

Relazione ed illustrazione del PEF della società mista ARCA S.r.l.

Oggetto: Costituzione della società ARCA S.r.l.: Relazione di accompagnamento ed illustrazione del business plan.

L'obbligo di costituzione della società mista ARCA S.r.l. consegue dalla **Determinazione** n.343 del 28 dicembre 2022 dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito ATERSIR, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della **procedura ristretta** per la selezione del socio privato operativo della costituenda società per l'affidamento della concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C).

Tale procedura, i cui atti di gara sono stati approvati con **Delibera di Consiglio d'Ambito** di ATERSIR n.40 del 24 maggio 2019 (**All_1**), ha riguardato una procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., per l'affidamento della concessione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito provinciale di Reggio Emilia ad esclusione del comune di Toano, comprensiva della realizzazione dei lavori strumentali e l'attribuzione al socio privato dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

AUTORITA' COMPETENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA

La gara è stata esperita per l'affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato: tale servizio, a livello europeo, rientra nella nozione di "**servizio di interesse economico generale**" (**SIEG**) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione. Tra le fonti più significative si citano il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), l'art.36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art.14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Direttiva 2014/23/CE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la Direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici, la Direttiva 2004/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

A livello nazionale, il servizio idrico integrato rientra nel novero dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL)** la cui normativa **in materia di affidamento** è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti referendari e pronunce della Corte costituzionale.

Nello specifico, per quanto attiene alla **competenza all'affidamento** della gestione del SII, si richiamano:

- **gli artt. 147 e 149-bis** del TU Ambiente ai sensi dei quali la competenza suddetta rientra nelle funzioni esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'ente di governo dell'ambito (EGATO);
- **l'art 3 bis del D.L. 138/2011** che per quanto di rilievo ai fini della presente trattazione prevede che:
"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...];

le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo [...];

In ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:

- a. individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
- b. istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- c. determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l'approvazione, tra l'altro, del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi.

ATERSIR, per quanto sopra evidenziato, risulta in Regione Emilia-Romagna l'Autorità competente all'esperimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

Per quanto attiene alla **modalità di affidamento del SII**, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del D.L. 138/2011 con sentenza Corte Costituzionale n.199/2012, rileva l'art. 34 c.20 D.L. 179/2012 che richiama le forme di affidamento previste dall'ordinamento europeo: in house providing, società mista con socio selezionato con gara cd a doppio oggetto (**Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato PPPI**); procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Il PPPI è la stata la forma di affidamento per la gestione del SII nel territorio provinciale di Reggio Emilia individuata con Delibera n.48/2017 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR: con tale provvedimento è stato approvato l'affidamento ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Con riferimento alla normativa comunitaria a livello di PPPI, la Commissione Europea è intervenuta nel 2008 con una comunicazione interpretativa che descrive la c.d. procedura a doppio oggetto e la logica sottesa alla medesima¹.

In particolare, la commissione chiarisce, fra gli altri aspetti che:

".....Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto.

La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto";

¹ *Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 91/02)*

“...e che l'amministrazione aggiudicatrice debba includere nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni di base:

- a. sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita;
- b. sullo statuto di tale entità;
- c. sul patto tra gli azionisti;
- d. su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire;
- e. sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire;
- f. sulla possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto;
- g. sulla possibilità di assegnazione di nuovi compiti.

Dalla documentazione di gara relativa alla tale Procedura Ristretta (CIG: 812042852C) pubblicata sul sito di ATERSIR e scaricabile al seguente indirizzo

<https://www.ATERSIR.it/documenti-di-gara-la-selezione-del-socio-privato-operativo-di-societ%C3%A0-mista-laffidamento-del>

si evince che in relazione alle informazioni previste nel predetto elenco:

- le informazioni di cui alla **lettera a)** sono contenute nei Bandi di gara GUUE e GURI (**All_2**) nella Lettera di Invito e Capitolato d'oneri (**All_3**), nella Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 24 maggio 2019 di approvazione del Piano d'ambito (PDA) del SII del bacino territoriale di Reggio Emilia comprensivo sia del Piano degli Interventi (PDI) del SII che del Piano Economico Finanziario (PEF) a base gara, nella Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29 giugno 2020 di aggiornamento del PEF a base gara (**All_4**), nonché nella Relazione richiesta ai sensi dell'art. 34 c.20 D.L. 179/2012 (**All_5**);
- le informazioni di cui alle **lettere b) e c)** sono contenute, rispettivamente, negli “Schema di Statuto di ARCA S.r.l.” e “Schema di Patti Parasociali ARCA S.r.l.” (**All_6**): tali documenti regolano i rapporti societari fra i soci di ARCA S.r.l., cioè AGAC Infrastrutture S.p.A. quale soggetto di parte pubblica e il socio privato individuato con gara;
- le informazioni di cui alla **lettera d)** sono contenute nei seguenti documenti (**All_7**):
 1. Schema di Convenzione di servizio ATERSIR-ARCA che è l'atto contrattuale tra ATERSIR ed ARCA che disciplina gli obblighi tra le parti in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Reggio Emilia. Tale documento è stato redatto attenendosi allo schema-tipo predisposto da ARERA² con deliberazione n. 665/2015/R/idr del 23/12/2015.

La maggior parte degli obblighi tra le parti sono stati definiti dalla normativa di ARERA, tuttavia sono stati introdotti alcuni elementi integrativi rispetto allo schema-tipo, in particolare quelli derivanti da norme regionali e quelli che consentono un maggiore controllo sulla realizzazione degli interventi, nonché sull'applicazione delle penalità (a titolo esemplificativo, la regolamentazione della programmazione quadriennale degli interventi, attraverso il Programma operativo degli interventi, nonché l'individuazione più dettagliata degli obblighi del Gestore).

2. Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi ARCA - Socio Privato-SOT: trattandosi di affidamento a società mista il Bando di Gara ha previsto anche l'atto con cui ARCA S.r.l. titolare della concessione del servizio affida i compiti operativi al socio privato e alla società operativa territoriale dallo stesso costituita;
 3. Schema di Convenzione ATERSIR– AGAC Infrastrutture S.p.A.- IRETI S.p.A.– ARCA S.r.l.: come descritto nella documentazione di gara, il modello gestionale, il PEF e il Piano d'ambito, prevedono l'accollo da parte della costituenda società mista ARCA S.r.l. della restituzione della liquidità connessa al fondo ripristino beni di terzi accantonato dal gestore uscenti IRETI S.p.A., costituente un debito maturato nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. Pertanto nella documentazione del Bando rientra anche uno schema di convenzione regolante i rapporti fra le parti inerenti tale operazione;
- le informazioni di cui alla **lettera e)** relative alla **durata** della concessione sono riportate nel Bando di gara GUUE e GURI, nel Capitolato d'oneri, nelle Convenzioni di gestione di cui al punto precedente, definita in **20 anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio definita dal contratto di servizio tra il socio medesimo e ARCA S.r.l.

Sul punto occorre precisare che la Determina di aggiudicazione definitiva di ATERSIR n.343 del 28 dicembre 2022 ha determinato la durata della concessione dal 1.1.2024 al 31.12.2040 (**17 anni**);

- le informazioni relative alle **lettere f) e g)** sono contenute negli schemi di Convenzione di cui ai punti precedenti.

MODELLO PPPI PROPOSTO: STRUTTURAZIONE DELL'ASSETTO DEL SERVIZIO

Con Deliberazione del **Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 30 luglio 2018 (All_8)** è stato approvato il documento "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato" illustrativo della proposta del modello di PPPI da realizzare sul territorio e di cui si riportano nel seguito gli elementi principali:

- costituzione di una società mista denominata Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, di seguito ARCA S.r.l., titolare della concessione di servizio pubblico;
- proprietà di ARCA S.r.l. al **60%** pubblica, detenuta da AGAC Infrastrutture S.p.a. società degli assets del servizio idrico di esclusiva proprietà degli enti locali reggiani, al **40%** privata detenuta dal socio privato operativo aggiudicatario della gara a doppio oggetto;
- previsione dell'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di costituire una società operativa territoriale (di seguito SOT) detenuta al **100%** dall'aggiudicatario, per l'espletamento materiale delle funzioni assegnate al socio privato.

Il bacino di affidamento è costituito da tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano.

Come previsto dal Bando, ARCA S.r.l. per il tramite del socio operativo non stabile, che a sua volta è tenuto alla costituzione di una società operativa territoriale da esso interamente partecipata, è preposta allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) il Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 1, delibera AEGGSI 664/2015/R/Idr;
- b) i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d'Ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.

In relazione al quadro sopra delineato, i soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- ATERSIR;
- AGAC Infrastrutture S.p.A;
- ARCA S.r.l. costituenda società mista affidataria della gestione del servizio;
- Socio Privato (Socio Operativo);
- SOT (società operativa territoriale).

FUNZIONI DI ARCA, DELLA SOT, DEL SOCIO PRIVATO PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' MISTA ARCA S.R.L.

Sono declinate all'art. 2 c.4 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi e di seguito riportate:

- I. **Comunicazioni e relazioni istituzionali:** relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II. **Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema:** in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla società operativa territoriale, dovrà proporre alle Autorità competenti, in primis ATERSIR, i documenti di programmazione, a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il Piano d'ambito.
- III. **Contabilità regolatoria e ambientale:** in maniera coordinata con il socio privato, ARCA dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
- IV. **Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della società operativa territoriale per conto degli Enti locali:** coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale, supporto agli Enti Locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell'acqua e del sistema idrico, altre specifiche funzioni puntualmente individuate nel documento.

COMPITI OPERATIVI DEL SOCIO PRIVATO - SOCIETA' OPERATIVA TERRITORIALE (SOT)

La gara per l'affidamento del servizio ha previsto che il Socio Operativo deve svolgere, tramite la società operativa territoriale, tutti i compiti operativi afferenti al servizio idrico integrato (gestione operativa del servizio, incasso delle tariffe, realizzazione degli investimenti) ad eccezione delle funzioni di competenza della società mista precedentemente enunciate. Come richiamato all'art. 5.1 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi la SOT assume tutte le funzioni di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione fra ARCA e ATERSIR, ad eccezione delle funzioni attribuite ad ARCA (di cui all'elenco precedente), nonché le attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla medesima Convenzione.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A BASE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: I RICAVI TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO

La previsione dei costi e ricavi a **base gara** per la gestione del servizio idrico nell'ambito oggetto di affidamento è contenuta nel Piano Economico finanziario corrispondente alla **sezione D del Piano d'Ambito**,

oggetto di aggiornamento e approvazione da parte di ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29 giugno 2020 (**All_4**).

Il PEF a base gara consiste di quattro prospetti:

- Il Piano Tariffario;
- Il Conto Economico;
- Il Rendiconto Finanziario;
- Lo Stato Patrimoniale,

che evidenziano una gestione in equilibrio finanziario, come esplicitato all'interno del citato documento.

In particolare il **Piano tariffario** a base gara contiene la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, **dei ricavi tariffari** del servizio idrico integrato oggetto di affidamento la cui determinazione è regolata a livello nazionale dall'ARERA. La previsione dei ricavi del servizio idrico integrato è stata infatti sviluppata in applicazione della specifica disciplina regolatoria dell'ARERA definita nella Deliberazione n.664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii (di seguito MTI-2) recante il **metodo tariffario idrico**: nello specifico tale provvedimento descrive la metodologia e i criteri per il calcolo delle singole componenti tariffarie che concorrono ai ricavi complessivi dei gestori del servizio idrico, di norma indicato come VRG.

Il **VRG** è acronimo per Vincolo ai Ricavi del Gestore e identifica il valore complessivo annuo dei costi totali ammissibili a riconoscimento tariffario: il MTI non ammette in tariffa costi consuntivi, ma solo valori determinati attraverso un calcolo standard; il VRG costituisce un vincolo nella misura in cui i ricavi devono coprire integralmente i costi, ma mai risultare ad essi superiori. Laddove in fase consuntiva risultino incamerati fatturati superiori a tale vincolo, il MTI prevede il conguaglio dell'eccedenza secondo i meccanismi ivi definiti; parimenti, è previsto il conguaglio (ovvero il recupero) anche degli importi corrispondenti ai mancati ricavi (in caso di introiti tariffari inferiori a tale vincolo).

Nella declaratoria dei criteri di calcolo delle singole componenti tariffarie, il metodo tariffario idrico aggiornato periodicamente dall'ARERA, individua espressamente quali tipologie di costo sono riconoscibili in tariffa e quali non lo sono.

In particolare la regolazione di settore ascrive agli EGATO il compito di determinare e approvare le tariffe, per i singoli gestori operanti sui territori di competenza, in applicazione del Metodo tariffario Idrico pro-tempore vigente e sulla base dei costi di gestione e capitale trasmessi dai gestori agli EGATO: l'attività di verifica e validazione di tali costi a partire dalle singole fonti contabili obbligatorie (es: libri cespiti, Bilanci, etc.) è sempre ricondotta agli EGATO e, in ultima istanza, ad ARERA.

Si precisa come il Metodo Tariffario Idrico dell'ARERA stabilisca i criteri per il calcolo dei ricavi riferiti alla gestione del servizio nel suo complesso **indipendentemente** dalla forma di affidamento prescelta dall'EGATO competente e quindi dalla forma societaria che contraddistingue il soggetto affidatario; la previsione dei ricavi del PEF a base gara è pertanto da intendersi riferita al soggetto risultante dal consolidamento dei dati economici dei due soggetti ARCA e SOT.

In attuazione della regolazione di settore, la componente tariffaria copertura dei costi operativi del servizio è stata determinata in applicazione del MTI3 che tiene conto esclusivamente dei costi storici del servizio, aggiornati attraverso parametri inflattivi: voci di costo ulteriori rispetto ai costi storici del servizio, sono ammessi dal MTI solo qualora intesi a copertura di nuovi costi emergenti per cambiamenti sistematici riconducibili esclusivamente alle seguenti casistiche:

- integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;

- integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi;
- presenza di nuovi processi tecnici gestiti riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, depurazione o fognatura in vaste aree del territorio, all'acquisizione di nuovi territori e/o nuovi servizi precedentemente non gestiti;
- entrata in funzione di nuovi impianti tali da determinare l'insorgenza di significativi nuovi oneri gestionali;
- eventi di natura straordinaria o eccezionale esogeni rispetto alle modalità organizzative dell'azienda e che esplicano i relativi effetti una tantum: a titolo esemplificativo siccità, alluvioni, atti di autorità competenti, etc.

La componente a copertura di tali maggiori costi può essere riconosciuta in tariffa dall'ARERA solo a seguito di istruttoria favorevole dell'istanza motivata di riconoscimento sviluppata dall'EGAtO limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro *“sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala”*.

Il Metodo tariffario idrico non consente il riconoscimento in tariffa di ulteriori costi operativi rispetto a quelli già precedentemente assentiti da ARERA, laddove non esattamente riconducibili alle casistiche sopra indicate, come puntualmente verificate da ARERA in fase istruttoria.

Non sono quindi ammessi in tariffa ulteriori costi operativi riconducibili alla forma di affidamento prescelta per lo svolgimento del servizio (es: società in House, PPPI, etc.) e/o al modello organizzativo offerto e implementato dal gestore unico d'ambito.

Ne consegue come la componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio è intesa a copertura sia dei costi operativi della SOT che dei costi operativi di ARCA.

Per ciò che riguarda la componente tariffaria a copertura dei costi di capitale questa tiene conto dei costi storici del servizio (beni realizzati fino alla data di subentro) e della programmazione degli investimenti in arco piano posta a base gara.

AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI ECONOMICI DI ARCA IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETÀ MISTA ARCA

I prospetti economici di ARCA S.r.l. allegati alla presente Relazione (**All_9**), costituiscono **aggiornamento** dei prospetti economici di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale di ARCA contenuti all'interno del prospetto denominato “PEF scomposto” facente parte della documentazione di gara relativa alla Procedura Ristretta (**CIG: 812042852C**) per la selezione del socio privato di ARCA S.r.l.: tale documento corrisponde all'allegato 7 della Lettera di invito.

In particolare tale aggiornamento consiste:

1. nell'adeguamento del calcolo dei **ricavi tariffari del servizio idrico** di competenza di ARCA S.r.l. in applicazione del metodo tariffario idrico ora vigente MTI3, che costituisce aggiornamento rispetto al MTI2 utilizzato per la previsione dei ricavi a base gara. Come già precedentemente evidenziato, spetta agli EGAtO determinare ed approvare i ricavi tariffari dei gestori del servizio sulla base della validazione e istruttoria condotta sui dati gestionali e patrimoniali trasmessi dai gestori; pertanto, ferma restando tale competenza in capo ad ATERSIR, in Allegato 10 alla presente relazione sono elencate le principali ipotesi assunte alla base dello sviluppo dei ricavi tariffari per il periodo 2024-2040;
2. nel recepimento all'interno nel computo dei ricavi tariffari del servizio idrico, degli elementi dell'offerta tecnica ed economica del Socio Privato, aggiudicatario della gara a doppio oggetto

esperita da ATERSIR. Nello specifico il calcolo del VRG annuo tiene conto del piano degli investimenti offerto che esplica importi complessivi di gran lunga superiori al piano degli interventi posti a gara, delle scontistiche tecniche offerte applicabili al costo degli investimenti (elenco prezzi e spese tecniche) e del ribasso percentuale sul VRG pari al 7,3% applicato al totale del VRG di ogni anno come disposto nel Bando di Gara;

3. nell'iscrizione a patrimonio della SOT/Socio Privato di tutti i beni strumentali del servizio idrico, compresi i beni del Valore Residuo (VR) ovvero di quei beni finanziati dal precedente gestore uscente che, con un nuovo affidamento, devono essere passati al nuovo gestore previo rimborso all'uscente del relativo valore netto contabile regolatorio.

In merito all'iscrizione contabile dei beni del servizio, l'impostazione a base gara aveva assunto:

- l'iscrizione a patrimonio di ARCA dei beni del VR;
- l'iscrizione a patrimonio della SOT dei beni realizzati nell'arco dell'affidamento.

Tuttavia rispetto a tale assetto patrimoniale di gara, l'**art.3 comma 5** della Convenzione di gestione per i compiti operativi, come di seguito richiamato, prevede la facoltà per il Socio Privato e la SOT di **esercitare** in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, **un'opzione** relativa alla cessione alla SOT/Socio Privato del ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni del VR e nelle relative passività.

"Art.3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi

Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni: a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente; b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso; d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento."

Il Socio Privato con lettera trasmessa ad AGAC Infrastrutture S.p.A. (**All_11**), ha già espresso la volontà di esercitare tale opzione sin dall'inizio della nuova gestione; ciò comporta che fin dall'avvio della concessione **non trovino** rappresentazione nel bilancio di ARCA:

- gli ammortamenti degli assets del servizio idrico (es: reti acquedottistiche idriche o fognarie, impianti di depurazione, serbatoi, etc.) ma solo gli ammortamenti dei beni mobili e immobili che la Società riterrà di acquisire per l'esercizio delle funzioni e attività di sua competenza (es: licenze hardware, pc, immobilizzazioni immateriali, etc.);
- la quota tariffaria correlata alla copertura dei costi del capitale dei beni del VR;
- poiché il capitale sociale di ARCA è prefissato (100.000€), il trasferimento in capo alla SOT degli asset in oggetto comporta l'assenza del relativo indebitamento finanziario e dei relativi oneri finanziari in capo a ARCA.

L'art.7 c.8 dei Patti Parasociali allegati allo Statuto, stabilisce che *"Il socio pubblico, accettando e prendendo atto di quanto disposto dal contratto per i compiti operativi, si impegna con la stipula dei presenti patti ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in caso che il socio privato esercitasse il diritto di opzione di cui all'art.3 comma 5 del contratto per i compiti operativi. Il voto favorevole di AGAC*

Infrastrutture S.p.A. è tuttavia vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui al comma succitato del contratto per i compiti operativi ed all'ottenimento, e, prima del voto in assemblea, del nulla osta da parte di ATERSIR o Ente competente pro tempore vigente": la stipula dei patti parasociali impegna automaticamente il Socio Pubblico ad esprimere voto favorevole nell'Assemblea dei soci di ARCA in merito all'approvazione dell'esercizio della predetta opzione da parte del Socio Privato.

Ne consegue che, fatti salvi gli adempimenti e relativi esiti in merito alla predisposizione dello Studio di Fattibilità ed al preventivo nulla osta di ATERSIR, gli effetti espliciti dall'esercizio della predetta opzione decorreranno sin dalla data di effettivo inizio della nuova gestione da parte di ARCA: lo sviluppo dei prospetti economici di ARCA per l'intera durata della concessione tiene conto pertanto dell'iscrizione contabile degli assets del servizio idrico a patrimonio della SOT/Socio Privato sin dal 1.1.2024.

Tutto ciò premesso, il Conto Economico di ARCA s.r.l. evidenzia:

- a. **i ricavi di competenza della società ARCA:** tali ricavi corrispondono a tutti i ricavi tariffari di competenza del Servizio Idrico come sopra determinati; ARCA, infatti, oltre a essere la titolare della concessione del servizio, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi, è anche l'unico titolare della tariffa del servizio;
- b. **i costi di funzionamento di ARCA** distinti tra costi di personale e altri costi di esercizio, fermo restando che rispetto ai costi di funzionamento di ARCA vigono le disposizioni contrattuali di cui agli articoli 5 c.4 e art.6 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi, come di seguito richiamati:

Articolo 6

(Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA)

.....
3 I costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, sono come di seguito definiti:

$$OpexArt2c4t = OpexArt2c4t-2 * (1 + I)^2 * M$$

Dove:

☒ *OpexArt2c4t* sono i costi operativi, nell'anno tariffario *t*, della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4;

☒ *OpexArt2c4t-2* sono i costi operativi della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, come desumibili dal bilancio di esercizio dell'anno *t-2*, riferendosi, con tale definizione alla sommatoria dei costi inclusi nelle voci da B.6 a B.9, da B.11 a B.14 del conto economico, della quota della componente C.17 riferita agli oneri finanziari non connessi al finanziamento soci e della componente della voce B.10 riferita a cespiti che non rientrano nel perimetro dei beni oggetto del valore di subentro tra il gestore uscente ed ARCA S.r.l. e pertanto escluso dal computo della componente Capex dei ricavi tariffari, decurtati del corrispettivo pagato alla SOT per i compiti operativi assegnati ai sensi del presente contratto. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si assume, comunque un valore massimo ammissibile di *OpexArt2c4t-2* pari a 450.000 € per ciascun esercizio. Per il primo e il secondo anno di gestione il valore di *OpexArt2c4t-2* è definito forfetariamente pari al valore massimo di cui sopra.

☒ *I* è il tasso di inflazione FOI senza tabacchi per la Provincia di Reggio Emilia registrato nell'anno *t-1* elevato alla seconda per considerare il periodo intercorrente fra l'anno *t* e l'anno *t-2* a cui si riferiscono i costi di ARCA da prendere a riferimento ai fini del calcolo;

☒ *M* è il valore percentuale definito pari al 10% (dieci per cento) definito quale margine di utile ragionevole per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di ARCA S.r.l.

4. In virtù del necessario trasferimento del rischio operativo e di mercato alla SOT e al socio privato, l'importo di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, indipendentemente dalla causa generante tale morosità, non dovrà essere imputato nel calcolo dei costi di funzionamento di cui al precedente comma 3, e dovranno pertanto, essere assunte quale onere del socio privato e della SOT.

5. La società SOT è tenuta a fatturare ad ARCA S.r.l. il compenso calcolato ai sensi del precedente comma 3, in 4 rate trimestrali posticipate, il cui incasso avverrà **tramite compensazione** con le somme incassate in nome e per conto di ARCA S.r.l. in virtù del mandato all'incasso definito al precedente Articolo 5 comma 3 lett. a.

Articolo 5 (Funzioni della società operativa territoriale)

4. In virtù delle attribuzioni declinate ai commi precedenti, sono trasferiti alla SOT ed al socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni in capo ad ARCA di cui al precedente Articolo 2 comma 4. Il riconoscimento finanziario a copertura dei costi di ARCA S.r.l., come definito al successivo Articolo 6, dovrà pertanto essere assicurato indipendentemente dall'andamento degli incassi delle tariffe del servizio e pertanto anche in caso riduzione dei ricavi, in caso di aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.

Secondo quanto previsto dai predetti articoli, i ricavi a copertura delle spese di funzionamento di ARCA S.r.l. sono quindi garantiti annualmente alla Società a prescindere dall'effettivo incasso dei ricavi del servizio e dell'andamento economico e finanziario della gestione. L'art.6 individua inoltre un tetto ai costi di funzionamento di ARCA: il valore a cui vengono applicati gli indici di inflativi e di maggiorazione, non può assumere un valore superiore a 450.000€ in ciascun esercizio per l'applicazione della formula di cui sopra.

I ricavi a copertura delle spese di funzionamento di ARCA S.r.l. sono quindi garantiti annualmente alla Società a prescindere dall'effettivo incasso dei ricavi del servizio e dell'andamento economico e finanziario della gestione: essi non risentono di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, essendo il rischio di morosità in capo alla SOT.

- c. **i corrispettivi di competenza della SOT**, corrispondenti a tutti i ricavi tariffari del servizio idrico di cui ARCA detiene la titolarità, al netto dei costi di funzionamento della medesima come definiti alla lettera precedente, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali di cui all'art. 4 c.3 e art.6 c.1 della Convenzione per gestione dei compiti operativi, come di seguito richiamati:

"Articolo 4 (Finanziamenti in capo al socio privato)

.....

3. A fronte dei finanziamenti fruttiferi di cui ai commi precedenti, ARCA e la SOT riconosceranno al socio privato un rimborso di valore coerente con il valore del costo delle immobilizzazioni riconosciuto in tariffa secondo il metodo tariffario idrico pro-tempore vigente per quanto finanziato dal socio privato; resta fermo che, in virtù del rapporto societario fra socio privato e SOT, spetteranno a tale raggruppamento di società corrispettivi per i compiti operativi e per la realizzazione degli investimenti, nonché rimborsi da finanziamenti di valore pari a tutti i ricavi tariffari di competenza di ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA S.r.l. di cui all'Articolo 6 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.

.....

"Articolo 6 Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA Convenzione per gestione dei compiti operativi

.....

1. La SOT e il socio privato nel loro complesso, avranno diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, equivalente a tutti i ricavi tariffari la cui titolarità è in capo ad ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA di cui al successivo comma 3 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI

.....

Per disposizioni del Bando di Gara e comunque nel rispetto del principio di piena copertura dei costi efficienti e coerentemente con i criteri previsti dal vigente metodo tariffario i corrispettivi della SOT sono quindi costituiti da tutti i ricavi tariffari del servizio idrico al netto dei costi di funzionamento di ARCA.

- d. **gli ammortamenti di ARCA**: ai sensi e per gli effetti dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi (iscrizione a patrimonio della SOT/Socio Privato di tutti i beni strumentale del servizio, compresi i beni del VR), figurano a Conto Economico di ARCA i soli ammortamenti riconducibili ad investimenti in beni mobili e immobili (hardware, software, mobili ufficio, etc.) effettuati dalla Società per lo svolgimento delle funzioni e attività di competenza di ARCA;
- e. **oneri finanziari di ARCA**: ai sensi e per gli effetti dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi (iscrizione a patrimonio della SOT di tutti i beni strumentale del servizio, compresi i beni del VR), i debiti esistenti già contratti dal gestore uscente (IRETI) per la realizzazione dei beni del VR devono essere rappresentati nel prospetto economico del soggetto che iscrive a patrimonio detti beni e, pertanto, devono trovare evidenza nel Bilancio della SOT e non di ARCA. Per la stessa motivazione, anche i debiti riconducibili alla gestione operativa del

servizio idrico ed alla realizzazione degli investimenti del Piano degli Interventi nel corso della concessione, rimangono di competenza della SOT e non figurano nei prospetti economici di ARCA.

Per ciò che riguarda il Rendiconto Finanziario di ARCA S.r.l., si evidenzia quanto segue:

- a. ai sensi dell'art. 6.5 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi la società SOT è tenuta a fatturare ad ARCA S.r.l. il corrispettivo per i servizi svolti, al netto dei costi di funzionamento di ARCA definiti dall'art. 6.3 della suddetta convenzione, in 4 rate trimestrali, il cui incasso avverrà **tramite compensazione** con le somme incassate in nome e per conto di ARCA, in virtù del mandato all'incasso definito al precedente art. 5 c. 3 lett. a, della medesima Convenzione;
- b. nella Convenzione per la gestione dei compiti operativi è prevista una logica di mandato all'incasso per la SOT e quindi, in considerazione di quanto riportato al punto precedente, i ricavi del servizio idrico di cui ARCA ha la titolarità, sono incassati dalla SOT per conto di ARCA e **trattenuti dalla SOT al netto dei costi di funzionamento** di ARCA.

ORGANIZZAZIONE DI ARCA S.r.l.: FUNZIONI, ORGANIGRAMMA, PERSONALE

Per quanto concerne le funzioni di ARCA, si è già fatto cenno nei precedenti paragrafi rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma quarto, della convenzione per gestione dei compiti operativi, cui si fa rinvio nell'ambito dell'allegato 7.

Relativamente agli Organi di ARCA, si evidenzia che il modello societario previsto (S.r.l.) prevede obbligatoriamente l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo e l'organo di controllo (alternativo all'organo di revisione).

In merito all'assemblea, lo statuto prevede che solo alcune materie e competenze siano attribuite all'assemblea ordinaria della società (art. 16), che delibera quindi anche con il solo voto favorevole del socio pubblico (che detiene il 60% del capitale), mentre – in considerazione del peculiare ruolo del socio privato, che si accolla peraltro ogni rischio e passività – all'art. 17 sono indicate le materie e le decisioni per le quali è necessario il voto favorevole anche del socio privato.

Alla luce del modello prescelto, ossia la società mista, già in sede di gara bandita da ATERSIR, è stato previsto che l'organo amministrativo di ARCA dovesse essere composto e rappresentato sia dal socio pubblico che da quello privato, individuando nella composizione collegiale di 3 membri la forma migliore per esprimere, da un lato, il controllo e la direzione pubblica e, dall'altro, l'esigenza del socio privato di amministrare anch'esso la società, a fronte dell'onere gestorio gravante per intero sul medesimo privato.

In ciò, quindi, si spiega la scelta della composizione collegiale dell'organo, ammessa dallo statuto e obbligatoria formalmente sotto il profilo convenzionale per effetto di quanto previsto dai patti parasociali, ove si stabiliscono le modalità di designazione (due di nomina pubblica e tra essi il Presidente, uno di nomina privata cui attribuire le funzioni di Amministratore Delegato).

Da ultimo, è previsto che sia istituito un organo di controllo nella forma del collegio sindacale, stabilendosi che l'organo di revisione – facoltativo per le S.r.l. – sia istituito solo se obbligatorio per legge.

Sul piano organizzativo, si evidenzia che in fase di gara il concorrente aggiudicatario ha proposto la seguente articolazione degli uffici:



- **Comunicazioni e Relazioni Istituzionali:** gestisce le attività di comunicazione esterne e istituzionali, nonché le attività di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- **Programmazione e Controllo di Sistema:** all'interno dell'Unità Organizzativa è prevista una risorsa di alto profilo (Quadro) che sarà il garante della corretta gestione del modello gestionale proposto. L'Unità Organizzativa avrà quali principali attività il presidio della strategia degli investimenti e degli adempimenti regolatori nella sua interezza, la gestione dei rapporti e relazioni con ATERSIR e ARERA e con *stakeholder* locali, l'aggiornamento della documentazione tecnica obbligatoria (es. Carta del Servizio, Bilancio idrico, ecc.), il monitoraggio della Convenzione ARCA-SOT ed ARCA-ATERSIR e dei rapporti con AGAC Infrastrutture, la verifica dei contratti di service SOT-Socio privato.

Quanto al personale, ad oggi è previsto che la Società disponga di una struttura di almeno quattro risorse.

In fase di gara, l'aggiudicatario ha proposto la seguente strutturazione:

- per l'Unità Organizzativa "Programmazione e Controllo di Sistema"
 - 1 risorsa di coordinamento delle attività della Concessionaria con competenza di pianificazione, programmazione, regolazione e reportistica;
 - 1 risorsa con competenze di natura legale/societaria per la gestione delle convenzioni, delle relazioni con la SOT e delle attività di segreteria generale;
- per l'Unità Organizzativa "Comunicazione e Relazioni istituzionali"
 - 2 risorse impiegate con competenze di comunicazione a cui sarà affidato anche il compito di gestire le attività riguardanti l'educazione ambientale


Alla luce di ulteriori interlocuzioni con il socio privato ed attese le finalità e interessi del socio pubblico, la struttura organizzativa/personale di cui disporrà ARCA, quanto meno in una prima fase, sarà la seguente:

- 1 risorsa di alta specializzazione in pianificazione, programmazione e regolazione del servizio idrico integrato, con funzioni di coordinatore;
- 1 risorsa, di profilo giuridico-amministrativo;
- 1 risorsa, di profilo amministrativo-contabile;
- 1 risorsa con profilo inerente le attività di relazione istituzionale, comunicazione ed educazione ambientale.

Il costo del personale è già conteggiato nel PEF di ARCA, recante una previsione pari a 306.000,00 euro complessivi, determinato sulla base dei costi reali sostenuti dal gestore uscente.

Allegati:

1. Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n.40 del 24 maggio 2019;
2. Bandi di gara GUUE e GURI;
3. Lettera di Invito e Capitolato d'oneri;
4. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29 giugno 2020 di aggiornamento del PEF a base gara;
5. Relazione ATERSIR richiesta ai sensi dell'art. 34 c.20 D.L. 179/2012;
6. Schema di Statuto e Schema di Patti Parasociali di ARCA S.r.l.;
7. Schema di Convenzione di servizio ATERSIR-ARCA S.r.l., Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi ARCA S.r.l.- Socio Privato-SOT, Schema di Convenzione ATERSIR- AGAC Infrastrutture S.p.A.- IRETI S.p.A.- ARCA S.r.l.;
8. Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 30 luglio 2018;
9. Piano Economico Finanziario (PEF) di ARCA S.r.l.;
10. Assunzioni alla base dell'aggiornamento dei ricavi tariffari del servizio idrico di competenza di Arca S.r.l.;
11. Lettera di IRETI per esprimere la volontà di esercitare l'opzione di cui all'art. 3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi



CAMB/2019/40 del 24 maggio 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione atti della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l'attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

IL PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0003396 del 22/05/2019 integrata con lettera PG.AT/2019/0003435 del 23/05/2019.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
2	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	A
3	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
4	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
5	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.


Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione atti della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l'attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici";


premesse che:

- le gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Reggio Emilia, affidate da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risultano scadute come di seguito indicato:
 - AST S.r.l. Unipersonale nel Comune di Toano – 31 dicembre 2010
 - IREN S.p.A. sul restante territorio provinciale – 20 dicembre 2011
- con deliberazione n. 2 del 26 marzo 2013 il Consiglio Locale esprimeva la proposta di procedere all'affidamento del servizio non mediante procedure ad evidenza pubblica, ma mediante affidamento diretto ad una società di proprietà dei Comuni, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia di *in house providing*, previa indagine volta a valutare la fattibilità tecnico-economica della gestione;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 45 del 29 settembre 2015 è stato approvato il Piano d'Ambito per il territorio di Reggio Emilia, che, per il periodo 2014-2017, conferma il programma degli investimenti deliberato con atto del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.



2/2014 con riserva di sentire il Consiglio Locale in riferimento al Piano Economico Finanziario – parte “D” di detto Piano – ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011;

- il perimetro di affidamento della provincia di Reggio Emilia non comprende il Comune di Toano in quanto il Consiglio d’Ambito con deliberazioni n. 90 del 31 ottobre 2017 e n. 106 del 20 Dicembre 2017, ha accolto l’istanza del Comune e riconosciuto la salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta in house dalla AST Toano S.r.l.;
- con deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 il Consiglio d’Ambito ha deliberato, tra l’altro di disporre l’avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l’intero territorio provinciale, individuato in ottemperanza al dettato normativo ex art. 147, c. 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 quale perimetro di affidamento del servizio, secondo il regime *in house providing*, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa verifica da parte del Consiglio Locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015;
- con deliberazione del Consiglio locale n. 4 del 23 ottobre 2015 è stato espresso parere favorevole sul Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato per il territorio della provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 29 settembre 2015, con presa d’atto che la programmazione degli investimenti (parte B del Piano d’Ambito), di propria competenza, è rimasta invariata nei suoi contenuti rispetto alla deliberazione del Consiglio Locale n. 2/2014 di approvazione del Programma degli Interventi per il quadriennio 2014-2017;
- con determinazione n. 148 del 6 novembre 2015, il Direttore disponeva la conclusione del procedimento preordinato all’individuazione dei beni strumentali al servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia gestito da IREN S.p.a. ai fini dell’affidamento dello stesso servizio;
- nella stessa determinazione n. 148/2015 veniva approvata Relazione nella quale sono individuati i beni destinati a transitare dal Gestore uscente a quello entrante con il relativo valore di subentro corrispondente al Valore Netto Contabile al 31 dicembre 2015, rimandando alla data di effettivo subentro del Gestore entrante ogni aggiornamento in ordine a consistenza e valore residuo;
- con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 il Consiglio Locale - preso atto delle disposizioni che prevedono, nel caso di affidamento in house providing, obblighi di accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie e dei conseguenti potenziali riflessi negativi sui bilanci degli Enti Locali soci, che comportavano una valutazione negativa in ordine alla fattibilità della gestione secondo il regime in house providing da parte di larga parte dei Comuni della provincia di Reggio Emilia - deliberava di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013 e della conseguente deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 46 del 29 settembre 2015, l’affidamento della gestione del SII, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio; nonché di predisporre di conseguenza il progetto di nuovo affidamento;
- con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito disponeva l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del




Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 17 dicembre 2015 e dava mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura;

- con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2018 il Consiglio locale di Reggio Emilia ha approvato un documento recante le linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara cd "a doppio oggetto" nel bacino territoriale di Reggio Emilia;
- nella seduta del 22 maggio 2019 l'Ufficio di Presidenza di Reggio Emilia ha sottoscritto un verbale in cui si dà atto dell'indirizzo confermativo dell'orientamento dei Comuni del territorio sul tema della destinazione del FRBT (cd fondo di ripristino beni di terzi) nei documenti di gara;
- con deliberazione n. 39, adottata in data odierna, il Consiglio d'Ambito ha disposto il parziale aggiornamento del Piano di Ambito di Reggio Emilia e del relativo Piano Economico e Finanziario (PEF) per il periodo 2021-2040;
- con determinazione n. 77 del 23 maggio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento in questione l'Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato;
- con determinazione n. 80 del 24 maggio 2019 è stato determinato il valore residuo aggiornato al 31.12.2020 degli asset destinati all'esercizio del SII del bacino di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano, oggetto di trasferimento al gestore entrante da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 664/2015/R/idr;

dato atto che:

- il valore di indennizzo da corrispondere al gestore uscente del servizio idrico nel territorio di Reggio Emilia ha un valore molto elevato pari a circa 218.000.000 €;
- sussistono disposizioni che prevedono obblighi di accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie (L. n. 147/2013, art. 1, c. 551 e ss.; art. 204, c. 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000);
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 rafforza gli obblighi motivazionali della relazione tecnico-economica di cui all'art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 ed impone altresì un ulteriore obbligo di accantonamento in capo agli Enti Locali nel caso di affidamento in house;
- nell'attuale contesto di finanza pubblica, nel caso di affidamento *in house providing*, il rispetto dei suddetti obblighi di accantonamento e l'onere degli Enti Locali di finanziare con propri fondi o con proprio patrimonio la quota parte di indennizzo a favore del gestore uscente costituiscono criticità per le finanze degli Enti Locali;
- per le ragioni elencate gli Enti Locali del territorio hanno valutato non sussistere le condizioni per l'affidamento del servizio pubblico ad un soggetto *in house providing*, pur ritenendo di primaria rilevanza garantire un controllo pubblico il più possibile stringente sull'esecuzione del SII e sulla realizzazione dei relativi investimenti;
- l'ordinamento comunitario prevede quale forma di gestione la società a partecipazione mista pubblica e privata altrimenti detta "partenariato pubblico privato" PPPI, con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- l'affidamento mediante concessione del servizio pubblico alla società a partecipazione mista pubblica e privata consente di superare i problemi che derivano dalle norme di legge sopra richiamate nell'ipotesi in cui si fosse scelta la soluzione organizzativa del modello *in house providing*;
- la soluzione organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata garantisce, rispetto alla forma di gestione della gara per l'affidamento del servizio, una maggiore



partecipazione degli Enti Locali nella *governance* gestionale del servizio pubblico ed assicura condizioni e garanzie per l'interesse pubblico aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle procedure di gara per l'assegnazione del servizio pubblico e nelle gestioni conseguenti a tale modalità di affidamento;


- al fine di garantire il riferito controllo pubblico gli Enti Locali del territorio hanno chiesto alla struttura tecnica dell'Agenzia che gli atti di affidamento alla società mista avente le caratteristiche sopra descritte prevedano condizioni e garanzie per l'interesse pubblico e a tutela delle comunità locali ed in particolare:
 1. maggioranza nella compagine societaria detenuta dai Comuni reggiani;
 2. strumenti per la piena attuazione del Piano d'ambito approvato e che stabilisce il piano degli investimenti ed il programma operativo degli interventi;
 3. perimetro di attività del gestore (sia della società mista che del partner operativo) corrispondente al bacino (sub-ambito) di Reggio Emilia;
 4. capacità di controllare i costi operativi ed i flussi di liquidità generati dalle tariffe in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'ARERA;
 5. particolare attenzione alle leve disponibili per contenere le tariffe e garantire supporto alle fasce sociali più vulnerabili in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'ARERA;
 6. definizione, nel corso della procedura competitiva ad evidenza pubblica, di prescrizioni che consentano una stretta relazione tra il bacino di affidamento ed il soggetto gestore;

considerato che, a seguito della deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017, è stata completata l'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica all'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Reggio Emilia, escluso il Comune di Toano;

valutato dunque che, per le ragioni sopra esposte, il modello del PPPI risulta essere quello più aderente alle esigenze espresse dai Comuni di Reggio Emilia, consentendo da un lato di mantenere un certo grado di controllo pubblico sull'esecuzione del servizio e sulla realizzazione dei relativi investimenti, dall'altro di evitare gli effetti di instabilità sui bilanci comunali dovuti agli oneri di accantonamento previsti dalle norme vigenti per il caso di affidamento *in house*;

considerato pertanto:

- di strutturare il modello di gestione in PPPI maggiormente aderente alle esigenze di organizzazione e gestione del servizio specifiche del territorio di Reggio Emilia, in base alle richieste avanzate dal territorio;
- che i soggetti coinvolti nell'operazione sono i seguenti:
 - ATERSIR, Agenzia di regolazione e Stazione Appaltante
 - AGAC Infrastrutture veicolo per la partecipazione della parte pubblica, pari al 60 %, dei Comuni della provincia di Reggio Emilia
 - ARCA S.r.l. (Azienda reggiana per la Cura dell'Acqua) costituenda società mista affidataria della gestione del servizio
 - Socio Privato (Socio Operativo) selezionato con gara a doppio oggetto e titolare della partecipazione privata nel capitale sociale di ARCA pari al 40 %
 - SOT (società operativa territoriale) società obbligatoriamente costituita e partecipata integralmente dal socio privato selezionato con la gara a doppio oggetto per lo svolgimento dei servizi operativi affidati al socio privato sul territorio di Reggio Emilia;
- che il servizio oggetto della procedura di gara avrà inizio con il subentro nella gestione e scadenza al 31 dicembre 2040;
- che l'affidamento avverrà con procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- che è stata completata la predisposizione degli atti propedeutici all'indizione della procedura




suddetta come di seguito elencati:

1. Bando di gara
 2. Capitolato d'Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.
 5. Lettera di invito
 6. Schema dello statuto societario
 7. Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l.;
 8. Schema di convenzione ATERSIR-ARCA
 9. Schema di convenzione ARCA-SOT e relativi allegati tecnici
 10. Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi
 11. Progetto gestionale di dettaglio del servizio
- che per ragioni legate alla complessità della gara si è scelta la procedura ristretta, articolata in due fasi, con la pubblicazione a seguito dell'approvazione, unicamente dei documenti finalizzati a fornire al mercato le informazioni necessarie a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura articolata come segue:
 - una FASE I – Fase di prequalifica, in cui, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, sono pubblicati sulla GUUE, sulla GURI, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet di ATERSIR, nonché oggetto di comunicazione all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR) gli atti nn. da 1 a 4 dell'elenco sopra riportato:
 1. Bando di gara
 2. Capitolato d'Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.;nel Bando di gara è fissato il termine entro cui gli operatori economici interessati potranno chiedere di partecipare alla procedura presentando apposita domanda di partecipazione da inviare telematicamente ad ATERSIR;
 - una FASE II – Selezione del socio privato, in cui la Stazione Appaltante, verificato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici che hanno presentato la domanda di partecipazione, invia ai soggetti ammessi la lettera di invito e mette a disposizione di questi la restante documentazione di gara utile alla redazione delle offerte. In tale fase saranno resi disponibili ai soggetti interessati i documenti nn. da 5 a 11 dell'elenco sopra riportato:
 5. Lettera di invito
 6. Schema dello statuto societario
 7. Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l.
 8. Schema di convenzione ATERSIR-ARCA
 9. Schema di convenzione ARCA-SOT e relativi allegati tecnici
 10. Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi
 11. Progetto gestionale di dettaglio del servizio
 - che è stato assunto il CIG (codice identificativo di gara) con il numero 7914977DA2;

tenuto conto che sussistono palesi ragioni di segretezza che impongono che gli atti oggetto di approvazione con la presente Deliberazione non vengano divulgati al pubblico in momento antecedente alla pubblicazione sugli strumenti previsti dalla legge e riportati al punto precedente;

considerato inoltre che:

- l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione prevede quanto segue: *“A decorrere dal 18*




ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;

- l’Agenzia al fine di adempiere all’obbligo imposto dalla legge ha ritenuto di dotarsi di apposita piattaforma telematica finalizzata al caricamento da parte degli operatori economici interessati della documentazione afferente l’offerta (Buste A, B e C);

ritenuto dunque:

- di approvare gli atti relativi alla Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l’attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come di seguito elencati:
 1. Bando di gara
 2. Capitolato d’Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.
 5. Lettera di invito
 6. Schema dello statuto societario
 7. Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l.
 8. Schema di convenzione ATERSIR-ARCA
 9. Schema di convenzione ARCA-SOT e relativi allegati tecnici
 10. Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi
 11. Progetto gestionale di dettaglio del servizio
- di non allegare alla presente Deliberazione gli atti così approvati, nel rispetto delle ragioni di segretezza sopra richiamate, rinviandone la divulgazione al momento della pubblicazione di questi nelle forme di legge;
- a tali fini di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla pubblicazione dei seguenti atti approvati in data odierna:
 1. Bando di gara
 2. Capitolato d’Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.;sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet di ATERSIR, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla liquidazione del contributo ANAC in relazione all’acquisizione del CIG, adottando gli atti di spesa conseguenti, nonché di effettuare la comunicazione obbligatoria all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR);
- di dare mandato alla struttura tecnica di mettere a disposizione degli operatori economici che avranno presentato validamente la domanda di partecipazione alla procedura gli ulteriori atti approvati risultanti dal soprariportato elenco (nn. da 5 a 11);

considerato infine che in data 19 aprile 2019 è entrato in vigore il decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, cosiddetto “Sblocca cantieri” che ad oggi è in attesa di essere convertito in legge con eventuali modificazioni nella legge di conversione;




ritenuto dunque necessario, per la struttura tecnica dell’Agenzia, procedere ad eventuali modifiche degli atti di gara che si renderanno necessarie alla luce dell’entrata in vigore della legge di conversione del succitato decreto - legge;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,


DELIBERA

1. di approvare gli atti relativi alla Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l’attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, come di seguito elencati:
 1. Bando di gara
 2. Capitolato d’Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.
 5. Lettera di invito
 6. Schema dello statuto societario
 7. Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l.
 8. Schema di convenzione ATERSIR-ARCA
 9. Schema di convenzione ARCA-SOT e relativi allegati tecnici
 10. Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi
 11. Progetto gestionale di dettaglio del servizio
2. di non allegare alla presente deliberazione gli atti così approvati in quanto ragioni di segretezza impongono di rinviarne la divulgazione al momento della pubblicazione ufficiale nelle forme di legge;
3. a tali fini di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla pubblicazione dei seguenti atti approvati in data odierna:
 1. Bando di gara
 2. Capitolato d’Oneri
 3. Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato
 4. Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i.;sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet di ATERSIR, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla liquidazione del contributo ANAC in relazione all’acquisizione del CIG, adottando gli atti di spesa conseguenti, nonché di effettuare la comunicazione obbligatoria all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR);
4. di dare mandato alla struttura tecnica di mettere a disposizione degli operatori economici che avranno presentato validamente la domanda di partecipazione alla procedura gli ulteriori atti approvati risultanti dall’elenco di cui al precedente punto 1 ai numeri da 5 a 11;
5. di dare altresì mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di recepire le eventuali modificazioni legislative che si rendessero necessarie, al fine di adeguare la documentazione di gara oggetto



del presente affidamento ai dettami normativi, di livello nazionale e regionale, entrati nel frattempo in vigore prima della pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e che influiscono in modo cogente sulla disciplina della *lex specialis* in essi contenuta;

6. di dare atto, inoltre, che con determinazione del Direttore n. 77 del 23 maggio 2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento in questione l'Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato;
7. di incaricare il Direttore dell'Agenzia della stipula della Convenzione di servizio con la società affidataria ARCA S.r.l. a seguito dello svolgimento della procedura di gara;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.




Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24 maggio 2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione atti della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l'attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 24 maggio 2019




Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24 maggio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione atti della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l'attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 24 maggio 2019



Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 agosto 2019

per il Direttore
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572791-2019:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Bologna: Erogazione di acqua e servizi connessi
2019/S 233-572791**

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti («Atersir» o «Agenzia»)

Indirizzo postale: Via Cairoli 8/f

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH55

Codice postale: 40121

Paese: Italia

Persona di contatto: Marco Grana Castagnetti

E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Tel.: +39 0516373426

Fax: +39 0519525150

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.atersir.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.atersir.it>

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.atersir.it/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: <https://atersirgt.atersir.it/>

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.

Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://atersirgt.atersir.it/>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia

Numero di riferimento: 812042852C

II.1.2) **Codice CPV principale**

65100000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Servizi

II.1.4) **Breve descrizione:**

Procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 comma 1, 61 e 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto l'attribuzione della qualità di socio privato operativo e l'affidamento di specifici compiti operativi nell'ambito dell'affidamento in concessione a società mista del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Nel capitolato di gara e negli ulteriori allegati al bando si individuano le specifiche tecniche dell'affidamento. Con la lettera di invito saranno forniti agli invitati ulteriori documenti necessari alla formulazione dell'offerta.

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 1 550 000 000.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

65130000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH53

Luogo principale di esecuzione:

Comuni della Provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano.

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato quale socio privato operativo della costituenda società mista concessionaria del servizio idrico integrato nel bacino di affidamento coincidente con la Provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano.

Il soggetto aggiudicatario, in qualità di socio privato operativo, direttamente e tramite una società operativa territoriale da costituirsi, dovrà svolgere, quali compiti operativi, tutte le attività costituenti il servizio idrico integrato come definito dall'art. 141, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 1 della delibera ARERA 664/2015/R/Idr, ad eccezione delle attività che rimarranno di competenza della società mista concessionaria del servizio, come individuate nella delibera del consiglio locale di Reggio Emilia n. 2 del 30.7.2018.

Il socio privato operativo, tramite la società operativa territoriale risulterà inoltre competente per l'effettuazione dei lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel piano d'ambito, appartenenti alla categoria OG6, classifica VIII.

Il socio privato operativo potrà eseguire direttamente la realizzazione e/o la progettazione dei lavori, ove in possesso delle qualificazioni necessarie, oppure affidarne la realizzazione a terzi.

Atersir potrà altresì chiedere al concessionario la realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nel piano d'ambito.

Nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati è riportata in forma sintetica una descrizione del modello organizzativo del servizio oggetto di affidamento.

I criteri di valutazione specifici saranno forniti ai soggetti invitati tramite la lettera di invito.

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

Non viene previsto nessun limite al numero minimo e massimo di candidati che saranno invitati a partecipare.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1 550 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione

Inizio: 01/01/2021

Fine: 31/12/2040

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Tutte le informazioni sulla procedura sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata sul sito dell'agenzia, in particolare in: bando, capitolato d'oneri, piano d'ambito, documento descrittivo del modello gestionale previsto.

Ulteriore documentazione sarà fornita agli operatori economici invitati a presentare offerta.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dai successivi artt. 47, 48, e 49, e dall'art. 95, DPR 207/2010.

È ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 63, direttiva 2014/24/UE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi mediante i sistemi telematici previsti dalle norme vigenti, secondo le modalità indicate da ANAC.

Tutte le imprese partecipanti in forma singola o associata devono essere iscritte al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero, se operatori di altro Stato membro dell'UE non stabiliti in ITALIA, devono essere iscritte nel corrispondente registro dello Stato in cui è stabilito.

I soggetti partecipanti dovranno trasmettere tramite la piattaforma elettronica dell'agenzia accessibile al link <https://atersirgt.atersir.it> la domanda di partecipazione alla procedura comprensiva di tutte le dichiarazioni elencate nel punto 3.1 del capitolato, nonché il documento di gara unico europeo (DGUE), il PASSOE, copia autentica della procura speciale e ogni altra documentazione prevista nel capitolato d'oneri. Si rimanda al capitolato d'oneri per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni non inferiore a 75 000 000,00 EUR (settantacinque milioni/00);
- patrimonio netto non inferiore a 30 000 000 EUR (trentamila/00).

Il concorrente dovrà produrre dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore della concessione de qua. Si precisa che, in caso di RTI o consorzi o GEIE o reti

d'impresе, costituiti o costituendi, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del GEIE o della rete d'impresе, restando comunque salvo il disposto di cui all'art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

Ulteriori informazioni inerenti la comprova del possesso dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, di consorzio ordinario, di GEIE o di rete d'impresе sono disponibili sul capitolato d'oneri.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma dell'agenzia come indicato nel capitolato in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE di possedere, i seguenti requisiti tecnici:

— aver svolto il servizio idrico integrato per un valore medio annuo negli ultimi 5 anni (2014-2018) almeno pari a 55 000 000,00 EUR (cinquantacinquemilioni/00);

— essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le impresе facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresе e da tutte le impresе consorziate indicate come esecutrici del servizio;

— essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le impresе facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresе e da tutte le impresе consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Ulteriori informazioni inerenti la comprova del possesso dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, di consorzio ordinario, di GEIE o di rete d'impresе sono disponibili sul capitolato d'oneri.

III.1.5) **Informazioni relative alle concessioni riservate**

III.2) **Condizioni relative alla concessione**

III.2.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

III.2.2) **Condizioni di esecuzione della concessione:**

Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto.

L'aggiudicatario o la società di progetto, sarà inoltre tenuta alla costituzione di una società operativa territoriale per la gestione dei compiti operativi.

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione**

Sezione IV: Procedura

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.2) **Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte**

Data: 27/02/2020

Ora locale: 17:00

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

VI.3) **Informazioni complementari:**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma elettronica tramite la piattaforma telematica predisposta dall'agenzia accessibile al link <https://atersirgt.atersir.it/>

Saranno considerate come validamente presentate unicamente le domande di partecipazione caricate sulla piattaforma entro il termine previsto dal presente bando di gara.

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno presentare la loro offerta in versione elettronica all'indirizzo: <https://atersirgt.atersir.it/>

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma elettronica equipollente in base all'ordinamento dell'UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal capitolato.

Gli interessati possono presentare richieste di chiarimenti in merito alla partecipazione alla procedura e alla relativa documentazione, indirizzandole al RUP, all'indirizzo PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, indicando nell'oggetto: «Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia». L'agenzia risponderà entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta, dandone riscontro sul proprio sito internet. Non potranno essere presentate domande di chiarimento nei 45 giorni antecedenti la data di scadenza per il ricevimento delle domande. Le risposte saranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della medesima data, e saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.atersir.it, nella sezione dedicate alla presente procedura.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna — Bologna

Indirizzo postale: Strada Maggiore 53

Città: Bologna

Codice postale: 40125

Paese: Italia

E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Tel.: +39 0514293101/2/3

Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/TribunaliAmministrativeRegionali/bologna/index.html>

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Tutte le controversie derivanti dal presente bando sono deferite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir)

Indirizzo postale: Via Cairoli 8/F

Città: Bologna

Codice postale: 40121

Paese: Italia

E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Tel.: +39 0516373411

Fax: +39 0519525150

Indirizzo Internet: <http://www.atersir.it/>

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
29/11/2019

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E I
RIFIUTI - ATERSIR**

Sede legale: via Cairoli n. 8/f, 40121 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: ing. Marco Grana Castagnetti - Tel.: +39

0516373426 - Fax: +39 0519525150

Pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Codice Fiscale: 91342750378

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.144 del 9-12-2019)

Bando di gara - Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società mista alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ("ATERSIR" o "Agenzia"), Via Cairoli 8/ f Bologna 40121 Italia. Persona di contatto: Marco Grana Castagnetti Tel.: +39 0516373426, E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it, Fax: +39 0519525150. Codice NUTS: ITH55

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.atersir.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.atersir.it>

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.atersir.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: <https://atersirgt.atersir.it/>

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://atersirgt.atersir.it/>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività: Ambiente

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia

Numero di riferimento: CIG 812042852C

II.1.2) Codice CPV principale: 65100000

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 comma1, 61 e 95 del D. Lgs. 50/2016 nonche' dell'Art. 17 del D. Lgs. 175/2016, avente ad oggetto l'attribuzione della qualita' di socio privato operativo e l'affidamento di specifici compiti operativi nell'ambito dell'affidamento in concessione a societa' mista del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonche' dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016. Nel capitolato di gara e negli ulteriori allegati al bando si individuano le specifiche tecniche dell'affidamento. Con la lettera di invito saranno forniti agli invitati ulteriori documenti necessari alla formulazione dell'offerta.

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 550 000 000.00 EURO

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari: 65130000

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni della provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano

Codice NUTS: ITH53

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Il soggetto aggiudicatario verra' individuato quale socio privato operativo della costituenda societa' mista concessionaria del Servizio idrico integrato nel bacino di affidamento coincidente con la Provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano.

Il soggetto aggiudicatario, in qualita' di socio privato operativo, direttamente e tramite una societa' operativa territoriale da costituirsi, dovra' svolgere, quali compiti operativi, tutte le attivita' costituenti il servizio idrico integrato come definito dall'Art. 141, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e dall'Art. 1 della Delibera ARERA664/2015/R/Idr, ad eccezione delle attivita' che rimarranno di competenza della societa' mista concessionaria del servizio, come individuate nella Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 Luglio 2018.

Il socio privato operativo, tramite la societa' operativa territoriale risultera' inoltre competente per l'effettuazione dei lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d'ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.

Il socio privato operativo potra' eseguire direttamente la realizzazione e/o la progettazione dei lavori, ove in possesso delle qualificazioni necessarie, oppure affidarne la realizzazione a terzi.

ATERSIR potra' altresì chiedere al Concessionario la realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nel Piano d'ambito.

Nel capitolato d'onori e nei relativi allegati e' riportata in forma sintetica una descrizione del modello organizzativo del servizio oggetto di affidamento.

I criteri di valutazione specifici saranno forniti ai soggetti invitati tramite la lettera di invito.

l ' il l i i di i di i i i

Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

Non viene previsto nessun limite al numero minimo e massimo di candidati che saranno invitati a partecipare.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione e' aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 550 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione: Inizio: 01/01/2021

Fine: 31/12/2040

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari: Tutte le informazioni sulla procedura sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata sul sito dell'Agenzia, in particolare in: Bando, Capitolato d'oneri, Piano d'ambito, Documento descrittivo del modello gestionale previsto.

Ulteriore documentazione sara' fornita agli operatori economici invitati a presentare offerta.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attivita' professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dai successivi artt. 47, 48, e 49, e dall'art. 95, DPR 207/2010.

E' ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 63, Direttiva 2014/24/UE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi mediante i sistemi telematici previsti dalle norme vigenti, secondo le modalita' indicate da ANAC.

Tutte le imprese partecipanti in forma singola o associata devono essere iscritte al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero, se operatori di altro Stato membro dell'UE non stabiliti in Italia, devono essere iscritte nel corrispondente registro dello Stato in cui e' stabilito.

I soggetti partecipanti dovranno trasmettere tramite la piattaforma elettronica dell'Agenzia accessibile al link <https://atersirgt.atersir.it> la domanda di partecipazione alla procedura comprensiva di tutte le dichiarazioni elencate nel punto 3.1 del Capitolato, nonche' il documento di gara unico europeo (DGUE), il PASSOE, copia autentica della procura speciale e ogni altra documentazione prevista nel Capitolato d'oneri. Si rimanda al capitolato d'oneri per le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione.

III.1.2) Capacita' economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

f t t t di li lti i i i i f i e

- fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00);

- patrimonio netto non inferiore a € 30.000.000 (trentamila milioni/00).

Il concorrente dovrà produrre dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore della concessione di qua. Si precisa che, in caso di RTI o consorzi o GEIE o reti d'impresa, costituiti o costituendi, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del GEIE o della rete d'impresa, restando comunque salvo il disposto di cui all'art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

Ulteriori informazioni inerenti la prova del possesso dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, di consorzio ordinario, di GEIE o di rete d'impresa sono disponibili sul Capitolato d'oneri.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma dell'Agenzia come indicato nel Capitolato in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE di possedere, i seguenti requisiti tecnici:

- aver svolto il Servizio Idrico Integrato per un valore medio annuo negli ultimi cinque anni (2014-2018) almeno pari a € 55.000.000,00 (cinquantacinquemila milioni/00);

- essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio;

- essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Ulteriori informazioni inerenti la prova del possesso dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, di consorzio ordinario, di GEIE o di rete d'impresa sono disponibili sul Capitolato d'oneri.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto.

L'aggiudicatario o la società di progetto, sarà inoltre tenuta

alla costituzione di una societa' operativa territoriale per la gestione dei compiti operativi.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte

Data: 27/02/2020

Ora locale: 17:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita'

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

La domanda di partecipazione dovra' essere presentata in forma elettronica tramite la piattaforma telematica predisposta dall'Agenzia accessibile al link <https://atersirgt.atersir.it/>

Saranno considerate come validamente presentate unicamente le domande di partecipazione caricate sulla piattaforma entro il termine previsto dal presente bando di gara.

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno presentare la loro offerta in versione elettronica all' indirizzo: <https://atersirgt.atersir.it/>

Tutta la documentazione presentata dovra' essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma elettronica equipollente in base all'ordinamento dell'UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal Capitolato.

Gli interessati possono presentare richieste di chiarimenti in merito alla partecipazione alla procedura e alla relativa documentazione, indirizzandole al RUP, all'indirizzo PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it , indicando nell'oggetto: "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda societa' alla quale sara' affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia". L' Agenzia rispondera' entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta, dandone riscontro sul proprio sito internet. Non potranno essere presentate domande di chiarimento nei 45 giorni antecedenti la data di scadenza per il ricevimento delle domande. Le risposte saranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della medesima data, e saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.atersir.it, nella sezione dedicate alla presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna, Strada Maggiore 53, Bologna 40125 Italia. Tel.: +39 0514293101/2/3, E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Indirizzo

Internet:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazi one/TribunaliAmministrativeRegionali/bologna/index.html>

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI 4 3) Procedure di ricorso

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Tutte le controversie derivanti dal presente Bando sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) Via Cairoli 8/F Bologna 40121 Italia Tel.: +39 0516373411 E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it Fax: +39 0519525150

Indirizzo Internet: <http://www.atersir.it/>

VI.5) Data di spedizione del Bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: 29/11/2019


Il dirigente

ing. Marco Grana Castagnetti

TX19BFM28394



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

LETTERA DI INVITO

Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia.

CIG: 812042852C

(D.Lgs. 50/2016, artt. 60 e 164 e seguenti - D.Lgs. 152/2006, artt. 147 e 149-bis – L.R. 23/2011, art. 7, comma 5, lett. f)

CIG (Codice Identificativo di Gara): 812042852C

LETTERA DI INVITO

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

1.1 Richiamo generale al Capitolato d’Oneri

1.1. Le disposizioni della presente Lettera di invio devono ritenersi integrative di quanto già esposto nel Capitolato d’Oneri e negli ulteriori atti già pubblicati nella fase di prequalifica (nel seguito anche Fase I) della presente Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C), che qui si intendono integralmente richiamati.

1.2. Per tutte le informazioni non contenute nella presente lettera di invito si applica dunque quanto già previsto negli atti già pubblicati, in particolare con riferimento ad Oggetto, Valore e Durata della concessione.

2. INFORMAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2.1 Documentazione di gara

2.1.1 La documentazione di gara è costituita oltre che dagli atti già pubblicati nella Fase I della procedura (in particolare Bando di Gara Europeo, Capitolato d’Oneri e Piano d’Ambito) documenti che vengono messi a disposizione dei concorrenti sul sito dell’Agenzia in apposita sezione riservata e sono accessibili da parte degli stessi con le modalità descritte nel presente documento e nella comunicazione ricevuta assieme alla presente, tra i quali rientrano i principali documenti sotto elencati con i relativi allegati:

- a) Schema di convenzione per il servizio idrico integrato fra ATERSIR e ARCA S.r.l.;
- b) Schema di convenzione per la gestione dei compiti operativi fra ARCA S.r.l., il socio privato e la SOT;
- c) Schema di convenzione fra ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l.;
- d) Schema di statuto e di patti parasociali di ARCA S.r.l.;
- e) Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell’Art. 173 del D. Lgs. 152/2006;
- f) Elenco dei cespiti oggetto di trasferimento e relativo valore contenuti nella Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019.

2.1.3 La procedura ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai fini dell’aggiudicazione della concessione.

2.2 Sopralluogo

2.2.1 Ciascun concorrente, ad esclusione del gestore uscente, è obbligato ad effettuare un sopralluogo conoscitivo presso gli impianti oggetto di affidamento indicati nell’Allegato 1.

2.2.2 I sopralluoghi dovranno essere richiesti entro 60 giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo di ricevimento delle offerte.

2.2.3 Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo accordo con ATERSIR. A tal fine, i soggetti interessati dovranno inviare ad ATERSIR, via PEC, all'indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it la richiesta di effettuazione del sopralluogo indicando nell'oggetto: *"Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia: richiesta di visita agli impianti oggetto di sopralluogo"*.

2.2.4 ATERSIR provvederà senza ritardo, a seguito del ricevimento della richiesta, a trasmettere per PEC al richiedente la conferma della convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'appuntamento.

2.2.5 Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo per conto dell'operatore economico interessato dovranno essere munite di specifica delega, in carta semplice, e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2.2.6 Al sopralluogo prenderà parte il referente indicato da ATERSIR, il quale provvederà a rilasciare il documento attestante la presa visione dei luoghi e degli impianti.

2.2.7 Le attestazioni di avvenuto sopralluogo, redatte secondo il Modello Allegato A, debitamente sottoscritte, dovranno essere scansionate, sottoscritte digitalmente ed inserite, a pena di esclusione, nella Busta A *"Documentazione Amministrativa"*, secondo quanto prescritto al successivo paragrafo 4.1.1, punto 1 xiv).

2.3 Pagamento a favore dell'ANAC

2.3.1 I concorrenti dovranno attestare l'avvenuto versamento della somma di € 500,00 (*cinquecento/00*), dovuta a titolo di contributo a favore dell'ANAC, secondo quanto previsto con la **"Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018"**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017.

2.3.2 Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC.

2.3.3 La causale del pagamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante (nel caso di raggruppamento, anche se non costituito, il codice fiscale della mandataria), e il CIG che identifica la presente procedura di gara.

2.4 Garanzie a corredo dell'offerta

2.4.1 A garanzia della serietà dell'offerta e della sottoscrizione del contratto di concessione, il concorrente deve, a pena di esclusione, corredare l'offerta di una cauzione provvisoria d'importo pari al 1% (uno per cento) del valore della concessione da affidarsi alla costituenda società mista, ossia pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) (art. 93, comma 1, D.Lgs. 50/2016), valida per 12 (dodici) mesi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, corredata dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva relativa alla gestione del servizio di cui al successivo punto 9.2.1. Tale importo è eventualmente ridotto qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. L'offerta dovrà essere corredata altresì dall'impegno del garante a rinnovare la cauzione provvisoria, su richiesta di ATERSIR, per ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

2.4.2 Ai sensi dell'all'art. 93, comma 2, D.Lgs. 50/2016, *"Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9."*

2.4.3 In alternativa, ai sensi dell'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2.4.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATERSIR.

2.4.5 Nel caso in cui la garanzia di cui sopra abbia natura di fideiussione, quest'ultima dovrà essere prodotta a pena d'esclusione:

- in caso di RTI o GEIE o rete d'impresе costituiti o costituendi, dall'impresa mandataria, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 45, D.Lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti costituendo, dall'impresa capogruppo, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.

2.4.6 La garanzia verrà automaticamente svincolata, per l'aggiudicataria, a seguito dell'affidamento in concessione del servizio e del rilascio della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara, non oltre i 35 (trentacinque) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Laddove, a seguito dell'aggiudicazione, i concorrenti classificatisi utilmente si rifiutino o non diano seguito alla richiesta di produzione dei documenti necessari per addivenire all'affidamento e/o per stipulare la Convenzione, la cauzione sarà incamerata da ATERSIR.

2.5 Richieste di chiarimenti

2.5.1 Gli interessati possono presentare eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ad aspetti riguardanti la partecipazione alla procedura di gara e la relativa documentazione, indirizzando le relative richieste al responsabile unico del procedimento, all'indirizzo PEC dqatersir@pec.atersir.emr.it, indicando nell'oggetto: *"Quesito Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia"*.

2.5.2 L'Agenzia risponderà alle domande pervenute pubblicando le risposte in forma anonima sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione riservata alla gara in oggetto, entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta. Non potranno essere presentate domande di chiarimento nei 45 giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo di ricevimento delle offerte.

2.5.3 Sul sito dell'Agenzia "profilo del committente", nella sezione riservata, verrà inoltre pubblicato, oltre a tutta la Documentazione di gara, l'ulteriore materiale informativo utile alla predisposizione delle offerte. Analogamente nella sezione riservata, saranno pubblicate le eventuali rettifiche ed informazioni complementari che si ritenessero necessarie.

2.5.5 Le risposte saranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

2.6 Disponibilità della documentazione e delle informazioni sulla procedura – Sito web www.atersir.it – Sezione riservata alla procedura in oggetto.

2.6.1 Tutti gli allegati alla presente Lettera di invito, oltre alla documentazione utile ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché le richieste di chiarimenti e le relative risposte rese in forma anonima saranno reperibili sul sito web dell'Agenzia, in una sezione appositamente dedicata alla gara in oggetto ed accessibile unicamente dai soggetti invitati dalla Stazione Appaltante seguendo le indicazioni contenute in apposita comunicazione inviata assieme alla presente Lettera di invito.

2.6.2 Gli operatori economici interessati hanno, inoltre, la facoltà di richiedere ad ATERSIR le credenziali per accedere in sola lettura al software ARSI, programma utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato. Il modulo di istanza è allegato alla presente Lettera di invito (modello Allegato B) e contiene le modalità di presentazione dell'istanza. Il link di accesso al software ARSI e la guida per il funzionamento del programma sono reperibili sul sito web dell'Agenzia www.atersir.it, nella sezione servizio-idrico/programma-interventi/arsi. Le suddette credenziali saranno attive fino alla data di scadenza del termine ultimo di ricevimento delle offerte.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

3.1 Condizioni di partecipazione

3.1.1 Sono ammessi a partecipare alla presente Fase II della procedura in oggetto unicamente gli operatori economici che abbiano superato la fase di prequalifica della presente procedura ed abbiano ricevuto la presente Lettera di invito.

3.1.2 Tali soggetti sono ammessi alla partecipazione unicamente nella forma giuridica con la quale hanno partecipato alla prequalifica.

3.1.3 In caso di aggiudicazione a un operatore economico plurisoggettivo, i membri di tale operatore economico procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto.

3.2 Modalità di presentazione delle offerte

3.2.1 Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016 l'offerta dovrà essere presentata per via telematica sulla piattaforma predisposta dall'Agenzia, già impiegata dal concorrente per la partecipazione alla fase di prequalifica, accedendo tramite il seguente link <https://atersirgt.atersir.it>.

3.2.2 Gli operatori economici a seguito dell'accesso alla piattaforma predisposta per l'upload delle offerte, tramite le credenziali già ottenute ed utilizzate in occasione della partecipazione alla fase di prequalifica, potranno procedere al caricamento delle offerte. Le modalità di funzionamento della piattaforma saranno messe a disposizione degli operatori economici/utenti della stessa tramite apposito manuale di istruzioni.

3.2.3 Le offerte dovranno essere integralmente caricate sulla piattaforma entro le **ore 17.00 del 15/12/2020**. Al termine del caricamento il sistema restituirà all'utente l'immediata certificazione dell'avvenuto caricamento dell'offerta, che farà fede al fine di identificare chiaramente la data e ora dell'avvenuta presentazione. Il sistema invierà inoltre tramite PEC all'offerente una comunicazione automatica di conferma dell'intervenuta presentazione dell'offerta.

3.2.4 Saranno considerate come validamente presentate unicamente le offerte integralmente caricate alla data ed ora di scadenza sopra indicate. Eventuali ritardi nel caricamento dell'offerta dovuti a problematiche riferibili alla strumentazione informatica impiegata dall'offerente sono a totale rischio del concorrente; pertanto è opportuno attivare la procedura di upload con tempistiche adeguate.

3.2.5 Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni non superiori a 100 megabyte per ciascun file, per una dimensione complessiva massima di 5 gigabyte per offerta.

3.2.6 Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma elettronica equipollente in base all'ordinamento dell'UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal presente Capitolato.

3.2.7 A pena di esclusione dalla gara, l'offerta deve contenere le seguenti buste:

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”;
- Busta B – “Offerta Tecnica”;
- Busta C – “Offerta Economica”.

3.2.8 Il sistema garantisce che le informazioni contenute in ciascuna Busta siano mantenute indipendenti e separate e non possano essere accedute se non tramite la procedura descritta al seguente capitolo 8.

3.2.9 Al momento dell'upload l'operatore economico dovrà presentare l'offerta nella medesima forma giuridica con la quale ha partecipato e superato la fase di prequalifica (singolo o rappresentante di un RTI, di un consorzio o di una qualsiasi delle forme di concorrente plurisoggettivo consentite dalla normativa e dalla lex specialis).

3.2.12 L'offerta deve essere redatta in lingua italiana o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata o equipollente. Parimenti, in caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, deve essere presentata anche traduzione giurata o equipollente. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3.2.13 Il Concorrente è vincolato al contenuto dell'offerta presentata per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

4.1 Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

4.1.1 La Busta A - “*Documentazione Amministrativa*” deve contenere:

Al concorrente è richiesta la presentazione della seguente documentazione amministrativa ad integrazione di quanto già presentato in fase di prequalifica:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modulo facsimile messo a disposizione dall'Agenzia tra gli atti di gara, che dovrà essere compilato e caricato sulla piattaforma informatica con la sottoscrizione digitale, o equivalente, del legale rappresentante del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, caricata nella piattaforma informatica dell'Agenzia sottoscritta digitalmente (in base alle indicazioni già fornite per la domanda di partecipazione di cui al Capitolato d'onere relativo alla fase di prequalifica) con cui il concorrente attesta:

- i. laddove fossero intervenute modifiche rispetto a quanto già dichiarato in sede di prequalifica, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata;
- ii. di avere piena conoscenza della documentazione di gara, di prendere atto ed accettare le clausole ivi contenute e, in caso di aggiudicazione, di obbligarsi ad osservarla in ogni sua parte, nonché che l'offerta prodotta dal Concorrente rispetta le condizioni previste dai Documenti di gara;
- iii. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l. n. 196/2003 e dell'art. 13, Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti e le dichiarazioni presentate a

- corredo dell'offerta saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese e di impegnarsi a mantenere riservate le informazioni ricevute a seguito della partecipazione alla presente gara;
- iv. di essere a conoscenza che ATERSIR si riserva il diritto di procedere a verifiche, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
 - v. qualora soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia, che si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà ad ATERSIR, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
 - vi. di accettare ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 - vii. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice, documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti;
 - viii. per gli operatori economici che in sede di prequalifica hanno dichiarato di avere presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e che non era ancora intervenuto il deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), gli estremi del deposito del suddetto decreto ove medio tempore intervenuto;
 - ix. l'autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
 - x. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta presentata per la durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
 - xi. di accettare eventuali futuri adeguamenti della pianificazione e degli altri atti di regolazione, da parte di ATERSIR e/o degli altri enti competenti, alle esigenze del territorio e del servizio pubblico, ovvero alle disposizioni normative sopravvenute, ferma comunque restando l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
 - xii. di riconoscere ed accettare il potere di ATERSIR di richiedere, con riferimento ai lavori oggetto di realizzazione e di gestione, l'introduzione di varianti necessitate da disposizioni normative e/o da circostanze di fatto sopravvenute al presente Capitolato;
 - xiii. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua prestazione;
 - xiv. di aver effettuato i sopralluoghi conoscitivi di cui al punto 2.2 che precede, allegando la dichiarazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, e di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, e che di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta, considerando pertanto remunerativa l'offerta presentata;
 - xv. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera da indicarsi espressamente e distintamente nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, di assicurazione, di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere erogati i servizi;
 - xvi. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o che verranno emanati nel corso della durata della Concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016;

- xvii. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, delle attrezzature e della mano d'opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione;
- xviii. quali prestazioni di servizi o di lavori, in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato, intende, ai sensi dell'art. 174, D.Lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare, imputando i servizi e/o le lavorazioni medesime alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010, nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto;
- xix. che, rispetto a quanto dichiarato in sede di prequalifica con riferimento all'attestazione SOA posseduta sono intervenute le seguenti modificazioni (es. rinnovo per intervenuta scadenza);
- xx. Di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute negli atti di gara e nei relativi allegati, con particolare riferimento a quanto contenuto negli schemi di atti per la costituzione di ARCA, Statuto e patti parasociali, nonché nella convenzione per gli specifici compiti operativi e nell'atto di acollo e pertanto al finanziamento della costituenda società mista ARCA S.r.l. per il riscatto dei cespiti del gestore uscente, alla data di pubblicazione della presente procedura di cui all'art. 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006, secondo quanto indicato al successivo punto 10.2
- xxi. *(nel caso di RTI, consorzi ordinari, reti d'impresa o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi)* di impegnarsi a costituire una società, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque entro la data di costituzione di ARCA S.r.l., al fine di operare in forma unitaria per agire congiuntamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- xxii. Di impegnarsi a costituire, congiuntamente ad AGAC Infrastrutture S.p.A. presso un notaio da quest'ultima selezionato, la società mista Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, in breve ARCA S.r.l. nelle forme e nelle modalità descritte negli allegati alla presente lettera di invito entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva della presente procedura provvedendo conseguentemente a versare la propria quota di capitale sociale del valore di Euro 40.000 (quarantamila/00) pari al 40% del capitale sociale in tale occasione;
- xxiii. di impegnarsi a costituire la società operativa territoriale di scopo (SOT) che eseguirà i compiti operativi dallo stesso interamente posseduta e le cui quote non potranno essere alienate per tutta la durata dell'affidamento fatte salve le vicende societarie dell'aggiudicatario entro 30 giorni dalla costituzione di ARCA S.r.l. di cui al precedente punto;
- xxiv. di impegnarsi a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 8, L. 136/ 2010.

2. Una garanzia provvisoria della durata di 12 (dodici) mesi, di cui al punto 2.4 della presente Lettera d invito, corredata dall'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta di ATERSIR, per ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Detta garanzia provvisoria deve essere corredata da un'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente, con la quale il garante dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare l'istituto di credito/assicurativo garante.

3. L'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di servizio di cui al punto 9.2.1, entro la data di stipula del contratto di servizio, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario, sottoscritto digitalmente.

4. Copia autentica, sottoscritta digitalmente, della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati nel registro delle imprese.

5. Il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG: 812042852C) riportato nel presente capitolato.

4.1.2 Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione contenuta nella busta A possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

4.2. Busta B - OFFERTA TECNICA

4.2.1 La Busta B - "*Offerta tecnica*" deve contenere, a pena di esclusione, la sola offerta tecnica. I documenti dell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengono all'offerta economica o che consentono di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente, oggetto di successiva valutazione e contenuta nella busta C denominata "*Offerta economica*".

4.2.2 L'offerta tecnica deve descrivere le proposte dell'offerente sui diversi aspetti relativi alla qualità e all'organizzazione del servizio, evidenziando i miglioramenti proposti rispetto a quanto indicato dal Piano d'Ambito, dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico secondo quanto indicato ai punti successivi.

4.2.3 I valori degli indicatori relativi ai criteri T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4 e T.2 dovranno essere riassunti, a pena di esclusione, nelle tabelle di cui agli Allegati 3 e 4 al presente documento.

Si precisa che gli Allegati 3 e 4 vengono messi a disposizione dei concorrenti in formato editabile per favorire la compilazione, tuttavia saranno accettati come parte dell'offerta solo se presentati in formato pdf.

4.2.4 Tutta la documentazione della busta B "*Offerta tecnica*" dovrà essere prodotta per via telematica tramite la piattaforma dedicata descritta al precedente punto 3.2 e secondo le modalità indicate al presente punto 4.2 e al successivo punto 6.2.

4.2.5 A pena di esclusione tutti i documenti che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere inseriti nella Busta B della piattaforma come allegati in formato pdf sottoscritti digitalmente.

4.2.6 L'offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi in grado di consentire il pieno apprezzamento da parte della Commissione giudicatrice di tutti gli aspetti che hanno rilievo con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo punto 6.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà indicare puntualmente quali sono le migliorie offerte rispetto al contenuto richiesto dai documenti di gara e dalle norme, e come si intende realizzarle nel corso dell'affidamento.

4.2.7 L'offerta tecnica dovrà essere strutturata secondo lo schema seguente, coerente con i criteri e sub-criteri tecnici indicati al successivo punto 6.2:

- a) Livelli di servizio
- b) Standard della qualità contrattuale
- c) Modello organizzativo e gestionale
- d) Linee guida per il Piano generale di manutenzione
- e) Linee guida per la progettazione

4.2.8 La parte a) *Livelli di servizio* deve contenere l'indicazione delle migliorie proposte sugli indicatori di qualità del servizio, nonché le modalità operative e gli interventi che si intendono attuare per raggiungere i valori obiettivo offerti, in relazione ai sub-criteri del criterio T.1.

La parte a) *Livelli di servizio* costituisce l'oggetto di valutazione della Commissione con riferimento al criterio T.1 di cui ai successivi punti 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7.

4.2.9 La parte b) *Standard della qualità contrattuale* deve contenere le proposte di miglioramento degli indicatori di qualità contrattuale, nonché le modalità operative e gli interventi che si intendono attuare per raggiungere i valori obiettivo offerti e i tempi entro i quali l'offerente si impegna a raggiungere l'obiettivo, in relazione agli standard specifici di cui all'Allegato A della delibera 655/2015/R/idr (cd. RQSII - versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 217/2016/R/IDR) e gli standard specifici S1 S2 S3 di cui alla delibera 917/2017/R/idr, e, in caso di aggiudicazione, costituirà elemento di riferimento per la redazione della Carta dei Servizi.

La parte *b) Standard della qualità contrattuale* costituisce l'oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice con riferimento al criterio T.2 di cui al successivo punto 6.2.8.

4.2.10 La parte *c) Modello organizzativo e gestionale* deve riportare l'assetto organizzativo e gestionale proposto dall'offerente e, in caso di aggiudicazione, costituirà elemento di riferimento per la redazione del Manuale di gestione di cui all'art. 14 del Disciplinare Tecnico.

La parte *c) Modello organizzativo e gestionale* costituisce l'oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice con riferimento al criterio T.3 di cui ai successivi punti 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 e 6.2.12.

4.2.11 La parte *d) Linee guida per il Piano generale di manutenzione*, dovrà riportare le linee guida con le quali l'offerente intende svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascuna delle seguenti macro-tipologie di beni: reti e impianti per l'adduzione e la distribuzione delle acque potabili; reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese le vasche di prima pioggia esistenti; impianti di depurazione delle acque reflue urbane. In caso di aggiudicazione, costituirà elemento di riferimento per la redazione del Piano generale di manutenzione programmata di cui all'art.14.5 del Disciplinare Tecnico.

La parte *d) Linee guida per il Piano generale di manutenzione* costituisce l'oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice con riferimento al criterio T.4 di cui ai successivi punti 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 e 6.2.16.

4.2.12 La parte *e) Linee guida per la progettazione*, dovrà riportare le linee guida che l'offerente intende seguire nella predisposizione della progettazione degli interventi previsti dalla pianificazione, al fine di garantire elevati standard qualitativi e di efficacia e, in caso di aggiudicazione, costituirà elemento di riferimento per la redazione del Manuale della progettazione di cui all'art.17 del Disciplinare Tecnico.

La parte *e)* costituisce l'oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice con riferimento al criterio T.5 di cui al successivo punto 6.2.17.

4.3 Busta C - OFFERTA ECONOMICA

4.3.1 La busta C - "*Offerta economica*" da presentare per via telematica tramite la piattaforma dedicata descritta al precedente punto 3.2 e secondo le modalità indicate al presente punto 4.3 e al successivo punto 7.2, deve contenere, a pena di esclusione:

- a) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso offerta sul VRG
- b) la tabella contenente il programma degli interventi, redatta secondo l'allegato 5 al presente documento, contenente la proposta di modifica della cronologia di realizzazione degli investimenti, per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023, con i relativi importi e il VAN (valore attuale degli investimenti) offerto. Si precisa che l'allegato 5 viene messo a disposizione dei concorrenti in formato editabile per favorire la compilazione, tuttavia sarà accettato come parte dell'offerta solo se presentato in formato pdf.
- c) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso sui prezzi indicati nel documento "Prezzi Informativi Materiali Da Costruzione Ed Opere Edili" Edizione 2019 della Camera di Commercio di Reggio Emilia;
- d) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso sulle spese tecniche di cui all'art. 29 del Disciplinare tecnico;
- e) il piano economico-finanziario per gli anni 2021-2040, coerente con l'offerta nella sua interezza, redatto secondo lo schema di cui alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr e s.m.i. (MTI-2), sulla base dell'allegato 6 al presente documento. Si precisa che l'allegato 6 viene messo a disposizione dei concorrenti in formato editabile per favorire la compilazione, tuttavia sarà accettato come parte dell'offerta solo se presentato in formato pdf. Tale documento non inciderà sulla valutazione del punteggio economico ai sensi del successivo punto 7.

4.3.2 Non sono ammesse a pena di esclusione, le offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

4.3.3 La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in punti base (1% = 100 punti base) e indicata in cifre.

4.3.4 A pena di esclusione i documenti di cui al punto 4.3.1 lettere a) c) e d) devono essere compilati direttamente sulla piattaforma, scaricati, sottoscritti digitalmente e nuovamente caricati sulla piattaforma medesima; i documenti di cui alle lettere b) ed e) devono essere inseriti nella Busta C come allegati in formato pdf anch'essi sottoscritti digitalmente.

4.4 Sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

4.4.1 L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri di firma.

4.4.2 In caso di RTI, consorzi, reti d'impresa o GEIE già costituiti, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) della mandataria o capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del soggetto giuridico costituito. Nel caso di firma digitale da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura, anch'essa sottoscritta digitalmente.

4.4.3 In caso di RTI, consorzi, reti d'impresa o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al RTI, al consorzio, alla rete d'impresa o al GEIE. Nel caso di firma digitale da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura.

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

5.1 Criterio di aggiudicazione

5.1.1 L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, D.Lgs. 50/2016 nonché in conformità all'art. 149-bis, D.Lgs. 152/2006, delle Linee Guida n° 2 di Anac, aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
offerta tecnica	70
offerta economica	30
Totale	100

La graduatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta a -esima (P_a) sarà formata applicando per il punteggio tecnico (PT_a) e per quello economico (PE_a) il metodo aggregativo compensatore:

$$PT_a = CT_{a,1} * PT_1 + CT_{a,2} * PT_2 + \dots + CT_{a,13} * PT_{13}$$

e

$$PE_a = CE_{a,1} * PE_1 + CE_{a,2} * PE_2 + CE_{a,3} * PE_3 + CE_{a,4} * PE_4$$

con i punteggi tecnici PT_a ed economici PE_a opportunamente riparametrati ai sensi di quanto indicato dall'ANAC al punto III delle "Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa":

$$P_a = PT_a / PT_{max} * 70 + PE_a / PE_{max} * 30$$

dove P_a è il punteggio finale dell'offerente *a-esimo*, $C_{a,1}, C_{a,2}, \dots, C_{a,n}$ i valori (coefficienti) attribuiti al concorrente *a-esimo* per ciascuno degli n criteri, P_n il peso attribuito a ciascuno degli n criteri di valutazione dell'offerta.

Da qui in avanti, nelle formule presenti nel presente paragrafo l'indice "a" è da intendersi riferito ai dati dell'offerente *a-esimo*, mentre l'indice "ATO" è da intendersi riferito alle grandezze definite dalle norme nazionali o da ATERSIR nel Disciplinare Tecnico, nella Convenzione o nel presente Capitolato di Gara.

5.1.2 L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

6.1 Determinazione dei coefficienti dei sub-criteri tecnici

6.1.1 Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, per i sub-criteri tecnici (qualitativi, QUAL) si utilizzerà, per ciascun sub-criterio, i , la seguente formula:

$$C_{a,i} = R_{a,i} / R_{max,i}$$

dove $C_{a,i}$ è il coefficiente dell'offerente a per il sub-criterio *i-esimo*; $R_{a,i}$ è la valutazione ottenuta dall'offerente a per il sub-criterio *i-esimo*; $R_{max,i}$ è il valore di $R_{a,i}$ dell'offerta che ha ottenuto la valutazione massima (migliore) per il sub-criterio *i-esimo*.

I singoli $R_{a,i}$ dei sub-criteri tecnici saranno determinati calcolando la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base delle seguenti modalità: 1=ottimo; 0,8=buono; 0,5=discreto; 0,3=sufficiente; 0,1=insufficiente; 0=inadeguato.

6.2 Punteggi relativi all'offerta tecnica

6.2.1 L'offerta tecnica sarà valutata sulla base di criteri e sub-criteri. Il punteggio di ciascun criterio è dato dalla somma dei punteggi dei sottostanti sub-criteri. I punteggi dei criteri o sub-criteri equivalgono ai pesi (P_i) della formula di cui al punto 5.1.1 che precede. Di seguito si riportano la tabella contenente i criteri e sub-criteri tecnici, seguita dall'indicazione delle modalità di attribuzione dei corrispondenti punteggi. In **grassetto con sfondo in grigio**, sono indicati i criteri tecnici (T.x), a seguire i sub-criteri tecnici (T.x.x).

La seguente tabella riporta i cinque criteri e i sub-criteri tecnici (qualitativi) con cui sarà valutata l'offerta tecnica di ciascun offerente e i corrispondenti pesi. I coefficienti relativi a criteri e sub-criteri saranno attribuiti secondo quanto qui indicato.

CRITERIO	TIPOLOGIA CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO (PESO)
T.1	QUAL	Miglioramento dei livelli di servizio	20
T.1.1	QUAL	Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione	6
T.1.2	QUAL	Riduzione delle perdite lineari nella rete di acquedotto	4
T.1.3	QUAL	Riduzione frammentazione acquedottistica	4
T.1.4	QUAL	Riduzione consumi energetici	3
T.1.5	QUAL	Interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori	3
T.2	QUAL	Miglioramento della qualità contrattuale del servizio	20
T.2.1	QUAL	Avvio e cessazione del contratto (12 indicatori, artt. 5-17, RQSII)	4
T.2.2	QUAL	Gestione del rapporto contrattuale (10 indicatori, artt. 18-34)	4
T.2.3	QUAL	Fatturazione e modalità di pagamento (3 indicatori, artt. 35-44)	4
T.2.4	QUAL	Reclami, richieste scritte e comunicazioni (3 indicatori, 45-51)	4
T.2.5	QUAL	Standard specifici S1, S2 e S3 (Delibera 917/2017/AEEGSI)	4
T.3	QUAL	Ottimizzazione del modello organizzativo e gestionale	15
T.3.1	QUAL	Efficacia del modello organizzativo proposto	5
T.3.2	QUAL	Efficacia dei servizi centrali	5
T.3.3	QUAL	Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza	5
T.4	QUAL	Linee guida per il Piano generale di manutenzione	10
T.4.1	QUAL	Linee guida per il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti - acquedotto	3
T.4.2	QUAL	Linee guida per il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti – fognature	2
T.4.3	QUAL	Linee guida per il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: impianti di depurazione	5
T.5	QUAL	Qualità della progettazione	5

6.2.2 Il criterio **T.1 "Miglioramento dei livelli di servizio"** si riferisce alla parte a) dell'offerta tecnica ("livelli di servizio") e si articola in cinque sub-criteri corrispondenti ad alcuni tra gli indicatori che misurano i livelli di servizio obiettivo. Gli indicatori e i relativi sub-criteri oggetto di offerta sono individuati nell'allegato 8 al Disciplinare Tecnico.

Oltre all'indicazione della miglioria sugli indicatori di qualità del servizio, da riportare in allegato 3, l'offerente dovrà predisporre nell'offerta tecnica un'apposita relazione per i sottoelencati sub-criteri del criterio T.1 (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10), nella quale saranno specificate:

- per i sub-criteri T.1.1 T.1.2 e T.1.4 le modalità operative e gli interventi che si intendono attuare per raggiungere il valore obiettivo offerto per il corrispondente indicatore;
- per il sub-criterio T.1.3 le strategie e gli interventi proposti per la risoluzione delle problematiche legate all'interconnessione dei sistemi non ancora interconnessi;

6.2.3 Il punteggio per il sub-criterio T.1.1 "Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione", che afferisce la criticità B1 indicata nel Piano d'Ambito, sarà attribuito a ciascun offerente sulla base dei valori offerti dell'indicatore *tasso di rinnovo reti di distribuzione espresso in lunghezza rete di distribuzione rinnovata annualmente (%)* per i due periodi 2021-2030 e 2031-2040.

I valori dell'indicatore per i due periodi dal 2021 al 2030 e dal 2031 al 2040 relativi al sub-criterio T.1.1 offerto dovranno essere riportati nella relativa tabella contenuta nell'offerta tecnica di cui all'Allegato 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.1.1 "Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte degli offerenti, tenendo conto in particolare:

- a) della differenza tra il valore dell'indicatore dell'offerente e il valore di riferimento dello stesso indicatore riportato nel Disciplinare Tecnico;
- b) delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti per raggiungere il valore dell'indicatore proposto da ciascun offerente.

6.2.4 Il punteggio per il sub-criterio tecnico T.1.2 "Riduzione delle perdite reali nella rete di acquedotto", che afferisce la criticità B4 del Piano d'Ambito, sarà attribuito a ciascun offerente sulla base delle modalità operative e degli interventi che si intendono attuare per migliorare il valore dell'indicatore *perdite idriche lineari (indicatore $M1_a$)* e mantenere il macro-indicatore delle *perdite idriche (macro-indicatore M1) della Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR* rispetto allo stato dell'anno 2016 indicato nell'allegato 8 al Disciplinare Tecnico.

I valori offerti al 2030 e al 2040 dell'indicatore *perdite idriche lineari* relativo al sub-criterio T.1.2 dovranno essere riportati nella relativa tabella di cui all'Allegato 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.1.2 "Riduzione delle perdite reali nella rete di acquedotto" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della differenza tra il valore dell'indicatore $M1_a$ dell'offerente e il valore di riferimento dello stesso indicatore riportato nel Disciplinare Tecnico;
- b) delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti per mantenere il macro-indicatore $M1$ e migliorare il valore dell'indicatore $M1_a$ così come proposto da ciascun offerente.

6.2.5 Il punteggio per il sub-criterio T.1.3 "Riduzione frammentazione acquedottistica", che afferisce alla criticità A5.1 del Piano d'Ambito, sarà attribuito a ciascun offerente sulla base del contenuto di una proposta che illustri le strategie che si intendono adottare per migliorare il sistema delle interconnessioni acquedottistiche in linea con i livelli obiettivo di piano indicati nell'allegato 8 al Disciplinare Tecnico.

La proposta formulata dall'offerente relativa al sub-criterio T.1.3 dovrà essere illustrata in una relazione generale (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10) e sintetizzata nella tabella di cui all'Allegato 3 al presente documento.

Dei tre interventi principali dovrà essere redatto uno **studio di fattibilità** tecnica, così articolato:

- A. Relazione tecnica illustrativa (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10) in cui sono riportati:
 - le motivazioni della soluzione prescelta;
 - il dimensionamento di massima delle opere;
 - la descrizione dei lavori da realizzare;
 - il cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
 - i benefici attesi.
- B. Elaborati grafici (formato A3, max 10 pagine in scala adeguata alla leggibilità e all'eventuale stampa in formato A3) contenenti:
 - l'inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale, paesaggistico;
 - lo schema funzionale dell'opera;
 - i dettagli costruttivi, materiali e dettagli funzionali.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.1.3 "Riduzione frammentazione acquedottistica", che afferisce alla criticità A5.1 del Piano d'ambito, è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della cronologia e della strategia individuata per la realizzazione degli interventi e dei benefici attesi;
- b) delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti.

6.2.6 Il punteggio per il sub-criterio T.1.4 "Riduzione consumi energetici", che afferisce alla criticità E.1 del Piano d'Ambito, sarà attribuito a ciascun offerente sulla base del contenuto di una proposta che descriva compiutamente le strategie e gli interventi che si intendono mettere in campo per la riduzione dei consumi energetici nell'ambito dei processi afferenti i servizi oggetto di affidamento.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.1.4 "Riduzione consumi energetici" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della differenza tra il valore indicato dall'offerente e il valore di riferimento dello stesso parametro riportato nel Disciplinare Tecnico (valore attuale di riferimento al 2016);
- b) delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti per migliorare il valore del parametro, così come proposto da ciascun offerente.

I valori relativi al sub-criterio T.1.4 offerti dovranno essere riportati nella relativa tabella contenuta nell'offerta tecnica di cui all'Allegato 3.

Oltre all'indicazione della miglioria sull'indicatore di qualità del servizio, l'offerente dovrà predisporre nell'offerta tecnica un'apposita relazione (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10), nella quale saranno specificate le modalità operative e gli interventi che intende attuare per raggiungere il valore obiettivo offerto.

6.2.7 Il punteggio per il sub-criterio T.1.5 "Interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base di proposte tecniche per la realizzazione di interventi di riduzione degli sversamenti in corrispondenza dei tre scolmatori ritenuti più critici, le cui monografie sono riportate all'interno dell'Allegato 2 "Schede monografiche scolmatori di piena":

- Via Chionso
- Via Tassoni
- Via Gramsci

Le 3 proposte avanzate dall'offerente in merito al sub-criterio T.1.5 dovranno essere così articolate:

- A. Relazione tecnica illustrativa (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10) in cui sono riportati:
 - 1) le motivazioni e la descrizione della soluzione prescelta;
 - 2) il dimensionamento idraulico di massima della soluzione prescelta;
 - 3) Individuazione delle strategie e degli interventi da realizzare;
 - 4) Individuazione delle tecnologie che si intendono utilizzare e dei tempi di esecuzione;
 - 5) Analisi dell'iter necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo;
 - 6) Stima dei costi e dei tempi di realizzazione;
 - 7) Schema di piano di manutenzione programmata.
- B. Elaborati grafici (formato A3, max 10 pagine in scala adeguata alla leggibilità e all'eventuale stampa in formato A3) contenenti, per i tre scolmatori a maggior impatto:
 - 1) l'inquadratura territoriale, ambientale, paesaggistico, urbanistico, archeologico;
 - 2) lo schema funzionale dell'opera;
 - 3) i dettagli costruttivi, materiali, dettagli funzionali.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.1.5 "Interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della strategia di risoluzione delle criticità e degli interventi proposti;
- b) della cronologia e delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti.

6.2.8 Il criterio **T.2 "Miglioramento della qualità contrattuale del servizio"** si riferisce alla parte b) dell'offerta tecnica ("standard della qualità contrattuale") e ha per oggetto la qualità contrattuale del servizio così come definita dalla deliberazione ARERA 655/2015/Idr (cd. RQSII - versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 217/2016/R/IDR) e gli standard specifici di qualità tecnica come definiti dalla deliberazione ARERA 917/2017/Idr (cd. RQTI), in relazione ai tempi massimi e agli standard minimi di qualità per le prestazioni da assicurare all'utenza.

L'offerente dovrà riportare i valori offerti per gli indicatori di qualità contrattuale del servizio nella tabella di cui all'Allegato 4.

L'offerente dovrà inoltre predisporre nell'offerta tecnica un'unica relazione (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10), articolata rispetto a ciascuna delle cinque aree tematiche definite dai sub-criteri T.2.1 - T.2.2 - T.2.3 - T.2.4 - T.2.5, dove dovrà specificare le modalità operative e gli interventi che intende attuare per conseguire i valori obiettivo offerti, se migliorativi di quelli minimi indicati nell'Allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/idr, e nell'Allegato A della delibera ARERA 917/2017/R/idr nonché i tempi entro i quali si impegna a conseguire gli obiettivi stessi.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per ciascuno dei sub-criteri del criterio T.2 "Miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della differenza tra il valore dell'indicatore del singolo offerente e il valore di riferimento dello stesso indicatore riportato nell'Allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/idr e nell'Allegato A della delibera ARERA 917/2017/R/idr;
- b) delle caratteristiche e della fattibilità tecnica degli interventi previsti per raggiungere i valori proposti da ciascun offerente per ciascun indicatore.

6.2.9 Il criterio **T.3 "Ottimizzazione del modello organizzativo e gestionale"**, con i relativi sub-criteri e pesi, si riferisce alla parte c) dell'offerta tecnica ("modello organizzativo e gestionale") e ha per oggetto eventuali proposte di modifica dell'assetto organizzativo e gestionale da parte dell'offerente rispetto a quanto previsto dalla Parte C del Piano d'Ambito, nonché la descrizione e la tempistica del processo di riorganizzazione e le motivazioni a sostegno delle modifiche proposte.

L'offerente dovrà predisporre nell'offerta tecnica un'unica relazione (max 40 pagine formato A4 e max 2 pagine formato A3, numerate progressivamente, esclusi eventuale copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10), in cui dovrà descrivere le eventuali modifiche proposte all'assetto organizzativo e gestionale definito nella parte C del Piano d'Ambito, in relazione ai seguenti elementi:

- 1) Organigramma
- 2) Assetto di *governance* del Gestore e funzioni dei ruoli apicali
- 3) Descrizione dettagliata delle funzioni di "*staff*"
- 4) Descrizione dettagliata delle funzioni di "*line*"
- 5) Dimensionamento delle risorse per funzione
- 6) Organizzazione territoriale dei punti di contatto con l'utenza
- 7) Prime indicazioni sull'assetto del laboratorio
- 8) Prime indicazioni sull'assetto del servizio di telecontrollo

9) Descrizione e tempi del processo di riorganizzazione

10) Indicazione dei vantaggi della struttura organizzativa proposta in termini di efficacia e produttività

6.2.10 Il punteggio per il sub-criterio T.3.1 "Efficacia del modello organizzativo proposto" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base delle integrazioni e modifiche proposte all'assetto organizzativo contenuto nella Parte C del Piano d'Ambito, con riferimento specifico all'organigramma, all'assetto di *governance*, all'indicazione delle funzioni svolte, al dimensionamento delle risorse, alla descrizione e alla tempistica del processo di riorganizzazione e alle motivazioni a sostegno delle modifiche proposte.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.3.1 "Efficacia del modello organizzativo proposto" sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della minimizzazione dei problemi di *unbundling* dei costi operativi ovvero della limitazione delle strutture e funzioni comuni ad altri servizi e ad altri territori;
- b) della chiarezza e linearità dell'articolazione delle funzioni e delle responsabilità connesse con l'assetto organizzativo proposto;
- c) della coerenza di tale modello con la forma di gestione tramite società mista e delle previsioni contrattuali di cui agli allegati alla presente lettera di invito
- d) dalle motivazioni che sostengono le modifiche del modello organizzativo e gestionale proposte dall'offerente.

6.2.11 Il punteggio per il sub-criterio T.3.2 "Efficacia dei servizi centrali" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base delle modifiche proposte all'assetto organizzativo contenuto nella Parte C del Piano d'Ambito, con riferimento specifico alle funzioni di *staff*.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.3.2 "Efficacia dei servizi centrali" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo proposto con riferimento specifico alle funzioni di *staff*. L'offerente dovrà dunque riportare nell'offerta tecnica una descrizione dettagliata delle funzioni di *staff* e delle modalità con cui intende organizzarne l'attività.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.3.2 " Efficacia dei servizi centrali " sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della chiarezza e linearità dell'articolazione delle funzioni e delle responsabilità connesse con l'assetto organizzativo proposto;
- b) delle motivazioni che sostengono le modifiche del modello organizzativo e gestionale proposte dall'offerente

6.2.12 Il punteggio per il sub-criterio T.3.3 "Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base di quanto proposto in termini di organizzazione territoriale dei punti di contatto con l'utenza. Il giudizio della commissione giudicatrice per il sub-criterio T.3.3 " Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza " è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente. L'offerente dovrà dunque riportare nell'offerta tecnica una descrizione dettagliata dell'organizzazione degli uffici che hanno relazione diretta con gli utenti.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.3.3 "Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza" è attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente, tenendo conto in particolare:

- a) della chiarezza e linearità dell'articolazione delle funzioni e delle responsabilità connesse con l'assetto organizzativo proposto;

b) delle motivazioni che sostengono le modifiche del modello organizzativo e gestionale proposte dall'offerente.

6.2.13 Il criterio **T.4 "Linee guida per il Piano generale di manutenzione"**, con i relativi sub-criteri e pesi, si riferisce alla parte d) dell'offerta tecnica ("linee guida per il Piano generale di manutenzione"). I sub-criteri del criterio T.4 corrispondono ad alcuni tra gli indicatori che misurano i livelli di servizio obiettivo e sono individuati nell'allegato 8 al Disciplinare Tecnico.

L'offerente dovrà predisporre nell'offerta tecnica, per ciascuna delle seguenti macro-tipologie di beni un'apposita relazione (formato A4, max 40 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10) in cui dovrà descrivere la strategia generale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- reti e impianti per la captazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque potabili (riferiti al sub-criterio T.4.1);
- reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane (riferiti al sub-criterio T.4.2);
- impianti di depurazione delle acque reflue urbane (riferiti al sub-criterio T.4.3);

L'offerente dovrà riportare nell'offerta tecnica la descrizione dei criteri di pianificazione e delle modalità generali (tipo di attività, frequenza, organizzazione) con cui intende svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alle caratteristiche tecniche e all'anzianità delle reti e degli impianti così come sopra indicati.

6.2.14 Il punteggio per il sub-criterio T.4.1 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti di acquedotto" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base di quanto proposto nell'offerta tecnica con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti macro-tipologie di beni: reti e impianti per la captazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque potabili.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.4.1 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti di acquedotto" sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente.

6.2.15 Il punteggio per il sub-criterio T.4.2 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti di fognatura" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base di quanto proposto nell'offerta tecnica con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti macro-tipologie di beni: reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.4.2 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti di fognatura" sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente.

6.2.16 Il punteggio per il sub-criterio T.4.3 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: impianti di depurazione" sarà attribuito a ciascun offerente sulla base di quanto proposto nell'offerta tecnica con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il sub-criterio T.4.3 "Linee guida per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: impianti di depurazione" sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente.

6.2.17 Il criterio **T.5 "Qualità della progettazione"** si riferisce alla parte e) dell'offerta tecnica ("linee guida per la progettazione") e ha per oggetto le modalità con cui l'offerente intende assicurare che la progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi venga svolta secondo elevati standard qualitativi e di efficacia.

L'offerente dovrà dunque predisporre nell'offerta tecnica un'apposita relazione (formato A4, max 20 pagine numerate progressivamente, esclusi eventuali copertina e indice, dimensione carattere non inferiore a 10) in cui vengono espone le linee guida che intende seguire nella predisposizione della progettazione degli interventi previsti dalla pianificazione.

Il giudizio della Commissione giudicatrice per il criterio T.5 "Qualità della progettazione" sarà attribuito effettuando una valutazione comparativa delle proposte di ciascun offerente.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

7.1 Determinazione dei coefficienti dei criteri

7.1.1 Ai fini della valutazione dell'offerta economica, per i *criteri economici di natura quantitativa* identificati in tabella al punto 7.2.1, si utilizzerà, per ciascun criterio *i*, la seguente formula:

$$C_{a,i} = R_{a,i} / R_{max,i}$$

con:

$$C_{a,i} = 0,8 * R_{a,i} / R_{soglia,i} \quad \text{se } R_{a,i} \leq R_{soglia,i}$$

$$C_{a,i} = 0,8 + 0,2 * [(R_{a,i} - R_{soglia,i}) / (R_{max,i} - R_{soglia,i})] \quad \text{se } R_{a,i} > R_{soglia,i}$$

dove $C_{a,i}$ è il coefficiente dell'offerente *a* per il criterio *i*-esimo; $R_{a,i}$ il valore dell'offerente *a* per il criterio *i*-esimo; $R_{max,i}$ il valore dell'offerta massima (migliore) per il criterio *i*-esimo; $R_{soglia,i}$ è la media aritmetica dei valori offerti per il criterio "i-esimo".

Per il calcolo dei singoli $R_{a,i}$ dei criteri quantitativi si veda il successivo punto 7.2, nonché quanto contenuto nell'Allegato 5.

7.1.2 L'offerta economica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

- E.1) Ribasso percentuale sul corrispettivo annuale del Concessionario;
- E.2) Investimenti anticipati per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023;
- E.3) Ribasso percentuale sui prezzi indicativi dei lavori edili della CCIAA di Reggio Emilia;
- E.4) Ribasso percentuale sulle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere

7.2 Punteggi relativi all'offerta economica

7.2.1 L'offerta economica sarà valutata sulla base di quattro criteri quantitativi. I punteggi dei criteri equivalgono ai pesi (P_i) della formula di cui al punto 5.1.1.

La seguente tabella riporta i criteri di valutazione dell'offerta economica e il relativo punteggio.

criterio	Denominazione criterio	Punteggio (Peso)
E.1	Ribasso percentuale sul corrispettivo annuale del Concessionario	15
E.2	Investimenti anticipati per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023	5
E.3	Ribasso percentuale sui prezzi indicativi dei lavori edili della CCIAA di Reggio Emilia	5
E.4	Ribasso percentuale sulle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere	5

7.2.2 Il termine “corrispettivo annuale” di cui al criterio E.1 corrisponde alla variabile VRG (vincolo ai ricavi del Gestore). Il ribasso dovrà essere espresso in punti base (1% = 100 punti base). La percentuale di ribasso rimarrà fissa e sarà applicata al VRG di ogni anno, calcolato come da normativa tariffaria vigente, per tutta la durata della concessione.

Ai fini dello sconto sul VRG l’offerente potrà agire sulle componenti del VRG che ritiene più opportune, sulle quali valuterà di poter conseguire o volere operare una riduzione dell’importo ammissibile in tariffa.

Nella formulazione dell’offerta per il criterio E.1, l’operatore economico dovrà considerare che, in sede di esecuzione del contratto, il ribasso offerto per il criterio E.1 si applicherà al totale del VRG di ogni anno, calcolato a consuntivo e aggiornato di volta in volta dall’Agenzia come da normativa tariffaria vigente. In considerazione di quanto sopra, il valore del VRG riportato nel PEF redatto dall’operatore economico sulla base dell’allegato 6 non rappresenta necessariamente il VRG da utilizzare per la quantificazione di E.1.

7.2.3 Il termine “Investimenti anticipati per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023” di cui al criterio E.2 corrisponde al valore attuale della somma degli investimenti che l’offerente effettuerà per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023 in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano degli interventi del Piano d’Ambito.

7.2.4 Il valore per il criterio quantitativo E.2 “*Investimenti anticipati per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023*” sarà attribuito, a ciascun offerente, sulla base del parametro *valore attuale degli investimenti* (VAN) offerto dal concorrente rispetto a quello previsto dal Piano degli interventi, ovvero:

$$R_a = \sum_{t=2023}^{2032} \frac{(INV_{a,t} - INV_{PdI,t})}{(1+r)^t}$$

I valori del parametro $INV_{a,t}$ dovranno essere riportati nella tabella contenuta nell’offerta economica di cui all’Allegato 5 per ogni anno dal 2023 al 2032. Gli importi degli investimenti sono al netto dell’IVA. Il tasso di attualizzazione utilizzato per il calcolo è pari al 10%. I valori sono attualizzati a partire dal secondo anno. La tabella di cui all’allegato 5 contiene la formula preimpostata per il calcolo del *valore attuale degli investimenti* (VAN) derivante dall’offerta di investimenti anticipati.

Il coefficiente sarà poi attribuito secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.1.1.

7.2.5 Con il termine “prezzi indicativi dei lavori edili della CCIAA di Reggio Emilia” si intende l’insieme dei valori contenuti nel documento “Prezzi Informativi Materiali Da Costruzione Ed Opere

Edili" Edizione 2019 della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Il ribasso dovrà essere espresso in punti base (1% = 100 punti base).

7.2.6 Con il termine "spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere" si intendono le spese sostenute a vario titolo dal Gestore nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere, che sono riconosciute al Gestore stesso in modalità forfettaria, avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva sulla base della quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio, secondo quanto indicato all'art. 29 del Disciplinare Tecnico. Il ribasso percentuale sulle spese tecniche (ST_{TOT}) dovrà essere espresso in punti base (1% = 100 punti base).

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA

8.1 Seggio di gara e Commissione giudicatrice

8.1.1 ATERSIR svolgerà le operazioni di gara per il tramite di un Seggio di gara costituito ai sensi di legge.

8.1.2 La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata da ATERSIR in seguito all'avvenuto decorso del termine di presentazione dell'offerta di cui al punto 3.4.3.

8.1.3 Detta Commissione, in ragione dell'elevata complessità dell'incarico da svolgere, sarà formata da cinque componenti, individuati ai sensi delle norme vigenti. L'Agenzia valuterà l'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 77 comma 4 D.Lgs. 50/2016, di partecipazione del RUP come membro della Commissione giudicatrice.

8.1.4 I commissari dovranno essere iscritti nelle pertinenti sottosezioni dell'Albo costituito presso ANAC, laddove attivato, ed essere in possesso delle adeguate professionalità per svolgere l'incarico oggetto di affidamento. Particolare rilevanza sarà data alla componente di professionalità ed esperienza curriculare di tipo tecnico riferibile al settore oggetto della gara.

8.1.5 Con riferimento alle modalità di selezione dei componenti della Commissione giudicatrice si precisa che l'Agenzia seguirà la procedura prevista dall'art. 77 citato e dalle Linee Guida n. 5 dell'ANAC tramite richiesta all'Autorità di una lista dei candidati, laddove tale sistema sia stato attivato. Al momento dell'invio della richiesta, l'Agenzia renderà note la data e le modalità di nomina della Commissione.

8.1.6 Laddove non sia ancora attivo l'Albo dei commissari istituito dall'ANAC previsto dall'art. 77 D.Lgs. 50/2016, la nomina dei Commissari avverrà mediante scelta tra una rosa di candidati, formata a seguito della fornitura di nominativi da Amministrazioni, Istituzioni, Ordini professionali o altri soggetti pubblici o privati dotati di particolare qualificazione a parere motivato dell'Agenzia, e/o a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale a norma dell'art. 5 del suddetto Regolamento dell'Agenzia. ATERSIR si riserva di utilizzare elenchi di candidati già formati in precedenza tramite suddette modalità.

8.1.7 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e potrà svolgere la propria attività anche lavorando da remoto o, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, messo a disposizione dall'Agenzia. La Commissione giudicatrice può essere chiamata a svolgere inoltre l'attività di supporto al RUP nella procedura di verifica della congruità delle offerte.

8.1.8 La scelta del Presidente della Commissione sarà svolta in base al criterio della valutazione dei curriculum vitae e degli anni di esperienza maturati in materie oggetto dell'incarico.

8.1.9 La durata dei lavori della Commissione giudicatrice è stimata in circa 4 mesi al netto di eventuali sospensioni. Le operazioni di valutazione documentale potranno essere svolte da remoto tramite l'impiego di mezzi tecnici tali da assicurare la riservatezza delle comunicazioni e delle offerte.

8.1.10 ATERSIR provvede a nominare i componenti della Commissione giudicatrice tramite apposito atto dirigenziale che sarà comunicato ai Concorrenti assieme alla data fissata per la seduta di insediamento della stessa e per l'apertura delle Buste B.

8.2. Scrutinio amministrativo

8.2.1 La prima seduta pubblica è stabilita per il giorno **17/12/2021, ore 11.00**, presso la sede di ATERSIR. Possono partecipare esclusivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati, anche per il tramite di soggetti muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tutte le comunicazioni relative al luogo, alla data e all'ora della seduta suddetta sono pubblicate esclusivamente sul sito internet di ATERSIR, nella sezione riservata ai concorrenti invitati.

8.2.2 Nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procede secondo le seguenti modalità:

- accesso alla piattaforma informatica;
- verifica del numero delle offerte presentate entro il termine;
- per ogni Concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara, in ordine di arrivo delle offerte: apertura dell'offerta presentato contenente le buste A, B, C;
- apertura della busta A e verifica della sussistenza della documentazione e delle dichiarazioni relative ai requisiti richiesti dal Capitolato. Se del caso, si applica quanto disposto al punto 4.1.2 circa il soccorso istruttorio.

8.2.3 Le eventuali esclusioni sono disposte dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e comunicate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico.

8.2.4 Una volta esauriti i controlli sulla documentazione amministrativa, assunte le dovute determinazioni circa l'ammissibilità delle offerte pervenute, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

8.3 Apertura della Busta B – Offerta tecnica e scrutinio tecnico

8.3.1 In una successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata dall'Agenzia secondo le modalità di cui al precedente punto 8.1, procede all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" e alla verifica della sussistenza della documentazione richiesta dal Capitolato.

8.3.2 In una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la Commissione procede all'esame di merito tecnico dei contenuti della busta B e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto al precedente capitolo 6.

8.3.3 La Commissione giudicatrice comunica le eventuali proposte di esclusioni al Seggio di gara per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

8.4. Apertura della Busta C – Offerta economica e scrutinio economico

8.4.1 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede, quindi all'apertura della Busta C. Procede, poi, alla verifica della sussistenza della documentazione richiesta dalla presente Lettera di invito. Le eventuali esclusioni sono comunicate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico.

8.4.2 La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, di cui alla Busta C, secondo quanto previsto al precedente capitolo 7 e dà lettura dei valori offerti.

8.5 Verifica delle eventuali offerte anomale

8.5.1 La Commissione procede, quindi, nella medesima seduta di apertura delle Buste C, all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art.

97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

8.5.2 Nei casi di cui al punto precedente, in successive sedute riservate, il Responsabile del procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara, anche attivando il contraddittorio con il Concorrente interessato, verifica la congruità dell'offerta che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato. Ove all'esito della verifica tale offerta risulti anomala, la Stazione Appaltante provvede ad escludere il Concorrente. Il Responsabile del procedimento procede nella stessa maniera nei confronti della successiva migliore offerta. La soglia di anomalia sarà individuata sulla base dei punteggi assegnati prima della riparametrazione di cui al punto 5.1.

8.5.3 Il RUP coadiuvato dal Seggio di gara, a seguito della trasmissione, degli atti redatti della Commissione giudicatrice, elabora un'unica graduatoria complessiva in base al punteggio finale di ciascun concorrente ammesso, costituito dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica opportunamente riparametrati ai sensi di quanto indicato al punto 5.1, e formula la proposta di aggiudicazione ad ATERSIR, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

8.5.4 Il procedimento di verifica e di eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse è disciplinato dall'art. 97, D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

8.5.5 In caso di parità di punteggio tra più offerte, vengono svolti, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, esperimenti di miglioramento delle offerte presentate ai sensi dell'art. 171, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, i concorrenti saranno convocati in successiva seduta, per presentare offerte di miglioramento in forma scritta. A tal fine, si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente, munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa. Ove nessuno degli offerenti sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

8.6 Proposta di aggiudicazione

8.6.1 All'esito delle operazioni selettive, il Seggio di gara individua quale aggiudicatario provvisorio il concorrente che, in base al punteggio complessivo di cui al precedente punto 8.5, abbia formulato la migliore offerta risultata non anomala. Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), il RUP comunica all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando ed il Capitolato, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, la proposta di aggiudicazione.

8.6.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, ivi inclusi quelli richiamati nel DGUE e nel Capitolato d'Oneri, avviene anche attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici previsti dalla legislazione vigente.

Entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ATERSIR chiede all'offerente selezionato, ovvero agli altri soggetti detentori della documentazione di interesse, di presentare documenti volti a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non reperibili in ANAC o sulla BDNA.

8.6.3 La mancata dimostrazione, anche di uno solo dei requisiti di qualsivoglia tipo, richiesti a pena di esclusione, determina l'annullamento della proposta di aggiudicazione e ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente.

8.6.4 In caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte dell'offerente risultato primo in graduatoria è individuato, scorrendo la graduatoria, un nuovo potenziale aggiudicatario, al quale

viene richiesta la documentazione necessaria a comprova del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 8.6.2.

8.7 Aggiudicazione definitiva

8.7.1 All'esito della positiva verifica dei requisiti comprovati ai sensi del precedente paragrafo 8.6, ATERSIR delibera l'aggiudicazione definitiva e procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, D.Lgs. 50/2016.

8.7.2 Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva altresì di non aggiudicare.

9. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA GESTIONE AFFIDATA

9.1 Costituzione della società ARCA S.r.l, della Società Operativa Territoriale e sottoscrizione degli atti contrattuali allegati

9.1.1 Entro la data dell'aggiudicazione della presente procedura i Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del servizio procederanno a deliberare la costituzione della società Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. in breve ARCA, che diverrà la concessionaria del servizio in virtù della procedura oggetto della presente di invito, e ad approvarne il relativo statuto che sarà trasmesso loro successivamente al termine di presentazione delle offerte.

9.1.2 Successivamente all'aggiudicazione definitiva:

- i. non oltre 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il socio privato selezionato con la presente procedura o la società di progetto costituita dai membri dell'operatore plurisoggettivo aggiudicatario congiuntamente ad AGAC Infrastrutture S.p.A. provvederanno, presso un notaio da quest'ultima individuata, alla costituzione della società Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, in breve ARCA S.r.l. con contestuale versamento della quota di capitale sociale prevista dallo statuto medesimo e dalla presente procedura.
- ii. Entro i successivi 30 (trenta) giorni e pertanto entro 90 (novanta) giorni dalla data della determina riportante l'aggiudicazione definitiva, ATERSIR e ARCA S.r.l. stipuleranno la convenzione di affidamento secondo lo schema disponibile nella sezione riservata del sito di ATERSIR dedicata alla presente procedura di gara e, nel medesimo giorno, ARCA S.r.l., il socio privato della medesima individuato e la Società operativa territoriale da quest'ultimo costituita e interamente partecipata saranno tenuti a stipulare la convenzione per gli specifici compiti operativi, secondo lo schema disponibile nella sezione riservata del sito di ATERSIR dedicata alla presente procedura di gara. La costituzione della società operativa territoriale da parte del socio privato entro i termini di cui al presente punto è onere del socio privato che il medesimo si impegna a rispettare.
- iii. Entro la data di effettivo inizio della nuova gestione ATERSIR provvederà all'aggiornamento del valore di rimborso di cui alla Determina n. 80 del 24 Maggio 2019.
- iv. Entro la data di effettivo inizio della nuova gestione dall'aggiornamento di cui al punto precedente dovrà essere firmato l'atto, il cui schema è disponibile nella sezione riservata del sito di ATERSIR dedicata alla presente procedura di gara, fra ATERSIR, ARCA s.r.l., il gestore uscente IRETI S.p.A. e AGAC Infrastrutture; ARCA S.r.l. acquisirà i beni rientranti nel verbale di cui al punto precedente e provvederà, entro i 30 giorni successivi, al versamento del valore definito al precedente punto e che, alla data di approvazione del presente atto è stato determinato ai sensi della determina Determinazione n. 80/2019. Pertanto, ai sensi degli atti allegati alla presente procedura, entro tale data il socio privato dovrà provvedere al finanziamento di ARCA per il pagamento di tale valore di rimborso o, parimenti, provvedere al pagamento del medesimo per nome e per conto di ARCA, ai sensi di quanto previsto negli atti allegati alla presente lettera di invito.
- v. Nel medesimo giorno di cui al punto precedente ARCA provvederà a cedere alla SOT costituita dal socio privato il ramo d'azienda acquisito dal gestore uscente IRETI S.p.A. funzionale allo svolgimento dei compiti operativi assegnati alla SOT medesima come

previsto dal contratto per gli specifici compiti operativi stipulato dalle parti ai sensi del precedente punto ii del presente elenco;

Eventuali modifiche alle tempistiche indicate al punto precedente potranno essere previste da ATERSIR per specifiche esigenze o richieste dalle parti con adeguata motivazione. In quest'ultimo caso risulterà necessaria l'approvazione scritta di ATERSIR a tale richiesta, in assenza della quale l'eventuale deroga alle tempistiche indicate costituirà causa di risoluzione della convenzione ove già stipulata o di revoca dell'aggiudicazione definitiva ove la stipula della convenzione non fosse ancora avvenuta.

In caso che negli atti allegati alla presente fossero indicate tempistiche divergenti da quelle indicate nel presente articolo faranno fede per i partecipanti quelle indicate nel precedente elenco e pertanto gli atti allegati con indicazioni erronee potranno essere rettificati prima della loro stipula in tal senso.

9.2. Società affidataria: cauzioni e garanzie

9.2.1 A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Concessionario ARCA S.r.l. presenterà, al momento della sottoscrizione della Convenzione, la cauzione definitiva ad essa intestata, ma il cui onere sarà a carico del socio privato aggiudicatario della procedura ai sensi di quanto disciplinato dalla convenzione per i compiti operativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103, D.Lgs. 50/2016 nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione, pari a circa € 78.000.000,00, come da PEF complessivo di servizio, garanzia che avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il Concessionario è sin d'ora obbligato a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione.

A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, la costituenda società operativa territoriale è obbligato sin d'ora, entro e non oltre la data di sottoscrizione della Convenzione, e così all'inizio di ogni anno di durata della concessione, alla presentazione della cauzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, D.Lgs. 50/2016 nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio annuo dei lavori strumentali previsti nel Piano degli interventi allegato al Piano d'Ambito (€ 19.000.000,00). Tale importo è eventualmente ridotto qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016).

9.2.2 Entro la data di sottoscrizione della Convenzione, il concorrente aggiudicatario dovrà esibire tutte le polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione di ogni attività oggetto di affidamento nei termini e nelle modalità previste dalla Convenzione di servizio e dalla Convenzione per gli specifici compiti operativi allegata alla presente.

9.2.3 Come previsto dalla Convenzione, il Concessionario è responsabile di ogni danno prodotto nella gestione del servizio, con esonero di ATERSIR da ogni responsabilità. Fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge, ai predetti fini, il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio.

9.2.4 Le polizze relative alle coperture assicurative di cui al precedente punto 9.2.2, le quali dovranno essere rese in conformità alla normativa vigente, dovranno essere stipulate entro la data di sottoscrizione della Convenzione di servizio.

9.2.5 Il Concessionario si obbliga a presentare, entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne il concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle

cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze verranno stipulate nella forma "*Contractors all risk*" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.

9.2.6 Il Concessionario si obbliga altresì a presentare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

9.2.7 L'Aggiudicatario dovrà fornire inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, o di ciascuna impresa se Raggruppamento Temporaneo, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni previste dall'art. 1, DPCM 187/1991.

9.2.8 Adempiuti, a pena di decadenza, gli obblighi di cui ai precedenti punti da 9.2.1 a 9.2.7, entro 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Concessionario sottoscrive la Convenzione di servizio (si veda l'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016).

9.3 Personale

9.3.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente (di cui all'allegato 6), sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

9.3.2. Per l'applicazione nel caso in esame di tale disposizione si rimanda alla convenzione per gli specifici compiti operativi

9.3.2 Il concessionario, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi nei limiti di cui al punto 4.1.1 comma 1 xviii.

9.4 Dotazione patrimoniale oggetto di gestione ed elenco beni trasferiti al Gestore subentrante con relativo valore di subentro

9.4.1 La dotazione patrimoniale complessiva che il concessionario e la SOT dovranno gestire alla luce della normativa e della pianificazione esistenti è desumibile dal database SIT delle infrastrutture del SII allegato al Disciplinare Tecnico e dall'elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante.

9.4.3 L'elenco dei beni trasferiti dal Gestore uscente al Gestore subentrante ed il relativo valore stabilito con la Determinazione n. 80 del 24 maggio 2019, sono riportati in allegato alla presente Lettera di invito.

10. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

10.1 In caso di revoca o decadenza o annullamento dell'aggiudicazione o di risoluzione della Convenzione di servizio stipulata con il concessionario, ATERSIR, entro il termine di validità dell'offerta, che è pari a 24 (ventiquattro) mesi, può chiamare ciascun concorrente classificato in

posizione utile nella graduatoria finale di merito, il quale è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, alle medesime condizioni offerte dal primo classificato, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la sottoscrizione della Convenzione. Scaduto il termine di validità dell'offerta, il concorrente eventualmente interpellato da ATERSIR per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di non accettare la proposta contrattuale.

10.2 ATERSIR si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non aggiudicare e di non sottoscrivere la Convenzione, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

10.3 L'Agenzia si riserva la facoltà di applicare gli articoli 95, comma 12 e 110 comma 1, D.Lgs. 50/2016.

11. NORME APPLICABILI

11.1 La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 per quanto espressamente previsto e disciplinato in materia concessioni, da tutti i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 ad oggi emanati dalle autorità competenti, dal D.P.R. 207/2010, per quanto ancora oggi in vigore, nonché dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale e regionale di riferimento, oltre che dal Bando di Gara Europeo, dal Capitolato d'onori, dalla presente lettera di invito, dalla Convenzione di servizio, dal Disciplinare Tecnico e da tutti i documenti in essi richiamati e/o ad essi allegati.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, ATERSIR, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, è titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara.

12.2 In conformità a quanto previsto dall'art. 13, Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per la sottoscrizione della Convenzione.

12.3 Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 8.6.2, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove disciplini tale fattispecie, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge e regolamentari e al rispetto delle norme comunitarie in materia di contratti pubblici.

12.4 Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, Regolamento (UE) n. 679/2016.

12.5 I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne ad ATERSIR per le attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente.

12.6 Responsabile del trattamento è il Direttore di ATERSIR.

12.7 In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove disciplini tali fattispecie.

13. ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE

13.1 Le spese di partecipazione alla presente procedura e/o gli oneri sostenuti in caso di aggiudicazione sono e restano a carico dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso ad ATERSIR.

13.2 In nessun caso – né nell'ipotesi in cui non fosse presentata alcuna offerta né qualora l'Amministrazione aggiudicatrice dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o indire nuova gara e/o non aggiudicare la gara, e/o ove l'aggiudicazione provvisoria non dovesse essere

approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere da ATERSIR alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.

13.3 Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'Agenzia comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. In caso di mancata produzione nei termini sopra indicati della prova attestante gli avvenuti versamenti, ATERSIR si riserva di procedere alla pronuncia di decadenza e all'aggiudicazione in favore del concorrente successivo in graduatoria entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione.

13.4 Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

14. FORO COMPETENTE

14.1 Per tutte le controversie relative alla presente procedura di aggiudicazione può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, nei termini e nei modi stabiliti al D.Lgs. 104/2010.

15. ALLEGATI ALLA LETTERA DI INVITO

- Allegato 1. Elenco degli impianti oggetto di sopralluogo
- Allegato 2. Schede monografiche scolmatori di piena
- Allegato 3. Tabella degli indicatori di qualità del servizio – Offerta Tecnica
- Allegato 4. Tabella degli indicatori di qualità contrattuale - Offerta Tecnica
- Allegato 5. Tabella degli investimenti anticipati - Offerta Economica
- Allegato 6. Tool di calcolo per il PEF 2021-2040
- Allegato 7. PEF scomposto (ARCA, Gruppo societario Socio privato-SOT)


Modello allegato A – Attestazione di avvenuto sopralluogo

Modello allegato B – Richiesta credenziali per accesso al software ARSI

16. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE NELLA SEZIONE RISERVATA DEL SITO ATERSIR

1. Lettera di invito
2. Allegati alla Lettera di Invito:
 - Allegato 1. Elenco degli impianti oggetto di sopralluogo
 - Allegato 2. Schede monografiche scolmatori di piena
 - Allegato 3. Tabella degli indicatori di qualità del servizio – Offerta Tecnica
 - Allegato 4. Tabella degli indicatori di qualità contrattuale - Offerta Tecnica
 - Allegato 5. Tabella degli investimenti anticipati - Offerta Economica
 - Allegato 6. Tool di calcolo per il PEF 2021-2040
 - Allegato 7. PEF scomposto (ARCA, Gruppo societario Socio privato-SOT)
 - Modello allegato A – Attestazione di avvenuto sopralluogo
 - Modello allegato B – Richiesta credenziali per accesso al software ARSI
3. Modulo dichiarazioni a corredo busta A
4. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 settembre 2015 [scelta forma di gestione]
5. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 48 del 13 luglio 2017 [scelta forma di gestione]
6. Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.7 del 17 dicembre 2015 [scelta forma di gestione]

7. Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018 [scelta forma di gestione]
8. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 24 maggio 2019 [approvazione Piano d'ambito]
 - 8a Piano d'ambito di Reggio Emilia
 - 8b Allegati al PDA_PARTE I
 - 8c Allegati al PDA_PARTE II
 - 8d Tabella di sintesi aggiornamento piano d'ambito di Reggio Emilia (CAMB 39/2019)
9. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29/06/2020 [integrazione del Piano d'ambito]
10. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24 maggio 2019 [approvazione atti di gara]
11. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 27 febbraio 2017 [Linee Guida di ATERSIR per redazione carta SII]
12. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 3 giugno 2020 [Aggiornamento Linee Guida di ATERSIR]
13. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 marzo 2020 [Regolamento quadro del Segmento Acquedotto]
14. Deliberazione Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia prot. gen. n. 873, registro n.19, oggetto n.3 del 23 novembre 2005 [Regolamento del servizio di fognatura e depurazione vigente nel bacino di affidamento di Reggio Emilia]
15. Determinazione Area Servizio idrico Integrato n.80 del 24 maggio 2019 [valore di subentro con elenco beni strumentali]
16. Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'Art. 173 del D. Lgs. 152/2006
17. Schema di Disciplinare Tecnico
18. Allegati allo schema di Disciplinare Tecnico:
 - Allegato 1. Disciplinare tecnico per la gestione del servizio delle acque meteoriche
 - Allegato 2. Sistema Informativo Territoriale (SIT)
 - Allegato 3. Articolazione tariffaria vigente
 - Allegato 4. Tariffario per l'allacciamento di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie
 - Allegato 5. Programma Operativo Interventi di avvio
 - Allegato 6. Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al Servizio
 - Allegato 7. Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al Servizio
 - Allegato 8. Livelli di servizio obiettivo
 - Allegato 9. Accordo Operativo tra il Gestore IRETI ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate del depuratore di Mancasale – Reggio Emilia
 - Allegato 10. Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII
19. Schema di Statuto ARCA S.r.l.
20. Schema di Patti Parasociali ARCA S.r.l.
21. Schema di Convenzione di servizio ATERSIR-ARCA S.r.l.
22. Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi ARCA S.r.l.-Socio Privato-SOT
23. Schema di Convenzione ATERSIR– AGAC Infrastrutture S.p.A.- IRETI S.p.A.– ARCA S.r.l.;
24. Allegati allo Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC infrastrutture S.p.A.- IRETI S.p.A.– ARCA S.r.l.:
 - Allegato A. Elenco dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.A. oggetto del previgente Contratto di Affitto tra IRETI ed AGAC Infrastrutture



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

CAPITOLATO D'ONERI

**Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della
costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico
integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C**

INDICE

Sezione 1: INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:	3
1.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:.....	3
1.3. PROCEDURA DI GARA:	3
1.4. DEFINIZIONI:	3
1.5. OGGETTO GENERALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA:.....	4
1.6. DOCUMENTAZIONE DI GARA:.....	6
1.7. IMPORTO DEL SERVIZIO:.....	6
1.8. LUOGO DI ESECUZIONE:.....	7
1.9. DURATA DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO OPERATIVO E DEI COMPITI OPERATIVI AD ESSA ASSOCIATI:.....	7
1.10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:	7
1.11. DATI ECONOMICI DELLA PROCEDURA:	7
1.12. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:.....	7
1.13. LINGUA:.....	8
Sezione 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
2.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:	9
2.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:	10
2.2.1. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa	10
2.2.1.a - Requisiti di idoneità professionale	10
2.2.1.b - Requisiti di capacità economico-finanziaria	10
2.2.1.c - Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	11
SUBAPPALTO.....	12
Sezione 3: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	12
Sezione 4: PREQUALIFICAZIONE – DIRAMAZIONE DEGLI INVITI.....	17
Sezione 5: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	17
Sezione 6: CAUSE DI NON AMMISSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
Sezione 7: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE	18
Sezione 8: INFORMAZIONI FINALI.....	18
8.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:	18
8.2. RICORSO:.....	19
8.3. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA:.....	19
8.4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:	19
8.5. SPESE DI PUBBLICAZIONE:	19
8.6. COMUNICAZIONI:	19
8.7. TRATTAMENTO DATI:.....	20
Sezione 9: RECAPITI E INFORMAZIONI UTILI.....	20

1.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti («ATERSIR» o «Agenzia») Via Cairoli n. 8/F, 40127 Bologna ITALIA. Telefono: +39 0516373___. Posta elettronica: dgatersir@pec.atersir.emr.it. Fax: +39 0519525150

1.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

1.2.1 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. Marco Grana, nominato con determina n. 77 del 23 Maggio 2019 - tel. +39 0516373426 indirizzo e-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it.

1.3. PROCEDURA DI GARA:

1.3.1. Gara ad evidenza pubblica in base all'art. 17 del d.lgs n. 175/2016 da svolgersi tramite procedura ristretta di cui all' art. 61 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto, in esecuzione delle seguenti deliberazioni e determinazioni:

- Delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015
- Delibera del Consiglio d'Ambito n. 48 del 13 luglio 2017
- Delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 Luglio 2018
- Delibera del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24 Maggio 2019

1.3.2. Alla gara ad evidenza pubblica viene assegnato il seguente CIG 812042852C

1.4. DEFINIZIONI:

1.4.1 per Amministrazione aggiudicatrice, si intende ATERSIR l'Agenzia deputata ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 della Regione Emilia-Romagna all'affidamento del servizio idrico integrato (SII). L'Agenzia è competente a selezionare ed individuare l'operatore economico che rivestirà il ruolo di socio privato per la costituzione di un partenariato pubblico privato istituzionalizzato ed al contestuale affidamento del servizio che costituisce oggetto principale dell'affidamento.

1.4.2 per Procedura competitiva ad evidenza pubblica, o Selezione o Gara a doppio oggetto, si intende la gara indetta con il presente avviso la quale ha ad oggetto, al tempo stesso, l'individuazione del soggetto che assumerà la qualità di socio e la conseguente attribuzione al medesimo degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato come descritto nel presente capitolato d'onere e come più dettagliatamente descritto nella lettera di invito e nei relativi allegati.

1.4.3 per Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua (ARCA) S.r.l., si intende la costituenda società a capitale misto pubblico-privato costituita a seguito della procedura a doppio oggetto di cui al presente capitolato e che diverrà il Gestore unico del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia come definito dal punto 1 della deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2/2013. ARCA S.r.l. inoltre risulterà l'effettivo concessionario degli investimenti realizzati nonché dei cespiti oggetto di subentro dal gestore uscente IRETI S.p.A. con le conseguenti implicazioni contabili di tale concessione.

1.4.4 per AGAC Infrastrutture S.p.A. o anche AGAC, si intende la società patrimoniale di proprietà dei Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del SII, che sarà il socio pubblico di ARCA S.r.l..

AGAC Infrastrutture S.p.A. interverrà nella concessione sia nella sua qualità di socio sia quale soggetto concedente le reti e le infrastrutture afferenti al servizio e di sua proprietà, nonché come creditore di ARCA, in virtù dell'accollo da parte di quest'ultima ad avvio del servizio, del debito maturato del gestore uscente IRETI S.p.a. nei confronti della medesima AGAC Infrastrutture, relativo alla restituzione del fondo ripristino beni di terzi riferito alle reti concesse da AGAC Infrastrutture. Il rapporto fra ARCA e AGAC Infrastrutture S.p.A. sarà regolato da apposita convenzione che verrà messa a disposizione dei candidati quale allegato alla lettera di invito.

1.4.5 per **Candidato**, ogni soggetto partecipante alla fase di pre-selezione, in forma singola o di raggruppamento; per **Concorrente** ogni soggetto che presenterà offerta in relazione alla presente procedura.

1.4.6 per **Attività oggetto della presente procedura** si intende l'attività di gestione in concessione del servizio idrico integrato di durata 20 anni da parte di ARCA S.r.l. da svolgersi in virtù del contratto di servizio da stipularsi con ATERSIR.

1.4.7 per **Contratto di servizio** si intende l'atto negoziale che sarà sottoscritto tra ATERSIR e ARCA S.r.l. in qualità di soggetto gestore, disciplinante l'affidamento del servizio di cui al punto 1.4.6.

1.4.8 per **Compiti operativi (specifici)** si intende l'insieme delle attività poste in capo al socio privato, connesse alla gestione del servizio. In particolare, il socio operativo, in virtù dello specifico contratto con ARCA S.r.l. sarà incaricato di svolgere tutte le funzioni afferenti al SII per conto del gestore ARCA fatta eccezione per le attività che con Delibera del Consiglio locale n. 2 del 2018 il Consiglio locale ha riservato ad ARCA S.r.l..

Le modalità di esecuzione dei compiti operativi saranno definite da apposita convenzione fra ARCA, gestore del servizio idrico integrato, il socio operativo e la SOT di cui al successivo punto 1.4.10.

1.4.9 per **Socio privato operativo** - partner industriale o aggiudicatario, il Concorrente selezionato quale miglior offerente e che sarà il socio privato ed operativo di ARCA S.r.l.;

1.4.10 Per **"SOT" o società operativa territoriale** si intende la società di scopo che eseguirà i compiti operativi per conto del socio privato operativo interamente posseduta dallo stesso e le cui quote non potranno essere alienate per tutta la durata dell'affidamento fatte salve le vicende societarie dell'aggiudicatario.

1.5. OGGETTO GENERALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA:

1.5.1 La presente procedura è finalizzata alla selezione del socio privato, non stabile, della costituenda società che sarà denominata Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l., in breve ARCA, società mista a maggioranza pubblica, alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensiva della realizzazione dei lavori strumentali per la durata di anni 20 dalla data di avvio della concessione come sarà individuata nella convenzione di gestione, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi.

Oggetto della concessione è il servizio idrico integrato, di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 1 della delibera 664/2015/R/Idr, le altre attività idriche di cui all'art. 1 della delibera 664/2015/R/Idr nonché i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d'ambito e s.m.i. e appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.

Ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 50/2016, sono qualificate come principali le attività rientranti nella definizione del servizio idrico integrato (CPV 65100000-4 Erogazione di acqua e servizi connessi) e come accessorie e secondarie la progettazione e l'esecuzione dei lavori strumentali

alla gestione del servizio (CPV secondari indicativi: 45231300-8, 45232100-3, 45232151-5, 45232420-2, 45252000-8, 45252100-9, 45252210-3, 45221200-4, 45232130-2, 45232154-6, 45232400-6, 45232411-6, 45232440-8, 45232450-1, 45247130-0, 45247270-3, 45252120-5, 45252126-7, 45252127-4, 45330000-9, 71322200).

Il soggetto selezionato in esito alla presente procedura dovrà pertanto procedere insieme al socio rappresentante la parte pubblica, AGAC Infrastrutture S.p.A., alla costituzione della società e al versamento della propria quota di capitale sociale nonché assolvere ai successivi e consequenziali adempimenti di cui il medesimo si sarà assunto l'onere in sede di gara e in qualità di socio privato ed eseguire gli specifici compiti operativi evidenziati nel precedente punto 1.4.8.

1.5.2 La quota di partecipazione del socio privato nella società mista ARCA S.r.l. dà luogo ai diritti e ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una partecipazione societaria, secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile, dallo statuto societario e dai patti parasociali che costituiscono allegati alla documentazione di gara e che ogni concorrente alla presente procedura dichiarerà, in fase di offerta di aver letto e accettato nonché di impegnarsi anche in qualità di socio di ARCA S.r.l. a realizzare i contenuti.

1.5.3. L'operatore economico che sarà individuato quale socio e al quale saranno attribuiti i compiti operativi e gestionali del servizio idrico integrato sarà tenuto, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula della convenzione di affidamento e comunque entro l'avvio effettivo del servizio ad effettuare un finanziamento ad ARCA S.r.l. per il riscatto dei cespiti del gestore uscente che, alla data di pubblicazione della presente procedura risulta stimato in Euro 217.620.883 (duecentodiciasettemilioneisecentoventimilaottocentoottantatre/00 Euro), come da Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019, e che comunque dovrà essere aggiornato in ragione dei valori patrimoniali del Gestore uscente risultanti alla data di effettivo subentro della gestione. Il valore di cui sopra è calcolato senza considerare gli oneri fiscali eventualmente dovuti ed eventuali ulteriori compensazioni fra gestore uscente e gestore subentrante, nonché agli ulteriori fondi che il gestore uscente riconoscerà al nuovo gestore.

1.5.4. Nell'ambito della procedura ARCA S.r.l. all'avvio del servizio si accollerà il debito che IRETI S.p.A., attuale gestore del servizio idrico integrato, avrà maturato nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., in virtù del mancato trasferimento alla medesima al termine dell'affidamento della liquidità connessa al Fondo ripristino beni di terzi che IRETI S.p.A. ha accantonato nel corso dell'attuale gestione. Si rimanda all'allegato "Modello gestionale" e al Piano economico e finanziario facente parte del piano d'ambito per le modalità di restituzione di tale debito.

1.5.5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, sarà soggetto al trasferimento al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nella successiva fase di gara verrà allegato alla documentazione di gara l'elenco del personale uscente del numero indicativo degli addetti che dovranno essere trasferiti in ARCA S.r.l. e al socio privato operativo. Si applica la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile nei limiti di quanto previsto dal citato art. 173 del D. Lgs. 152/2006.

Il concessionario e il socio privato operativo, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, saranno tenuti all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal

gestore nel caso di appalto a terzi.

1.5.6. La dotazione patrimoniale complessiva che l'affidatario dovrà gestire alla luce della normativa e della pianificazione esistenti è desumibile dal database SIT delle infrastrutture del SII e dall'elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante oggetto di valore di subentro come individuato con la Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019, che saranno allegati alla documentazione di gara trasmessa con la lettera di invito.

1.5.7. Gli ulteriori elementi importanti e rilevanti ai fini della predisposizione dell'offerta nonché gli atti fondamentali per la definizione dell'affidamento e descrittivi dei rapporti fra le parti verranno dettagliati nella lettera d'invito e nella documentazione che verrà posta a disposizione, dopo la fase di pre-selezione, dei soggetti interessati ammessi a partecipare alla gara.

1.6. DOCUMENTAZIONE DI GARA:

1.6.1. L'esperimento della presente procedura di aggiudicazione è disciplinato dal Bando di Gara, dal presente Capitolato d'oneri, dalla Lettera di invito nonché dalla documentazione tutta richiamata in tali atti. Tale documentazione e la modulistica per la partecipazione alla gara, predisposta dall'Ente, sono rese disponibili, in relazione alle singole fasi della procedura di gara, sul profilo del committente: <http://www.atersir.it>.

1.6.2. Nella prospettiva di fornire sin d'ora un quadro indicativo dei profili tecnici, gestionali ed economici della gara oggetto della presente procedura si rinvia al Piano d'ambito della Provincia di Reggio Emilia approvato con Deliberazione n. 39 del 24 Maggio 2019, che costituisce allegato alla documentazione di gara.

1.6.3. Agli operatori economici che risulteranno qualificati a seguito dell'esame delle istanze presentate in base al presente capitolato saranno messi a disposizione, unitamente alla lettera di invito, i seguenti documenti:

- a) Schema di statuto e di patti parasociali di ARCA S.r.l.;
- b) Schema di convenzione per il servizio idrico integrato fra ATERSIR e ARCA S.r.l. nonché schema di convenzione per i compiti operativi fra ARCA S.r.l. e il socio privato/SOT comprensivi degli specifici disciplinari tecnici;
- c) Schema della convenzione fra IRETI S.p.A., AGAC Infrastrutture S.p.A. e ARCA S.r.l. per il trasferimento del debito e altre obbligazioni in fase di passaggio di gestione del SII;
- d) Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell'Art. 173 del D. Lgs. 152/2006;
- e) Elenco dei cespiti oggetto di trasferimento e relativo valore contenuti nella Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019;
- f) Ogni ulteriore documento che si ritenesse utile per l'affidamento

1.7. IMPORTO DEL SERVIZIO:

1.7.1. Il valore medio annuo del servizio oggetto di affidamento è pari a circa 78.000.000 di Euro, IVA esclusa, per ciascun anno del periodo di affidamento di cui 2.271.845 di Euro di spese per la sicurezza non ribassabili;

1.7.2. Il valore medio annuo dei lavori strumentali oggetto di affidamento previsti nel Piano d'ambito è pari a circa 19.100.000 di Euro IVA esclusa dei quali 6.200.000 di Euro saranno devoluti gratuitamente a AGAC Infrastrutture S.p.A. quale restituzione del debito maturato da IRETI, gestore uscente, nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. di cui ARCA si assumerà l'onere, di cui 556.311 Euro di spese per la sicurezza non ribassabili. Il dettaglio dei valori dell'affidamento è comunque

rinvenibile nel PEF facente parte del Piano d'ambito.

1.8. LUOGO DI ESECUZIONE:

1.8.1 I luoghi di svolgimento delle attività operative associate alla qualità di socio privato sono identificati nel territorio dei comuni facenti parte del bacino definiti dal punto 1 della deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia 2/2013, cioè tutti i Comuni della provincia fatta eccezione del Comune di Toano.

1.9. DURATA DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO OPERATIVO E DEI COMPITI OPERATIVI AD ESSA ASSOCIATI:

1.9.1. La durata dell'attribuzione della qualità di socio privato e dei compiti operativi ad essa associati è di **20 (venti) anni**, a decorrere dalla data di avvio del servizio definita dal contratto di servizio tra il socio medesimo e ARCA S.r.l., presumibilmente a far tempo dal 1/01/2021 o data successiva.

1.9.2. La partecipazione del socio privato ad ARCA s.r.l. avrà termine alla scadenza del contratto di servizio con la società stessa.

1.9.3. I criteri e le modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione sono disciplinati dai Patti Parasociali che saranno allegati alla lettera di invito.

1.9.4. Lo Schema di Statuto di ARCA s.r.l. nella configurazione di società mista prevede specifici meccanismi relativi allo scioglimento del rapporto societario con il socio privato operativo in caso di risoluzione del contratto di servizio.

1.10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:

1.10.1. Il finanziamento del servizio sarà realizzato mediante la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato all'utenza.

1.10.2. I flussi finanziari relativi ai rapporti tra ATERSIR e ARCA S.r.l. saranno regolati dal contratto di servizio, mentre i flussi finanziari tra ARCA s.r.l. e il socio in quanto affidatario degli specifici compiti operativi saranno regolati dallo specifico contratto stipulato tra i due soggetti.

1.11. DATI ECONOMICI DELLA PROCEDURA:

1.11.1. Il pacchetto di quote richiesto agli operatori economici nell'ambito della presente procedura è determinato per un valore di €. 40.000 (quarantamila/00) da corrispondere in sede di costituzione della società ARCA S.r.l.

1.12. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

1.12.1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la domanda di partecipazione e la connessa documentazione indicata nella Sezione 3 del presente capitolato d'oneri, **a pena di esclusione**, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia accessibile al link <https://atersirgt.atersir.it> e dovranno essere integralmente caricate entro il termine perentorio delle **ore 17.00 del giorno 18.02.2020**. Al termine del caricamento il sistema restituirà all'utente l'immediata certificazione dell'avvenuto caricamento della domanda, che farà fede al fine di identificare chiaramente la data e ora dell'avvenuta presentazione. Il sistema invierà inoltre tramite PEC al concorrente una comunicazione automatica di conferma dell'intervenuta presentazione dell'offerta.

1.12.2. Saranno considerate come validamente presentate unicamente le domande integralmente caricate alla data ed ora di scadenza sopra indicate. Eventuali ritardi nel caricamento dell'offerta dovuti a problematiche riferibili alla strumentazione informatica impiegata dall'offerente sono a totale rischio del concorrente; pertanto è opportuno attivare la procedura di upload con tempistiche

adeguate.

1.12.3. A seguito dell'accesso alla piattaforma predisposta per l'upload delle domande di partecipazione e delle offerte, gli operatori economici dovranno accreditarsi per ottenere le credenziali che consentiranno agli stessi di procedere al caricamento delle stesse. Le modalità di funzionamento della piattaforma sono messe a disposizione degli operatori economici/utenti della stessa tramite apposito manuale di istruzioni.

1.12.4. Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni non superiori a 100 megabyte per ciascun file, per una dimensione complessiva massima di 5 gigabyte per offerta.

1.12.5. Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma elettronica equipollente in base all'ordinamento dell'UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal presente Capitolato.

1.12.6. Al momento dell'upload l'operatore economico potrà presentare la domanda come singolo o come rappresentante di un RTI, di un consorzio o di una qualsiasi delle forme di concorrente aggregato consentite dalla normativa e dal presente Capitolato.

1.12.7. Nel caso in cui il singolo operatore economico proceda al caricamento della domanda come offerente aggregato sarà necessario che lo stesso carichi sulla piattaforma anche il documento da cui deriva il suo potere di presentare l'offerta in rappresentanza dei singoli operatori economici che compongono il RTI o il consorzio o altra forma aggregata di offerente. Sarà responsabilità del Concorrente la corrispondenza della domanda ai requisiti richiesti dal presente Capitolato (es. numero di firmatari diversi per ciascun documento, verifica dei documenti da presentare cumulativamente o separatamente per ciascun partecipante ecc.).

1.12.8 Gli interessati possono presentare eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ad aspetti riguardanti la partecipazione alla procedura di gara e la relativa documentazione, indirizzandole al responsabile unico del procedimento, Ing. Marco Grana Castagnetti, all'indirizzo PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, indicando nell'oggetto: "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia".

1.12.9 L'Agenzia risponderà alle domande pervenute dandone opportuno riscontro sul sito internet dell'Agenzia, entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta. Non potranno essere presentate domande di chiarimento nei 45 giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo di ricevimento delle domande.

1.12.10 Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusivamente sul sito di ATERSIR.

1.12.11 Le risposte saranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista quale termine ultimo per il ricevimento delle domande, e saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.atersir.it, nella sezione dedicate alla presente procedura.

1.13. LINGUA:

1.13.1. Tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato d'oneri deve essere redatta in lingua italiana o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata o equipollente. Parimenti, in caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, deve essere presentata anche traduzione giurata o equipollente. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

2.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

2.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dai successivi artt. 47, 48, e 49, e dall'art. 95, DPR 207/2010. 3.1.2.

2.1.2 E' ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei sia di tipo verticale che orizzontale ai sensi dell'Art. 48 secondo comma del D. Lgs. 50/2016 precisando che si intendono principali le prestazioni di servizi e come secondarie le prestazioni dei lavori ricomprendendo in queste ultime anche le attività di progettazione e l'apporto da parte dei membri dell'RTI dei requisiti per la parte di attività da essi svolta, posto il rispetto dei requisiti di idoneità professionali e i livelli minimi di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale. Con riferimento ai raggruppamenti verticali si rimanda al punto 1.5.1. per la suddivisione delle attività oggetto di affidamento fra principali e secondarie.

2.1.3 È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'Art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

2.1.4 Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto.

2.1.5. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi mediante i sistemi telematici previsti dalle norme vigenti, secondo le modalità indicate da ANAC.

2.1.6 Per tutte le imprese partecipanti in forma singola o associata è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero, se operatori di altro Stato membro dell'UE non stabiliti in Italia, l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato in cui è stabilito.

2.1.7 Tutti i concorrenti devono essere costituiti per una durata pari o superiore a quella dell'affidamento (venti anni) a far tempo dal 01.01.2021 o data successiva.

2.1.8 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano uno o più dei motivi di esclusione compendati nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai soggetti ivi indicati.

2.1.9 Ai concorrenti è fatto **divieto** di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Rete di Imprese o GEIE, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o Rete di Imprese o GEIE: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio, ovvero sia l'operatore singolo che il raggruppamento.

2.1.10 I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto **divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio.

2.1.11. È fatto **divieto** di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, ovvero in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non altrimenti risolvibile, ovvero in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura, situazione che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Nel caso in cui tale condizione venisse rilevata in capo al soggetto aggiudicatario

dopo l'aggiudicazione della procedura o dopo l'affidamento del contratto, si procederà a escludere il soggetto aggiudicatario dalla graduatoria, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero a risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

2.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

2.2.1. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti che attestino il possesso dei seguenti requisiti mediante compilazione del DGUE tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia.

2.2.1.a - Requisiti di idoneità professionale

a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività coerente con la gestione del Servizio idrico integrato; per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate all'art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per i consorzi di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui al precedente punto da tutte le imprese consorziate, mentre per i consorzi di cui alla lettera b) e c) del medesimo decreto il requisito devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate per cui il consorzio partecipa al presente bando.

2.2.1.b - Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di qualificazione (da dichiarare tramite compilazione del DGUE):

- a) fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00);
- b) patrimonio netto non inferiore a € 30.000.000 (trentamilioni/00).

Fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai punti che precedono devono essere posseduti in proprio.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 debbono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) secondo le modalità di seguito indicate: i requisiti si intendono cumulabili fra le imprese consorziate, ma devono essere posseduti da una delle imprese consorziate (che costituisce la Capogruppo), in proprio, almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito, fermo restando che tale impresa consorziata deve, in ogni caso, essere in possesso della quota maggioritaria dei requisiti, e dalle altre imprese consorziate almeno nella misura del 10% di ciascun requisito, comunque in misura tale da coprire complessivamente il 100% di ciascun requisito.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo d'impresе, da un consorzio, da un GEIE o da una rete d'impresе, i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che:

- la mandataria dovrà possedere almeno il 40% di ciascuno requisito;
- ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% di ciascun requisito.

Il concorrente dovrà produrre dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore della concessione oggetto del presente Capitolato. Si precisa che, in caso di RTI o consorzi o GEIE o reti d'impresе, costituiti o costituendi, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del GEIE o della rete d'impresе, restando comunque salvo il disposto di cui all'art. 86, comma 4, D.Lgs.

50/2016.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

2.2.1.c - Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti tecnici (da dichiarare tramite compilazione del DGUE):

- a) aver svolto il Servizio Idrico Integrato per un valore medio annuo negli ultimi cinque anni (2014-2018) almeno pari a € 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00);
- b) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impres e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio;
- c) essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impres e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai punti che precedono devono essere posseduti in proprio.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 debbono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) secondo le modalità di seguito indicate: i requisiti si intendono cumulabili fra le imprese consorziate, ma devono essere posseduti da una delle imprese consorziate (che costituisce la Capogruppo), in proprio, almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito, fermo restando che tale impresa consorziata deve, in ogni caso, essere in possesso della quota maggioritaria dei requisiti, e dalle altre imprese consorziate almeno nella misura del 10% di ciascun requisito, comunque in misura tale da coprire complessivamente il 100% di ciascun requisito.

In relazione alla realizzazione dei lavori strumentali al servizio previsti dal Piano di Ambito, il socio privato operativo in nome e per conto di ARCA S.r.l. gestore del servizio idrico integrato:

- potrà procedere alla realizzazione in via diretta se si sarà qualificato in base al possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII;

oppure

- potrà affidarne la realizzazione a terzi idoneamente qualificati, che dovranno essere selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente.

Analogamente, in relazione alla progettazione dei lavori strumentali al servizio previsti dal Piano d'Ambito, il socio privato operativo in nome e per conto di ARCA S.r.l. gestore del servizio idrico integrato:

- potrà procedere alla progettazione in via diretta se si sarà qualificato in base al possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII, valida anche per la progettazione;

oppure

- potrà affidarne la progettazione a terzi idoneamente qualificati, che dovranno essere selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Per i sub-raggruppamenti di gestione del Servizio Idrico Integrato, valgono le medesime regole di qualificazione dettate dall'art. 48, D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali.

Per i sub-raggruppamenti di costruzione, valgono le medesime regole di qualificazione dettate dall'art. 48, D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali.

Il concessionario selezionato ad esito della presente procedura è tenuto all'acquisizione del CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della presente concessione.

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le disposizioni impartite all'art. 174, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La quota percentuale subappaltabile dovrà essere in ogni caso contenuta entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Il concorrente indica, all'atto della domanda di partecipazione, mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, la volontà di ricorrere o meno all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 174, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per quali attività. L'indicazione fornita alla Stazione Appaltante tramite compilazione del DGUE nella fase di preselezione della procedura ristretta in oggetto è in ogni caso da considerarsi meramente indicativa e la stessa dovrà essere poi confermata o modificata in fase di presentazione delle offerte, quando sarà richiesta al concorrente una nuova dichiarazione inerente al subappalto.

Sezione 3: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla fase di prequalifica della presente procedura è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

3.1. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE): di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, reso in conformità a quanto previsto dagli artt. 80 e 85 del D.Lgs. n. 50/2016, compilato in formato elettronico, secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 2014, attuativo del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005). A tal fine il DGUE viene compilato direttamente sulla piattaforma informatica predisposta dall'Agenzia, che restituirà all'utente un pdf del documento compilato che lo stesso dovrà scaricare e successivamente caricare nuovamente sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale del legale rappresentante del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch'essa da caricare sulla piattaforma sottoscritta digitalmente.

3.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un autonomo DGUE dovrà essere presentato, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore, giusta procura speciale, dell'impresa, anche con riferimento a ciascuna impresa ausiliaria. In tale ipotesi si richiede, in particolare l'indicazione nel DGUE della denominazione degli operatori economici ausiliari, i quali sono tenuti a compilare e presentare:

(i) una dichiarazione contenente gli estremi dell'ausiliaria, compreso il numero di partita I.V.A. e di iscrizione al registro delle imprese, le generalità complete del firmatario della dichiarazione e l'indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura, i dati della posizione previdenziale e assicurativa, l'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attualmente in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

(ii) un DGUE distinto e una dichiarazione sostitutiva distinta.

3.3. Il concorrente dovrà altresì presentare:

- a) una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa indicata nel DGUE come ausiliaria, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso ATERSIR a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui potrebbe essere carente il concorrente; l'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti a uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara.
- b) una dichiarazione congiunta sottoscritta dal concorrente e da ciascuna impresa indicata nel DGUE come ausiliaria con cui tali soggetti si dichiarano responsabili in solido nei confronti di ATERSIR in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto prodotto tra l'ausiliata e l'ausiliaria dovrà riportare la durata e in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

3.4. Il DGUE è articolato come segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente Capitolato.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti del DGUE.

3.5. Nel caso di concorrenti secondo le forme di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il DGUE e la dichiarazione sostitutiva (v. p.to 3.12) vanno compilati separatamente dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come concorrenti. Pertanto, nel DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.

3.6. Nel caso di concorrenti secondo le forme di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), sia costituiti che costituendi, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le informazioni di cui alle Parti da II a VI del relativo formulario e, conseguentemente, dovrà compilare, in sostituzione alla compilazione delle sezioni da "A" a "D" della Parte IV del DGUE, una dichiarazione sostitutiva distinta.

3.7. Si precisa che attraverso la dichiarazione di cui al DGUE il concorrente è tenuto ad attestare, l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla citata disposizione. Si procederà

all'esclusione dalla presente procedura di gara del concorrente che risulti integrare uno o più dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 cit.

3.8. In caso di ricorso all'istituto del subappalto, il concorrente compila l'apposita sezione del DGUE precisando la volontà di ricorrere o meno all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 174, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per quali attività. Su questo punto, l'indicazione che viene fornita alla Stazione Appaltante tramite compilazione del DGUE nella fase di preselezione della procedura ristretta in oggetto è in ogni caso da considerarsi meramente indicativa e la stessa dovrà essere poi confermata o modificata in fase di presentazione delle offerte, quando sarà richiesta al concorrente una nuova dichiarazione inerente al subappalto.

3.9. Il DGUE, sottoscritto dal rappresentante legale o dal procuratore, giusta procura speciale, dell'impresa, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3.10. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del Concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, come risulta anche dal modulo "Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione" messo a disposizione dall'Agenzia che dovrà essere compilato e caricato sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale del dichiarante (ovvero con sottoscrizione autografa ed allegazione di copia fotostatica della carta di identità). In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3.11. Domanda di partecipazione alla gara: la domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito alla Sezione 6 del presente capitolato in ordine alle modalità di presentazione della documentazione, contenente gli estremi del concorrente, compreso il numero di partita I.V.A. e di iscrizione al registro delle imprese, le generalità complete del firmatario della domanda di partecipazione e l'indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura, , viene compilata direttamente sulla piattaforma informatica, che restituirà all'utente una versione pdf del documento compilato che lo stesso dovrà scaricare e successivamente caricare nuovamente, previa bollatura, sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale, o equivalente, del legale rappresentante del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch'essa da caricare nella piattaforma sottoscritta digitalmente.

Si precisa che:

- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa mandataria o del consorzio, aventi i poteri necessari per impegnare il raggruppamento o il consorzio nella presente procedura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, d.l. 10/2/09, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, d.l. 10/2/09, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzi tra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa.

3.12. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modulo facsimile messo a disposizione dall'Agenzia tra gli atti di gara, che dovrà essere compilato e caricato sulla piattaforma informatica con la sottoscrizione digitale, o equivalente, del legale rappresentante del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch'essa da caricare nella piattaforma sottoscritta digitalmente informatica dell'Agenzia (in base alle indicazioni già fornite per la domanda di partecipazione al punto precedente), con cui il concorrente attesta:

- i. con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (tale dichiarazione potrà essere resa in forma cumulativa tramite compilazione del modulo sulla piattaforma poi sottoscritto dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente; ovvero tramite allegazione di dichiarazioni autonome riferibili cumulativamente ai soggetti dell'art. 80 comma 3 di ciascun operatore economico che parteciperà al RTI o altra forma di concorrente aggregato, sottoscritte dal legale rappresentante della singola impresa; ovvero da ogni singolo soggetto dell'art. 80 comma 3, con sottoscrizione digitale degli stessi ovvero con sottoscrizione autografa ed allegazione di copia fotostatica della carta di identità);
- ii. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater) ed f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;
- iii. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter);
- iv. di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e l'integrativo territoriale; il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata; di avere piena conoscenza della documentazione di gara, di prendere atto ed accettare le clausole ivi contenute e di obbligarsi ad osservarla in ogni sua parte, nonché che la domanda prodotta dal Concorrente rispetta le condizioni previste dai Documenti di gara;
- v. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l. n. 196/2003 e dell'art. 13, Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti e le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del

- procedimento per il quale le stesse sono state rese e di impegnarsi a mantenere riservate le informazioni ricevute a seguito della partecipazione alla presente gara;
- vi. di essere a conoscenza che ATERSIR si riserva il diritto di procedere a verifiche, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
 - vii. nei casi previsti dalla legge, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura della provincia competente per territorio;
 - viii. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente per territorio, e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;
 - ix. per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e per i quali non è ancora intervenuto il deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), la data di presentazione e il Tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo e l'intenzione di avvalersi pertanto dei requisiti di un altro soggetto come da documentazione allegata all'offerta;
 - x. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua prestazione;
 - xi. quali prestazioni di servizi o di lavori, in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato, intende, ai sensi dell'art. 174, D.Lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare, imputando i servizi e/o le lavorazioni medesime alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010, nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto (si tratta di un'indicazione di massima da modificare o confermare in sede di presentazione delle offerte di gara);
 - xii. al fine di progettare ed eseguire direttamente i lavori strumentali oggetto della presente procedura:
 - di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: a) identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; b) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza; c) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e relative classifiche;
 - oppure, in alternativa al precedente punto:
 - di impegnarsi ad affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 151, comma 2, punto b-bis), D.Lgs. 152/2006;
 - oppure
 - di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per la sola costruzione, fornendone i dati identificativi come sopra specificati e di impegnarsi ad affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, la sola progettazione dei lavori oggetto di concessione;
 - xiii. di impegnarsi, nel caso di affidamento a terzi dell'attività di progettazione, a rispettare la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare a richiedere per ciascuno dei progettisti la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prevista dal Codice e, per quanto ancora in vigore, dagli artt. 252 e seguenti, D.P.R. 207/2010;
 - xiv. (nel caso di RTI, consorzi ordinari, reti d'impresa o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e),

f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi) di impegnarsi a costituire una società, entro 30 (trenta) giorni prima della sottoscrizione della Convenzione di Gestione, al fine di operare in forma unitaria per agire congiuntamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;

xv. di impegnarsi a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 8, L. 136/ 2010.

3.13. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'ANAC, ottenuto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. E' necessario procedere alla registrazione dell'impresa accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare l'indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, GEIE, avvalimento, aggregazione di imprese in rete.

3.14. In caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti, copia autentica del mandato speciale collettivo irrevocabile conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio sottoscritto digitalmente.

3.15. In caso di RTI o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione contenente l'impegno da parte di tutte le imprese a perfezionare la costituzione, in caso di aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del Contratto di servizio, del suddetto raggruppamento o consorzio sottoscritto digitalmente.

3.16. Le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore della concessione oggetto del presente Capitolato come previsto al precedente punto 2.2.1.b.

Sezione 4: PREQUALIFICAZIONE – DIRAMAZIONE DEGLI INVITI

4.1. Le operazioni di esame delle domande di partecipazione e della connessa documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti previsti nel presente capitolato, saranno effettuate direttamente dal RUP o dal seggio di gara in seduta riservata.

4.2. Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione, non risulteranno in possesso dei requisiti previsti nel presente Capitolato d'oneri, verranno esclusi dalla fase successiva della procedura di gara.

4.3. Con apposito provvedimento verranno individuati i concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura di gara nonché approvata la Lettera di invito da trasmettere ai suddetti, contenente la disciplina delle modalità di presentazione delle offerte e del procedimento di aggiudicazione, nonché degli adempimenti ad esse connessi.

4.4. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli artt. 83, 85 e 86, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4.5. Verrà dato corso all'invio della Lettera di invito anche nel caso pervenga la richiesta di un solo operatore economico.

Sezione 5: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

5.1. L'aggiudicazione della presente gara avverrà adottando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti alla parte tecnico-qualitativa e di 30 punti alla parte economica.**

5.2. Nella Lettera di invito sarà richiesto ai concorrenti di corredare l'offerta, **a pena di esclusione**, con la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella misura, nei termini e nelle

modalità meglio indicati nella stessa Lettera di invito, unitamente all'impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sezione 6: CAUSE DI NON AMMISSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

6.1 In ogni caso non saranno invitati a presentare offerta i concorrenti per i quali si riscontri una delle seguenti carenze:

- a) ritardato recapito della domanda di partecipazione oltre il termine indicato all'Art. 1.12;
- b) carenze documentali o dichiarative per cui il presente capitolato commini espressamente l'esclusione.

6.2 Non saranno inoltre invitati a presentare offerta i concorrenti per i quali, anche a valle dell'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia accertata una delle seguenti **cause di esclusione**:

- a) in caso di avvalimento:
 - i. partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti,
 - ii. avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente,
 - iii. avvalimento di un altro soggetto da parte dell'ausiliaria;
- b) in caso di partecipazione in consorzio o raggruppamento, violazione dei divieti di contemporanea partecipazione di cui al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare;
- c) mancato soddisfacimento da parte del concorrente anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente capitolato.

6.3 Si farà eccezione alle regole di esclusione di cui sopra qualora, pur riscontrandosi un'omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.

6.4 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente punto. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sezione 7: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

7.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, sulla base delle dichiarazioni rese e delle certificazioni prodotte, sarà espletata dalla Stazione Appaltante nelle forme e con le modalità previste nella Lettera di invito.

7.2. Troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli artt. 83, 85 e 86, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sezione 8: INFORMAZIONI FINALI

8.1. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:

8.1. Il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla l. 13/8/10, n. 136 e s.m.i. Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al

presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

8.2. RICORSO:

8.2.1. Per tutte le controversie relative alla presente procedura di aggiudicazione può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, nei termini e nei modi stabiliti al D.Lgs. 104/2010.

8.3. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA:

8.3.1. ATERSIR si riserva la facoltà di procedere alla formulazione della graduatoria anche in caso di unica offerta pervenuta e valida o di non darvi corso nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione alle esigenze per le quali la gara è stata indetta; è altresì facoltà di ATERSIR di sospendere, annullare o revocare la gara in qualsiasi momento, anche prima della diramazione delle lettere d'invito a presentare offerta, senza che ciò possa giustificare richieste di danni o indennizzi di sorta.

8.4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

8.4.1 Si precisa che nella fase di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né essere prodotta garanzia alcuna.

8.5. SPESE DI PUBBLICAZIONE:

8.5.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese sostenute da ATERSIR per la pubblicazione sui quotidiani della presente procedura di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione per il tramite di ARCA s.r.l.. In caso di mancata produzione nei termini sopra indicati della prova attestante gli avvenuti versamenti, ATERSIR si riserva di procedere alla pronuncia di decadenza e all'aggiudicazione in favore del concorrente successivo in graduatoria entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione.

8.5.2. Le spese di partecipazione alla presente procedura sia relativamente alla fase di pre qualifica che alle successive fasi e/o gli oneri sostenuti in caso di aggiudicazione sono e restano a carico dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso ad ATERSIR.

8.5.3. In nessun caso – né nell'ipotesi in cui non fosse presentata alcuna offerta né qualora l'Amministrazione aggiudicatrice dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o indire nuova gara e/o non aggiudicare la gara, e/o ove la proposta di aggiudicazione non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere da ATERSIR alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.

8.6. COMUNICAZIONI:

8.6.1 Salvo quanto diversamente disposto ai sensi del presente capitolato, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a ATERSIR: in caso contrario quest'ultima declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.6.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, sia già costituiti che non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.7. TRATTAMENTO DATI:

8.7.1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, ATERSIR, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, è titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara.

8.7.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 13, Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per la sottoscrizione della Convenzione.

8.7.3. Il conferimento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove disciplini tale fattispecie, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge e regolamentari e al rispetto delle norme comunitarie in materia di contratti pubblici.

8.7.4. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, Regolamento (UE) n. 679/2016.

8.7.5. I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne ad ATERSIR per le attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente.


8.7.6. Responsabile del trattamento è il Direttore di ATERSIR.

8.7.7. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove disciplini tali fattispecie.

Sezione 9: RECAPITI E INFORMAZIONI UTILI

9.1. Il relativo bando di gara è stato inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29 novembre 2019 ed è stata pubblicata nella GUUE n. GU/S S233 del 03/12/2019, 572791-2019-IT.

9.2. Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it specificando il destinatario, nello specifico il Responsabile del Procedimento della presente procedura Ing. Marco Grana Castagnetti, l'oggetto della gara e il CIG.



CAMB/2020/28 del 29 giugno 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Integrazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia approvato con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 39/2019.

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/28

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0004566 del 23/06/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A


Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Integrazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia approvato con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 39/2019.

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e s.m.i.;

premesse che:



- con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 24 maggio 2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia;
- ai sensi dell'articolo n.149 del D.Lgs. n.152/2006 il Piano d'ambito ricomprende anche il Piano Economico Finanziario costituito dai seguenti prospetti: il Piano Tariffario che evidenzia con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento e la previsione dei proventi da tariffa, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e lo Stato Patrimoniale;

considerato che:

- si rende necessario integrare, anche in considerazione della procedura in corso di nuovo affidamento del servizio nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad eccezione del Comune di Toano, i prospetti di Conto Economico (di seguito CE), di Rendiconto Finanziario (di seguito RF) e di Stato Patrimoniale (di seguito SP) apportando alcune correzioni dovute, principalmente, ad un erroneo doppio conteggio della componente tariffaria relativa agli OPsocial (mantenuta costante per l'intera durata del periodo di affidamento e pari a 350.000 €) e ad una squadratura nello stato patrimoniale tra totale attivo e totale passivo. Nell'ambito di tale revisione sono state inoltre apportate modifiche, di scarsa rilevanza, relativamente al computo dei debiti su investimenti ed alla valorizzazione dell'iva sugli investimenti;
- la correzione riferita al doppio conteggio della componente tariffaria OPsocial attiene al CE e si riflette anche sul prospetto di RF, nella parte relativa alla definizione dei costi operativi monetari, nel calcolo dell'iva a credito e dei debiti rilevanti nel computo della voce "variazioni circolante commerciale": la sua correzione determina flussi di cassa più favorevoli al gestore e, conseguentemente, quote interessi correlate all'accensione di nuovi finanziamenti più contenute. Il recepimento di tali nuove quote interessi all'interno del Conto Economico, contestualmente alla riduzione dei costi operativi, determina inoltre maggiori utili di esercizio;
- si segnala infine che tutte le correzioni apportate (OPsocial, computo dei debiti sugli investimenti e valorizzazione dell'Iva sugli investimenti), determinano nel loro complesso un miglioramento del flusso di cassa disponibile post servizio del debito;

rilevato che tali correzioni modificano, nello specifico, i prospetti del succitato PEF del Piano d'Ambito, come di seguito elencati:

Tabella VI-6.3a – Conto Economico Ipotesi 1 finanziamento "classico"

Tabella VI-6.3b – Conto Economico Ipotesi 2 finanziamento cd. "bullet"

Tabella VI-6.4a – Stato patrimoniale Ipotesi 1 finanziamento "classico"

Tabella VI-6.4b – Stato patrimoniale Ipotesi 2 finanziamento "bullet"

Tabella VI-6.5a – Rendiconto finanziario Ipotesi 1 finanziamento "classico"

Tabella VI-6.5d – Indicatori di redditività e di liquidità Ipotesi 1 finanziamento "classico"




Tabella VI-6.5b – Rendiconto finanziario Ipotesi 2 finanziamento “bullet”

Tabella VI-6.5b – Indicatori di redditività e di liquidità - Ipotesi 2 finanziamento “bullet”

Figura 1.2 Conto Economico 2021-2040 – Ipotesi 1 finanziamento “classico” (della sezione Allegato D.1: 2. Appendice al Pef 2021-2040)

Figura 1.3. Conto Economico 2021-2040 – Ipotesi 2 finanziamento “bullet” (come sopra)

Figura 1.4. Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento “classico” (come sopra)

Figura 1.5. Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento “bullet” (come sopra)

e che il PEF del Piano d’Ambito recante tali nuovi prospetti rettificati e le relative modifiche al paragrafo VI-6 ad alcuni commenti del testo, costituisce l’Allegato A parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;


dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti favorevoli pari a n. 5 e n. 1 astenuto (Consigliere Baio),

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce il Piano Economico-Finanziario (PEF) parte D del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 39 del 24 maggio 2019;
2. di precisare che nell’Allegato A di cui al punto 1, sono stati modificati i seguenti prospetti:
 - Tabella VI-6.3a – Conto Economico Ipotesi 1 finanziamento “classico”
 - Tabella VI-6.3b – Conto Economico Ipotesi 2 finanziamento cd. “bullet”
 - Tabella VI-6.4a – Stato patrimoniale Ipotesi 1 finanziamento “classico”
 - Tabella VI-6.4b – Stato patrimoniale Ipotesi 2 finanziamento “bullet”
 - Tabella VI-6.5a – Rendiconto finanziario Ipotesi 1 finanziamento “classico”
 - Tabella VI-6.5d – Indicatori di redditività e di liquidità Ipotesi 1 finanziamento “classico”
 - Tabella VI-6.5b – Rendiconto finanziario Ipotesi 2 finanziamento “bullet”



- Tabella VI-6.5b – Indicatori di redditività e di liquidità - Ipotesi 2 finanziamento “bullet”
- Figura 1.2 Conto Economico 2021-2040 – Ipotesi 1 finanziamento “classico” (della sezione Allegato D.1: 2.Appendice al Pef 2021-2040)
- Figura 1.3. Conto Economico 2021-2040 – Ipotesi 2 finanziamento “bullet” (come sopra)
- Figura 1.4. Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento “classico” (come sopra)
- Figura 1.5. Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento “bullet” (come sopra)

oltre ad alcuni commenti del testo al paragrafo VI-6;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.




ALLEGATO A

PARTE D:

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)

2021-2040



SOMMARIO

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato integralmente sostituito dalla presente versione aggiornata

PARTE D: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

VI-1	CRITERI DI DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)	4
VI-1.1	PREMESSA	4
VI-1.2	RUOLO DEL PEF DEL PIANO D’AMBITO NEL SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL SII	5
VI-1.3	PERIMETRO DI SERVIZIO E PECULIARITA’ DEL TERRITORIO	7
VI-2	METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	9
VI-2.1	TIPOLOGIA DI FONTI E ASSUNZIONI ALLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)	9
VI-2.2	MODALITA’ DI SVILUPPO DEL PEF	11
VI-2.3	FOCUS SUI CRITERI DI DEFINIZIONE DEI COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (CAPEX)	14
VI-2.4	FOCUS SUI CRITERI DI DEFINIZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI PIANO (OPEX)	16
VI-2.5	FOCUS SUI CRITERI DI DEFINIZIONE DEL FONDO NUOVI INVESTIMENTI (FoNI)	19
VI-2.6	FOCUS SUI CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI A CONGUAGLIO (RcTOT)	20
VI-2.7	FOCUS SULL’ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E SU ALTRE ATTIVITA’ NON IDRICHE	20
VI-3	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PdI)	21
VI-4	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA, ANCHE IN RELAZIONE AL RUOLO DI SOGGETTO FINANZIATORE DEGLI INTERVENTI DEL SII	26
VI-4.1	PREMESSA	26
VI-4.2	DEFINIZIONE DI ALTRI CORRISPETTIVI (AC) AI SENSI DI ARERA E RELATIVE IMPLICAZIONI	28
VI-4.3	CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DI AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. PER IL PERIODO 2021-2040	30
VI-5	SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	37
VI-5.1	QUADRANTE DELLO SCHEMA REGOLATORIO	37
VI-5.2	SVILUPPO DEI COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (CAPEX)	38
VI-5.2.1	<i>Focus sulla componente “Delta CUITcapex”</i>	39
VI-5.3	SVILUPPO DEL FONDO NUOVI INVESTIMENTI (FoNI)	40
VI-5.4	SVILUPPO DEI COSTI OPERATIVI (Opex)	41



VI-5.4.1	Costi operativi endogeni ($Opex_{end}$)	41
VI-5.4.2	Costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}$)	42
VI-5.4.2.1	Costi dell'energia elettrica (CO_{EE})	42
VI-5.4.2.2	Costi degli acquisti all'ingrosso ($COws$)	43
VI-5.4.2.3	Altre componenti di costo operativo (CO altri)	43
VI-5.4.3	Mutui e Altri Corrispettivi (MT e AC)	44
VI-5.4.4	Costi aggiuntivi adeguamenti standard qualità Carta Servizi ($Opex_{QC}$)	46
VI-5.4.5	$Opex_{new}$ con funzione compensativa	47
VI-5.4.6	Op_{social}	48
VI-5.5	SVILUPPO DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA (ERC)	48
VI-5.6	SVILUPPO DEI CONGUAGLI (RC)	49
VI-5.7	SVILUPPO DEL VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE (VRG)	50
VI-5.8	SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (θ)	50
VI-6	ARTICOLAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	52
VI-6.1	IPOTESI ADOTTATE NELLA COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO	52
VI-6.2	FOCUS SULLA STRUTTURA DEL DEBITO	53
VI-6.3	CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2019-2040	57
VI-6.4	STATO PATRIMONIALE	59
VI-6.5	RENDICONTO FINANZIARIO	63

ALLEGATI

Allegato A.1 – Tabelle di dettaglio annuale della simulazione di Piano

L'allegato A.1 è stato integralmente sostituito dalla versione aggiornata, ed è rinominato "Allegato D1 – Appendice al PEF 2021-2040"



VI-1 CRITERI DI DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)

VI-1.1 Premessa

Con deliberazione dell'Agenzia n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito ha deliberato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015.

Quest'ultimo provvedimento, in particolare, stabiliva inoltre di predisporre il progetto di nuovo affidamento secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato industriale (di seguito PPPI) scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

Con Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 30 luglio 2018 è stato approvato il documento "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato" illustrativo della proposta del modello di PPPI da realizzare sul territorio e di cui si riportano nel seguito gli elementi principali:

- strutturazione del nuovo assetto del servizio attraverso una **società mista** denominata Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, di seguito **ARCA S.r.l.**, titolare della concessione di servizio pubblico, e un **partner privato**, ai quali attribuire i compiti riconosciuti dalla legge al gestore integrale (incasso delle tariffe, gestione operativa del servizio, realizzazione degli investimenti);
- proprietà di ARCA S.r.l. al 60% pubblica, detenuta dalla società degli assets del servizio idrico di esclusiva proprietà degli enti locali reggiani: AGAC Infrastrutture S.p.a.. Il partner privato entra pertanto come socio privato industriale di minoranza nella società mista;
- funzioni in capo ad ARCA S.r.l.: coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale, supporto agli enti locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell'acqua e del sistema idrico, altre specifiche funzioni puntualmente individuate nel documento;
- previsione dell'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di costituire una società operativa territoriale (di seguito SOT) detenuta al 100% dall'aggiudicatario, per l'espletamento materiale delle funzioni assegnate al socio privato.

In relazione al quadro sopra delineato, i soggetti coinvolti nell'operazione, che saranno richiamati nei successivi Paragrafi, sono i seguenti:

- ATERSIR;
- AGAC Infrastrutture S.p.a. S.p.A, società patrimoniale degli Enti locali del bacino di affidamento, sarà il socio pubblico con il 60% delle quote;



- ARCA S.r.l. costituenda società mista affidataria della gestione del servizio;
- Socio Privato (Socio Operativo) selezionato con gara a doppio oggetto e titolare della partecipazione privata nel capitale sociale di ARCA S.r.l. pari al 40 %;
- SOT (società operativa territoriale) società obbligatoriamente costituita e partecipata integralmente dal socio privato selezionato con la gara a doppio oggetto per lo svolgimento dei servizi operativi affidati al socio privato sul territorio del bacino di affidamento.

VI-1.2 Ruolo del PEF del Piano d’Ambito nel sistema di regolazione del SII

L’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, al comma 1 stabilisce che il Piano di Ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) Ricognizione delle infrastrutture;
- b) Programma degli interventi;
- c) Modello gestionale ed organizzativo;
- d) Piano economico finanziario (PEF).

Lo stesso articolo stabilisce anche che *“Il Piano economico e finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondi perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento [...]”*.

Il Piano economico-finanziario (PEF) di seguito esposto è stato strutturato applicando l’insieme delle regole definite dalla Delibera ARERA 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 integrata e modificata dalla Delibera 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 (da ora in poi citata come MTI-2) e facendo riferimento ai prospetti di:

- Piano Tariffario;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario.

A tali documenti, la cui struttura ricalca i modelli allegati al metodo tariffario MTI-2, sulla base di quanto disposto dall’art. 149, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, è stato aggiunto lo Stato Patrimoniale. Lo Stato Patrimoniale è stato predisposto in forma semplificata e contiene le sole voci definite e trattate ai fini regolatori, nelle more di un formato standard di rappresentazione predisposto dall’ARERA.

L’obiettivo del PEF del Piano d’Ambito è quello di valutare l’impatto delle azioni e interventi proposti su tre aspetti di rilievo:

- Lo sviluppo della tariffa nell’arco temporale di piano, anche al fine di verificarne la sostenibilità da parte dell’utenza;



- L'equilibrio economico della gestione, ovvero la presenza di condizioni di adeguata redditività;
- L'equilibrio finanziario, ovvero l'assenza nel periodo di piano di condizioni di tensioni finanziaria che possano determinare difficoltà nello svolgimento della gestione del servizio.

Il sistema di regolazione del SII si articola su due elementi fondamentali:

- Il Piano d'Ambito che, sulla base della ricognizione dello stato attuale, individua le criticità, definisce il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e prevede le ricadute tariffarie per l'intero periodo di affidamento;
- Lo schema di regolazione tariffaria che, con la periodicità prevista, provvede a determinare la tariffa tenendo conto dei valori effettivamente assunti dalle grandezze definite dal metodo tariffario – costi e investimenti effettivamente realizzati – e dell'aggiornamento del programma degli interventi per gli anni fino alla successiva determinazione tariffaria.

Il principale obiettivo informativo del PEF contenuto nel Piano d'Ambito è pertanto quello di quantificare gli effetti economici e finanziari determinati dal programma degli interventi individuati nella parte B e dal modello delineato nel Paragrafo VI-1.1, verificando l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio e quindi la sua sostenibilità in termini sia economici che finanziari.

La complementarità tra il Piano d'Ambito, che assume un ruolo strategico di lungo periodo, ed il metodo tariffario, che invece definisce tariffa e corrispettivo del gestore nel breve periodo, determina la necessità di un allineamento puntuale dei due strumenti che assicuri coerenza e chiarezza alla regolazione del servizio. In particolare, è necessario che le definizioni delle variabili del PEF e delle loro aggregazioni, siano omogenee come pure i formati che riportano i risultati delle elaborazioni.

Per questo motivo le variabili, i dati e i formati riportati nella presente parte D del Piano d'Ambito sono quelli individuati nel metodo tariffario MTI -2 articolato per schemi regolatori, definiti dai seguenti documenti:

- a) Programma degli interventi (PDI);
- b) Piano economico-finanziario (PEF);
- c) Convenzione di gestione.

Il presente PEF si riferisce al perimetro di affidamento della gestione del SII nel territorio della provincia di Reggio Emilia corrispondente all'intero territorio provinciale ad esclusione del Comune di Toano: tale esclusione consegue dalle deliberazioni del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia n.90 del 31 ottobre 2017 e n.106 del 20 dicembre 2017 con le quali è stata accolta l'istanza presentata dal Comune di Toano relativa alla salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. n.152/2006 della gestione del servizio idrico svolta, nel medesimo Comune, dalla società partecipata AST - Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale.



A seguito del riconoscimento della società AST S.r.l. quale “gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente” ai sensi del predetto articolo n.147, occorre pertanto riferirsi a due PEF distinti, ciascuno per i bacini territoriali di riferimento, fermo restando che quello relativo al gestore AST S.r.l. corrisponde al PEF approvato con Deliberazione del CAMB di ATERSIR n.29 del 10 aprile 2019 recante “*Approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Reggio Emilia gestito da AST S.r.l. Unipersonale*” e che il medesimo sarà oggetto di periodico aggiornamento nell’ambito dei procedimenti di predisposizione tariffaria stabiliti dall’ARERA.

VI-1.3 Perimetro di servizio e peculiarità del territorio

I Comuni ricadenti nel perimetro di affidamento, al momento dell’elaborazione del presente Piano d’Ambito, sono i seguenti:

- Albinea
- Bagnolo in Piano
- Baiso
- Bibbiano
- Boretto
- Brescello
- Cadelbosco di Sopra
- Campagnola Emilia
- Campegine
- Canossa
- Carpineti
- Casalgrande
- Casina
- Castellarano
- Castelnovo di Sotto
- Castelnovo ne’ Monti
- Cavriago
- Correggio
- Fabbrico
- Gattatico
- Gualtieri
- Guastalla



- Luzzara
- Montecchio Emilia
- Novellara
- Poviglio
- Quattro Castella
- Reggio nell'Emilia
- Reggiolo
- Rio Saliceto
- Rolo
- Rubiera
- San Martino in Rio
- San Polo d'Enza
- Sant'Ilario d'Enza
- Scandiano
- Ventasso
- Vetto
- Vezzano sul Crostolo
- Viano
- Villa Minozzo

Nel 2015 è stata avviata la ricognizione dei mutui ancora in corso contratti dai Comuni per il finanziamento di infrastrutture idriche. I risultati della ricognizione sono confluiti nel calcolo previsionale della componente tariffaria relativa al rimborso delle rate dei mutui degli enti locali.

Nell'ambito di Reggio Emilia è presente AGAC Infrastrutture S.p.a. società patrimoniale interamente pubblica proprietaria di *assets* idrici dati in uso al gestore del servizio. Per tale società sono stati individuati all'interno del PEF due tipologie di corrispettivi: un canone d'uso che confluisce nella componente Altri Corrispettivi, riferibile agli *assets* idrici oggetto del pre-vigente Contratto di Affitto tra AGAC Infrastrutture S.p.a. e il gestore uscente IREN S.p.a., e un corrispettivo, confluyente nella componente Δ CUITCapex, assentito alla società patrimoniale per il ruolo svolto di finanziatore degli interventi del PDI.

Il canone d'uso è determinato come somma dell'ammortamento contabile degli *assets* idrici oggetto del pre-vigente Contratto di Affitto, della quota interessi del mutuo ancora in essere in capo alla patrimoniale e, al fine di tutelare l'equilibrio economico per le prime due annualità 2021-2022, una componente a copertura dei costi di gestione, recuperata negli anni successivi dell'affidamento a seguito dell'entrata a regime della componente tariffaria Δ CUITCapex, anch'essa assentita alla patrimoniale (nel periodo 2020-2040 il saldo della componente aggiuntiva a copertura dei costi di gestione è pari a zero).



Per i dettagli inerenti al calcolo del canone d'uso e della componente $\Delta\text{CUITCapex}$ si rinvia al Paragrafo VI- 4.

Si rileva inoltre la presenza, nell'ambito di Reggio Emilia, di un acquedotto industriale (attualmente gestito da IREN S.p.a.) ovvero di una infrastruttura dedicata che distribuisce acqua non potabile ad uso esclusivo di utenze industriali: per i dettagli si rinvia al Paragrafo VI- 2.7.

VI-2 METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

VI-2.1 Tipologia di fonti e assunzioni alla base del Piano Economico Finanziario (PEF)

Lo sviluppo del Piano Economico Finanziario, c.d. "PEF", è stato costruito partendo dai dati relativi alla gestione del servizio idrico istruiti e recepiti da ATERSIR nell'istruttoria di aggiornamento dei moltiplicatori tariffari 2018-2019 del gestore IREN S.p.a. per il territorio di Reggio Emilia di cui alla Deliberazione CAMB/2018 n.51 del 28 giugno 2018, così come approvata da ARERA con Deliberazione n.616/2018/r/idr del 27 novembre 2018.

In particolare si è tenuto conto delle seguenti fonti:

- libro cespiti di IREN S.p.a. aggiornato al 31/12/2017 contenente sia i cespiti diretti che indiretti;
- contributi a fondo perduto incassati da IREN S.p.a. fino al 31/12/2017 (dato 2017 preconsuntivo);
- stratificazione dei cespiti diretti relativi all'annualità 2018 e relativi contributi a fondo perduto;
- programma degli Interventi per il periodo 2019-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.5 del 30 novembre 2018;
- dati tecnici ed economici trasmessi da IREN S.p.a. per il calcolo dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 e relazione illustrativa di accompagnamento della proposta tariffaria per le annualità 2018-2019 predisposta da ATERSIR;
- ricognizione dei mutui dei Comuni;
- dati economici relativi alla società patrimoniale AGAC Infrastrutture S.p.a.: previsione dell'ammortamento annuo delle infrastrutture idriche di proprietà della società oggetto del pre-vigente Contratto di Affitto e affidate in concessione d'uso al nuovo gestore del SII; piano di estinzione del mutuo – quota capitale e quota interessi – in capo alla patrimoniale; consistenza del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) al 31.12.2017.

Per ciò che riguarda le assunzioni alla base dello sviluppo del PEF, con particolare riguardo ai costi gestionali o c.d. operativi, si osserva come questi oltre derivare dalle caratteristiche del territorio conseguano anche dal modello gestionale e organizzativo ritenuto in grado di assicurare efficacia ed efficienza nell'espletamento del servizio.



Tenuto conto che la gestione del SII nel territorio di Reggio Emilia ad esclusione del comune di Toano, ha raggiunto, negli ultimi anni, un elevato grado di infrastrutturazione in ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, (acquedotto, fognatura e depurazione) sia in termini di presenza e adeguatezza degli impianti che a livello di interconnessione delle reti soprattutto nell'areale di pianura, si può ritenere che l'infrastruttura complessiva non sia radicalmente modificabile e che tale elemento determini una certa rigidità dei costi operativi totali.

Ciononostante l'Agenzia ritiene che una maggiore efficacia ed efficienza gestionale debbano essere conseguite soprattutto in riferimento agli aspetti manutentivi (sia di tipo ordinario che straordinario) consentendo quell'allineamento e/o la riduzione dei costi operativi effettivi rispetto a quelli ammissibili in tariffa, non riscontrato in nessuna delle annualità del periodo 2014/2017.

Per tale periodo infatti si è verificata la marginalità dei costi operativi endogeni (visto che quelli "aggiornabili" sono, per l'appunto, sostanzialmente congruabili), confrontando i relativi importi riconosciuti in tariffa con quelli effettivamente sostenuti dal gestore uscente nel medesimo periodo: dal confronto sono emerse, in ciascuna annualità del periodo considerato, marginalità di segno negativo che evidenziano un livello di spesa superiore a quello ammissibile in tariffa ai sensi del metodo tariffario.

I ricavi e i costi operativi consuntivi trasmessi dal gestore uscente nel formato richiesto da ARERA (sezione "Dati_conto_economico" dei tool di calcolo) per ciascuna annualità del periodo 2014/2017, sono riportati in Appendice.

In considerazione di quanto sopra, ipotizzando che il nuovo gestore svolga le medesime attività del SII ed AAI effettuate dal gestore uscente IREN S.p.a., e che una maggiore efficacia ed efficienza richiesta soprattutto sulla manutenzione delle infrastrutture determini quella riduzione dei costi in grado di conseguire l'allineamento con i costi ammissibili in tariffa, i costi operativi endogeni considerati nel PEF del Piano d'Ambito ritenuti rappresentativi della configurazione di erogazione del servizio idrico sull'intero territorio provinciale di Reggio Emilia, ad eccezione del Comune di Toano, sono stati assunti corrispondenti a quelli di progetto (Opexend) confluiti nell'ultima manovra tariffaria di aggiornamento delle tariffe 2018/2019.

Su tali costi non sono stati quindi operati né incrementi né riduzioni: i primi (gli incrementi) in quanto non confacenti ai principi alla base di un nuovo affidamento che sottende una gestione del servizio a condizioni economiche comunque non più svantaggiose di quelle preesistenti all'affidamento, i secondi (le riduzioni) in considerazioni delle marginalità negative riscontrate nel triennio 2014/2017.

Chiaramente il livello complessivo di tali costi nell'arco del periodo di affidamento sarà soggetto ai meccanismi di efficientamento previsti dalle disposizioni emanate da ARERA in sede di aggiornamento periodico del metodo tariffario.



Per le medesime ragioni su esposte, anche per i costi operativi conguagliabili è stata considerata l'attuale struttura dei costi confluita nell'ultima manovra tariffaria, eccezion fatta per le seguenti voci:

- MT (mutui) e AC (altri corrispettivi) che riflettono, rispettivamente, i mutui ancora in corso contratti dai Comuni per il finanziamento di infrastrutture idriche dei quali è stata effettuata la ricognizione a partire dal 2015, e il canone d'uso ad AGAC Infrastrutture S.p.a. completamente ridefinito rispetto al passato e come meglio specificato al Paragrafo VI- 4;
- costi di energia elettrica, per i quali sono stati considerati maggiori costi aggiornabili derivanti dalla progressiva realizzazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.

Si è considerato inoltre che, valutando congiuntamente le scadenze assegnate in media agli operatori economici per la predisposizione e presentazione delle offerte e le tempistiche medie di valutazione delle stesse da parte della Commissione di gara, l'iter complessivo della procedura di gara non possa, ragionevolmente, ritenersi conseguibile entro la fine del primo semestre 2020. Inoltre, a seguito dell'individuazione del socio privato, si dovrà comunque tenere conto anche dei tempi tecnici di costituzione della società mista ARCA S.r.l..

Per tali ragioni si è ipotizzato che i meccanismi illustrati nei successivi Paragrafi dispieghino i relativi effetti a **partire dal 1.1.2021 e che l'effettivo subentro del nuovo gestore decorra da tale annualità.**

VI-2.2 Modalità di sviluppo del PEF

La struttura economica e finanziaria del servizio è compiutamente definita dal metodo tariffario MTI-2 (Allegato A Delibera 664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla Delibera 918/2017/R/IDR) che da un lato individua il corrispettivo tariffario e dall'altro utilizza i dati e le elaborazioni del modello di calcolo per produrre un'ampia serie di Tabelle che sintetizzano i risultati di periodo dal punto di vista economico e finanziario. Tenuto conto di quanto precisato al Paragrafo VI- 2.1, la costruzione del presente PEF è stata predisposta seguendo le ipotesi e i passaggi di seguito illustrati:

- per l'intera durata del periodo di affidamento, le componenti tariffarie sono state calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri previsti dal metodo tariffario MTI-2 vigente per il periodo 2016-2019 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;
- per i costi operativi endogeni ed aggiornabili, ad esclusione delle componenti MT, AC, CO_{EE} e CO_{ATO}, sono stati considerati i dati contabili del gestore uscente IREN S.p.a. confluiti nell'aggiornamento tariffario 2018-2019 così come validati da ATERSIR nella Delibera CAMB/2018 n.51 del 28 giugno 2018 e successivamente approvati da ARERA;
- sono state aggiornate le componenti MT e AC secondo le modalità illustrate ai Paragrafi VI- 2.4 e VI-4;



- sono stati considerati maggiori costi di energia elettrica, rispetto a quelli considerati nella manovra di aggiornamento tariffario 2018/2019, derivanti dalla progressiva realizzazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi 2019-2040;
- i volumi erogati utilizzati per costruire i ricavi del PEF sono quelli considerati nella manovra di aggiornamento delle tariffe 2018/2019 (dati pre-consuntivo 2017): l'aggiornamento del PEF è predisposto assumendo la costanza dei volumi erogati per tutto il periodo di riferimento, come previsto dal metodo tariffario;
- sono stati individuati i cespiti diretti e indiretti di proprietà del gestore uscente oggetto di trasferimento al nuovo gestore e la relativa stratificazione dei relativi dati patrimoniali ai fini del calcolo dei corrispondenti costi di capitale: tale procedimento è illustrato nella Determinazione n. 80 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il Valore Residuo del gestore ai fini del nuovo affidamento del servizio (di seguito VR);
- lo sviluppo del PEF presume che il nuovo gestore si impegni nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.a. S.p.A a restituirle il debito complessivo di 123.972.157€ (maturato al 31.12.2020 da IREN S.p.a. e da questi trasferito al nuovo gestore): si assume che tale restituzione avvenga nell'arco del periodo 2021-2040, tramite l'esecuzione da parte del nuovo gestore di opere inserite nel Piano degli Investimenti per un valore annuo pari a 6.198.608€ e successivo trasferimento della proprietà di tali opere ad AGAC Infrastrutture S.p.a.;
- si assume inoltre che tali beni siano messi a disposizione del nuovo gestore a fronte del riconoscimento alla patrimoniale di un canone annuo (ulteriore rispetto alla voce AC), confluyente nella componente $\Delta\text{CUITCapex}$, determinato da ATERSIR in misura corrispondente ai rispettivi costi di capitale (somma delle componenti ammortamento, oneri fiscali e finanziari di cui al MTI-2 e ss.mm.ii) apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica ai fini dell'impatto in tariffa. Il meccanismo del $\Delta\text{CUITCapex}$ è illustrato al Paragrafo VI- 4 al quale si rimanda per gli ulteriori dettagli;
- sulla base di quanto premesso, lo sviluppo del PEF assume che il Piano degli Interventi 2021-2040 venga integralmente realizzato e finanziato dal nuovo gestore che trasferisce ogni anno ad AGAC Infrastrutture S.p.a. parte delle opere realizzate (6.198.608€): la parte di investimenti realizzata ogni anno dal gestore e **non** trasferita alla società Patrimoniale concorre all'incremento dei costi di capitale di pertinenza del gestore, mentre gli investimenti realizzati ogni anno dal gestore e trasferiti alla patrimoniale concorrono all'incremento della componente $\Delta\text{CUITCapex}$ di pertinenza di AGAC Infrastrutture S.p.a.;
- i costi di capitale del gestore sono stati determinati considerando il perimetro degli assets confluiti nel VR, che recepisce dati consuntivi fino al 2018, e l'attuazione del piano degli



- interventi dal 2019 al 2040 nettata, a partire dal 2021, della quota parte di investimenti trasferiti ogni anno ad AGAC Infrastrutture S.p.a.;
- il PEF assume in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nel Piano degli Interventi, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno (a) rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2);
 - per il finanziamento degli investimenti, il PEF assegna priorità all'utilizzo del FoNI;
 - le componenti di costo operativo sono state espresse a valori 2018, ossia applicando l'inflazione prevista in tariffa fino al 2018 e mantenendo il valore costante negli anni successivi, coerentemente con quanto indicato nel metodo tariffario MTI-2;
 - per gli anni successivi al 2020, i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali del gestore del SII sono stati assunti costanti e corrispondenti ai medesimi valori aggiornati dalla deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr.

In sostanza, il PEF a base di Piano si sviluppa a partire dalla manovra di aggiornamento tariffario 2018-2019, che recepisce i dati economici consuntivi 2016 e pre-consuntivi 2017 dichiarati dal gestore uscente IREN S.p.a.

Rispetto ai dati considerati in tale manovra, sono state ridefinite ex-novo le stratificazioni dei cespiti avendo a riferimento i risultati della Determinazione n. 80 del 24 maggio 2019, mentre le previsioni di costi diverse dai rispettivi importi consuntivati per le annualità 2016 e 2017 sono state inserite solo a partire dal 2021, senza inquinare/alterare nelle specifiche sezioni del tool di calcolo, i dati economico-finanziari relativi al biennio 2016-2017: ciò al fine di mantenere la coerenza complessiva dei dati consuntivi rendicontati.

E' chiaramente fatto salvo il principio per cui, nell'arco temporale del nuovo affidamento, le singole componenti tariffarie del VRG saranno oggetto di periodica ridefinizione secondo le tempistiche e le modalità individuate da ARERA nei provvedimenti di aggiornamento al metodo tariffario idrico.

Riguardo alla suddetta attività di periodica ridefinizione delle componenti tariffarie, si precisa come tale attività abbia fino ad oggi comportato, da una parte, l'aggiornamento delle singole componenti tariffarie sulla base dei dati consuntivi rendicontati dal gestore uscente in riferimento all'annualità (a-2) e dall'altra, attraverso le medesime informazioni, il calcolo puntuale delle componenti a conguaglio RC di cui all'art.29 del MTI-2 e ss.mm.ii di cui si riportano di seguito le voci più rilevanti:

- RCvol (conguaglio relativo ai volumi fatturati all'utenza),
- RCee (conguaglio relativo ai consumi di energia elettrica),
- RCws (conguaglio relativo ai costi di acquisto all'ingrosso dei servizi di fognatura e depurazione), RCattività b (conguaglio relativo alle altre attività idriche),



- RCcores (conguaglio relativo agli oneri locali ed ai contributi in conto esercizio),
- costi riconosciuti a consuntivo per attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali (tali costi sono ricompresi nella componente RCaltro).

Ne consegue pertanto come il presente PEF, non potendo disporre dei dati consuntivi dal 2018 in poi, non rappresenti lo sviluppo delle singole componenti a conguaglio.

Per ciò che riguarda i costi di energia elettrica, al fine di considerarne il relativo impatto sui c.d. “costi aggiornabili” per effetto dell’entrata in esercizio dei nuovi impianti previsti nel piano degli interventi, sono stati stimati maggiori costi in base alla tipologia di nuovi investimenti.

In particolare il totale degli interventi previsti nel periodo 2019-2040 è stato suddiviso tra interventi che generano un aumento dei costi operativi aggiornabili (ampliamenti della rete, realizzazione di nuovi impianti, etc.) e quelli che invece non determinano un aumento dei costi (manutenzioni straordinarie, rifacimenti, sostituzioni, etc): in Appendice è riportato il calcolo dei maggiori costi di energia elettrica.

Si precisa come la stima dei maggiori costi aggiornabili di energia elettrica sviluppata nel presente PEF oltre a far emergere, nell’anno di competenza, le variazioni legate all’entrata in esercizio dei nuovi impianti, neutralizza al tempo stesso l’effetto dei conguagli tariffari RC che, nel metodo MTI-2, hanno una quantificazione consuntiva posticipata di 2 annualità.

VI-2.3 Focus sui criteri di definizione dei costi delle immobilizzazioni (Capex)

Ai sensi dell’articolo 13 del metodo tariffario MTI-2, i costi di capitale riconosciuti in tariffa derivano dalla seguente formula di calcolo:

$$Capex = AMM - AMM_{CFP} + OF + OFisc + \Delta CUIT_{capex}$$

Nella formula di calcolo le componenti sono state calcolate:

- sui **cespiti inclusi** nel perimetro utilizzato per la quantificazione del valore residuo VR ai sensi dell’articolo 31 del metodo tariffario MTI-2: in tale perimetro rientrano la quasi totalità dei cespiti diretti realizzati dal gestore uscente al 31.12.2017 e alcuni i cespiti indiretti (si rimanda alla relazione di determinazione del Valore di Riscatto - VR¹).

¹ La Relazione di determinazione del Valore di Riscatto - VR è allegata alla Determinazione n.80/2018 dell’Agenzia con cui è stato determinato il valore residuo aggiornato al 01.01.2021 degli asset destinati all’esercizio del servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano, oggetto di trasferimento al gestore entrante da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato A della delibera AEEGSI 664/2015/R/idr.

Il suddetto valore è stato calcolato in accordo con il Gestore uscente, sulla base della metodologia ARERA vigente, con la finalità di fornire un’indicazione agli offerenti in ordine all’ammontare dell’importo da corrispondere al gestore uscente contestualmente al trasferimento dei beni strumentali al servizio; come indicato nella medesima Determinazione, tale valore sarà soggetto di definitivo aggiornamento alla data



Avendo ipotizzato la decorrenza del nuovo affidamento dal 1.1.2021, il VR tiene conto anche dei beni entrati a cespite nel 2018 (dato pre-consuntivo) e della programmazione degli investimenti per l'annualità 2019 e 2020, considerati realizzati nella medesima annualità di pianificazione.

Il VR e conseguentemente il presente PEF, non tiene invece conto della chiusura delle immobilizzazioni in corso al 31.12.2018, pari a circa 18ML€, per le motivazioni di seguito illustrate.

Si è riscontrato infatti come in ciascun esercizio i gestori del SII, di norma, non realizzino e concludano entro fine anno tutti gli investimenti programmati nella medesima annualità svolgendo una parte del pianificato annuo, proseguendo e/o completando le immobilizzazioni in corso presenti a inizio esercizio e pertanto riferibili alla programmazione delle annualità antecedenti: in sostanza, in ciascun esercizio si verifica il trascinarsi di "code" riferibili alla pianificazione degli investimenti relativi ad esercizi precedenti.

La previsione del grado di realizzazione della programmazione annua degli investimenti e delle tempistiche di chiusura delle predette "code" risulta, in entrambi i casi, di difficile individuazione in quanto condizionata da una molteplicità di fattori.

Stanti gli elementi di aleatorietà sopra evidenziati, nel calcolo del VR si è stabilito di non considerare le immobilizzazioni in corso al 31.12.2018, con l'obiettivo di darne una rappresentazione il più strettamente riconducibile ad elementi consuntivi, fermo restando che tale valore dovrà comunque essere oggetto di successivo aggiornamento alla data di effettivo subentro del nuovo gestore, attraverso la consuntivazione dei dati relativi alle annualità 2019/2020².

Non alimentano pertanto il calcolo dei Capex i cespiti indiretti esclusi dal perimetro del VR, (in quanto non trasferibili al gestore uscente) che hanno rilevato nel calcolo delle tariffe fino all'annualità 2019, limitatamente ad una percentuale del loro valore complessivo, trattandosi di beni di uso comune e quindi condivisi con altri territori e servizi svolti dal gestore (es: gestione rifiuti, gas, energia elettrica, etc).

- sugli **investimenti previsti nel Piano degli Interventi dal 2021 al 2040**, espressi al netto della quota annua di 6.198.608€, assumendone la piena realizzazione nella medesima annualità di programmazione.

di effettivo subentro, in quanto è stato determinato considerando dati consuntivi fino al 2018, e dati di pianificazione, per le annualità 2019 e 2020.

2 Ove in sede di aggiornamento a consuntivo, dovesse riscontrarsi un VR superiore a quello individuato nella presente Determina, emergerebbe in tariffa il corrispondente incremento di Capex nell'arco di piano a copertura dei costi di debito/equity con conseguente recupero dell'eventuale valore residuo a fine concessione (2040).



Gli investimenti considerati nel calcolo dei Capex sono entrati con un ritardo di due annualità in base ai principi di elaborazione contenuti nel metodo tariffario MTI-2.

Nel calcolo delle singole componenti dei Capex di competenza del gestore del servizio, si precisa che:

- gli ammortamenti sono stati determinati ipotizzando per ciascun intervento una tipologia di cespiti conforme all'investimento pianificato ed applicando le vite utili regolatorie previste nell'articolo 16 del metodo tariffario MTI-2;
- gli oneri finanziari sono stati calcolati applicando al capitale investito netto (CIN) i parametri per la determinazione del tasso individuati nell'articolo 17 del metodo tariffario MTI-2 aggiornato con deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr; è inclusa la maggiorazione dell'1% relativa al *time lag*;
- gli oneri fiscali sono stati calcolati applicando i parametri per la determinazione della base imponibile individuati nell'articolo 18 del metodo tariffario MTI-2 come da ultimo aggiornamento;
- la componente $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$ (ΔCUIT che non alimenta il FONI e non viene stratificato annualmente a CFP) accoglie esclusivamente i canoni di competenza di AGAC Infrastrutture S.p.a., per la cui descrizione e funzionamento si rimanda al Paragrafo VI- 4.

VI-2.4 Focus sui criteri di definizione dei costi operativi di piano (Opex)

Ai sensi dell'articolo 22 del metodo tariffario MTI-2, i costi operativi derivano dalla somma di due sottocategorie:

$$\text{Opex} = \text{Opex}_{\text{end}} + \text{Opex}_{\text{al}}$$

Dove, per ciascun anno di Piano, gli Opex_{end} sono costituiti dai costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento e gli Opex_{al} sono dati dai costi operativi aggiornabili derivanti dalla somma delle seguenti componenti:

- CO_{EE} , costi di energia elettrica;
- CO_{ws} , costi degli acquisti all'ingrosso o wholesale;
- $\text{MTp} + \text{ACp}$, corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
- CO_{altri} , altri costi specifici.

Il valore degli Opex_{end} è stato mantenuto costante nell'intero periodo di programmazione e coincide con l'importo quantificato nell'aggiornamento tariffario 2018-2019: le motivazioni alla base di tale assunzione sono state illustrate al Paragrafo VI- 2.1.

Su tali costi endogeni, non sono state introdotte ipotesi di efficientamento nell'arco di piano, poiché sarà il metodo tariffario, con i relativi aggiornamenti, a dettare la periodicità e le modalità di efficientamento di tale tipologia di costo.



Per gli incrementi derivanti dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti si è assunto che la parte preponderante di tali oneri sia riconducibile ai costi di energia elettrica pertanto non più ascrivibile alla componente dei costi operativi endogeni, ma altresì a quella dei costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}$).

La componente $Opex_{al}$ deriva dalla somma di più voci, la maggior parte delle quali mantenute costanti e pari agli importi quantificati nell'aggiornamento tariffario 2018/2019: solo per alcune voci sono state introdotte integrazioni (CO_{ATO} e CO_{EE}) mentre altre sono state completamente ridefinite ex-novo rispetto ai valori confluiti nella proposta tariffaria 2018-2019 (MT e AC).

Per i costi di **energia elettrica**, il dato preconsuntivo 2017 è stato progressivamente incrementato della stima dei costi aggiornabili derivanti dalla realizzazione degli interventi del PDI, come descritto al Paragrafo VI- 2.2. Tale scelta, come già sopra precisato, risponde alla necessità di individuare in via preliminare l'impatto dei maggiori costi operativi per l'entrata in esercizio dei nuovi impianti.

Per le rate dei **mutui degli enti locali (MT)** relativi ad opere del servizio idrico integrato di proprietà delle singole amministrazioni e date in uso al gestore, sono stati recepiti gli esiti della ricognizione delle passività ancora in essere presso i Comuni: lo sviluppo dei mutui è stato fatto decorrere dal 2021, annualità in cui si ipotizza la decorrenza del nuovo affidamento pertanto, per l'annualità 2020 sono stati mantenuti gli altri corrispettivi (AC) ad oggi riconosciuti ai singoli Comuni.

Nella voce **Altri Corrispettivi (AC)** è recepito il canone d'uso per le infrastrutture idriche di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.a., date in concessione d'uso al gestore: tale canone fa riferimento alle medesime infrastrutture che, nel periodo antecedente il nuovo affidamento, erano state oggetto di un Contratto di Affitto stipulato tra la società patrimoniale e l'allora gestore del SII Enia S.p.A. Nel Paragrafo VI- 4.1 sono evidenziati i termini principali di tale Contratto di Affitto.

Per tali beni sono riconosciuti alla società patrimoniale i rispettivi ammortamenti contabili e la quota interessi del mutuo ancora in essere presso la patrimoniale; è stata introdotta inoltre un'ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento: gli importi assentiti in tali annualità sono stati sottratti nelle annualità successive, risultando a saldo zero il loro impatto nel periodo di affidamento. Per ulteriori dettagli si rimanda al Paragrafo VI- 4.3.

Nella voce **CO_{altri}** sono recepite le componenti a copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia (CO_{ATO}), dei costi di funzionamento dell'ARERA (CO_{AEEG}), della morosità (CO_{mor}), degli oneri locali e dei contributi in conto esercizio (CO_{res}): per tutte e quattro tali voci, ad eccezione della componente CO_{ATO} , sono stati mantenuti gli importi confluiti nella proposta tariffaria 2018-2019.

Per la componente CO_{ATO} , ai valori recepiti nella proposta tariffaria 2018-2019, è stato aggiunto un ulteriore importo: per maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo VI- 5.5.2.3.



Per gli acquisti dei servizi all'ingrosso sono stati mantenuti costanti gli importi considerati nella manovra tariffaria 2018-2019: per ulteriori dettagli sulla natura di tali acquisti si rimanda al Paragrafo VI- 5.5.2.2.

Nell'elaborazione del PEF sono state introdotte 3 ulteriori categorie di costi operativi: gli OpexQC (costi operativi per il raggiungimento degli standard qualitativi previsti nella Carta del Servizio), gli Opsocial (costi connessi al mantenimento delle agevolazioni tariffarie previste da ATERSIR, migliorative rispetto a quelle introdotte dalla regolazione ARERA (c.d. bonus idrico), e gli Opex_{new}. Solo per le prime due componenti sono stati recepiti i medesimi valori previsti nell'aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato da ATERSIR mentre per la componente Opex_{new} occorre precisare quanto segue.

Il metodo tariffario prevede che la componente Opex_{new} derivi da un allargamento del perimetro del servizio o da una modifica gestionale nell'organizzazione delle attività; tuttavia tale componente non ha le caratteristiche previste dal metodo ma riveste una funzione meramente compensativa a seguito della ridefinizione del perimetro delle immobilizzazioni riconosciute nel presente PEF al nuovo gestore: solo la rigidità delle componenti incluse nel calcolo tariffario, ha imposto l'allocazione di tale posta compensativa negli Opex_{new}.

Nello specifico, la circostanza per cui nel calcolo del valore residuo VR siano stati esclusi alcuni cespiti di struttura non direttamente ed univocamente riferibili alla gestione del servizio idrico nell'ambito di Reggio Emilia (quali ad esempio apparecchiature informatiche, software di contabilità, gestionali del personale di utilizzo condiviso tra più servizi gestiti e territori) comporta il venir meno, nel calcolo del VRG, di una parte di capex a copertura dei costi di acquisizione delle funzioni, svolte dai medesimi beni.

Presupponendo che anche il nuovo gestore necessiti delle medesime funzionalità svolte dai beni non transitati nel VR, si è ritenuto di includere nel vincolo dei ricavi VRG una voce di costo "compensativa" ovvero a copertura degli eventuali costi che dovrà sostenere il gestore subentrante per l'acquisizione, ad esempio, di prestazioni di servizio in grado di svolgerle.

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al VR di cui alla Determinazione n. 80 del 24 maggio 2019, nel valore residuo:

- sono confluiti tutti i cespiti **diretti** considerati nelle manovre tariffarie fino al 2018/2019, più ulteriori cespiti diretti che, nelle medesime approvazioni tariffarie, erano stati invece classificati dal gestore uscente come indiretti e, in quanto tali, rilevanti in tariffa nella componente Capex, non al 100% del relativo valore di realizzazione/acquisizione, ma solo in quota parte;
- sono confluiti al 100% una parte dei cespiti **indiretti** che nelle manovre tariffarie fino al 2018/2019 rilevavano in tariffa solo in quota parte.



Pertanto, dovendo essere rispettato il principio per cui i costi complessivi alla base del nuovo affidamento non devono risultare superiori ai costi preesistenti, la componente compensativa $Opex_{new}$ non è stata calcolata avendo a riferimento i soli cespiti indiretti ma bensì come differenza annuale tra i Capex dei cespiti diretti + indiretti riconosciuti al gestore uscente IREN S.p.a. nella manovra tariffaria 2018/2019 ed i Capex dei cespiti diretti + indiretti confluiti nel calcolo del valore residuo (VR).

Poiché le differenze annuali come sopra determinate evidenziano, dal 2026 al 2040, una dinamica altalenante, a partire dal 2026 è stato considerato un importo costante e corrispondente al valore minimo delle marginalità calcolate nell'arco del medesimo periodo.

Tali costi costituiscono il limite massimo ammissibile degli ulteriori costi che potranno essere richiesti dal nuovo gestore, in funzione delle necessità infrastrutturali che emergeranno nella fase di avvio dell'attività: tali costi potranno essere richiesti formulando all'Agenzia istanza motivata e dovranno essere oggetto di analitica rendicontazione a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, al fine di accertare eventuali minori oneri rispetto a quanto preventivamente riconosciuto nel presente PEF. Tali minori oneri saranno oggetto di conguaglio.

Data la natura meramente compensativa degli $Opex_{new}$ tali costi, come esposto nel quarto capitolo, non determinano il posizionamento nei quadranti di incremento tariffario relativi ad una modifica strutturale nell'organizzazione del servizio.

VI-2.5 Focus sui criteri di definizione del fondo nuovi investimenti (FoNI)

L'articolo 20 del metodo tariffario MTI-2 definisce il fondo nuovi investimenti ($FoNI$) come somma della componente riscossa a titolo di nuovi investimenti (FNI_{FoNI}), di quella riscossa come ammortamento dei contributi a fondo perduto (AMM_{FoNI}) e di quella legata all'eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi ($\Delta CUIT_{FoNI}$).

L'importo del fondo nuovi investimenti ($FoNI$) riconosciuto nel vincolo dei ricavi (VRG) è destinato esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti³ pianificati nel Piano Interventi, scomputando preliminarmente l'effetto fiscale.

Nello sviluppo del PEF è stata valorizzata soltanto la componente derivante dall'ammortamento dei contributi a fondo perduto (AMM_{FoNI}), come risultanti nella quantificazione del valore residuo VR annualmente incrementati degli importi previsti nel Piano degli Interventi. Tale componente è stata assegnata, al netto dell'effetto fiscale, al finanziamento degli investimenti.

³ Comma 20.1 così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato"



VI-2.6 Focus sui criteri di definizione delle componenti a conguaglio ($R_{C_{TOT}}$)

Le componenti a conguaglio $R_{C_{TOT}}$ non sono state considerate nello sviluppo del VRG non potendo disporre dei dati consuntivi dal 2018 in avanti.

Il valore di RC di 44.245 €, inserito nell'annualità tariffaria 2020, recepisce invece la deliberazione di ARERA n.616/2018/r/idr del 27 novembre 2018 di approvazione della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, del gestore IRETI S.p.a., relativamente al sub ambito di Reggio Emilia⁴.

VI-2.7 Focus sull'acquedotto industriale e su altre attività non idriche

Come già rilevato in premessa, nell'ambito di Reggio Emilia, è presente un acquedotto industriale (attualmente gestito da IREN S.p.a.) ovvero di una infrastruttura dedicata che distribuisce acqua non potabile ad uso esclusivo di utenze industriali (n.44): la gestione di tale acquedotto si configura pertanto come "altra attività idrica" (AAI).

L'acquedotto ha origine dalla traversa di Castellarano (non gestita da IREN S.p.a.) e prosegue fino a un impianto di trattamento dal quale parte una condotta che arriva alle utenze industriali.

In Appendice è riportato il tracciato dell'acquedotto industriale mentre lo schema dell'impianto di trattamento è riportato a pag.46 dell'Allegato _A.4 "Annuario Acquedotto".

Tuttavia, pur trattandosi di AAI, i costi di gestione e i ricavi di tale acquedotto sono stati rendicontati dal gestore uscente tra i costi/ricavi del SII, fino all'annualità 2017 compresa: i ricavi, in particolare, sono sempre stati rendicontati nella sezione del tool di calcolo relativa alle articolazioni tariffarie nella categoria "uso non potabile" e fino al 2017 le tariffe sono variate in funzione dei moltiplicatori tariffari approvati.

Solo a partire dall'annualità 2018 in sede di rendicontazione Unbundling, a seguito dell'implementazione del TICSII (approvato con Determinazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.7 del 30 novembre 2018) e dell'esclusione dall'articolazione tariffaria del SII dei corrispettivi applicati alle utenze dell'acquedotto industriale, il gestore IREN S.p.a. ha dichiarato di aver rendicontato i costi/ricavi di tale acquedotto in corrispondenza della sezione "altre attività idriche".

Tenuto conto che fino all'ultima manovra tariffaria di aggiornamento 2018/2019, i costi e ricavi di competenza dell'acquedotto industriale sono stati considerati facenti parte del SII e che, di norma, tutte le modifiche di impostazione metodologica adottate nella costruzione della tariffa

⁴ Nelle premesse della deliberazione di ARERA n.616/2018/r/idr del 27 novembre 2018 è riportato quanto segue: "...ATERSIR ha comunicato di aver proceduto, per il gestore in parola, in particolare:

- alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria FoNI afferenti alle annualità 2018 e 2019;
- alla riallocazione dei conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio ($R_{C_{TOT}}$), per un importo pari a 44.245 Euro, prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2019".



richiedono, ai fini del loro definitivo recepimento, l'assenso preventivo dell'ARERA, ai fini dello sviluppo del presente PEF si è ritenuto di operare in continuità con l'ultima proposta tariffaria e quindi di non tenere conto della riclassificazione da SII ad AAI.

Tuttavia, al fine di consentire agli operatori economici che concorreranno alla procedura di gara, di valutare le eventuali ricadute in tariffa della riclassificazione dell'acquedotto industriale da SII ad AAI, in Appendice sono state riportate le seguenti informazioni di natura economica:

- ricavi e costi di gestione dell'acquedottistica industriale relativi all'esercizio 2018 (dato pre-consuntivo);
- composizione analitica dei ricavi tariffari (quote variabili e quote fisse applicate e rispettivi volumi/n.quote fisse).

Si segnala infine l'attività ad oggi svolta dal gestore uscente IREN S.p.a. relativamente al noleggio di infrastrutture del SII per l'alloggiamento di antenne di telefonia o similari (impianti radio, TV, dati) che ha comportato ricavi per circa 630.000€ (ultimo dato aggiornato). Secondo quanto comunicato da IREN S.p.a., tale attività è sottesa da una serie di contratti di affitto di infrastrutture idriche, alcuni stipulati dal gestore altri dai comuni.

Tale attività si configura come "Attività non idrica che utilizza infrastrutture del servizio idrico integrato" i cui costi/ricavi, secondo le disposizioni del metodo tariffario idrico, sono esclusi dal computo della tariffa del SII: su tali attività pertanto l'Agenzia non può svolgere regolazione economica né disporre di informazioni di altro genere al di fuori di quelle relative allo stato di conservazione delle infrastrutture che ospitano antenne di ricetrasmisione o similari.

L'Agenzia è indirizzata ad autorizzare la prosecuzione delle attività non idriche in essere.

Ulteriori "Attività non idriche" (diverse da quelle in essere) dovranno essere autorizzate sempre dall'Agenzia, restando inteso che lo svolgimento di tali attività non deve in alcun modo pregiudicare la natura e la funzionalità dei beni destinati al Servizio Idrico integrato né tradursi in incrementi dei costi di gestione a carico della tariffa.

Laddove lo svolgimento di tali attività (sia in essere che non) prevede l'utilizzo di infrastrutture del SII di proprietà di terzi in concessione d'uso al Gestore, le condizioni contrattuali tra Gestore e proprietario dei beni dovranno essere regolate tra le parti.

VI-3 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PdI)

Per l'individuazione puntuale dei singoli interventi e/o categoria di investimento si rimanda, per il periodo 2019-2022 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.5 del 30 novembre 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per il periodo 2020-2022 e la revisione straordinaria per l'annualità 2019, mentre per il periodo 2023/2040 si rimanda alla Tabella VI- 3.a.



Occorre precisare tuttavia che, sebbene il nuovo gestore sia tenuto a realizzare **l'intero programma degli investimenti** di cui alla predetta Tabella VI-3.a ed a reperire le relative risorse per finanziarlo, a partire dal 2021 (anno in cui si ipotizza il subentro del nuovo gestore) dovrà trasferire ad AGAC Infrastrutture S.p.a., entro la fine di ogni anno, 6.198.608€ di investimenti realizzati nel corso di ciascuna annualità: le motivazioni alla base del trasferimento di tali beni sono state già illustrate al Paragrafo VI- 4 al quale si rimanda per i necessari dettagli.

La soluzione prospettata ha rilevanti implicazioni in termini di calcolo della componente tariffaria Capex poiché a fronte del finanziamento e la realizzazione di investimenti da parte di ARCA S.r.l. per circa 19ML€/anno, al gestore del servizio sono riconosciuti in tariffa costi di capitale solo sui beni non trasferiti ad AGAC Infrastrutture S.p.a. e quindi su 12,8ML€ (19ML€-6,2ML€) mentre i costi di capitale dei beni trasferiti, pari a 6,2ML€/anno, sono assentiti direttamente alla Patrimoniale rilevando in tariffa attraverso la componente $\Delta\text{CUITCapex}$.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, sono state predisposte le seguenti Tabelle (rilevanti ai soli fini del calcolo delle componenti tariffarie Capex e $\Delta\text{CUITCapex}$):

- la Tabella VI- 3.b, relativa ad ARCA S.r.l., declina gli investimenti complessivamente programmati nel periodo 2019-2040, nelle categorie ARERA rilevanti ai fini del calcolo della componente Capex: tali investimenti sono quindi espressi al netto dell'importo annuo di 6.198.608€ che, per semplicità, è stato detratto integralmente dalla categoria "Condutture e opere idrauliche fisse". Spetterà ad ARCA S.r.l. e ad AGAC Infrastrutture S.p.a. concordare, di volta in volta, la tipologia di opere oggetto di trasferimento e che non dovranno necessariamente essere riconducibili alla categoria "Condutture e opere idrauliche fisse";
- la Tabella VI- 3.c, relativa ad AGAC Infrastrutture S.p.a., che assegna all'importo annuo di 6.198.608€ la categoria ARERA "Condutture e opere idrauliche fisse" assunta, a titolo esemplificativo, per il calcolo della componente tariffaria $\Delta\text{CUITCapex}$.




Tabella VI-3a – Programmazione investimenti nel periodo 2019-2040 (euro)

Tipologia interventi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2030	2031-2040
Opere acquedotto	11.363.933	11.357.125	13.047.125	11.222.125	10.093.625	58.000.000	82.860.000
Estendimento rete in zone non servite	890.000	450.000	150.000	150.000	150.000	2.160.000	3.240.000
Manutenzione straordinaria acqua (<i>serbatoi, sistemi controllo perdite idriche, impianti acquedotto, organi di manovra</i>)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.500.000	14.500.000	18.500.000
Sostituzione reti di distribuzione acquedottistiche	2.560.000	1.070.000	2.970.000	1.555.000	1.500.000	9.360.000	14.630.000
Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	369.600	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.430.00	7.598.250	10.870.000
Nuove reti o impianti di adduzione /opere captazione	830.708	1.340.000	1.430.000	1.020.000	1.100.000	6.600.000	9.900.000
Rinnovamento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	10.500.000	16.800.000
Nuovi allacci	1.213.625	1.213.625	1.213.625	1.213.625	1.213.625	7.281.750	8.920.000
Opere fognatura	5.977.470	4.631.038	3.973.360	4.415.218	3.400.000	26.522.000	37.700.000
Piano fognario	1.394.470	988.298	1.273.360	1.095.218	300.000	1.800.000	2.700.000
Manutenzione straordinaria fognature	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	10.522.000	17.500.000
Manutenzione straordinaria acque meteoriche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.200.000	7.500.000
Ristrutturazione, potenziamento e nuova realizzazione di opere e/o impianti della rete fognaria	1.513.000	1.542.740	600.000	1.220.000	1.000.000	6.500.000	8.000.000
Estendimenti della rete fognaria	1.070.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.500.000	2.000.000
Opere depurazione	5.660.000	5.443.000	5.150.000	5.950.000	4.315.972	37.600.000	53.900.000
Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	6.500.000
Potenziamenti, adeguamenti e manutenzione ordinaria depuratori	3.660.000	3.443.00	3.150.000	3.950.000	2.315.972	32.600.000	47.400.000
Cartografia acquedotti e fognature	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	600.000	900.000
Investimenti di struttura	1.000.000	1.960.403	1.960.403	1.960.403	1.960.403	6.000.000	9.000.000
TOTALE INVESTIMENTI	24.331.403	23.721.566	24.460.888	23.877.746	20.100.000	128.722.000	184.360.000




Tabella VI-3b – Programmazione investimenti nel periodo 2019-2040, declinata per categoria di cespiti ARERA, rilevante ai fini del calcolo della componente Capex del nuovo gestore (Euro)

Categoria di cespiti Codice ARERA	2019		2020		2021		2022	
	Investimenti lordi	Contributi fondo perduto	Investimenti lordi	Contributi fondo perduto	Investimenti lordi	Contributi fondo perduto	Investimenti lordi	Contributi fondo perduto
01 – Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-
02 - Fabbricati non industriali	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - Fabbricati industriali	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Costruzioni leggere			50.000	6.443				
05 - Condotture e opere idrauliche fisse	16.471.803	3.381.695	13.754.663	2.497.516	8.308.377	720.060	6.855.235	720.060
06 – Serbatoi	-	-	-	-	680.000	-	950.000	-
07 - Impianti di trattamento	5.840.000	707.898	5.443.000	701.397	5.200.000	-	5.800.000	-
08 - Impianti di sollevamento e pompaggio	300.000	36.365	400.000	51.545	-	-	-	-
09 - Gruppi di misura meccanici	369.600	44.801	1.783.500	229.826	1.783.500	-	1.783.500	-
10 - Gruppi di misura elettronici	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Altri impianti	-	-	-	-	-	-	-	-
13 – Telecontrollo	-	-	-	-	-	-	-	-
14 – Autoveicoli	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	350.000	42.425	330.000	42.525	330.000	-	330.000	-
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	1.000.000	121.215	1.960.403	252.622	1.960.403	-	1.960.403	-
TOTALE COMPLESSIVO	24.331.403	4.334.399	23.721.566	3.781.872	18.262.280	720.060	17.679.138	720.060




Tabella VI-3b – Programmazione investimenti nel periodo 2019-2040, declinata per categoria di cespiti ARERA rilevante ai fini del calcolo della componente Capex del nuovo gestore (Euro)

Categoria di cespiti Codice ARERA	2023		2024-2030		2031-2040	
	Investimenti lordi	Contributi fondo perduto	Investimenti lordi (valore annuo)	Contrib. f.do perduto (valore annuo)	Investimenti lordi (valore annuo)	Contrib. f.do perduto (valore annuo)
01 – Terreni	-	-	-	-	-	-
02 - Fabbricati non industriali	-	-	-	-	-	-
03 - Fabbricati industriali	-	-	-	-	-	-
04 - Costruzioni leggere						
05 - Condotture e opere idrauliche fisse	5.865.017	720.060	4.790.499	720.060	4.770.392	720.060
06 – Serbatoi	-	-	-	-	-	-
07 - Impianti di trattamento	4.315.972	-	5.371.429	-	5.390.000	-
08 - Impianti di sollevamento e pompaggio	-	-	-	-	-	-
09 - Gruppi di misura meccanici	1.430.000	-	1.085.464	-	1.087.000	-
10 - Gruppi di misura elettronici	-	-	-	-	-	-
11 - Altri impianti	-	-	-	-	-	-
13 – Telecontrollo	-	-	-	-	-	-
14 – Autoveicoli	-	-	-	-	-	-
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	330.000	-	85.714	-	90.000	-
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	1.960.403	-	857.143	-	900.000	-
Totale complessivo	13.901.392	720.060	12.190.249	720.060	12.237.392	720.060

Tabella VI-3c Investimenti complessivi del periodo 2021-2040, declinati per categoria di cespiti ARERA rilevanti ai fini del calcolo della componente Δ CUITCapex di competenza di AGAC Infrastrutture S.p.a. (Euro)

Categoria di cespiti - Codice ARERA	2021	2022	2023	2024	2030	2040
05 - Condotture e opere idrauliche fisse	6.198.608	6.198.608	6.198.608	6.198.608	6.198.608	6.198.608



Relativamente agli importi inseriti nelle Tabelle, occorre precisare quanto segue:

- dal 2020 al 2023, la pianificazione tiene conto anche degli investimenti di struttura per un importo pari a 1.960.403€ inseriti in categoria 16 “Altre immobilizzazioni immateriali e materiali”: tale valore rappresenta il tetto massimo ammissibile ai sensi della Delibera del Consiglio d’Ambito n.32 del 19 aprile 2018, con la condizione che venga realizzato il 100% di tutti gli altri investimenti (diversi dagli investimenti di struttura) programmati per ciascuna annualità. Dal 2024 in avanti sono stati invece considerati importi inferiori (circa 900.000€/annui) ipotizzando l’introduzione da parte dell’ARERA di una specifica regolazione in materia di investimenti di struttura. L’importo inserito nella pianificazione 2019 è invece un importo indicativo, non soggetto alla succitata Deliberazione C.A.M.B. n.32/2018;
- è comprensivo dei nuovi allacciamenti idrici e fognari i cui costi sono direttamente a carico degli utenti: per tali opere è stato previsto fino al 2023 un importo costante pari a € 1.213.625€, per il periodo 2024/2030 un valore medio di 1.040.000€ e per il periodo 2031/2040 circa 900.000€/annui. Il livello di contribuzione a fondo perduto (da parte degli utenti) è stato invece considerato costante nell’arco di piano e pari a 720.060€/annui;

VI-4 AGAC Infrastrutture Spa e determinazione dei corrispettivi di competenza, anche in relazione al ruolo di soggetto finanziatore degli interventi del SII

VI-4.1 Premessa

Con atto di scissione stipulato in data 24 Febbraio 2005, l’allora gestore del SII AGAC S.p.A. effettuò lo scorporo delle reti degli impianti e delle dotazioni afferenti al servizio idrico integrato, mediante una scissione parziale proporzionale trasferendo ad AGAC Infrastrutture S.p.a., società di nuova costituzione a totale capitale pubblico, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni relative alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue unitamente al godimento di beni demaniali in concessione d’uso ad AGAC S.p.A..

Sempre nel corso dello stesso mese, al gestore del SII AGAC S.p.A. subentrò Enia S.p.A., costituitasi nell’ambito di una operazione di fusione tra AMPS S.p.a. (gestore del SII e di altri servizi a rete operante sul territorio di Parma), TESA S.p.a. (gestore del SII e di altri servizi a rete operante sul territorio di Piacenza) ed AGAC S.p.a. (gestore del SII e di altri servizi a rete operante sul territorio di Reggio Emilia).

In data 1 Marzo 2005 AGAC Infrastrutture S.p.a. ed Enia S.p.A. stipularono un “*contratto di regolazione della concessione d’uso mediante affitto*” (di seguito *Contratto di Affitto*) del complesso dei beni afferenti il servizio idrico integrato di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.a., in favore di Enia S.p.a.: l’inventario tecnico di tali beni veniva rappresentato negli Allegati A e B al medesimo contratto recanti, rispettivamente, l’elenco delle reti e degli impianti (e relative dotazioni) e l’elenco dei beni demaniali.



In particolare, l'**articolo 9** di tale contratto stabiliva quanto segue:

- che il gestore accantonasse annualmente una somma, a titolo di fondo per ripristino impianti, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all'utilizzo degli stessi ovvero corrispondente all'ammortamento contabile dei beni dati in affitto;
- che alla data di scadenza del contratto, il gestore riconsegnasse ad AGAC Infrastrutture S.p.a. tutti i beni oggetto del contratto, nello stato in cui li aveva ricevuti tenendo conto del deterioramento per il normale utilizzo del bene, nonché tutto quanto finanziato e realizzato direttamente dal gestore del SII ai sensi della Convenzione di gestione;
- che al termine della gestione, i beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) e gli interventi di manutenzione straordinaria (in quanto capitalizzati) finanziati dal gestore e facenti parte integrante del servizio, venissero messi a disposizione del nuovo gestore, a fronte dell'indennizzo corrisposto a quest'ultimo al netto del Fondo Ripristino Beni di Terzi maturato fino a quel momento (di seguito FRBT).

L'**articolo 8** del medesimo *Contratto di Affitto* stabiliva inoltre il riconoscimento di un canone annuo ad AGAC Infrastrutture S.p.a. dell'importo di 6.900.000€, a fronte della concessione d'uso dei beni riportati nei predetti elenchi A e B, così come approvato con Deliberazione dell'ex ATO3 n.199/1 del 15 febbraio 2005.

La Deliberazione dell'ex ATO3 n.199/1 del 15 febbraio 2005 precisava inoltre che:

- il canone annuo di 6.900.000€ era stato determinato avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale del mutuo **trentennale** intestato alla Società Patrimoniale, rappresentante la parte di debito attribuibile ai beni oggetto del *Contratto di Affitto*;
- in considerazione di quanto sopra, il suddetto Canone avrebbe dovuto essere pertanto corrisposto sino alla estinzione del mutuo (prevista nel 2035) e “quindi anche dagli eventuali gestori del servizio subentranti alla scadenza o alla risoluzione della convenzione in essere per la gestione del SII nel periodo transitorio” (la Convenzione per la gestione del SII scadeva nel 2011). In sostanza, la Deliberazione n.199/1 del 15 febbraio 2005 disponeva il mantenimento del canone di 6.900.000€ a favore della patrimoniale anche nel periodo di nuovo affidamento;
- l'importo del canone non sarebbe dovuto essere inferiore ai 6.900.000€ nemmeno in caso di **rinnovo** della medesima convenzione.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del *Contratto di Affitto* e dalla Deliberazione dell'ex ATO3 n.199/1 del 15 febbraio 2005, ne consegue che in caso di scadenza/risoluzione/rinnovo della Convenzione di gestione per il periodo transitorio:



- il FRBT avrebbe dovuto essere trasferito dal gestore uscente a quello subentrante;
- AGAC Infrastrutture S.p.a. avrebbe continuato a ricevere, almeno fino al 2035, il canone annuo di 6.900.000€;
- anche il nuovo gestore del servizio avrebbe continuato ad accantonare in Conto Economico l’ammortamento contabile dei beni oggetto del *Contratto di Affitto* (continuando ad alimentare di fatto il FRBT).

In applicazione di quanto sopra, nel computo delle tariffe del servizio idrico dal 2005 al 2019, sono confluite due voci di costo: a) una voce relativa all’accantonamento annuo effettuato dal gestore, e dal medesimo trattenuto, in misura corrispondente all’ammortamento contabile dei beni oggetto del *Contratto di Affitto*, b) una voce relativa al canone annuo corrisposto dal gestore ad AGAC Infrastrutture S.p.a. e pari a 6.900.000€ annui.

VI-4.2 Definizione di Altri Corrispettivi (AC) ai sensi di ARERA e relative implicazioni

Le suddette voci di costo, nelle manovre tariffarie predisposte in conformità alla metodologia ARERA, sono entrambe confluite nella componente tariffaria Altri Corrispettivi (AC) definita da ARERA come segue:

“il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”.

La definizione di altri corrispettivi (AC) individuata da ARERA è contraddistinta da due elementi peculiari:

- il primo è quella di condizionare l’ammissibilità in tariffa di tali corrispettivi, solo laddove deliberati dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006: tale condizione è rispettata da entrambe le componenti di costo summenzionate in quanto deliberate con provvedimento dell’autorità competente in data 15 febbraio 2005;
- il secondo sancisce il principio per cui qualunque *“forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”*, ciò comportando la decadenza, o meglio, l’impossibilità di riconoscimento in tariffa a decorrere dalla rinegoziazione/rinnovo della convenzione/concessione, di tutti i corrispettivi precedentemente assentiti agli enti proprietari di beni del SII, aventi natura diversa dal rimborso delle rate dei mutui. In tale fattispecie, come precisato puntualmente dalla



definizione di AC sopra riportata, rientra la “*quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi*”.

Ne consegue pertanto che, poichè il nuovo affidamento del servizio idrico comporta la necessaria rinegoziazione della Convezione di servizio e di tutti i termini ed elementi della Concessione, connotandosi ai sensi della definizione come “*nuova deliberazione dell'Ente Competente*”, decadono i presupposti per l'ammissibilità in tariffa:

- a. della quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi ai sensi dell'art. 8 del *Contratto di Affitto*, venendo meno pertanto la possibilità di continuare ad alimentare il FRBT;
- b. di tutti quei corrispettivi non determinati in misura **esattamente** corrispondente alle sole rate di rimborso e quota interessi di mutui ancora in essere presso gli enti proprietari degli assets del SII e pertanto anche del canone annuo di 6.900.000€ per la parte eccedente la rata di rimborso annuale del debito.

Le criticità evidenziate alle lettere a) e b) hanno implicazioni particolarmente rilevanti su AGAC Infrastrutture S.p.a. e conseguentemente sullo sviluppo del presente PEF:

- il venir meno della possibilità di continuare ad alimentare il FRBT, ne comporta la necessaria restituzione ad AGAC Infrastrutture S.p.a.;
- l'acquisizione del FRBT da parte di AGAC Infrastrutture S.p.a. (come liquidità e/o credito) ha impatti rilevanti sul Bilancio della Società Patrimoniale poichè dal momento dell'acquisizione del FRBT dovrà esporre l'ammortamento contabile dei beni di sua proprietà e, conseguentemente, rilevare importi a ricavo a copertura sia di tale ammortamento che degli oneri del mutuo ancora in essere (e di cui si prevede l'estinzione al 2035): ciò al fine di non conseguire risultati d'esercizio di segno negativo;
- ai fini tariffari, i corrispettivi per gli enti proprietari degli assets devono essere individuati in conformità alle vigenti disposizioni regolatorie di settore e individuate da ATERSIR nella definizione di MT fornita da ARERA e nell'art. n.153 del Dlgs n.152/2006, fermo restando l'imprescindibilità degli elementi summenzionati.

Si riportano di seguito la definizione di MT di ARERA e i contenuti dell'articolo n.153 del Dlgs n.152/2006; per le considerazioni sviluppate in merito ai criteri di definizione dei corrispettivi per gli enti proprietari degli assets in conformità a tali disposizioni si rimanda alla nota specifica⁵.

⁵ Si ritiene che la definizione relativa alla voce MT, debba ritenersi integrata dalle disposizioni di cui all'art.153 del DLgs n.152/2006. Tale articolo infatti, come modificato dal Decreto Legge n.133 del 12 settembre 2014, introduce rilevanti elementi di novità, prevedendo che le infrastrutture idriche degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato fatte salve le **quote residue di ammortamento**, relative anche ad interventi di manutenzione. Tale specifica disposizione, seppur prevista solo per la casistica degli enti locali, si ritiene debba essere estesa anche ai beni di proprietà delle società patrimoniali.



Mutui dei proprietari (MTp) (Definizione ARERA) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII.

Art. 153 del DLgs n.152/2006 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **salvo eventuali quote residue di ammortamento** relative anche ad interventi di manutenzione.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

VI-4.3 Criteri di determinazione dei corrispettivi di competenza di AGAC Infrastrutture Spa per il periodo 2021-2040

In considerazione di quanto evidenziato ai Paragrafi precedenti, è stata individuata la specifica modalità di gestione del FRBT che condiziona in maniera sostanziale lo sviluppo del PEF a base di gara; nello specifico si illustrano di seguito le modalità di gestione del FRBT e i conseguenti rapporti intercorrenti tra il gestore uscente IREN S.p.a., ARCA S.r.l. ed AGAC Infrastrutture S.p.a., il trattamento tariffario di alcune voci di costo e le rispettive implicazioni sul PEF:

Nel caso infatti di opere di proprietà delle società Patrimoniali, realizzate in particolare da ex municipalizzate o ex consorzi per la gestione di servizi idrici (rientra in tali fattispecie AGAC Infrastrutture S.p.a.) ricorrendo all'autofinanziamento e/o a indebitamento, si ritiene necessario il riconoscimento degli ammortamenti residui o l'applicazione di un criterio misto ammortamenti/mutui in presenza di mutui ancora in essere che escluda comunque la duplicazione di costi (con particolare riferimento alla quota capitale del mutuo).

Si consideri ad esempio una Società Patrimoniale che espone in Bilancio solo gli ammortamenti residui dei beni di proprietà, non risultando attivi mutui residui: è evidente che qualora non fosse possibile riconoscere corrispettivi alle patrimoniali in misura pari agli ammortamenti, ciò determinerebbe squilibri sul conto economico e conseguenti necessità di ripiano da parte degli Enti Locali soci proprietari degli assets.

Nel caso di beni realizzati in parte tramite mutuo e in parte in autofinanziamento, il Conto Economico della patrimoniale esporrebbe come costo sia gli ammortamenti dei beni che gli oneri finanziari dei debiti in essere (solo quota interesse): e quindi, per le medesime ragioni di cui sopra, i corrispettivi alle patrimoniali andrebbero comunque commisurati agli ammortamenti ed alle quote interessi di eventuali mutui in essere.

Nel caso specifico di Reggio Emilia si precisa che nel periodo previgente all'affidamento, in tariffa rilevavano sia gli ammortamenti dei beni (come quota accantonata dal gestore) che un canone commisurato sia alla quota capitale che alla quota interessi del mutuo in essere presso AGAC Infrastrutture S.p.a.: con l'applicazione dei summenzionati principi, verrebbe eliminata dal computo tariffario la componente di costo legata alla quota capitale del mutuo.



- a. alla data di effettivo subentro di ARCA S.r.l., IREN S.p.a. riconsegna ad AGAC Infrastrutture S.p.a. tutti i beni oggetto del previgente *Contratto di Affitto*, descritto al Paragrafo VI- 4.1;
- b. IREN S.p.a. trasferisce ad ARCA S.r.l., alla data di effettivo subentro della medesima, il relativo debito maturato a tale data nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.a. e corrispondente alla somma delle quote di accantonamento al FRBT: il FRBT maturato alla data di ipotetico subentro del nuovo gestore (1.1.2021) è stimato in 123.972.157€;
- c. AGAC Infrastrutture S.p.a. iscrive al 1.1.2021 un credito complessivo nei confronti di ARCA S.r.l. del valore di 123.972.157€;
- d. tale iscrizione contabile consente alla società Patrimoniale di esporre nel relativo Conto Economico, dal 2021 in avanti, l'ammortamento dei beni di sua proprietà oggetto del summenzionato *Contratto di Affitto*⁶;
- e. AGAC Infrastrutture S.p.a. mette a disposizione del gestore entrante i beni riconsegnati da IREN S.p.a. di cui alla lettera a), a fronte del riconoscimento di un canone determinato da ATERSIR, in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni e della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale.
Come già precisato al Paragrafo VI- 2.4 è stata introdotta un'ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento: gli importi assentiti in tali annualità sono stati sottratti nelle annualità successive, risultando a saldo zero il loro impatto nel periodo di affidamento;
- f. **ai fini tariffari nel computo del VRG, il canone di cui alla lettera d) confluisce nella componente Altri Corrispettivi (AC)** il cui sviluppo nell'arco di piano è riportato in Tabella VI- 4.3.a;
- g. IREN S.p.a. accetta che l'importo di cui alla lettera b) costituisca posta compensativa rispetto all'obbligazione di ARCA S.r.l. di corresponsione del Valore Residuo (VR) di cui alla Determinazione n.80/2018: tale VR alla data del 31.12.2020 è stato stimato in complessivi 217.620.883€ e sarà comunque oggetto di ulteriore aggiornamento alla data di effettivo subentro del gestore entrante;
- h. IREN S.p.A. trasferisce ad ARCA S.r.l. l'insieme dei beni di sua proprietà realizzati in attuazione del Piano degli Investimenti nell'arco della precedente concessione, a fronte del pagamento del summenzionato VR come parzialmente compensato dall'importo complessivo del debito di cui alla lettera b) e degli altri fondi oggetto di trasferimento, tra cui il fondo TFR: in riferimento agli importi sopra citati, tale compensazione si traduce nella differenza tra 217.620.883€ (valore del VR) e 129.125.544€ (somma delle poste compensative);
- i. ARCA S.r.l. si impegna nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.a. S.p.A a restituire il debito trasferitogli da IREN S.p.a., in un arco di tempo corrispondente alla durata del nuovo

⁶ Fino al 2020, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel previgente Contratto di Affitto, AGAC Infrastrutture S.p.a. non aveva mai esposto nel rispettivo Conto Economico l'ammortamento contabile dei beni di sua proprietà, che invece rilevava in quello del gestore del servizio IREN S.p.a. alla voce Accantonamenti.



affidamento ipotizzandone la decorrenza nel 2021, tramite l'esecuzione di opere inserite nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, per un valore annuo non inferiore a 6.198.608€ e successivo trasferimento della proprietà di tali opere ad AGAC Infrastrutture S.p.a.;

- j. in ragione di quanto sopra, il debito iniziale di ARCA S.r.l. si riduce ogni anno di 6.198.608€ fino ad esaurirsi completamente nel 2040: tale dinamica del debito viene recepita nello sviluppo del presente PEF in corrispondenza della voce "Fondo per il ripristino di beni di terzi" del foglio "Capex" del tool di calcolo, mantenendo il ritardo temporale prescritto dal metodo tariffario (per cui nell'anno tariffario "a" viene considerato il dato consuntivo di competenza dell'anno "a-2").

Pur trattandosi di una evidente "deroga" al metodo tariffario che impone di considerare ai fini tariffari dati riscontrabili attraverso le relative fonti contabili del gestore, è necessario rilevare come tale impostazione sia comunque necessaria ai fini tariffari in considerazione del fatto che, i fondi ai fini regolatori sono portati ad abbattimento del CIN affinché non vengano riconosciuti in tariffa i corrispondenti costi di capitale.

Questo significa che, se ad esempio, il FRBT venisse liquidato in un'unica soluzione in corrispondenza dell'avvio della nuova gestione, il gestore uscente dovrebbe sostenere un esborso finanziario pari all'intero ammontare del VR (217.620.883€ nettato del solo TFR e di altri fondi di entità non rilevante), in tariffa il CIN dei cespiti "riscattati" verrebbe nettato del solo TFR ed altri fondi minori ed emergerebbero sostanzialmente per intero i rispettivi costi di capitale, consentendo al gestore la copertura dei costi di debito ed equity sostenuti per l'esborso finanziario iniziale del VR.

Nel caso specifico di Reggio Emilia, il FRBT non viene liquidato in un'unica soluzione a inizio gestione, bensì gradualmente nell'arco dell'intera concessione con piena estinzione del debito verso AGAC Infrastrutture S.p.a. prevista al 2040: ne consegue pertanto che i costi di capitale devono rilevare in tariffa con la stessa gradualità di estinzione del debito fino alla piena emersione al 2040, in cui è prevista la totale restituzione del FRBT. Per conseguire tale risultato è necessario recepire il valore del debito iniziale di 123.972.157€ in corrispondenza di una voce di Fondo (qualsiasi) tra quelle previste dal metodo tariffario e decrementarlo ogni anno delle quote annuali di 6.198.608€.

Occorre sottolineare come la restituzione del FRBT in una unica soluzione, anziché graduale con le modalità descritte, avrebbe determinato in corrispondenza dell'anno di inizio del nuovo affidamento, un incremento significativo nel calcolo del VRG a fronte dell'aumento immediato del CIN ed un costo complessivo all'utenza, nell'arco di piano, più elevato rispetto alla soluzione prospettata nel presente documento.

- k. i beni di cui alla lettera h) realizzati da ARCA S.r.l. e da questa trasferiti ad AGAC Infrastrutture S.p.a., sono messi a disposizione di ARCA S.r.l. a fronte del riconoscimento alla patrimoniale di un canone annuo determinato dall'Agenzia in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al MTI-2 e



ss.mm.ii, calcolate in base ai cespiti trasferiti da ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture S.p.a. ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificare la convenienza economica in termini di impatto in tariffa.

Nello specifico gli oneri fiscali/finanziari sono valorizzati per AGAC Infrastrutture S.p.a. al **2,31%** a fronte del 6,31% (comprensivo di time-lag all'1%) riconosciuto al gestore dall'attuale metodo tariffario;

- l. ai fini tariffari, il canone come sopra determinato, confluisce nella componente Delta_{CUIT} Capex (DeltaCUIT che non confluisce nel FONI e quindi non viene ristratificato a CFP):** lo sviluppo di tale componente è riportato in Tabella VI- 4.3.a;
- m.** il trasferimento in proprietà ad AGAC Infrastrutture S.p.a. di investimenti del SII realizzati da ARCA S.r.l. e a spese della medesima, a fronte del riconoscimento alla patrimoniale del suddetto canone, equivale al finanziamento delle medesime opere da parte della Società Patrimoniale.

Il trasferimento di beni da ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture S.p.a., sostituisce infatti due passaggi: il trasferimento annuo di liquidità per 6.198.608€ da ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture S.p.a., e il trasferimento della medesima liquidità da AGAC Infrastrutture S.p.a. ad ARCA S.r.l. allo scopo di utilizzare tale risorsa, per il finanziamento del Piano degli investimenti alla base del Piano d'Ambito.

Tale duplice passaggio di liquidità non ha ragione d'essere laddove gli enti proprietari e soci di AGAC Infrastrutture S.p.a. hanno già stabilito anticipatamente che tutta la liquidità derivante dalla restituzione graduale del FRBT, nell'arco del nuovo affidamento, deve essere integralmente re-investita nel sistema che l'ha generata, ovvero il servizio idrico integrato.

Il finanziamento complessivo da parte della Patrimoniale di opere del servizio per circa 124ML€ nell'arco di piano, comporta un beneficio per la tariffa del servizio idrico riconducibile al fatto che il corrispettivo di AGAC Infrastrutture S.p.a. riconosciuto in tariffa per il ruolo di "finanziatore" è inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto al gestore, se avesse provveduto esso stesso a realizzare le medesime opere a spese proprie.

Ai fini di evidenziare il più chiaramente possibile le implicazioni sullo sviluppo del PEF determinate dal meccanismo appena illustrato, è bene quindi precisare che la soluzione prospettata comporta il finanziamento da parte di ARCA S.r.l. e la realizzazione di investimenti per circa 19ML€/anno, atteso che solo su 12,8ML€ il gestore percepisce i rispettivi ammortamenti e oneri finanziari/fiscali, dal momento che i costi di capitale degli altri 6,2ML€/anno sono assentiti direttamente alla Patrimoniale.




Tabella VI- 4.3.a Previsione dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture S.p.a.: componenti AC (Altri Corrispettivi) e ΔCUITCapex

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Previsione Corrispettivi di AGAC INFRASTRUTTURE (AC + DELTACUIT Capex)	7.776.980	6.993.319	6.710.692	6.734.389	5.543.384	5.610.661	5.743.283	5.709.390	5.757.688	5.736.531
Componente AC (Altri Corrispettivi)	7.776.980	6.993.319	6.412.539	6.141.690	4.659.664	4.439.527	4.288.315	3.974.167	3.745.791	3.451.538
di cui: Ammortamenti cespiti esistenti	5.586.265	5.114.936	4.749.977	4.598.546	3.439.646	3.346.460	3.126.141	2.946.952	2.857.726	2.706.945
di cui: Oneri finanziari mutuo	1.890.715	1.778.383	1.662.562	1.543.144	1.420.018	1.293.067	1.162.174	1.027.215	888.065	744.593
di cui: Componente a copertura dei costi di gestione per i primi anni dell'affidamento	300.000	100.000	-	-	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-
Componente DELTACUITCapex	-	-	298.153	592.699	883.720	1.171.134	1.454.968	1.735.223	2.011.897	2.284.993
di cui: Ammortamento	-	-	154.965	309.903	464.896	619.861	774.826	929.791	1.084.756	1.239.722
di cui: Oneri finanziari + Oneri fiscali	-	-	143.188	282.796	418.824	551.273	680.142	805.432	927.141	1.045.271

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Previsione Corrispettivi di AGAC INFRASTRUTTURE (AC + DELTACUIT Capex)	5.379.730	5.427.788	5.433.231	5.275.664	5.141.070	5.324.804	5.428.329	5.570.665	5.681.886	5.646.583
Componente AC (Altri Corrispettivi)	2.825.221	2.607.344	2.350.431	1.934.088	1.544.296	1.476.414	1.331.901	1.229.780	1.100.123	827.521
di cui: Ammortamenti cespiti esistenti	2.228.555	2.163.200	2.063.546	1.809.346	1.544.296	1.476.414	1.331.901	1.229.780	1.100.123	827.521
di cui: Oneri finanziari mutuo	596.666	444.144	286.885	124.742	-	-	-	-	-	-
di cui: Componente a copertura dei costi di gestione per i primi anni dell'affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente DELTACUITCapex	2.554.509	2.820.444	3.082.800	3.341.576	3.596.774	3.848.390	4.096.428	4.340.885	4.581.763	4.819.062
di cui: Ammortamento	1.394.687	1.549.652	1.704.617	1.859.582	2.014.548	2.169.513	2.324.478	2.479.443	2.634.408	2.789.374
di cui: Oneri finanziari + Oneri fiscali	1.159.822	1.270.792	1.378.183	1.481.994	1.582.226	1.678.877	1.771.950	1.861.442	1.947.355	2.029.688



Il meccanismo descritto relativo al **ΔCUITCapex** replica l'impostazione regolatoria adottata da ATERSIR in tutte le manovre tariffarie fino ad oggi predisposte in applicazione della metodologia ARERA, nei territori di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: in tali realtà sono infatti presenti Società patrimoniali che si sono rese disponibili negli anni a finanziare investimenti del servizio idrico integrato a fronte del riconoscimento in tariffa, a loro favore, di un canone annuale commisurato ai rispettivi costi di capitale, calcolati secondo le regole stabilite dalle metodologie tariffarie vigenti, a cui è stata applicata una decurtazione al fine di evidenziarne la convenienza economica in tariffa.

A riguardo è bene sottolineare come le società pubbliche proprietarie di *assets* idrici e finanziatrici del gestore costituiscono una peculiarità regionale e si ritiene opportuno riportare preliminarmente un *excursus* storico sulla loro evoluzione.

Fino al 2011 alcuni modelli di regolazione del servizio idrico adottati a livello regionale hanno legittimato il ruolo delle società pubbliche degli *assets* quali soggetti finanziatori del gestore del SII al fine di potenziare le capacità di investimento del territorio. In Emilia Romagna – già dal 2007 – negli ambiti romagnoli, inclusa l'area bolognese, sono stati introdotti nella pianificazione degli accordi integrativi recepiti nel Piano degli investimenti e nella costruzione della tariffa, che riconoscevano ad alcune società pubbliche degli *assets* il ruolo di finanziatori del gestore del servizio.

In particolare, a fronte del finanziamento di investimenti idrici previsti nella pianificazione, nel calcolo tariffario era introdotto un canone *ad hoc* calcolato *ex ante* e composto dall'ammortamento, forfettariamente quantificato nel 4% e dalla "remunerazione" calcolata applicando sul capitale netto annuale un'aliquota del 4,5-5%. Tale meccanismo era stato regolato sul territorio regionale con specifico provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna (DGR n.2201/2009) recante "DIRETTIVA PER LA REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLE SOCIETA' DELLE PROPRIETA' E DAI COMUNI".

A partire dal 2012, l'introduzione della regolazione tariffaria dell'ARERA ha sancito tre principi fondamentali:

- a. L'ammissibilità in tariffa di una componente corrispondente all'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi: tale componente si chiama "ΔCUIT" e vi concorrono *"le immobilizzazioni afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro"*.

L'eventuale inserimento nel calcolo del ΔCUIT di cespiti realizzati dopo il 2011 e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, deve essere valutato a seguito di **motivata istanza**, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.



La componente Δ CUIT fa parte di una componente tariffaria denominata FONI che viene assentita direttamente al gestore e non alle Società Patrimoniali;

- b. L'obbligo in capo al gestore di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito gli importi annuali corrispondenti al FONI ammessi in tariffa (nettati dell'effetto fiscale);
- c. La ristrutturazione a contributo a fondo perduto (CFP) degli investimenti realizzati dal gestore e finanziati tramite FONI.

ATERSIR in tutte le sue elaborazioni tariffarie antecedenti la predisposizione del presente PEF ha tutelato il modello delle società degli *assets* finanziatrici del gestore del SII (presente in maniera prevalente in "romagna"), richiedendo all'Autorità, attraverso la predisposizione di specifiche e **motivate istanze**, il riconoscimento in tariffa di corrispettivi da erogare alle Società Patrimoniali in deroga ai principi sopra enunciati; nello specifico le **motivate istanze** hanno evidenziato i seguenti elementi:

- per le opere realizzate dal gestore del SII attraverso il finanziamento delle Società patrimoniali, ed iscritte in proprietà nel libro cespiti delle medesime Società anche successivamente al 2011, il calcolo dei rispettivi costi di capitale ($Capex = amm + OFin + OFisc$) secondo le regole tariffarie dettate dall'ARERA applicando decurtazioni ad alcune componenti tariffarie al fine di giustificarne la convenienza tariffaria per l'utenza (tenuto conto che lo stesso investimento realizzato con risorse proprie del gestore anziché col finanziamento della patrimoniale, rilevarebbe in tariffa con un costo di capitale pieno);
- riconoscimento dei corrispettivi come sopra determinati direttamente alla Società Patrimoniale finanziatrice;
- inserimento dei predetti corrispettivi nella componente tariffaria Δ CUITCapex, anziché nella componente FONI di competenza del gestore (tali importi non vengono quindi stratificati a CFP).

Tali **motivate istanze** sono state assentite da ARERA in sede di approvazione delle singole predisposizioni tariffarie.



VI-5 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

VI-5.1 Quadrante dello schema regolatorio

Il quadrante regolatorio risultante dal valore della “RAB MTI2015” e della pianificazione degli investimenti 2016-2019 è il **secondo**.

Mentre l’importo della “RAB MTI2015” utilizzato dal tool di calcolo ARERA 2018-2019 per la selezione del quadrante regolatorio, corrisponde al valore di IMN2015 dei beni del gestore sviluppato sui modelli di calcolo adottati per la predisposizione tariffaria 2014-2015, nel presente PEF a base di gara, la RAB MTI2015 è stata ricalcolata considerando unicamente i cespiti rilevati dal gestore entrante, utilizzati nel calcolo del valore residuo (VR). Tali cespiti sono stati caricati sugli stessi modelli di calcolo utilizzati per la definizione delle tariffe 2014-2015.

A seguire il dettaglio dei calcoli risultanti.


Tabella VI-5.1 – Selezione del quadrante regolatorio

Ω	0,50
Rpi	0,015
K	0,05
X	0,005
RAB MTI2015	241.992.039
$\sum I_{p,exp} 2016-2019$	82.642.633
IP^{exp}/RAB_{MTI}	0,34
Opex2014	60.205.287
pop 2012	480.078
OPM i	125
OPM	109

Riguardo alla selezione del quadrante regolatorio, occorre precisare come il relativo posizionamento non sia influenzato dalla presenza della componente tariffaria “Opex new”: tale impostazione è corretta dal momento che la componente non è riferita all’inserimento di nuovi servizi ma alla trasformazione di costi di capitale in costi operativi a seguito della definizione dei beni rientranti nel perimetro del valore residuo (VR). Per ulteriori dettagli si rimanda al Paragrafo VI- 2.4.

Quindi il quadrante regolatorio effettivo è il **secondo** (con limite di prezzo 1,055) e non il **terzo**, in quanto non sussiste una modifica nel perimetro di svolgimento del servizio. Il medesimo quadrante è stato individuato nell’aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato da ATERSIR (Deliberazione CAMB/2018 n.51 del 28/06/2018).

Il posizionamento effettivo nel secondo quadrante deriva dal rapporto tra gli investimenti previsti 2016-2019 rispetto alla capitalizzazione del gestore ($investimenti_{2016-2019}/RAB_{MTI}$ inferiore a 0,5), e dal valore degli OPM 2014 (costi operativi efficientabili per abitante) superiore al tetto di Euro 109 individuato nel metodo tariffario MTI-2.



VI-5.2 Sviluppo dei costi delle immobilizzazioni (Capex)

Nella **Tabella VI-5.2a** si riporta il valore complessivo dei Capex riconosciuti in tariffa per il periodo di affidamento 2020-2040.

Tabella VI-5.2a – Valore dei Capex riconosciuti

	2021	2022	2030	2040
OF	4.522.223	4.831.513	6.264.601	6.569.777
OFisc	1.361.382	1.425.534	1.942.500	2.133.020
AMM	9.831.388	10.765.265	12.517.029	11.426.444
ΔCUITcapex	-	-	2.284.993	4.819.061
CAPEX	15.714.994	17.022.312	23.009.123	24.948.302

Il valore degli ammortamenti (AMM), oneri finanziari (OF) ed oneri fiscali (OFisc) riportato sopra è riferito:

- ai cespiti diretti ed indiretti rilevati dal gestore entrante con il pagamento del (VR): per i relativi dettagli si rimanda alla Determina dell’Agenzia n. 80 del 24 maggio 2019;
- agli investimenti previsti nel Programma degli Interventi (PdI) 2021-2040, illustrati al Paragrafo VI-3.


La componente **ΔCUITcapex** corrisponde invece alla somma degli ammortamenti (AMM), degli oneri finanziari (OF) e degli oneri fiscali (OFisc) di competenza delle opere del SII di proprietà della Società Patrimoniale AGAC Infrastrutture S.p.a. e dalla medesima finanziate secondo quanto illustrato al Paragrafo VI-4.

Per la determinazione delle componenti tariffarie degli oneri finanziari e degli oneri fiscali, è stato calcolato il capitale investito netto (CIN) per ciascun anno dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 15 del metodo MTI-2 il CIN è pari alla somma della quota a compensazione del capitale circolante netto, del valore delle immobilizzazioni in corso al netto dei fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell’anno (n-2) del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti cumulati (ovvero i Fondi) e le rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie e, infine, della quota parte del fondo nuovi investimenti (FoNI) non ancora investita.

La **Tabella VI-5.2d** riporta l’andamento dei CIN.

Tabella VI-5.2d – Capitale investito netto del gestore (CIN)

	2021	2022	2030	2040
IMN	293.172.386	302.966.848	281.266.889	220.799.352
CCN	15.137.756	15.137.756	15.137.756	15.137.756
LIC nettati	-	-	-	-
FACC	122.998.366	129.125.544	79.536.681	17.550.603



FoNI^anon_inv	-	-	-	-
CIN_{fp}	94.940.453	94.349.227	87.920.873	76.792.296
CIN	185.311.775	188.979.060	216.867.964	218.386.506

Come già illustrato al punto i) del Paragrafo VI- 4.1, la componente FACC recepisce la dinamica di restituzione del debito iniziale di ARCA S.r.l. nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.a. che si riduce ogni anno di 6.198.608€ fino ad esaurirsi completamente nel 2040: tale dinamica del debito viene recepita nello sviluppo del presente PEF mantenendo il ritardo temporale prescritto dal metodo tariffario (per cui nell’anno tariffario “a” viene considerato il dato consuntivo di competenza dell’anno “a-2”). Inoltre, la componente FACC recepisce la modifica del valore del fondo TFR rilevato a fini tariffari. Infatti, il gestore uscente ha comunicato all’Agenzia l’elenco del personale impiegato nel servizio e quindi coinvolto nel trasferimento al gestore subentrante specificando anche il valore del fondo TFR relativo in azienda e presso l’INPS. A partire dal 2021, anno di avvio presunto del servizio è stato pertanto modificato il valore del fondo TFR indicato a fini tariffari per rendere lo sviluppo del PEF coerente con l’effettivo fondo trasferito dal gestore uscente al gestore entrante.

I risultati dell’applicazione dell’MTI-2 mostrano un andamento in crescita del capitale investito netto che passa da circa 186 milioni di Euro nel 2021 a circa 220 milioni nel 2040.

Le **Table VI-5.2e** e **VI-5.2f** riportano i valori dei principali elementi che concorrono alla definizione degli oneri finanziari e degli oneri fiscali riconosciuti in tariffa.

Tabella VI-5.2e – Oneri finanziari (OF)

	2021	2022	2030	2040
K_m	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
α	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
CIN_{fp}	94.940.453	94.349.227	87.920.873	76.792.296
CIN_{fp} / CIN	51,20%	49,90%	40,20%	35,20%
OF (senza time lag)	3.436.886	3.598.841	4.903.951	5.384.930
OF (time lag)	1.085.337	1.232.672	1.360.650	1.184.847
OF in tariffa	4.522.223	4.831.513	6.264.601	6.569.777

Tabella VI-5.2f – Oneri fiscali (OFisc)

	2021	2022	2030	2040
Rai	5.672.427	5.939.725	8.003.554	8.887.585
Aliquota	0,240	0,240	0,240	0,240
OFisc	1.361.382	1.425.534	1.920.853	2.133.020

VI-5.2.1 Focus sulla componente “Delta CUITcapex”

Come già illustrato al Paragrafo VI- 4, la componente tariffaria Δ CUITCapex corrisponde alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al MTI-2 e ss.mm.ii, calcolate



sui dati patrimoniali dei cespiti trasferiti da ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture S.p.a., per un valore complessivo di 6.198.608€ ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto in tariffa.

Nello specifico gli oneri fiscali/finanziari sono valorizzati per AGAC Infrastrutture S.p.a. al 2,31% a fronte del 6,31% (comprensivo di time-lag all'1%) riconosciuto al gestore dall'attuale metodo tariffario.

Per la stima della componente Δ CUITcapex si è ipotizzato che il trasferimento dei cespiti da ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture S.p.a. inizi nel 2021 e che tutti i cespiti trasferiti siano attribuiti, a titolo esemplificativo, alla categoria ARERA "Condutture e opere idrauliche fisse", come già evidenziato al Paragrafo VI- 3.

Come già evidenziato in più parti, tale componente viene corrisposta dal gestore del servizio alla società patrimoniale, non alimenta la componente FONI e pertanto non viene ristratificata a CFP.

Di seguito si riporta la dinamica, per l'intero arco di piano, delle singole voci costituenti tale componente e le rinunce accettate da AGAC Infrastrutture S.p.a. derivanti dalla valorizzazione degli oneri finanziari e fiscali al 2,31% anziché al 6,31%.

Tabella VI-5.2.1 – Proiezione del "Delta CUITcapex" con rinunce di AGAC Infrastrutture Spa

	2023	2024	2025	2026	2030	2040
CIN	6.198.608	12.242.250	18.130.928	23.864.640	45.249.837	87.865.266
OF	297.724	588.004	870.842	1.146.236	2.173.382	4.220.232
OFisc	93.378	184.421	273.130	359.505	681.658	1.323.630
AMM	154.965	309.930	464.896	619.861	1.239.722	2.789.374
OF + Ofisc + AMM	546.067	1.082.356	1.608.867	2.125.601	4.094.762	8.333.236
Rinunce	247.914	489.629	725.147	954.467	1.809.769	3.514.175
ΔCUITcapex	298.153	592.726	883.720	1.171.134	2.284.993	4.819.061

VI-5.3 Sviluppo del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)

La **Tabella VI-5.3** riporta il valore complessivo del FoNI riconosciuto in tariffa nel periodo di affidamento 2021-2040. Tale componente è costituita unicamente dal c.d. "AMM FoNI" ossia dalle quote di ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore e assegnati dalla tariffa.

A partire dal 2018, visto che i commi 8.2 e 10.3 della delibera 918/2017/R/IDR prevedono che *"la componente tariffaria FoNI è destinata in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi investimenti"* e che *"nei casi in cui sia presente una quota di FoNI inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie che il soggetto competente intenda comunque mantenere, è fatto obbligo al soggetto competente di ri-attribuire tale quota alla componente OP_{social} "*, ATERSIR ha introdotto la componente OP_{social} .

In particolare ATERSIR ha deciso di mantenere le quote FoNI per agevolazioni tariffarie già deliberate nel 2016 (Delibera del Consiglio d'Ambito n.40 del 26 luglio 2016), disponendo la progressiva



estensione delle agevolazioni introdotte dalla 897/2017/R/IDR (TIBSI) al servizio di fognatura e depurazione.

Pertanto, la componente tariffaria FoNI è destinata in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi investimenti, e al fine di neutralizzare l'impatto tariffario della nuova componente OPsocial, il FoNI riconosciuto è stato decurtato di un importo pari a quello assegnato alla nuova componente, in linea con quanto già deliberato da ATERSIR.

Nella costruzione delle proiezioni è stato mantenuto costante l'importo relativo al finanziamento delle tariffe sociali (€ 350.000) previsto nell'aggiornamento tariffario 2018-2019.

Tabella VI-5.3 – Valore del FoNI

	2021	2022	2030	2040
AMM_{FoNI}	4.095.716	4.219.665	5.443.998	6.840.357
FoNI	4.095.716	4.219.665	5.443.998	6.840.357
Riduzione della componente AMM_{cfp} (riattribuzione a OP _{social})	350.000	350.000	350.000	350.000
FoNI post rimodulazioni	3.745.716	3.869.665	5.093.998	6.490.357

VI-5.4 Sviluppo dei costi operativi (Opex)

La **Tabella VI-5.4** riporta il valore complessivo degli Opex riconosciuti in tariffa per il periodo di affidamento 2021-2040. Come specificato nel Paragrafo VI- 2.2, sono stati aggiunti maggiori Opex_{al} dovuti all'incremento dei consumi di energia elettrica per la realizzazione ed attivazione di nuovi impianti.


Tabella VI-5.4 – Valore degli Opex riconosciuti (ROBERTA)

	2021	2022	2030	2040
Opex_{al}	18.196.107	17.433.584	13.780.810	11.397.281
Opex_{end}	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262
Opex_{QC}	367.440	367.440	367.440	367.440
Opex_{new}	404.863	383.232	91.513	91.513
Opex_{QT}	0	0	0	0
Op_{social}	350.000	350.000	350.000	350.000
Opex	54.155.672	53.371.519	49.427.024	47.043.496

A seguire si presentano i dettagli delle singole componenti degli Opex.

VI-5.4.1 Costi operativi endogeni (Opex_{end})

I costi operativi endogeni "Opex_{end}" dal 2020 sono stati assunti pari a quelli confluiti nella predisposizione tariffaria 2018-2019 del gestore uscente IREN S.p.a., corrispondenti al prodotto tra la



componente $Opex_{end2014}$ (€ 34.457.644) della determinazione tariffaria dell'annualità 2014 per l'inflazione cumulata al 2019 (pari a 1,011 nel 2019), al netto della componente ERC_{end} .

La componente di costo $Opex_{end2014}$ è definita, ai fini della determinazione tariffaria 2014, all'articolo 25 del MTI (Delibera ARERA 643/2013/R/idr), che a sua volta rimanda all'articolo 32 del MTT (Delibera ARERA 585/2012/R/idr) per la determinazione tariffaria 2013.

Tornando alla fonte del dato, si rileva che la componente relativa ai costi operativi efficientabili confluita nella predisposizione tariffaria 2018-2019 è, pertanto, costruita sui dati consuntivi del bilancio 2011 del gestore uscente, a cui viene applicata l'inflazione.

Come già illustrato al Paragrafo VI- 2.1, nello sviluppo del presente PEF si è scelto di mantenere i costi operativi endogeni " $Opex_{end}$ " confluiti nella tariffa 2018-2019.

Tabella VI-5.4.1 – Valore degli " $Opex_{end}$ " riconosciuti

	2021	2022	2030	2040
<i>inflazione cumulata dal 2015</i>	1,011	1,011	1,011	1,011
$Opex_{end}$	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262

VI-5.4.2 Costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}$)

I costi operativi aggiornabili " $Opex_{al}$ " del gestore sono composti dalle seguenti voci:

- Costi dell'energia elettrica (CO_{EE});
- Costi degli acquisti all'ingrosso (CO_{ws});
- Mutui e Altri corrispettivi (MT e AC);
- Altre componenti di costo operativo (CO_{altri}), tra cui: costi dell'ATO (CO_{ATO}), costi dell'ARERA (CO_{AEEGSI}), costi della morosità (CO_{mor}) e oneri locali (CO_{res}).

I costi dell'energia elettrica includono anche i maggiori $Opex_{al}$ legati all'incremento dei consumi di energia elettrica per la realizzazione ed attivazione di nuovi impianti, come già evidenziato al Paragrafo VI- 2.2.

VI-5.4.2.1 Costi dell'energia elettrica (CO_{EE})

Il costo dell'energia elettrica stimato nell'anno (a) del periodo 2020-2040, è posto pari al valore efficiente dell'anno (a-2) moltiplicato per l'inflazione cumulata all'anno (a).

Il valore efficiente dell'anno (a-2) corrisponde al minimo tra l'importo consuntivo dell'anno (a-2) inflazionato all'anno (a), e il prodotto dei kWh consuntivi dell'anno (a-2) per la tariffa media unitaria dell'ARERA e il fattore 1,1.

Gli importi consuntivi "stimati" per le annualità dal 2020 in poi, corrispondono al valore di riferimento preconsuntivo 2017 (costo e kWh) comunicato dal gestore uscente IREN S.p.a., integrato con la stima



dei maggiori costi operativi di EE correlati alla realizzazione ed attivazione di nuovi impianti ed esposti nella Tabella VI-5.4.2.1a.

Tabella VI-5.4.2.1a - Previsione dei costi di energia elettrica “CO_{EE}” con separata indicazione dei maggiori costi di EE per realizzazione/attivazione di nuovi impianti

	2021	2022	2030	2040
CO^{eff,a-2}_{EE} preconsuntivo fino al 2017	6.741.173	6.741.173	6.741.173	6.741.173
CO^{medio,a-2}_{EE} tariffa media unitaria ARERA	0,1585	0,1585	0,1585	0,1585
kWh^{a-2} preconsuntivo fino al 2017	44.977.090	44.977.090	44.977.090	44.977.090
CO_{EE}^a pre inflazione	6.741.173	6.741.173	6.741.173	6.741.173
<i>inflazione cumulata dal 2015</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
CO_{EE}^a	6.741.173	6.741.173	6.741.173	6.741.173
NEW Opex_{al} per EE nuovi impianti	175.797	224.641	537.248	934.548
TOT CO_{EE}	6.916.970	6.965.814	7.278.421	7.675.721

VI-5.4.2.2 Costi degli acquisti all’ingrosso (COws)

Il costo di acquisto all’ingrosso è relativo alla fornitura del servizio di depurazione e fognatura (nera e mista) da parte del gestore Aimag S.p.A. Nello specifico, tale servizio consiste nella depurazione dei reflui delle utenze provenienti dal territorio del Comune di Correggio, in provincia di Reggio Emilia ed afferenti al gestore IREN S.p.A., mediante utilizzo dell’impianto di depurazione sito nel Comune di Carpi (MO) gestito da Aimag S.p.A.

Nello sviluppo del presente PEF è stato mantenuto il costo di acquisto all’ingrosso validato da ATERSIR nel periodo 2018-2019.

Tabella VI-5.4.2.2 – Costi di acquisto all’ingrosso “COws”

	2021	2022	2030	2040
CO _{water}	0	0	0	0
CO _{other}	833.776	833.776	833.776	833.776
CO ws	833.776	833.776	833.776	833.776

VI-5.4.2.3 Altre componenti di costo operativo (CO altri)

Gli “Altri costi operativi aggiornabili” sono composti da costi dell’ATO (CO_{ATO}), costi dell’ARERA (CO_{AEEGSI}), costi della morosità (CO_{mor}) e oneri locali (CO_{res}).

Per quanto riguarda il costo di funzionamento di ATERSIR (CO_{ATO}), è stato considerato il valore della quota 2018 deliberata dallo stesso Ente (PG.AT/2018/0002911 del 30/04/2018) pari a € 218.471,



senza l'applicazione dell'inflazione. Tale importo **potrà** essere incrementato della quota corrispondente alla quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e della documentazione di affidamento, stimata in 25.000€/annui.

I costi di morosità (CO_{mor}) sono calcolati applicando la percentuale di 1,71% dell'*unpaid ratio* al fatturato consuntivo dell'anno (n-2). Tale valore corrisponde al tasso reale di morosità 2016 rilevato dal gestore uscente IREN S.p.a. sul territorio provinciale di Reggio Emilia, di entità inferiore al limite massimo del 2,1%, stabilito dall'ARERA per i gestori siti nelle regioni del Nord.

Tabella VI-5.4.2.3 – Altre componenti di costo operativo “COaltri”

	2021	2022	2030	2040
CO ATO	240.971	240.971	240.971	240.971
CO AEEG	21.719	21.719	21.719	21.719
CO mor	1.500.487	1.500.487	1.500.487	1.500.487
CO res	297.086	297.086	297.086	297.086
CO altri	2.060.263	2.060.263	2.060.263	2.060.263

VI-5.4.3 Mutui e Altri corrispettivi (MT e AC)

La posta MT è costituita dal valore delle rate dei mutui ancora in essere presso ciascun Comune relativi al finanziamento di infrastrutture idriche: tali mutui sono stati oggetto di ricognizione da parte di Atersir nel corso dell'annualità 2015.

La voce AC, invece, si riferisce agli altri corrispettivi della società patrimoniale AGAC Infrastrutture S.p.a. proprietaria di *asset* idrici dati in uso al gestore del servizio, il cui dettaglio è stato già illustrato in Tabella VI- 4.3.a: di tale componente si riporta pertanto, in tale sezione, solo il valore complessivo.


In Tabella VI- 5.4.3.a si riportano i valori complessivi di MT ed AC.

Tabella VI-5.4.3a – Mutui e Altri corrispettivi “MT” e “AC”

	2021	2022	2030	2040
MT	608.118	580.411	156.811	0
AC	7.776.980	6.993.319	3.451.538	827.521
<i>di cui AC_AGAC Infrastrutture Spa</i>	7.776.980	6.993.319	3.451.538	827.521
<i>di cui AC_Comuni</i>	-	-	-	-


Tabella VI-5.4.3b – Dettaglio dei Mutui “MT” per Comune

Comuni	2021	2022	2030	2040
Albinea (RE)	-	-	-	-
Bagnolo in Piano (RE)	20.427	20.427	3.783	-
Baiso (RE)	-	-	-	-



ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato
 PARTE D: Piano economico-finanziario

Bibbiano (RE)	20.161	20.153	-	-
Boretto (RE)	2.825	2.825	-	-
Brescello (RE)	-	-	-	-
Busana (RE)	-	-	-	-
Cadelbosco di Sopra (RE)	-	-	-	-
Campagnola Emilia (RE)	-	-	-	-
Campegine (RE)	14.912	14.910	14.912	-
Canossa (RE)	3.879	-	-	-
Carpineti (RE)	6.463	6.463	-	-
Casalgrande (RE)	37.963	19.054	-	-
Casina (RE)	-	-	-	-
Castellarano (RE)	66.845	66.845	2.920	-
Castelnovo di Sotto (RE)	-	-	-	-
Castelnovo ne' Monti (RE)	-	-	-	-
Cavriago (RE)	-	-	-	-
Collagna (RE)	-	-	-	-
Correggio (RE)	-	-	-	-
Fabbrico (RE)	-	-	-	-
Gattatico (RE)	9.667	9.667	-	-
Gualtieri (RE)	-	-	-	-
Guastalla (RE)	24.997	49.994	-	-
Ligonchio (RE)	-	-	-	-
Luzzara (RE)	-	-	-	-
Montecchio Emilia (RE)	-	-	-	-
Novellara (RE)	71.490	71.490	23.408	-
Poviglio (RE)	-	-	-	-
Quattro Castella (RE)	-	-	-	-
Ramiseto (RE)	-	-	-	-
Reggio nell'Emilia (RE)	133.421	133.421	31.759	-
Reggiolo (RE)	20.286	20.286	12.288	-
Rio Saliceto (RE)	-	-	-	-
Rolo (RE)	-	-	-	-
Rubiera (RE)	-	-	-	-
San Martino in Rio (RE)	-	-	-	-
San Polo d'Enza (RE)	16.401	7.241	-	-
Sant'Ilario d'Enza (RE)	-	-	-	-
Scandiano (RE)	83.180	62.432	32.804	-
Ventasso (RE)	28.251	28.251	1.816	-
Vetto (RE)	22.746	22.747	14.196	-
Vezzano sul Crostolo (RE)	5.279	5.279	-	-
Viano (RE)	4.022	4.022	4.022	-
Villa Minozzo (RE)	14.903	14.903	14.903	-
TOTALE	608.118	580.411	156.811	-



VI-5.4.4 Costi aggiuntivi adeguamenti standard qualità Carta Servizi (Opex QC)

Nell’aggiornamento tariffario per l’annualità 2018-2019 sono stati validati i costi riconducibili alla componente tariffaria OpexQC, ovvero i costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), non già ricompresi nella Carta dei Servizi.

In particolare la richiesta del gestore uscente IREN S.p.a. aveva riguardato la copertura dei costi per:

- l’attività di preventivazione degli allacci;
- l’adeguamento delle attività sui contatori;
- lo svolgimento di attività riconducibili ai servizi informatici ed alla comunicazione (ad esempio la gestione delle informazioni e tracciatura dei dati, per il presidio delle funzionalità collegate ai Registri, etc);
- i maggiori costi relativi alla fatturazione/bollettazione riguardanti la previsione del numero di bollette aggiuntive (rispetto agli standard previsti dalle attuali Carte dei Servizi);
- l’apertura pomeridiana ed al sabato mattina degli sportelli fisici.

Per tali attività il gestore ha esibito la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti nel biennio 2016/2017 dalla quale sono emersi, rispetto agli importi preventivi assentiti nelle tariffe del medesimo biennio, costi inferiori (laddove non capitalizzati o sostenuti con personale interno e, in quanto tali, non ritenuti dall’Agenzia ammissibili in tariffa).

Come evidenziato nella Deliberazione di ARERA n.616 del 27 novembre 2018 di approvazione della manovra di aggiornamento tariffario per il biennio 2018/2019, l’Agenzia ha provveduto al recupero (a vantaggio dell’utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente OpexQC (ritenuta ammissibile, in sede di prima approvazione, per le annualità 2016 e 2017) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità e, sulla base dei costi consuntivati in tale biennio, ha rideterminato in diminuzione il valore della componente OpexQC, per le annualità 2018/2019, in misura corrispondente a 367.440€.

Tale importo è stato assunto costante per l’intera durata di piano fermo restando che, come disposto con Deliberazione CAMB di Atersir n.51/2018, rimane comunque in capo al gestore del servizio l’obbligo di rendicontazione a consuntivo dei dati relativi alla qualità contrattuale sulla base di registrazioni di apposita contabilità analitica, ai fini della verifica dei relativi importi e del calcolo degli eventuali conguagli in sede di aggiornamento tariffario.

Tabella VI-5.4.4 – Opex_{QC}

	2021	2022	2030	2040
Opex_{QC}	367.440	367.440	367.440	367.440



VI-5.4.5 Opex_{new} con funzione compensativa

Gli Opex_{new} previsti non sono relativi a maggiori costi derivanti da un allargamento del perimetro servito o ad una modifica strutturale nell’organizzazione del servizio, ma hanno una mera funzione compensativa dei minori Capex rispetto a quelli confluiti nella predisposizione tariffaria 2018-2019 del gestore uscente IREN S.p.a., per effetto della riduzione dei cespiti inclusi nel valore residuo VR.

I Capex della predisposizione tariffaria 2018-2019 del gestore uscente IREN S.p.a. erano alimentati da tutti gli assets “diretti” ovvero strettamente strumentali allo svolgimento del servizio idrico nel territorio di Reggio Emilia e ad esso integralmente ascrivibili (es: reti acquedottistiche e fognarie, impianti di depurazione, etc) e dai cespiti “indiretti” o di struttura utilizzati da IREN S.p.a. nell’organizzazione complessiva dell’attività d’impresa in quanto funzionali e necessari allo svolgimento del servizio ma di utilizzo condiviso tra più territori e servizi gestiti dalla medesima azienda (gas, energia elettrica, igiene ambientale, etc). Per tale peculiarità, da un punto di vista contabile, rispetto ai cespiti “diretti” quelli “indiretti” avevano la caratteristica di venire imputati al ciclo idrico del territorio di Reggio Emilia in misura parziale ovvero considerando nei calcoli una quota parte del valore storico di acquisizione e/o realizzazione di tali cespiti.

Come noto, dal perimetro dei cespiti in oggetto rientranti nel valore residuo VR, sono stati esclusi una parte dei cespiti indiretti nella disponibilità del gestore uscente IREN S.p.a. ad eccezione di alcune sedi operative.

Tali sedi pertanto, in quanto interamente trasferite al nuovo gestore, sono state considerate nel computo dei Capex, imputando il 100% dei rispettivi valori storici di acquisizione/realizzazione e non più una percentuale di essi, come avveniva in passato.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, i minori Capex del presente PEF rispetto a quelli confluiti nella predisposizione tariffaria 2018-2019 del gestore uscente IREN S.p.a. sono stati sostituiti da una posta compensativa inserita negli Opex per garantire al nuovo gestore le risorse economiche necessarie per l’acquisizione di cespiti o eventuali contratti di servizio atti a garantire lo svolgimento di quelle attività funzionali al SII che, nel precedente-affidamento, venivano svolte attraverso l’utilizzo di cespiti che non sono transitati nel VR e quindi non sono a disposizione del nuovo gestore.

La rigidità delle componenti incluse nel calcolo tariffario, ha imposto l’allocazione del valore della posta rettificativa negli Opex_{new}.

La **Tabella VI-5.4.5** illustra la dinamica degli Opex_{new} con funzione compensativa, per le cui modalità di calcolo si rimanda al Paragrafo VI- 2.4.

Tabella VI-5.4.5 – Opex_{new} con funzione compensativa

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040
Opex new	404.863	383.232	325.732	140.922	94.149	91.513



VI-5.4.6 Op_{social}

In merito agli Op social, sono stati interamente recepiti gli importi validati in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019.

Tale componente è stata valorizzata per la copertura degli oneri connessi al mantenimento delle agevolazioni tariffarie previste da ATERSIR, migliorative rispetto a quelle introdotte dalla regolazione ARERA (c.d. bonus idrico), ai sensi del comma 23-ter.1 del MTI-2.

Pertanto, la voce Op_{social} recepisce la riallocazione della quota FoNI inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie (si veda anche il Paragrafo VI- 5.3).

Tabella VI-5.4.6 – Op_{social}

	2021	2022	2030	2040
Op_{social}	350.000	350.000	350.000	350.000

VI-5.5 Sviluppo dei costi ambientali e della risorsa (ERC)

La componente ERC è data dalla somma della componente EnvC, riferita ai costi ambientali afferenti all’attività di depurazione, e della componente ResC riferita ai costi della risorsa e afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

La componente ERC si distingue a sua volta nelle componenti ERC_{end}, ovvero i costi ambientali e della risorsa endogeni valorizzati esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo, ed ERC_{al} data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili valorizzati esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Nelle **Tabelle VI-5.5a** e **VI-5.5b** sono stati quantificati solo gli ERC_{al} in considerazione del fatto che, il gestore uscente IREN S.p.a., in sede di compilazione dei dati relativi alla sezione “Dati_conto_economico” nell’ambito dell’ultima manovra tariffaria, ha evidenziato solo gli importi relativi a tale componente.




Tabella VI-5.5a – Valore degli “ERC” riconosciuti

	2021	2022	2030	2040
ERC _{end}	-	-	-	-
ERC _{al}	465.815	465.815	465.815	465.815
ERC	465.815	465.815	465.815	465.815

Tabella VI-5.5b – Valore degli “ERC_{al}” riconosciuti

	2021	2022	2030	2040
Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC)	80.213	80.213	80.213	80.213
Contributi per consorzi di bonifica	-	-	-	-
Comunità Montane (quota ERC)	385.601	385.601	385.601	385.601
Canoni per restituzione acque	-	-	-	-
Oneri per la gestione di aree di salvaguardia	-	-	-	-
ERC_{al}	465.815	465.815	465.815	465.815

In merito ai contributi alle comunità montane si specifica che è stato mantenuto costante per tutto il periodo del nuovo affidamento il dato consuntivo 2016 comunicato da IREN S.p.a. e validato in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019.

La società iscrive a bilancio il costo di competenza dell’anno relativo a tali contributi, coincidente con lo stanziamento tariffario individuato da ATERSIR all’inizio di ciascuna annualità, per il 2016 si fa riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 12/05/2016.

La procedura di gestione dei contributi (Disciplinare approvato da ATERSIR con Deliberazione CMB n.12/2016 come aggiornato con Deliberazione CMB n.18 del 19 marzo 2018) prevede che, inizialmente, la struttura tecnica di ATERSIR approvi con determinazione dirigenziale gli importi dei contributi massimi annuali erogabili alle Unioni dei Comuni montani e, successivamente, previa istruttoria di verifica, la medesima struttura approvi con determinazione dirigenziale i singoli progetti e gli importi presentati dalle stesse Unioni. Per ulteriori dettagli si rimanda ai succitati provvedimenti di Atersir.

VI-5.6 Sviluppo dei conguagli (RC)

La componente RC comprende le voci di conguaglio individuate nell’articolo 29 del metodo tariffario MTI-2. Come già evidenziato al Paragrafo VI- 2.6 le componenti a conguaglio RcTOT non sono state considerate nello sviluppo del VRG non potendo disporre dei dati consuntivi dal 2018 in avanti.

Il valore di RC di 44.245 €, inserito nell’annualità tariffaria 2020, recepisce invece la deliberazione di ARERA n.616/2018/r/idr del 27 novembre 2018 di approvazione della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, del gestore IRETI S.p.a., relativamente al sub ambito di Reggio Emilia.



VI-5.7 Sviluppo del Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG)


Alla luce di quanto esposto nei Paragrafi precedenti, la Tabella VI- 5.7 riporta le diverse componenti del VRG (vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore).

Tabella VI-5.7 – Valore del “VRG” riconosciuto

	2021	2022	2030	2040
Capex	15.714.994	17.022.312	23.009.123	24.948.302
FoNI	3.745.716	3.869.665	5.093.998	6.490.357
Opex	54.155.672	53.371.519	49.427.024	47.043.496
ERC	465.815	465.815	465.815	465.815
R_CTOT	-	-	-	-
VRG	74.082.196	74.729.310	77.995.960	78.947.970

VI-5.8 Sviluppo del moltiplicatore tariffario (θ)

L’articolo 6 del metodo MTI-2, individua la formula per determinare il moltiplicatore tariffario (θ^a) in ciascun anno *a*.



I ricavi tariffari, che costituiscono il denominatore della formula di calcolo, presentano la composizione illustrata nella **Tabella VI- 5.8a**. I ricavi delle altre attività idriche (Rb), sono stati mantenuti pari al dato consuntivo 2016 di IREN S.p.a., in coerenza con la proposta tariffaria 2018-2019 ed in considerazione del fatto che l’Agenzia ha previsto anche per il nuovo gestore lo svolgimento delle “altre attività idriche” precedentemente effettuate dal gestore uscente.

I ricavi delle prestazioni di servizi accessori (Ra) sono stati mantenuti pari al dato consuntivo 2016 di IREN S.p.a., in coerenza con la proposta tariffaria 2018-2019.

Tabella 5.8a – Ricavi tariffari

	2021	2022	2030	2040
$\sum Tar^{2015} \cdot Vscal^{a-2}$ (dettagli+ingress)	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789
R_b^{a-2} prestazioni servizi accessori AAI	642.594	642.594	642.594	642.594
R_a^{a-2} prestazioni servizi accessori SII	198.749	198.749	198.749	198.749
TOTALE	77.700.132	77.700.132	77.700.132	77.700.132



Il moltiplicatore tariffario (θ) calcolato nel periodo 2019-2040 è il seguente.



Tabella 5.8b – Moltiplicatore tariffario (ϑ)

	2021	2022	2030	2040
VRG	74.082.196	74.729.310	77.995.960	78.947.970
ϑ^a	0,953	0,962	1,004	1,016
Limite al moltiplicatore	1,051	1,006	1,058	1,072
info predisposizione	nei limiti	nei limiti	nei limiti	nei limiti
Incremento annuale	-4,41%	0,94%	0,12%	0,01%

I grafici sottostanti illustrano l’andamento del teta nel periodo 2021-2040 (il primo) e la variazione percentuale annua del teta nello stesso arco temporale (il secondo).





VI-6 ARTICOLAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

VI-6.1 Ipotesi adottate nella costruzione del Conto Economico

Il Conto economico previsionale è costruito riprendendo lo schema previsionale previsto nel fileRDT2018 emanato dall'ARERA in attuazione della Deliberazione n. 918/2017/R/IDR ed adottando le seguenti ipotesi che recepiscono gli assunti adottati nella costruzione del piano tariffario:

- I *Ricavi da tariffe* sono indicati al netto della componente tariffaria *FoNI*, in coerenza con il comunicato di ARERA del 17 Aprile 2019 e sul parere, ivi indicato, della Fondazione OIC sul trattamento contabile di tale posta, in coerenza con la sua natura di contributo.
I ricavi da tariffe sono pari ai Ricavi da articolazione tariffaria (garantiti) ovvero dal prodotto tra il teta tariffario, i corrispettivi dell'articolazione 2015 e gli scalari relativi all'annualità (n-2) al netto degli **RcTot**, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendosi a ricavo l'ammontare dei ricavi garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti, ovviamente al netto della componente FoNI come già indicato in precedenza;
- Nella stima dei ricavi non sono valorizzati i *Contributi di allacciamento* in quanto considerati, contributi degli utenti registrati nei risconti passivi e progressivamente imputati a conto economico attraverso le quote annuali di risconto;
- Gli *Altri Ricavi* sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario (senza incremento del teta), e della quota annuale risconto contributi c/impianti nella quale sono considerati anche i risconti annui degli ammortamenti del FoNI. Per quanto sopra specificato la voce Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota degli allacciamenti;
- La voce *Ricavi da Altre Attività Idriche* include i ricavi delle altre *Attività Idriche* (Rb), come valorizzati nel Piano Tariffario (ovvero senza incremento del teta);
- I *Costi operativi* sono la somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario:
$$\text{Costi operativi} = \text{Opex}_{\text{end}} \text{ (al netto degli ERC)} + \text{Opex}_{\text{al}} \text{ (al netto degli ERC)} + \text{Opex}_{\text{QC}} + \text{Op}_{\text{new}} + \text{ERC} + \text{OP}_{\text{social}}$$

Essi tengono conto:

- a. dei canoni "*Delta CUIT Capex*" riconosciuti ad AGAC Infrastrutture S.p.a. nei termini e nelle modalità descritte nel Paragrafo VI- 4;
- b. dell'importo dell'IRAP imputata nel 2011 al servizio idrico in quanto inizialmente confluita nel calcolo degli Opexend riconosciuti in tariffa;
- c. i c.d. "*Costi di morosità (CO_{mor})*" previsti nel piano tariffario e stimati applicando la percentuale del 1,7%;

Si precisa inoltre che:

- i. i *Costi del personale* sono pari a quelli indicati dal gestore uscente quale costo del personale soggetto a trasferimento al gestore subentrante, pari a 16.503.120 €, superiori per circa 4 milioni di Euro al dato di personale indicato nella sezione "Dati di conto economico" del tool di



calcolo, che recepisce i dati consuntivi 2016 confluiti nella manovra tariffaria di aggiornamento delle tariffe per le annualità 2018/2019. Tale discrasia deriva dall’attuale assetto gestionale che prevede lo svolgimento di alcune attività tramite rapporti infragruppo con la conseguente contabilizzazione del costo del personale di operatori facenti parte del gruppo quale “costo per servizi” nell’ambito della manovra tariffaria 2018-2019 e invece coinvolti nel perimetro del personale passante con riferimento al subentro gestionale;

- ii. i *Costi Operativi (al netto del costo del personale)* sono costruiti come differenza tra i costi complessivi come sopra definiti e i costi del personale, pertanto riassorbono la differenza dei 4 milioni di Euro evidenziata nel precedente punto;
- Gli *ammortamenti* sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza del calcolo tariffario, gli ammortamenti nell’anno (a) e non nell’anno (a+2) e non incrementando il valore dei cespiti con il deflatore ma utilizzando i dati a costo storico. Nel calcolo degli ammortamenti sono state applicate le stesse vite utili utilizzate per lo sviluppo tariffario;
- Gli *interessi passivi* sono calcolati in base alla stimata struttura del debito ed alle necessità finanziarie emergenti per la realizzazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi oltre che per la restituzione in opere (quindi comprensive dell’onere per l’IVA) del debito ad AGAC Infrastrutture S.p.a.;
- L’IRES e l’IRAP sono calcolate applicando al risultato ante imposte (determinato tenendo conto delle componenti di ricavo e costo di cui sopra) le aliquote, rispettivamente, del 24,0% e del 3,9%.

VI-6.2 Focus sulla struttura del debito

Prima di procedere alla definizione delle ipotesi di finanziamento degli investimenti previsti è opportuno effettuare una precisazione rispetto allo specifico modello di affidamento previsto. Come anticipato nelle premesse, si è scelto di definire un piano economico e finanziario unico e complessivo per l’affidamento senza una suddivisione fra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione.

Da tale assunzione di partenza ne discende che tutte le componenti del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario sono indipendenti dal soggetto che effettivamente le sosterrà. La logica è quella di prospetti consolidati che non evidenzino i rapporti infragruppo ARCA S.r.l.-socio privato, ARCA S.r.l.-società operativa territoriale o socio privato-società operativa territoriale.

Inoltre, anche in virtù della libera scelta degli operatori economici di definire l’assetto delle fonti di finanziamento necessarie a far fronte agli impieghi previsti nel Piano, sono state effettuate delle ipotesi di finanziamento solo al fine di verificare la sostenibilità del progetto senza che queste possano condizionare le proposte di finanziamento medesimo degli operatori.

Effettuate tali premesse si evidenzia che, al fine di costruire il PEF del servizio si è ipotizzato che nell’anno precedente all’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà sostenere gli oneri iniziali per assumere la gestione ed in particolare riconoscere al gestore uscente il valore di rimborso (VR) per i



cespiti oggetto di subentro. Il valore che il gestore subentrante dovrà riconoscere al gestore uscente sarà finanziariamente pari alla differenza tra il VR definito dall’Agenzia in via presuntiva pari ad Euro 271.620.883 con determina n. 80 del 24/05/2019 e il valore del debito verso AGAC Infrastrutture S.p.a. assunto in capo ad ARCA S.r.l. e gli altri fondi trasferiti, in primis il fondo TFR. Alla luce di tale valorizzazione, il gestore subentrante dovrà sostenere un impegno finanziario pari ad Euro 88.495.339 (271.620.88€ di VR detratto il valore complessivo delle poste compensative di 129.125.544€).

Oltre a tale impiego il gestore ogni anno di servizio dovrà finanziare gli investimenti previsti dal PDI, solo parzialmente coperti dai proventi della gestione operativa, anche alla luce del necessario rimborso del debito in quote annuali costanti verso AGAC Infrastrutture S.p.a.

Al fine di verificare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione, posti i succitati limiti previsionali che può avere nel caso in esame una ipotesi delle fonti di finanziamento, si sono effettuate due simulazioni rispetto alla definizione del sistema di finanziamento:

- nel primo scenario, definito “classico” si è ipotizzato quanto segue:
 - a. un fabbisogno finanziario iniziale di Euro 88.495.339, corrispondente alla somma del VR espresso al netto delle predette poste compensative e dei costi di commissione, finanziato con capitale di debito per il 49,81% e con l’apporto di capitale proprio per il restante 50,19%;
 - b. per i fabbisogni finanziari emergenti dal 2021 fino a fine concessione si è previsto di ricorrere interamente a debito.
- nel secondo scenario, definito “bullet”, si è ipotizzato che il gestore subentrante si finanzia in un’unica soluzione all’inizio del servizio quando dovrà riconoscere il VR al gestore uscente al netto delle poste compensative già descritte nei precedenti Paragrafi.

In tale scenario il valore del finanziamento iniziale, ipotizzato in complessivi 135ML €, è maggiore rispetto alla differenza fra VR e fondi compensativi (88.495.339€), in quanto si prevede di acquisire il fabbisogno finanziario per l’intero arco concessorio, in grado di coprire pertanto non solo le necessità del pagamento dei predetti 88,5ML€, ma anche le necessità di flusso di cassa emergenti fin dal 2021 e per le annualità successive senza ricorrere all’accensione di nuovi debiti.

In tale scenario il fabbisogno finanziario iniziale ipotizzato in 135ML€ risulta assicurato con capitale di debito per il 49,81% e con capitale proprio per il restante 50,19%, percentuali derivanti, come meglio descritto in seguito, dalla leva finanziaria riportata dalle principali utilities quotate italiane.

In tale scenario, si è inoltre ipotizzato che la componente “a debito” del fabbisogno finanziario sia costituita da un c.d. “bullet”, che prevede la restituzione della componente interessi (calcolata sull’ammontare del capitale residuo) nell’arco dei 20 anni di affidamento e della quota capitale in un’unica soluzione al 2040, ovvero al termine dell’affidamento medesimo quando il gestore subentrante verrà ristorato del VR accumulato nell’arco della concessione (stimabile sulla base del piano degli investimenti previsto e del sistema tariffario vigente in circa 145,8 milioni di Euro).



In tali condizioni, si evitano rimborsi di quote capitali rilevanti nel corso della gestione, che comporterebbero l'accensione di nuove linee di finanziamento, e si rimanda a fine periodo (in cui si avrà la disponibilità finanziaria rilevante) il pagamento della quota capitale del finanziamento.

In entrambi i casi, le parti di fabbisogno finanziario coperte da debito sono state determinate secondo una restituzione c.d. “alla francese” cioè a rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, che prende avvio dall’anno successivo a quello del finanziamento: i piani di ammortamento del debito iniziale (45.134.491,52 €) e dei fabbisogni finanziari successivi sono evidenziati in Tabella VI-6.2a.

Nelle due ipotesi si sono inseriti costi di commissione (agency fees, up-front fees, etc..) pari al 1,5% del capitale finanziato imputati interamente all’anno 0 della gestione.

Si è scelto di definire il costo del capitale di debito pari al 2,866% quale media ponderata del costo del capitale di debito dichiarato agli investitori per l’anno 2018 dalle principali società utilities quotate alla Borsa italiana (Iren, Hera, A2A, Acea).

Rispetto alla quota di equity e debito si è utilizzato il medesimo parametro andando a verificare la media ponderata del rapporto Debito/equity dichiarato da tali player di mercato agli investitori per il 2018, pari allo 0,99, da cui si ottiene la quota di debito ed equity inserito in piano pari rispettivamente al 49,81% e al 50,19%.

Nelle seguenti **Tabelle VI-6.2a** e **VI-6.2b** sono riportati i prospetti di ammortamento/rimborso del debito nelle due ipotesi:



Tabella VI-6.2b – Ipotesi 2: piano di ammortamento finanziamento cd. “bullet”

Tasso di interesse	2,866%
Durata	20
Tipologia	"Bullet"
Importo finanziato	€ 67.247.297

Anno	Rimborso quota capitale	Capitale residuo	Rimborso quota interessi	Commissioni di accessione linea di finanziamento	Rata complessiva
2021	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ 1.008.709	€ 2.936.352
2022	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2023	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2024	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2025	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2026	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2027	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2028	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2029	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2030	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2031	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2032	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2033	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2034	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2035	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2036	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2037	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2038	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2039	€ -	€ 67.247.297	€ 1.927.642	€ -	€ 1.927.642
2040	€ 67.247.297	€ -	€ 1.927.642	€ -	€ 69.174.939

VI-6.3 Conto economico previsionale 2021-2040

Date le finalità del piano d'ambito, il conto economico è esposto nella forma prevista dall'Autorità, ed è sviluppato in una duplice ipotesi in funzione delle due diverse forme di finanziamento iniziali ipotizzate.



I risultati mostrano la presenza di un reddito operativo positivo fin dai primi anni di pianificazione che determina un risultato d'esercizio che a partire da 947mila/1,99 milioni di Euro nel primo anno raggiunge i 5,8/4,9 milioni di Euro nel 2040, rispettivamente nell'ipotesi di finanziamento "classico" e nell'ipotesi di finanziamento "bullet".

VI-6.4 Stato patrimoniale

In assenza di uno schema di presentazione predefinito dall'Autorità, lo stato patrimoniale è presentato in forma semplificata utilizzando le voci che entrano sia nel calcolo tariffario sia negli schemi di conto economico e rendiconto finanziario. Lo Stato patrimoniale è sviluppato in due versioni che rispecchiano le due ipotesi iniziali di costruzione del finanziamento per il pagamento del valore residuo VR al gestore uscente.

Con riferimento a ciascuna voce si precisa che:


- Il valore delle immobilizzazioni è pari alla somma degli investimenti programmati (IP) di ogni anno al netto del relativo fondo ammortamento;
- La stima dei crediti e dei debiti commerciali è stata fatta ipotizzando quali tempi di incasso delle fatture emesse 90 giorni, e quali tempi di pagamento dei fornitori 60 giorni. Tali scadenze coincidono con i tempi previsti nel metodo tariffario MTI 2 per il calcolo del "Capitale circolante netto";
- La gestione IVA è stata considerata applicando l'IVA al 10% sui ricavi da tariffa, parimenti l'IVA al 10% sugli investimenti da effettuarsi (a credito) e l'iva al 22% sui costi operativi al netto del costo del personale;
- Nel passivo patrimoniale si evidenzia, in entrambi gli scenari l'inserimento della quota di capitale proprio quale capitale sociale all'anno 0 (2020), mentre i debiti verso le banche sono calcolati nel primo scenario sempre costanti, salvo il closing finale del bullet a motivo, appunto, della forma di finanziamento prescelta (bullet), mentre nel secondo caso come delta fra i finanziamenti accesi e la quota non rimborsata di quota capitale
- Il Fondo TFR è stato inizialmente stimato pari al valore del fondo dichiarato dal gestore uscente e connesso al valore del costo del personale oggetto di trasferimento;
- I contributi a fondo perduto sono esposti come risconti passivi e ogni anno sono stati decurtati della relativa quota annuale indicata in conto economico.

Si evidenzia che è stata effettuata una attività di quadratura dello stato patrimoniale fra attivo e passivo patrimoniale finalizzata a "sterilizzare" la differenza di calcolo fra il valore di rimborso al gestore uscente e l'ammortamento contabile dei cespiti, con particolare riferimento all'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi nel primo caso rispetto al secondo, oltre che all'inserimento nel primo caso dei cespiti degli ultimi due anni a valore iniziale e non al netto degli ammortamenti già realizzati al fine di riconoscere al gestore uscente anche le componenti non ripagate dalla tariffa alla



luce dell’inserimento di tali immobilizzazioni in tariffa due anni successivi alla loro realizzazione. Tale diversa contabilizzazione, che si acuirebbe ove i contributi a FoNi non venissero indicati a risconto, ma a ricavo diretto, comporta uno squilibrio fra gli impieghi di liquidità da coprire con le fonti di finanziamento e l’immobilizzato patrimoniale.

Si evidenzia inoltre che all’ultimo anno le immobilizzazioni sono state rettificate inserendo il VR in entrata quale abbattimento delle stesse.



ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
PARTE D: Piano economico-finanziario

Tabella VI-6.4b – Stato patrimoniale Ipotesi 2 finanziamento “bullet”

Descrizione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Attivo																				
Immobilizzazioni	284.266.341	286.205.931	284.263.864	280.333.415	275.989.747	271.301.031	266.497.391	261.530.003	256.513.336	251.481.341	246.371.899	241.140.965	235.768.095	230.266.009	224.599.125	218.877.166	213.183.322	207.444.404	201.835.801	50.389.093
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	284.266.341	286.205.931	284.263.864	280.333.415	275.989.747	271.301.031	266.497.391	261.530.003	256.513.336	251.481.341	246.371.899	241.140.965	235.768.095	230.266.009	224.599.125	218.877.166	213.183.322	207.444.404	201.835.801	50.389.093
Immobilizzazioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo Circolante	22.840.736	26.450.835	25.750.501	21.479.420	19.442.210	20.083.242	22.595.098	24.537.172	24.028.974	21.592.241	19.658.006	20.183.330	22.520.900	24.307.501	23.749.100	21.458.823	19.708.387	20.349.381	22.720.496	19.649.222
Crediti vs clienti	19.088.192	19.228.191	19.294.797	19.565.224	19.442.210	19.577.785	19.688.775	19.760.403	19.787.931	19.772.540	19.658.006	19.673.772	19.673.506	19.648.550	19.647.575	19.698.811	19.706.546	19.734.422	19.681.543	19.649.222
Conguaglio VRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	3.752.544	7.222.644	6.455.704	1.914.196	-	505.457	2.906.324	4.776.769	4.241.043	1.819.701	-	509.557	2.847.394	4.658.951	4.101.525	1.760.013	1.841	614.959	3.038.953	-
Banca	51.718.762	41.806.924	40.031.543	44.918.305	48.437.182	49.997.961	50.080.746	51.033.342	54.530.550	60.040.129	65.038.847	67.692.350	68.625.617	70.233.245	74.350.254	80.363.957	85.828.698	88.928.062	90.068.436	172.822.694
Totale Attivo	334.519.460	330.157.311	325.739.530	322.424.763	319.562.761	317.075.856	314.866.858	312.794.140	310.766.482	308.807.333	306.762.375	304.710.268	302.608.234	300.500.378	298.392.101	296.393.569	294.414.030	292.415.469	290.318.355	218.554.632
Passivo																				
Patrimonio Netto	69.239.541	71.692.312	74.641.692	78.323.489	82.443.077	86.729.950	91.216.772	95.883.475	100.682.925	105.603.498	110.503.061	115.429.368	120.349.648	125.273.731	130.297.544	135.359.316	140.460.268	145.564.046	150.605.816	155.533.649
Patrimonio netto iniziale	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	1.992.244	4.445.015	7.394.395	11.076.193	15.195.780	19.482.653	23.969.475	28.636.178	33.435.629	38.356.201	43.255.764	48.182.071	53.102.351	58.026.435	63.050.247	68.112.019	73.212.971	78.316.750	83.358.519	88.286.352
Fondi per rischi e oneri	122.926.936	116.728.328	110.529.721	104.331.113	98.132.505	91.933.897	85.735.289	79.536.681	73.338.073	67.139.466	60.940.858	54.742.250	48.543.642	42.345.034	36.146.426	29.947.818	23.749.211	17.550.603	11.351.995	5.153.387
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	122.926.936	116.728.328	110.529.721	104.331.113	98.132.505	91.933.897	85.735.289	79.536.681	73.338.073	67.139.466	60.940.858	54.742.250	48.543.642	42.345.034	36.146.426	29.947.818	23.749.211	17.550.603	11.351.995	5.153.387
Debiti vs banche	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	-
Finanziamenti pregressi	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	-
Nuovi Finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Cauzionale	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584
Debiti vs fornitori	12.092.346	11.829.641	11.071.642	10.731.555	10.478.313	10.497.413	10.517.590	10.518.907	10.523.322	10.504.320	10.435.978	10.451.498	10.459.229	10.435.597	10.406.877	10.449.139	10.475.361	10.511.875	10.542.147	8.145.852
Debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconti Passivi	81.918.134	81.564.527	81.153.973	80.696.103	80.166.364	79.572.092	79.054.704	78.512.574	77.879.657	77.217.546	76.539.975	75.744.649	74.913.213	74.103.512	73.198.751	72.294.793	71.386.687	70.446.442	69.475.893	68.626.537
Contributi a fondo perduto	81.918.134	81.564.527	81.153.973	80.696.103	80.166.364	79.572.092	79.054.704	78.512.574	77.879.657	77.217.546	76.539.975	75.744.649	74.913.213	74.103.512	73.198.751	72.294.793	71.386.687	70.446.442	69.475.893	68.626.537
Totale Passivo	358.825.838	354.463.689	350.045.908	346.731.140	343.869.139	341.382.233	339.173.235	337.100.518	335.072.859	333.113.710	331.068.752	329.016.645	326.914.612	324.806.756	322.698.479	320.699.947	318.720.408	316.721.846	314.624.733	242.861.009



VI-6.5 Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è rappresentato nel formato definito dall'ARERA ed ha l'obiettivo di evidenziare il fabbisogno che assicura l'equilibrio economico della gestione sotto il vincolo di una realizzazione cronologicamente puntuale del piano degli interventi. Il Rendiconto finanziario è sviluppato in due versioni che rispecchiano le ipotesi iniziali di costruzione del finanziamento per il pagamento degli impieghi del progetto.

I termini del rendiconto finanziario sono di seguito descritti:

- Le voci "*Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)*", "*Altri ricavi SII*" e "*Ricavi da Altre Attività Idriche*" sono pari ai valori del conto economico;
- *Costi operativi monetari*: i costi operativi sono pari a quelli del conto economico;
- *Imposte*: le imposte sono pari a quelle del conto economico e sono state calcolate considerando i ricavi garantiti imputati nel conto economico (per le società le imposte sono sempre calcolate sui ricavi di competenza senza considerare i reali flussi finanziari);
- *Flusso di cassa economico*: è pari alla differenza tra i ricavi operativi ed i costi operativi monetari incluse le imposte;
- *Variazioni circolante commerciale*: la variazione del circolante è calcolata applicando i giorni di incasso e pagamento ai ricavi e costi, mantenendo i tempi di incasso e pagamento previsti nel calcolo del CCN tariffario (presente nei Capex);
- *Variazione credito IVA / debito IVA*: calcolato come differenza fra crediti e debiti IVA dell'anno, con liquidazione al 24esimo mese successivo in caso di posizione IVA a credito;
- *Flussi di cassa operativo*: sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale;
- *Investimenti con utilizzo del FoNI*: la voce è posta pari al valore del FoNI destinato ad investimenti;
- *Altri investimenti*: la voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI destinato ad investimenti;
- *VR e restituzione FRBT*: voce in cui è inserito il necessario investimento iniziale per il rimborso al gestore uscente del VR calcolato al netto delle poste compensative, la quota annua degli investimenti del Piano degli Interventi ceduti in proprietà ad AGAC Infrastrutture S.p.a. e il VR in ingresso all'ultimo anno della concessione.
- *Flussi di cassa ante fonti finanziamento*: sono pari ai Flussi di cassa operativo sottratti gli Investimenti con utilizzo del FoNI e gli Altri investimenti;
- *FoNI*: si tratta del FoNI destinato ad investimento;
- *Erogazione debito finanziario a breve*: la voce è posta pari a zero;



- *Erogazione debito finanziario medio - lungo termine*: corrisponde al valore del fabbisogno finanziario dell'anno in esame coperto tramite capitale di terzi. L'entità e il piano di ammortamento associati a tali fabbisogni sono illustrati al Paragrafo VI- 6.2 e relative Tabelle a cui si rimanda.
- *Apporto capitale sociale*: non sono previsti altri conferimenti di capitale oltre a quello iniziale;
- *Erogazione contributi pubblici*: si tratta dei contributi già individuati nel Piano degli Interventi e corrispondenti ai contributi degli utenti per la realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici e fognari;
- *Rimborso quota capitale per finanziamenti*: si tratta della quota capitale del debito acceso nelle due ipotesi. Nell'ipotesi 1-“bullet” tale voce risulta pari a zero fino all'ultimo anno dell'affidamento ove si liquida l'intera quota capitale. Nell'ipotesi 2-“mutuo classico” tale voce è invece pari alla somma delle quote capitali dei finanziamenti previsti in Tabella VI-6.2a;
- *Totale servizio del debito*: è pari alla somma del Rimborso quota capitale e quota interessi;
- *Flusso di cassa disponibile post servizio del debito*: è pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito.
- *Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)*: è pari alla somma della quota capitale e interessi del nuovo finanziamento degli anni successivi a quello di fine affidamento;
- *TIR unlevered*: il tasso di rendimento unlevered misura il rendimento del progetto. È pari all'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili prima del rimborso del debito;
- *TIR levered*: Il tasso di rendimento levered misura il rendimento dell'azionista. È pari all'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili dopo il rimborso del debito.
- *DSCR*: è un indicatore di sostenibilità finanziaria o bancabilità del servizio del debito. Per ogni periodo di tempo calcolato, è il rapporto tra flusso di cassa generato dal progetto e il servizio del debito con rateo comprensivo di quota capitale e quota interessi. Se il rapporto tra flusso di cassa in entrata e rateo è inferiore a 1 allora il progetto, nell'unità di tempo considerata, non riesce a ripagare il debito; se il rapporto tra flusso di cassa in entrata è uguale a 1 il progetto riesce a ripagare il debito ma non crea alcuna redditività per gli investitori; se il rapporto tra il flusso di cassa in entrata e il rateo è superiore a 1, allora i flussi di cassa riescono a servire il debito ed a creare redditività per gli investitori;
- *DSCR minimo*: è un indicatore calcolato pari al minimo dei valori di DSCR;
- *ADSCR*: è un indicatore di sostenibilità finanziaria che esprime il rapporto tra il flusso di cassa per un certo anno e il servizio del debito totale dello stesso anno;
- *LLCR*: è un indicatore di sostenibilità finanziaria o bancabilità del servizio del debito. Per l'intero periodo di vita del progetto, è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa in entrata e il valore attuale del debito. Rappresenta il rapporto tra il costo totale e attuale del debito e la somma dei flussi di cassa.



Tabella VI-6.5d – Indicatori di redditività e di liquidità - Ipotesi 1 finanziamento “classico”

Indicatori di redditività e liquidità	u.d.m.	
TIR <i>unlevered</i>	%	4,5 %
TIR <i>levered</i>	%	5,6 %
ADSCR		1,46
DSCR minimo		1,00
LLCR		1,71
Finanziamento da rimborsare	euro	142.535.845 €
Rimborso finanziamento	euro	142.535.845 €
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?		SI
Valore residuo VR a fine concessione	euro	145.828.645



Tabella VI-6.5b – Indicatori di redditività e di liquidità - Ipotesi 2 finanziamento “BULLET”

Indicatori di redditività e liquidità	u.d.m.	
TIR <i>unlevered</i>	%	4,5%
TIR <i>levered</i>	%	6,4%
ADSCR		19,83
DSCR minimo		3,15
LLCR		2,6
Finanziamento da rimborsare	euro	67.247.297
Rimborso finanziamento	Euro	67.247.297
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?		SI
Valore residuo VR a fine concessione	euro	145.828.645
Mutuo bullet iniziale da rimborsare a fine affidamento	euro	67.247.297

Sulla base delle ipotesi sopra adottate, il PEF mostra una gestione in equilibrio finanziario; infatti l'equilibrio economico finanziario è valutato attraverso la sussistenza dei seguenti parametri:

1	Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine affidamento?	Se sì il PEF è finanziabile; se no si passa alla verifica della condizione al punto 2
2	Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non rimborsato? ⁷	Se sì, il PEF è finanziabile
3	Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti gli anni di affidamento?	Se sì, c'è equilibrio economico
4	Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto finanziario è positivo o uguale a zero in tutti gli anni di affidamento?	Se sì, c'è equilibrio finanziario

La redditività della concessione, sintetizzata dal tasso interno di rendimento levered (**TIR levered**), appare del tutto coerente con il profilo di rischio-rendimento di un monopolio legale quale quello della concessione del SII.

Sulla base delle ipotesi sopra adottate, il PEF mostra una gestione in equilibrio finanziario.


La redditività della concessione, sintetizzata dal tasso interno del rendimento levered (**TIR levered**), appare del tutto coerente con il profilo di rischio-rendimento di un monopolio legale quale quello della concessione del SII.

⁷ La Delibera ARERA n.664/2015/R/IDR non richiede, come la Delibera ARERA n.643/2013/r/IDR, che al termine dell'affidamento sia completamente rimborsato il nuovo finanziamento eventualmente necessario per la realizzazione del piano degli interventi. Nel caso non sia verificata tale condizione è necessario che il valore residuo a fine concessione sia strettamente superiore allo stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi).




ALLEGATO D.1:

APPENDICE AL PEF 2021-2040



INDICE


1.	APPENDICE AL PEF 2021-2040	71
1.1.	Piano tariffario 2021-2040	71
1.2.	Conto Economico 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento “classico”	74
1.3.	Conto Economico 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento “bullet”	76
1.4.	Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento “classico”.....	78
1.5.	Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento “bullet”	80
1.6.	Dettaglio delle componenti tariffarie	82
1.7.	Andamento dei Mutui dei Comuni (MT) 2021-2040	84
1.8.	Opex AL per maggiori costi EE di nuovi impianti.....	86
1.9.	ModCo annualità 2014-2015-2016-2017.....	92
1.10.	Dati relativi all’acquedotto industriale.....	96



1. APPENDICE AL PEF 2021- 2040

1.1. Piano tariffario 2021-2040

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC											
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	18.196.107	17.433.584	16.819.453	16.556.735	15.049.763	14.860.229	14.677.000	14.403.314	14.148.657	13.780.810
Opex ^a _{OC}	euro	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440
Op ^{new,a}	euro	404.863	383.232	325.732	140.922	94.149	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{GT} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Opex^a	euro	54.155.672	53.371.519	52.699.887	52.252.360	50.698.614	50.506.443	50.323.215	50.049.528	49.794.871	49.427.024
AMM ^a	euro	9.831.388	10.765.265	10.768.792	11.360.940	11.881.830	12.155.310	12.358.775	12.529.074	12.539.628	12.517.029
OF ^a	euro	4.522.223	4.831.513	5.298.817	5.726.620	5.937.247	6.035.726	6.114.197	6.177.430	6.224.589	6.264.601
OFisc ^a	euro	1.361.382	1.425.534	1.578.118	1.720.445	1.795.184	1.834.857	1.868.311	1.897.074	1.920.853	1.942.500
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	298.153	592.726	883.720	1.171.134	1.454.968	1.735.223	2.011.898	2.284.993
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	15.714.994	17.022.312	17.943.880	19.400.731	20.497.982	21.197.027	21.796.251	22.338.801	22.696.968	23.009.123
IP ^{EXP} _I	euro	17.542.220	16.959.078	13.181.332	11.470.189	11.470.189	11.470.189	11.470.189	11.470.189	11.470.189	11.470.189
Capex ^a	euro	15.714.994	17.022.312	17.943.880	19.400.731	20.497.982	21.197.027	21.796.251	22.338.801	22.696.968	23.009.123
FNI^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{al}	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815
ERC ^a _{GT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC^a	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815
FONDO NUOVI INVESTIMENTI											
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	3.745.716	3.869.665	4.023.212	4.149.230	4.332.565	4.474.577	4.685.800	4.858.139	4.941.214	5.093.998
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	3.745.716	3.869.665	4.023.212	4.149.230	4.332.565	4.474.577	4.685.800	4.858.139	4.941.214	5.093.998




COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262	34.837.262
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	13.128.012	12.939.462	12.715.655	12.339.042	11.940.641	11.899.752	11.782.471	11.720.080	11.630.153	11.397.281
Opex ^a _{QC}	euro	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440	367.440
Op ^a _{new,a}	euro	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513	91.513
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{QT} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{sociali}	euro	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Opex^a	euro	48.774.226	48.585.677	48.361.869	47.985.256	47.586.855	47.545.967	47.428.686	47.366.295	47.276.368	47.043.496
AMM ^a	euro	12.416.385	12.341.052	12.245.403	12.212.290	12.299.620	12.241.388	12.101.794	11.986.392	11.602.302	11.426.444
OF ^a	euro	6.302.311	6.339.083	6.376.308	6.414.728	6.448.128	6.471.929	6.494.996	6.517.084	6.538.164	6.569.777
OFisc ^a	euro	1.963.537	1.984.340	2.005.196	2.026.588	2.046.415	2.062.962	2.079.355	2.095.887	2.112.285	2.133.020
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	2.554.508	2.820.444	3.082.800	3.341.577	3.596.773	3.848.390	4.096.427	4.340.885	4.581.763	4.819.061
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	23.236.741	23.484.920	23.709.707	23.995.183	24.390.936	24.624.669	24.772.572	24.940.248	24.834.513	24.948.302
IP ^a _{EXP}	euro	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332	11.517.332
Capex ^a	euro	23.236.741	23.484.920	23.709.707	23.995.183	24.390.936	24.624.669	24.772.572	24.940.248	24.834.513	24.948.302
FNI^a_{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{al}	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815
ERC ^a _{QT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC^a	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	5.250.549	5.329.614	5.509.875	5.681.451	5.771.514	5.943.035	6.106.608	6.233.117	6.363.757	6.490.357
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	5.250.549	5.329.614	5.509.875	5.681.451	5.771.514	5.943.035	6.106.608	6.233.117	6.363.757	6.490.357



SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente											
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex ^a	euro	54.155.672	53.371.519	52.699.887	52.252.360	50.698.614	50.506.443	50.323.215	50.049.528	49.794.871	49.427.024
Capex ^a	euro	15.714.994	17.022.312	17.943.880	19.400.731	20.497.982	21.197.027	21.796.251	22.338.801	22.696.968	23.009.123
FoNI ^a	euro	3.745.716	3.869.665	4.023.212	4.149.230	4.332.565	4.474.577	4.685.800	4.858.139	4.941.214	5.093.998
RC ^a _{TOT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	74.082.196	74.729.310	75.132.794	76.268.136	75.994.976	76.643.862	77.271.080	77.712.283	77.898.867	77.995.960


SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente											
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	74.082.196	74.729.310	75.132.794	76.268.136	75.994.976	76.643.862	77.271.080	77.712.283	77.898.867	77.995.960
R ^{a-2} _b	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Σ tarif ²⁰¹⁵ vscal ²	euro	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,953	0,962	0,967	0,982	0,978	0,986	0,994	1,000	1,003	1,004

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)											
	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,051	1,006	1,015	1,020	1,036	1,032	1,041	1,049	1,055	1,058
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	74.082.196	74.729.310	75.132.794	76.268.136	75.994.976	76.643.862	77.271.080	77.712.283	77.898.867	77.995.960
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,953	0,962	0,967	0,982	0,978	0,986	0,994	1,000	1,003	1,004

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente											
	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Opex ^a	euro	48.774.226	48.585.677	48.361.869	47.985.256	47.586.855	47.545.967	47.428.686	47.366.295	47.276.368	47.043.496
Capex ^a	euro	23.236.741	23.484.920	23.709.707	23.995.183	24.390.936	24.624.669	24.772.572	24.940.248	24.834.513	24.948.302
FoNI ^a	euro	5.250.549	5.329.614	5.509.875	5.681.451	5.771.514	5.943.035	6.106.608	6.233.117	6.363.757	6.490.357
RC ^a _{TOT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815	465.815
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	77.727.331	77.866.026	78.047.266	78.127.705	78.215.120	78.579.485	78.773.681	79.005.475	78.940.453	78.947.970


SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente											
	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	77.727.331	77.866.026	78.047.266	78.127.705	78.215.120	78.579.485	78.773.681	79.005.475	78.940.453	78.947.970
R ^{a-2} _b	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Σ tarif ²⁰¹⁵ vscal ²	euro	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538	77.057.538
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,002	1,004	1,006	1,007	1,011	1,014	1,017	1,016	1,016

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)											
	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,059	1,055	1,057	1,060	1,061	1,062	1,067	1,070	1,073	1,072
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	77.727.331	77.866.026	78.047.266	78.127.705	78.215.120	78.579.485	78.773.681	79.005.475	78.940.453	78.947.970
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,002	1,004	1,006	1,007	1,011	1,014	1,017	1,016	1,016




1.2. Conto Economico 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento "classico"

Voce_Conto_Economico	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al netto del FoNI)	euro	69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.839.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	4.081.582	4.213.362	4.387.004	4.530.095	4.741.297	4.913.760	4.997.405	5.153.125	5.307.049	5.452.359
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Totale Ricavi	euro	74.258.489	74.906.426	75.325.636	76.465.756	76.223.422	76.895.733	77.388.582	77.808.388	78.063.801	78.152.368
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	38.118.276	37.334.123	36.960.645	36.807.690	35.544.939	35.640.182	35.740.787	35.747.356	35.769.373	35.674.622
Costo del personale	euro	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210
Totale Costi	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
MOL	euro	19.637.002	21.069.093	21.861.781	23.154.856	24.175.273	24.752.341	25.144.585	25.557.822	25.791.218	25.974.536
Ammortamenti	euro	14.946.192	15.739.548	15.843.459	16.120.698	16.533.917	16.878.966	16.993.888	17.157.638	17.206.916	17.222.244
Reddito Operativo	euro	4.690.810	5.329.544	6.018.322	7.034.157	7.641.356	7.873.375	8.150.696	8.400.184	8.584.301	8.752.292
Interessi passivi	euro	3.376.469	1.826.346	2.108.375	2.163.002	2.062.480	1.964.398	1.920.418	1.917.895	1.890.388	1.789.370
Risultato ante imposte	euro	1.314.341	3.503.198	3.909.947	4.871.156	5.578.877	5.908.977	6.230.279	6.482.289	6.693.913	6.962.922
IRES	euro	315.442	840.768	938.387	1.169.077	1.338.930	1.418.155	1.495.267	1.555.749	1.606.539	1.671.101
IRAP	euro	51.259	136.625	152.488	189.975	217.576	230.450	242.981	252.809	261.063	271.554
Totale imposte	euro	366.701	977.392	1.090.875	1.359.052	1.556.507	1.648.605	1.738.248	1.808.559	1.867.602	1.942.655
Risultato di esercizio	euro	947.640	2.525.806	2.819.072	3.512.103	4.022.370	4.260.373	4.492.031	4.673.730	4.826.311	5.020.267




Voce_Conto_Economico	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da tariffe (al netto del FoNI)	euro	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	5.586.797	5.764.643	5.937.750	6.046.413	6.209.922	6.339.474	6.467.937	6.596.223	6.725.813	6.700.837
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Totale Ricavi	euro	77.864.536	78.100.509	78.272.632	78.289.288	78.449.202	78.767.653	78.924.636	79.155.698	79.090.329	78.946.189
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	35.291.339	35.368.725	35.407.274	35.289.437	35.146.233	35.356.961	35.487.718	35.669.784	35.820.735	35.825.161
Costo del personale	euro	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210
Totale Costi	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
MOL	euro	26.069.986	26.228.573	26.362.148	26.496.640	26.799.759	26.907.481	26.933.708	26.982.703	26.766.383	26.617.817
Ammortamenti	euro	17.346.834	17.468.326	17.610.263	17.739.478	17.904.277	17.959.351	17.931.236	17.976.311	17.845.995	17.855.455
Reddito Operativo	euro	8.723.153	8.760.247	8.751.886	8.757.162	8.895.482	8.948.131	9.002.472	9.006.392	8.920.388	8.762.362
Interessi passivi	euro	1.648.699	1.503.996	1.419.178	1.381.917	1.324.555	1.194.077	1.006.534	830.850	719.339	661.677
Risultato ante imposte	euro	7.074.453	7.256.251	7.332.708	7.375.246	7.570.927	7.754.054	7.995.938	8.175.542	8.201.049	8.100.685
IRES	euro	1.697.869	1.741.500	1.759.850	1.770.059	1.817.022	1.860.973	1.919.025	1.962.130	1.968.252	1.944.164
IRAP	euro	275.904	282.994	285.976	287.635	295.266	302.408	311.842	318.846	319.841	315.927
Totale imposte	euro	1.973.772	2.024.494	2.045.826	2.057.694	2.112.289	2.163.381	2.230.867	2.280.976	2.288.093	2.260.091
Risultato di esercizio	euro	5.100.681	5.231.757	5.286.883	5.317.552	5.458.638	5.590.673	5.765.072	5.894.566	5.912.957	5.840.594




1.3. Conto Economico 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento "bullet"

Voce_Conto_Economico	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al netto del FoNI)	euro	69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.839.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	4.081.582	4.213.362	4.387.004	4.530.095	4.741.297	4.913.760	4.997.405	5.153.125	5.307.049	5.452.359
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Totale Ricavi	euro	74.258.489	74.906.426	75.325.636	76.465.756	76.223.422	76.895.733	77.388.582	77.808.388	78.063.801	78.152.368
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	38.118.276	37.334.123	36.960.645	36.807.690	35.544.939	35.640.182	35.740.787	35.747.356	35.769.373	35.674.622
Costo del personale	euro	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210
Totale Costi	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
MOL	euro	19.637.002	21.069.093	21.861.781	23.154.856	24.175.273	24.752.341	25.144.585	25.557.822	25.791.218	25.974.536
Ammortamenti	euro	14.946.192	15.739.548	15.843.459	16.120.698	16.533.917	16.878.966	16.993.888	17.157.638	17.206.916	17.222.244
Reddito Operativo	euro	4.690.810	5.329.544	6.018.322	7.034.157	7.641.356	7.873.375	8.150.696	8.400.184	8.584.301	8.752.292
Interessi passivi	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Risultato ante imposte	euro	2.763.168	3.401.902	4.090.680	5.106.515	5.713.714	5.945.733	6.223.054	6.472.542	6.656.659	6.824.650
IRES	euro	663.160	816.456	981.763	1.225.564	1.371.291	1.426.976	1.493.533	1.553.410	1.597.598	1.637.916
IRAP	euro	107.764	132.674	159.537	199.154	222.835	231.884	242.699	252.429	259.610	266.161
Totale imposte	euro	770.924	949.131	1.141.300	1.424.718	1.594.126	1.658.859	1.736.232	1.805.839	1.857.208	1.904.077
Risultato di esercizio	euro	1.992.244	2.452.771	2.949.380	3.681.797	4.119.588	4.286.873	4.486.822	4.666.703	4.799.451	4.920.572




Voce_Conto_Economico	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da tariffe (al netto del FoNI)	euro	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	5.586.797	5.764.643	5.937.750	6.046.413	6.209.922	6.339.474	6.467.937	6.596.223	6.725.813	6.700.837
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Totale Ricavi	euro	77.864.536	78.100.509	78.272.632	78.289.288	78.449.202	78.767.653	78.924.636	79.155.698	79.090.329	78.946.189
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	35.291.339	35.368.725	35.407.274	35.289.437	35.146.233	35.356.961	35.487.718	35.669.784	35.820.735	35.825.161
Costo del personale	euro	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210
Totale Costi	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
MOL	euro	26.069.986	26.228.573	26.362.148	26.496.640	26.799.759	26.907.481	26.933.708	26.982.703	26.766.383	26.617.817
Ammortamenti	euro	17.346.834	17.468.326	17.610.263	17.739.478	17.904.277	17.959.351	17.931.236	17.976.311	17.845.995	17.855.455
Reddito Operativo	euro	8.723.153	8.760.247	8.751.886	8.757.162	8.895.482	8.948.131	9.002.472	9.006.392	8.920.388	8.762.362
Interessi passivi	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Risultato ante imposte	euro	6.795.510	6.832.604	6.824.243	6.829.520	6.967.840	7.020.488	7.074.829	7.078.750	6.992.746	6.834.720
IRES	euro	1.630.922	1.639.825	1.637.818	1.639.085	1.672.281	1.684.917	1.697.959	1.698.900	1.678.259	1.640.333
IRAP	euro	265.025	266.472	266.145	266.351	271.746	273.799	275.918	276.071	272.717	266.554
Totale imposte	euro	1.895.947	1.906.297	1.903.964	1.905.436	1.944.027	1.958.716	1.973.877	1.974.971	1.950.976	1.906.887
Risultato di esercizio	euro	4.899.563	4.926.308	4.920.279	4.924.084	5.023.812	5.061.772	5.100.952	5.103.778	5.041.770	4.927.833




1.4. Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 1 finanziamento "classico"

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.839.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
RICAVI OPERATIVI	euro	70.375.656	70.891.814	71.137.381	72.134.411	71.680.874	72.180.722	72.589.926	72.854.013	72.955.502	72.898.759
Costi operativi	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
Imposte	euro	366.701	977.392	1.090.875	1.359.052	1.556.507	1.648.605	1.738.248	1.808.559	1.867.602	1.942.655
IMPOSTE	euro	366.701	977.392	1.090.875	1.359.052	1.556.507	1.648.605	1.738.248	1.808.559	1.867.602	1.942.655
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	15.387.468	16.077.088	16.582.651	17.464.458	18.076.218	18.388.725	18.607.681	18.794.888	18.815.316	18.778.272
Variazioni circolante commerciale	euro	- 6.995.845	- 402.704	- 824.606	- 610.514	- 130.228	- 116.474	- 90.813	- 70.312	- 23.112	- 3.612
Variazione credito IVA	euro	- 3.752.544	- 3.470.100	766.940	4.541.508	1.914.196	- 505.457	- 2.400.866	- 1.870.445	535.726	2.421.342
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	4.639.078	12.204.283	16.524.986	21.395.452	19.860.186	17.766.794	16.116.001	16.854.131	19.327.931	21.196.002
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438
Altri investimenti	euro	21.614.144	20.936.801	17.042.359	15.235.442	15.096.107	14.988.178	14.827.650	14.696.672	14.633.535	14.517.419
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 19.821.810	- 11.673.463	- 3.575.014	3.006.595	1.471.329	- 622.064	- 2.272.856	- 1.534.726	939.074	2.807.145
FoNI	euro	2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438
Erogazione debito finanziario a breve	euro	21.294.417	12.408.142	5.085.026	-	185.655	2.186.520	3.868.591	3.360.147	1.158.093	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	5.039.411	4.395.685	5.287.713	6.880.070	5.669.794	5.685.196	5.877.003	6.237.666	6.572.549	7.398.644
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	1.662.943	1.710.611	1.759.645	1.810.086	1.861.972	1.915.345	1.970.248	2.026.726	2.084.822	2.144.583
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	3.376.469	1.215.942	1.166.907	1.116.467	1.064.581	1.011.208	956.304	899.827	841.731	781.970
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	858.728	1.419.692	1.696.707	1.745.343	1.805.453	1.986.337	2.293.045	2.597.340	2.762.836
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	610.404	941.468	1.046.535	997.898	953.190	964.113	1.018.068	1.048.657	1.007.401
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	5.039.411	4.395.685	5.287.713	5.669.794	5.669.794	5.685.196	5.877.003	6.237.666	6.572.549	6.696.789
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEB	euro	0	0	0	1.210.276	1.210.276	1.210.276	1.210.276	1.210.276	1.210.276	1.912.130
Valore residuo a fine concessione	euro										
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										




Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
RICAVI OPERATIVI	euro	72.476.488	72.534.615	72.533.632	72.441.624	72.438.029	72.626.929	72.655.448	72.758.223	72.563.266	72.444.101
Costi operativi	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
Imposte	euro	1.973.772	2.024.494	2.045.826	2.057.694	2.112.289	2.163.381	2.230.867	2.280.976	2.288.093	2.260.091
IMPOSTE	euro	1.973.772	2.024.494	2.045.826	2.057.694	2.112.289	2.163.381	2.230.867	2.280.976	2.288.093	2.260.091
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	18.708.166	18.638.186	18.577.322	18.591.283	18.676.298	18.603.376	18.433.653	18.304.253	17.951.227	17.855.639
Variazioni circolante commerciale	euro	46.192	- 247	7.997	1.324	- 27.744	- 8.975	18.487	8.637	83.152	- 2.363.974
Variazione credito IVA	euro	1.819.701	- 509.557	- 2.337.837	- 1.811.556	557.426	2.341.512	1.758.172	- 613.118	- 2.423.994	3.038.953
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	20.574.058	18.128.382	16.247.483	16.781.050	19.205.979	20.935.914	20.210.312	17.699.772	15.610.385	18.530.617
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671
Altri investimenti	euro	14.445.583	14.385.493	14.248.495	14.118.097	14.049.649	13.919.293	13.794.978	13.698.831	13.599.545	- 132.325.316
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	2.138.058	- 307.618	- 2.188.517	- 1.654.950	769.979	2.499.914	1.774.312	- 736.228	- 2.825.615	145.923.262
FoNI	euro	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	2.233.840	4.294.176	4.315.990	2.615.812	1.324.521	2.281.002	5.499.730	10.358.490	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.848.535	6.696.789	7.013.224	7.699.003	8.492.202	9.061.201	9.416.397	10.220.731	13.089.390	151.575.994
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	2.206.057	2.269.294	2.334.343	2.401.257	2.470.089	2.540.894	2.613.729	2.688.651	2.765.722	2.845.001
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	720.495	657.259	592.210	525.296	456.464	385.659	312.824	237.901	160.831	81.552
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	2.842.032	2.923.499	3.259.703	3.915.829	4.697.558	5.326.230	5.796.134	6.701.230	9.604.330	20.238.128
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	928.204	846.737	826.968	856.621	868.092	808.419	693.710	592.949	558.508	580.126
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	6.696.789	6.696.789	7.013.224	7.699.003	8.492.202	9.061.201	9.416.397	10.220.731	13.089.390	23.744.807
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEB	euro	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	2.063.877	129.895.064
Valore residuo a fine concessione	euro										145.828.645
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										- 0




Rendiconto Finanziario 2021-2040 - Ipotesi 2 finanziamento “bullet”

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.839.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
RICAVI OPERATIVI	euro	70.375.656	70.891.814	71.137.381	72.134.411	71.680.874	72.180.722	72.589.926	72.854.013	72.955.502	72.898.759
Costi operativi	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	54.621.487	53.837.333	53.463.855	53.310.901	52.048.149	52.143.392	52.243.998	52.250.566	52.272.584	52.177.832
Imposte	euro	770.924	949.131	1.141.300	1.424.718	1.594.126	1.658.859	1.736.232	1.805.839	1.857.208	1.904.077
IMPOSTE	euro	770.924	949.131	1.141.300	1.424.718	1.594.126	1.658.859	1.736.232	1.805.839	1.857.208	1.904.077
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	14.983.245	16.105.350	16.532.227	17.398.793	18.038.599	18.378.471	18.609.697	18.797.607	18.825.710	18.816.850
Variazioni circolante commerciale	euro	- 6.995.845	- 402.704	- 824.606	- 610.514	- 130.228	- 116.474	- 90.813	- 70.312	- 23.112	- 3.612
Variazione credito IVA	euro	- 3.752.544	- 3.470.100	766.940	4.541.508	1.914.196	- 505.457	- 2.400.866	- 1.870.445	535.726	2.421.342
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	4.234.856	12.232.545	16.474.562	21.329.787	19.822.567	17.756.539	16.118.017	16.856.850	19.338.325	21.234.580
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438
Altri investimenti	euro	21.614.144	20.936.801	17.042.359	15.235.442	15.096.107	14.988.178	14.827.650	14.696.672	14.633.535	14.517.419
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 20.226.032	- 11.645.201	- 3.625.438	2.940.930	1.433.710	- 632.318	- 2.270.840	- 1.532.007	949.468	2.845.723
FoNI	euro	2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 16.659.228	- 7.984.196	152.262	6.814.404	5.446.519	3.488.421	2.010.428	2.880.239	5.424.850	7.437.221
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	27.412.384	17.500.546	15.725.166	20.611.928	24.130.805	25.691.583	25.774.368	26.726.964	30.224.172	35.733.751
Valore residuo a fine concessione	euro										
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										



Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
RICAVI OPERATIVI	euro	72.476.488	72.534.615	72.533.632	72.441.624	72.438.029	72.626.929	72.655.448	72.758.223	72.563.266	72.444.101
Costi operativi	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	51.794.550	51.871.935	51.910.484	51.792.648	51.649.443	51.860.171	51.990.928	52.172.995	52.323.946	52.328.372
Imposte	euro	1.895.947	1.906.297	1.903.964	1.905.436	1.944.027	1.958.716	1.973.877	1.974.971	1.950.976	1.906.887
IMPOSTE	euro	1.895.947	1.906.297	1.903.964	1.905.436	1.944.027	1.958.716	1.973.877	1.974.971	1.950.976	1.906.887
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	18.785.991	18.756.383	18.719.184	18.743.540	18.844.559	18.808.041	18.690.643	18.610.258	18.288.344	18.208.843
Variazioni circolante commerciale	euro	46.192	- 247	7.997	1.324	- 27.744	- 8.975	18.487	8.637	83.152	- 2.363.974
Variazione credito IVA	euro	1.819.701	- 509.557	- 2.337.837	- 1.811.556	557.426	2.341.512	1.758.172	- 613.118	- 2.423.994	3.038.953
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	20.651.883	18.246.579	16.389.345	16.933.308	19.374.241	21.140.578	20.467.302	18.005.777	15.947.501	18.883.821
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671
Altri investimenti	euro	14.445.583	14.385.493	14.248.495	14.118.097	14.049.649	13.919.293	13.794.978	13.698.831	13.599.545	- 132.325.316
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	2.215.883	- 189.421	- 2.046.655	- 1.502.692	938.241	2.704.578	2.031.302	- 430.223	- 2.488.499	146.276.466
FoNI	euro	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.926.360	4.581.146	2.860.910	3.535.270	6.044.651	7.941.345	7.392.384	5.027.006	3.068.017	151.929.198
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.247.297
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	69.174.939
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	40.732.469	43.385.973	44.319.240	45.926.868	50.043.877	56.057.579	61.522.320	64.621.684	65.762.058	148.516.317
Valore residuo a fine concessione	euro										145.828.645
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										-



Oneri fiscali riconosciuti in tariffa (euro)


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Rai aliquota	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
Rai	5.672.427	5.939.725	6.575.491	7.168.519	7.479.934	7.645.237	7.784.628	7.904.474	8.003.554	8.093.751	8.181.403	8.268.084	8.354.984	8.444.117	8.526.728	8.595.674	8.663.978	8.732.862	8.801.187	8.887.585
OFisc	1.361.382	1.425.534	1.578.118	1.720.445	1.795.184	1.834.857	1.868.311	1.897.074	1.920.853	1.942.500	1.963.537	1.984.340	2.005.196	2.026.588	2.046.415	2.062.962	2.079.355	2.095.887	2.112.285	2.133.020

Valore AMM_{FoNI} riconosciuto (euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
AMMaCFP da formula	4.095.716	4.219.665	4.373.212	4.499.230	4.682.565	4.824.577	5.035.800	5.208.139	5.291.214	5.443.998	5.600.549	5.679.614	5.859.875	6.031.451	6.121.514	6.293.035	6.456.608	6.583.117	6.713.757	6.840.357
AMMaCFP (al netto quota FoNI non inv)	4.095.716	4.219.665	4.373.212	4.499.230	4.682.565	4.824.577	5.035.800	5.208.139	5.291.214	5.443.998	5.600.549	5.679.614	5.859.875	6.031.451	6.121.514	6.293.035	6.456.608	6.583.117	6.713.757	6.840.357
AMMaFoNI rinunciato da soggetto compilante	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
AMMaFoNI in tariffa	3.745.716	3.869.665	4.023.212	4.149.230	4.332.565	4.474.577	4.685.800	4.858.139	4.941.214	5.093.998	5.250.549	5.329.614	5.509.875	5.681.451	5.771.514	5.943.035	6.106.608	6.233.117	6.363.757	6.490.357

Moltiplicatore tariffario (euro e numeri)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
STar ²⁰¹⁵ *Vscal ^{a-2} (dettag+ingros)	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789	76.858.789
STar ²⁰¹⁵ *Vscal ^{a-2} (gestioni integrate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rb ^{a-2}	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Ra ^{a-2}	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
VRG ^a calc post rimodulazioni	74.082.196	74.729.310	75.132.794	76.268.136	75.994.976	76.643.862	77.271.080	77.712.283	77.898.867	77.995.960	77.727.331	77.866.026	78.047.266	78.127.705	78.215.120	78.579.485	78.773.681	79.005.475	78.940.453	78.947.970
Øa calc post rimodulazioni	0,953	0,962	0,967	0,982	0,978	0,986	0,994	1,000	1,003	1,004	1,000	1,002	1,004	1,006	1,007	1,011	1,014	1,017	1,016	1,016



1.6. Andamento dei Mutui dei Comuni (MT) 2021-2040


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Reggio nell'Emilia	133.421	133.421	133.421	133.421	133.421	133.421	133.421	133.421	94.544	31.759
Albinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagnolo in Piano	20.427	20.427	20.427	20.427	20.427	20.427	11.864	11.864	7.824	3.783
Baiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibbiano	20.161	20.153	20.142	20.134	0	0	0	0	0	0
Boretto	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	0	0	0	0	0
Brescello	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busana										
Cadelbosco di Sopra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campagnola Emilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campegine	14.912	14.910	14.912	14.913	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912
Canossa	3.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carpineti	6.463	6.463	6.463	6.463	0	0	0	0	0	0
Casalgrande	37.963	19.054	19.054	19.054	19.054	19.054	0	0	0	0
Casina	0	0	0	0	0					
Castellarano	66.845	66.845	54.828	35.624	19.904	12.931	12.931	12.931	7.925	2.920
Castelnovo di Sotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castelnovo ne' Monti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cavriago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collagna										
Correggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gattatico	9.667	9.667	9.667	9.667	0	0	0	0	0	0
Gualtieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guastalla	24.997	49.994	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligonchio										
Luzzara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montecchio Emilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novellara	71.490	71.490	71.490	71.490	71.490	71.490	46.816	46.816	46.816	23.408
Poviglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quattro Castella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramiseto										
Reggiolo	20.286	20.286	20.286	20.286	20.286	20.286	20.286	20.286	16.287	12.288
Rio Saliceto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martino in Rio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Polo d'Enza	16.401	7.241	7.241	7.241	7.241	7.241	0	0	0	0
Sant'Ilario d'Enza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scandiano	83.180	62.432	62.432	62.432	62.432	62.432	62.432	62.432	47.618	32.804
Vetto	22.746	22.747	22.017	21.917	21.917	21.859	14.196	14.199	14.196	14.196
Vezzano sul Crostolo	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	0	0	0	0
Viano	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
Villa Minozzo	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903
Ventasso	28.251	28.251	28.251	15.236	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
TOTALE	608.118	580.411	517.661	485.335	419.931	410.075	337.600	337.603	270.864	156.811



	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Reggio nell'Emilia	7.851	3.926	0	0	0	0	0	0	0	0
Albinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagnolo in Piano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibbiano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boretto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brescello	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busana							0	0	0	0
Cadelbosco di Sopra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campagnola Emilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campegine	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	12.498	0	0	0	0
Canossa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carpineti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casalgrande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casina							0	0	0	0
Castellarano	667	334	0	0	0	0	0	0	0	0
Castelnovo di Sotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castelnovo ne' Monti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cavriago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collagna							0	0	0	0
Correggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gattatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gualtieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guastalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligonchio							0	0	0	0
Luzzara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montecchio Emilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novellara							0	0	0	0
Poviglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quattro Castella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramseto							0	0	0	0
Reggiolo	6.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rio Saliceto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martino in Rio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Polo d'Enza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant'Ilario d'Enza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scandiano	32.804	32.804	32.804	32.804	0	0	0	0	0	0
Vetto	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	0	0	0	0	0
Vezzano sul Crostolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viano	2.365	2.365	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Minozzo	13.718	13.718	13.718	13.718	0	0	0	0	0	0
Ventasso	1.816	1.816	1.816	1.816	0	0	0	0	0	0
TOTALE	90.601	80.198	73.573	73.573	25.234	12.498	0	0	0	0

1.7. Opex AL per maggiori costi EE di nuovi impianti


DESCRIZIONE INTERVENTO	Incremento Opex 2019	Incremento Opex 2020	Incremento Opex 2021	Incremento Opex 2022	Incremento Opex 2023	Incremento Opex 2024	Incremento Opex 2025	Incremento Opex 2026	Incremento Opex 2027	Incremento Opex 2028	Incremento Opex 2029	Incremento Opex 2030	Incremento Opex 2031	Incremento Opex 2032	Incremento Opex 2033	Incremento Opex 2034	Incremento Opex 2035	Incremento Opex 2036	Incremento Opex 2037	Incremento Opex 2038	Incremento Opex 2039	Incremento Opex 2040	
Sostituzione rete idrica in Via Venturi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano-Malamasata	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estendimento Marchesi	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto - Poviglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione. Nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, viazza, Imperiale inferiore, Via Berneri	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	-	500	5.000	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto di Caprara: nuova adduttrice DN 300 da autostrada A1 a Via Marconi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 200-350 in loc. La Svola - Cà Pietro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione di terzo pozzo S. Dominio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via Statutaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via Case Sesticia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	1.600	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno- La Stella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica DN 500 in loc. Costarella, Croce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controllavaggio Collagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via Mirzabotto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via Gilberto V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc: 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.9 - Completamento centrale idrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione adduttrice Novellara- Bettolino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Strada Macchinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione adduttrice in Via Levata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata-Centrale idrica Via Sturlone	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Ronccesi: attraversamento Crostolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interconnessione acquedotti Reggio-Ronccesi: realizzazione condotta DN 800	2.654	5.000	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Contributi Progetto sperimentale Smart meter -Comune di Reggio Emilia (rif.2014REK0091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso-Mancasale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Progettazione nuova rete acqua adduttrice in Via Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 2° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica in Via F.lli Rosselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Ronccesi	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Ronccesi	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovo serbatoio Rubiera mc: 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - ANAC)	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Contributi Progetto sperimentale Smart meter -Comune di Scandiano (rif.2014REK0091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	-	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. Zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnuovo Sotto	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.-5.2.4.-5.2.5.-5.2.6.-5.2.9.-5.2.9.-5.2.11.-5.2.12.-5.2.13-Mantenzioni straordinarie acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinnovamento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
PARTE D: Piano economico-finanziario

PEF Reggio Emilia 2020-2040


DESCRIZIONE INTERVENTO	Incremento Opex 2019	Incremento Opex 2020	Incremento Opex 2021	Incremento Opex 2022	Incremento Opex 2023	Incremento Opex 2024	Incremento Opex 2025	Incremento Opex 2026	Incremento Opex 2027	Incremento Opex 2028	Incremento Opex 2029	Incremento Opex 2030	Incremento Opex 2031	Incremento Opex 2032	Incremento Opex 2033	Incremento Opex 2034	Incremento Opex 2035	Incremento Opex 2036	Incremento Opex 2037	Incremento Opex 2038	Incremento Opex 2039	Incremento Opex 2040
5.10.D15.10 – Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi – sedimentatore secondario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depuratore di Bosco	-	3.000	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.D15.24 – Carreto Alpi: 400 AE biosidichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione impianto di depurazione in loc. Careggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	3.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decalcificazione impianto di depurazione Valbona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unificazione scarichi loc. Acquabona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamenti Appropriati agglomerato<200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.D15.29 – Potenziamento impianto 5000 AE NH4-sedimentatore II + ispessimento	-	250	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.D15.9 – Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	-	1.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collettamento loc. Bedogno Case Zoppi su impianto Villamozzo	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.7 – Adeguamento depuratori al D.lgs 152/06 e delibere regionali–Trattamenti appropriati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamenti, adeguamenti e manutenzione ordinaria depuratori	-	-	-	-	11.580	23.286	23.286	23.286	23.286	23.286	23.286	23.286	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.8.Uspf.90 – Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Sistemazione scoiattore di piena in zona sportiva "Il Poggio"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estensione rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II lotto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario tra Via Malaguti – Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo – Via Gandhi	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario area industriale Via Panizzi – Via Galvani	-	-	-	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.91 – Realizzazione rete in loc. Casale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Balso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugano"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alluvione Lentigione– Brescello 11/12/2017 – RIFRISTINO DANNI FOGNATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario misto in area industriale Medonina	-	-	-	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Gandhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento impianto di sollevamento in loc. Ponte Testa	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.113 – Risanamento fognature capoluogo 1° stralicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento collettore Caprara– Meletole I lotto	500	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.129 b – Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Casello di Canossa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
PARTE D: Piano economico-finanziario

PEF Reggio Emilia 2020-2040


DESCRIZIONE INTERVENTO	Incremento Opex 2019	Incremento Opex 2020	Incremento Opex 2021	Incremento Opex 2022	Incremento Opex 2023	Incremento Opex 2024	Incremento Opex 2025	Incremento Opex 2026	Incremento Opex 2027	Incremento Opex 2028	Incremento Opex 2029	Incremento Opex 2030	Incremento Opex 2031	Incremento Opex 2032	Incremento Opex 2033	Incremento Opex 2034	Incremento Opex 2035	Incremento Opex 2036	Incremento Opex 2037	Incremento Opex 2038	Incremento Opex 2039	Incremento Opex 2040	
Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matteotti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – intervento di messa in sicurezza fognatura in Via San Prospero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.94 – Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risoluzione criticità idraulica collettore di Salverra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matilde di Canossa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.96 – Estendimento fognario in Via Alberici, Melatolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.117 – Estendimento fognario Via Peschiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.131 – Resanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rviasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Planella, Via Grondola, via Guerra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rviasi Ovest	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini-Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.96 – Interventi progressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale 1 Agosto	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario nella zona tra Via XXV Aprile e Via A. Moro	-	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.98 – Potenziamento rete fognaria capoluogo, 1° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.D11.3 – Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.99 – Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagliata: realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	-	-	1.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.134 – Sistemazione fognature Giarola Campo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario in Via Gallei e Via Parri	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.D11.4 – Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.81 – Resanamento fognatura Via Nazario Sauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.102 – Potenziamento fognario Via Piave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
PARTE D: Piano economico-finanziario

PEF Reggio Emilia 2020-2040

DESCRIZIONE INTERVENTO	Incremento Opex 2019	Incremento Opex 2020	Incremento Opex 2021	Incremento Opex 2022	Incremento Opex 2023	Incremento Opex 2024	Incremento Opex 2025	Incremento Opex 2026	Incremento Opex 2027	Incremento Opex 2028	Incremento Opex 2029	Incremento Opex 2030	Incremento Opex 2031	Incremento Opex 2032	Incremento Opex 2033	Incremento Opex 2034	Incremento Opex 2035	Incremento Opex 2036	Incremento Opex 2037	Incremento Opex 2038	Incremento Opex 2039	Incremento Opex 2040
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario in Via Don Miani	-	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.83, 5.8.Uspf.121 – Realizzazione collettore fognario in loc. Mscoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.s.p.f. – Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a Via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi-Viale Umberto I^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristrutturazione collettore fognario in Via Luniprostolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento collettore Villaggio Crostolo-ataversamento A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi – Raccolta acque nere via Tassoni RE (5.4.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	250	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento rete fognaria in Via F.lli Rosselli	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 – Agglomerato Rame – Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiume-tratto sollevamento Ponte testa – depuratore di Reggione	250	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.85 – Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	1.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Potenziamento reticolo fognario Area Sud centro urbano per problemi di insufficienza idraulica	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Estendimento rete fognaria nera in Via Crocetta	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.125a – Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo 1° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.125b – Realizzazione rete fognaria Capoluogo 2° stralcio	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.139 – Realizzazione rete fognaria Capoluogo 3° stralcio	-	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento collettore fognario in Via Gazzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.87 – Costruzione nuovo scolmatore scuole su collettore Clano Roncoesi e potenziamento fognatura via Riolo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Rifacimento collettore fognario in Via Rivo Maggiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.105 – Estendimento fognario in loc. Chiozza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Realizzazione collettore fognario in Via del Serraglio	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risanamento fognario NASSETA ACQUABONA-Collagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Fognario – Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




ATERSIR – Sub Ambito Reggio Emilia
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
PARTE D: Piano economico-finanziario

PEF Reggio Emilia 2020-2040

DESCRIZIONE INTERVENTO	Incremento Opex 2019	Incremento Opex 2020	Incremento Opex 2021	Incremento Opex 2022	Incremento Opex 2023	Incremento Opex 2024	Incremento Opex 2025	Incremento Opex 2026	Incremento Opex 2027	Incremento Opex 2028	Incremento Opex 2029	Incremento Opex 2030	Incremento Opex 2031	Incremento Opex 2032	Incremento Opex 2033	Incremento Opex 2034	Incremento Opex 2035	Incremento Opex 2036	Incremento Opex 2037	Incremento Opex 2038	Incremento Opex 2039	Incremento Opex 2040
Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.Uspf.108 – Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Completamento rete fognaria in loc. Mnozzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.8 – Piano fognario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.11 – Estensione fognie nere o miste	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1. – 5.4.2. – 5.4.3. – 5.4.4. – 5.4.5 – Manutenzioni straordinarie fogn/dep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria fognature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria acque meteoriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano fognario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria fognature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria acque meteoriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristrutturazione, potenziamento e nuova realizzazione di opere e/o impianti della rete fognaria	-	-	-	-	5.000	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Estendimenti della rete fognaria	-	-	-	-	500	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investimenti di Struttura*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 – Cartografia numerica acqua/fognature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estendimento reti a carico di privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60.103	60.138	55.556	48.844	29.398	40.458	40.458	40.458	40.458	40.458	40.458	40.458	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730

	NEW Opex al 2019	NEW Opex al 2020	NEW Opex al 2021	NEW Opex al 2022	NEW Opex al 2023	NEW Opex al 2024	NEW Opex al 2025	NEW Opex al 2026	NEW Opex al 2027	NEW Opex al 2028	NEW Opex al 2029
NEW Opex al TOT annuo	60.103	60.138	55.556	48.844	29.398	40.458	40.458	40.458	40.458	40.458	40.458
NEW Opex al TOT cumulato	60.103	120.241	175.797	224.641	254.039	294.498	334.956	375.414	415.873	456.331	496.790

	NEW Opex al 2030	NEW Opex al 2031	NEW Opex al 2032	NEW Opex al 2033	NEW Opex al 2034	NEW Opex al 2035	NEW Opex al 2036	NEW Opex al 2037	NEW Opex al 2038	NEW Opex al 2039	NEW Opex al 2040
NEW Opex al TOT annuo	40.458	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730
NEW Opex al TOT cumulato	537.248	576.978	616.708	656.438	696.168	735.898	775.628	815.358	855.088	894.818	934.548




1.8. ModCo annualità 2014-2015-2016-2017

Anno 2014

	ANNO 2014				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	75.270.520		75.270.520	1.050.234	600.618
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.985.053		71.985.053	0	0
<i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	0		0	0	0
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	0	0
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)	194.725		194.725	406	196
<i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>	0		0	0	0
A5) Altri ricavi e proventi	3.090.743		3.090.743	1.049.828	600.422
<i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	1.425.844		1.425.844	854.000	0
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)	74.562.266		74.562.266	1.049.828	600.421
Ricavi da articolazione tariffaria	66.850.786		66.850.786		
Vendita di acqua all'ingrosso	0		0		
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)	0		0		
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale	0		0	0	
Vendita di acqua forfetaria	0		0		
Fornitura bocche antincendio	2.015.696		2.015.696		
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)	0		0		
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali	4.185.808		4.185.808		
Contributi di allacciamento	743.797		743.797		
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	235.168		235.168	0	
Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Trattamento percolati				411.288	
Trattamento bolini				454.122	
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0		0
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0		0
Installazione/gestione bocche antincendio				0	
Vendita di servizi a terzi				0	0
Lavori cont. terzi	0		0	145.189	0
Spurgo pozzi neri				0	
Rilascio autorizzazioni allo scarico				0	
Lotizzazioni				0	0
Riuso delle acque di depurazione				0	
Casse dell'acqua				0	
Proventi straordinari	519.596		519.596	3.978	1.921
Contributi in conto esercizio	0		0	0	0
Rimborsi e indennizzi	11.414		11.414	0	0
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)				35.251	598.501


	ANNO 2014				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	69.720.109	82.616	69.637.492	805.428	27.297
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.580.582	0	3.580.582	187.033	339
B7) Per servizi	24.606.006	0	24.606.006	462.841	13.727
energia elettrica da altre imprese del gruppo	7.564.186		7.564.186	2.391	1.154
energia elettrica da altre imprese	0		0	0	0
altri servizi da altre imprese del gruppo	5.151.953		5.151.953	8.685	4.194
altri servizi da altre imprese	11.889.868		11.889.868	451.766	8.379
B8) Per godimento beni di terzi	8.430.745	82.616	8.348.128	7.467	3.606
<i>di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo</i>	0		0	0	0
<i>di cui altre spese verso altre imprese del gruppo</i>	0		0	0	0
B9) Per il personale	16.595.258		16.595.258	138.887	5.183
<i>di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)</i>	708.324		708.324	6.057	361
B11) Variazione delle rimanenze	0		0	0	0
B12) Accantonamenti per rischi	7.363.606		7.363.606	0	0
B13) Altri accantonamenti	0		0	0	0
B14) Oneri diversi di gestione	9.143.912		9.143.912	9.200	4.442
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	24.587.528	82.616	24.504.912	15.204	7.342
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	0		0	0	0
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0		0	0	0
Costi connessi all'erogazione di liberalità	728.292		728.292	3.329	1.607
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	257.330		257.330	2.653	1.281
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili	63.156		63.156	1.072	518
Oneri straordinari	7.333.536		7.333.536	634	306
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente	0		0	0	0
Contributi associativi	52.445		52.445	340	164
Spese di viaggio e di rappresentanza	10.424		10.424	56	27
Spese di funzionamento Enle d'Ambito	217.385		217.385	0	0
Canoni di affitto immobili non industriali	787.412		787.412	7.121	3.439
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari	0		0		
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/ldr)	0		0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/ldr)	0		0		
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	0		0		
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)	0		0		
Uso infrastrutture di terzi	14.665.585	0	14.665.585	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	401.979		401.979		
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali	14.263.606		14.263.606		
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari	0		0		
Oneri locali	471.961	82.616	389.345	0	0
canoni di derivazione/sottensione idrica	82.616	82.616	0		
contributi per consorzi di bonifica	0		0		
contributi a comunità montane	0		0		
canoni per restituzione acque	0		0		
oneri per la gestione di aree di salvaguardia	0		0		
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	389.345		389.345		



Anno 2015

	ANNO 2015				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	73.594.016		73.594.016	1.041.782	695.959
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.082.339		72.082.339	952.150	1.855
<i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	1.124		1.124	949.201	96
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-21.403		-21.403	0	0
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)	71.249		71.249	91	49
<i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>	0		0	0	0
A5) Altri ricavi e proventi	1.461.832		1.461.832	89.541	694.055
<i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	930.000		930.000	0	0
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)	78.062.182		78.062.182	955.576	694.052
Ricavi da articolazione tariffaria	70.050.721		70.050.721		
Vendita di acqua all'ingrosso	55.751		55.751		
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)	0		0		
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale	0		0		
Vendita di acqua forfetaria	0		0		
Fornitura bocche antincendio	2.086.889		2.086.889		
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)	0		0		
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali	4.300.000		4.300.000		
Contributi di allacciamento	661.535		661.535		
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr)	339.952				
Vendita di acqua con autobotte	0				
Trattamento percolati				630.960	
Trattamento botini				318.080	
Gestione fognature bianche				0	
Pulizia e manutenzione caditoie stradali				0	
Installazione/gestione bocche antincendio					
Vendita di servizi a terzi					
Lavori conto terzi				0	
Spurgo pozzi neri					
Rilascio autorizzazioni allo scarico					
Lotizzazioni					
Ritiro delle acque di depurazione					
Casse dell'acqua					
Proventi straordinari	-528.073		-528.073	860	461
Contributi in conto esercizio				0	
Rimborsi e indennizzi	6.614		6.614		
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)	1.088.792			5.676	693.591


	ANNO 2015				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	59.870.283	0	59.870.283	926.929	79.303
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.064.603		2.064.603	200.985	309
B7) Per servizi	28.210.678	0	28.210.678	415.150	35.912
energia elettrica da altre imprese del gruppo	7.270.387		7.270.387	2.307	1.236
energia elettrica da altre imprese	0		0	0	0
altri servizi da altre imprese del gruppo	4.366.479		4.366.479	34.245	19.570
altri servizi da altre imprese	16.573.813		16.573.813	378.598	15.107
B8) Per godimento beni di terzi	8.628.928		8.628.928	4.656	2.494
<i>di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo</i>				0	
<i>di cui altre spese verso altre imprese del gruppo</i>				0	
B9) Per il personale	12.653.495		12.653.495	300.565	37.562
<i>di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)</i>				0	
B11) Variazione delle rimanenze				0	
B12) Accantonamenti per rischi	7.171.235		7.171.235		
B13) Altri accantonamenti	0		0		
B14) Oneri diversi di gestione	1.141.344		1.141.344	5.573	3.025
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	16.623.926	468.682	16.155.244	10.339	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	0		0	0	0
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0		0	0	0
Costi connessi all'erogazione di liberalità	16.648		16.648	14	0
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	221.476		221.476	3.271	0
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili	4.853		4.853	84	0
Oneri straordinari	313.447		313.447	1.892	0
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente	0		0	0	0
Contributi associativi	38.381		38.381	143	0
Spese di viaggio e di rappresentanza	15.137		15.137	349	0
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	218.471		218.471	0	0
Canoni di affitto immobili non industriali	587.550		587.550	3.622	0
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari	0		0	0	0
Gestione fognature bianche	15.121		15.121	0	0
Pulizia e manutenzione caditoie stradali	95.117		95.117	0	0
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	0		0	0	0
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)	0		0	0	0
Uso infrastrutture di terzi	14.410.679	0	14.410.679	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	401.979		401.979		
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali	14.008.700		14.008.700		
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari	0		0		
Oneri locali	687.046	468.682	218.364	963	0
canoni di derivazione/soltensione idrica	85.762	85.762	0		
contributi per consorzi di bonifica	0	0	0		
contributi a comunità montane	382.920	382.920	0		
canoni per restituzione acque	0	0	0		
oneri per la gestione di aree di salvaguardia	0	0	0		
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	218.364		218.364	963	



Anno 2016

	ANNO 2016				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	85.602.293		85.602.293	660.621	502.243.787
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui da altre imprese del gruppo	76.010.435 724.310		76.010.435 724.310	638.129 0	363.635.272 0
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	0	0
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari	5.719.100 1.073.149		5.719.100 1.073.149	16 0	27.475.328 0
A5) Altri ricavi e proventi di cui da altre imprese del gruppo	3.872.758 193.525		3.872.758 193.525	22.476 798	111.133.187 0
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)	69.908.630		69.908.630	638.127	0
Ricavi da articolazione tariffaria	67.022.208		67.022.208	0	
Vendita di acqua all'ingrosso	53.000		53.000	0	
Acquedotto (ubnt) non allacciati alla pubblica fognatura	0		0	0	
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale	0		0	0	
Vendita di acqua forfetaria	0		0	0	
Fornitura bocche antincendio	1.867.123		1.867.123	0	
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)	0		0	0	
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali	0		0	0	
Contributi di allacciamento	720.060		720.060	0	
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	197.368		197.368	0	
Vendita di acqua con autobolle (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Trattamento percolati	0		0	472.478	
Trattamento botini	0		0	0	
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Installazione/gestione bocche antincendio	0		0	0	
Vendita di servizi a terzi	0		0	0	
Lavori conto terzi	0		0	73.500	
Spurgo pozzi neri	0		0	0	
Rilascio autorizzazioni allo scarico	0		0	0	
Lotizzazioni	0		0	0	
Riuso delle acque di depurazione	0		0	0	
Casse dell'acqua	0		0	92.148	
Proventi straordinari	0		0	0	
Contributi in conto esercizio	0		0	0	
Rimborsi e indennizzi	14.402		14.402	0	
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)	34.469			0	

	ANNO 2016				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	58.347.587	450.921	57.896.666	730.640	320.044.674
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.873.107		2.873.107	123.090	38.743.117
B7) Per servizi	27.199.985	0	27.199.985	466.545	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo	6.982.347		6.982.347	946	0
energia elettrica da altre imprese	0		0	0	0
altri servizi da altre imprese del gruppo	9.474.998		9.474.998	69.630	0
altri servizi da altre imprese	10.742.640		10.742.640	395.968	0
B8) Per godimento beni di terzi	7.529.490		7.529.490	335	130.440.979
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo	0		0	0	0
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo	0		0	0	0
B9) Per il personale	12.507.409		12.507.409	136.834	68.683.949
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	319.202		319.202	3.020	0
B11) Variazione delle rimanenze	0		0	0	1.556.681
B12) Accantonamenti per rischi	98.897		98.897	1.167	831.240
B13) Altri accantonamenti	6.892.808		6.892.808	79	2.078.985
B14) Oneri diversi di gestione	1.245.890	450.921	794.969	2.590	77.709.723
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	8.405.638	450.921	7.954.717	1.108	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	0		0	0	0
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0		0	0	0
Costi connessi all'erogazione di liberalità	45		45	0	0
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	2.399		2.399	23	0
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili	103.450		103.450	3	0
Oneri straordinari	0		0	0	0
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente	4.630		4.630	55	0
Contributi associativi	45		45	0	0
Spese di viaggio e di rappresentanza	0		0	0	0
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	218.471		218.471	0	0
Canoni di affitto immobili non industriali	0		0	0	0
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari	0		0	0	0
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	0
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	0
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	0		0	0	0
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)	0		0	0	0
Uso infrastrutture di terzi	7.301.979	0	7.301.979	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	0		0	0	0
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali	7.301.979		7.301.979	0	0
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari	0		0	0	0
Oneri locali	774.618	450.921	323.697	1.027	0
canoni di derivazione/sottensione idrica	161.177	68.000	93.177	0	0
contributi per consorzi di bonifica	0		0	0	0
contributi a comunità montane	382.921	382.921	0	0	0
canoni per restituzione acque	9.141		9.141	0	0
oneri per la gestione di aree di salvaguardia	0		0	0	0
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	221.380		221.380	1.027	0



Anno 2017

	2017				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	90.435.682		90.435.682	692.710	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	81.472.998 0		81.472.998 0	749.334 0	
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	0	
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	0	
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) <i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>	5.313.358 1.205.227		5.313.358 1.205.227	108 0	
A5) Altri ricavi e proventi <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	3.649.326 0		3.649.326 0	-56.732 0	
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)	81.665.783		81.665.783	665.756	0
Ricavi da articolazione tariffaria	78.394.621		78.394.621	181.879	
Vendita di acqua all'ingrosso	54.902		54.902	0	
Acquedotto (uteni non allacciati alla pubblica fognatura)	0		0	0	
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale	0		0	0	
Vendita di acqua forfetaria	0		0	0	
Fornitura bocche antincendio	1.963.771		1.963.771	0	
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)	0		0	0	
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali	0		0	0	
Contributi di allacciamento	772.769		772.769	0	
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	241.769		241.769	4.469	
Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	660	
Trattamento percolati				409.918	
Trattamento botini				0	
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Pulizia e manutenzione cadibie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Installazione/gestione bocche antincendio				15.429	
Vendita di servizi a terzi				0	
Lavori conto terzi	0		0	91.079	
Spurgo pozzi neri				0	
Rilascio autorizzazioni allo scarico				0	
Lotizzazioni				0	
Riuso delle acque di depurazione				0	
Casse dell'acqua				45.900	
Proventi straordinari	82.396		82.396	-73.135	
Contributi in conto esercizio	77.001		77.001	64	
Rimborsi e indennizzi	78.554		78.554	-10.508	
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)				0	


	2017				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	60.681.935	0	60.681.935	1.133.103	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.285.770		2.285.770	122.283	
B7) Per servizi	27.853.573	0	27.853.573	707.415	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo	6.616.072		6.616.072	62.762	
energia elettrica da altre imprese	59		59	1	
altri servizi da altre imprese del gruppo	10.820.368		10.820.368	319.826	
altri servizi da altre imprese	10.417.074		10.417.074	324.826	
B8) Per godimento beni di terzi	7.547.900		7.547.900	606	0
<i>di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo</i>	0		0	0	
<i>di cui altre spese verso altre imprese del gruppo</i>	0		0	0	
B9) Per il personale	13.479.666		13.479.666	292.305	
<i>di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)</i>	468.311		468.311	9.569	
B11) Variazione delle rimanenze	0		0	0	
B12) Accantonamenti per rischi	1.718.772		1.718.772	0	
B13) Altri accantonamenti	6.945.781		6.945.781	49	
B14) Oneri diversi di gestione	850.473		850.473	10.445	
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	8.358.168	0	8.358.168	0	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie	0		0	0	
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0		0	0	
Costi connessi all'erogazione di liberalità	0		0	0	
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)	100.381		100.381	0	
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili	17.385		17.385	0	
Oneri straordinari	0		0	0	
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente	0		0	0	
Contributi associativi	0		0	0	
Spese di viaggio e di rappresentanza	0		0	0	
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	218.471		218.471	0	
Canoni di affitto immobili non industriali	9.610		9.610	0	
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari	0		0	0	
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Pulizia e manutenzione cadibie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)	0		0	0	
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo	6		6	0	
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)	0		0	0	
Uso infrastrutture di terzi	7.308.233	0	7.308.233	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	0		0	0	
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali	7.308.233		7.308.233	0	
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari	0		0	0	
Oneri locali	704.082	0	704.082	0	0
canoni di derivazione/sotensione idrica	193.181		193.181	0	
contributi per consorzi di bonifica	0		0	0	
contributi a comunità montane	382.920		382.920	0	
canoni per restituzione acque	0		0	0	
oneri per la gestione di aree di salvaguardia	0		0	0	
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	127.980		127.980	0	



1.9. Dati relativi all'acquedotto industriale

Quote variabili

Tipologia	Uso Anno calendario	Prezzo Anno calendario (€/mc)	Consumo Acqua (mc)	Consumo Acqua (mc)	Consumo Acqua (mc)	Importo totale (€)	Importo totale (€)	Importo totale (€)
			2017	2018	Risultato globale	2017	2018	Risultato globale
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	1.117,000	886,000	2.003,000	247,90	196,63	444,53
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	165,000	68,000	233,000	36,62	15,09	51,71
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	842,000	453,000	1.295,000	186,87	100,54	287,40
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	614,000	537,000	1.151,000	136,27	119,18	255,44
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	200,000	170,000	370,000	44,39	37,73	82,12
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	507,000	450,000	957,000	112,52	99,87	212,39
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	116,000	6,000	122,000	25,74	1,33	27,08
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	562,000	133,000	695,000	124,73	29,52	154,24
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	211,000	26,000	237,000	46,83	5,77	52,60
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	899,000		899,000	199,52	0,00	199,52
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	110,000	835,000	945,000	24,41	185,31	209,73
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	42,000	560,000	602,000	9,32	124,28	133,60
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300		43,000	43,000	0,00	9,54	9,54
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300		987,000	987,000	0,00	219,05	219,05
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	1.324,000	1.243,000	2.567,000	293,84	275,86	569,70
Vendita acqua	Plurimi	0,07572700	72.375,000	55.576,000	127.951,000	5.480,74	4.208,60	9.689,35
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	57.655,000	45.913,000	103.568,000	12.795,55	10.189,61	22.985,16
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	228,000	228,000	0,00	50,60	50,60
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	4.468,000	3.650,000	8.118,000	991,60	810,06	1.801,65
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	6.586,000	0,000	6.586,000	1.461,65	0,00	1.461,65
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	366,000	566,000	932,000	81,23	125,61	206,84
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	107,000	107,000	0,00	23,75	23,75
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	1,000	1,000	0,00	0,22	0,22
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	2.093,000	1.394,000	3.487,000	464,51	309,37	773,88
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	93.607,000	67.340,000	160.947,000	20.774,48	14.944,97	35.719,45
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	85.800,000	72.287,000	158.087,000	19.041,85	16.042,87	35.084,72
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	49.479,000	32.334,000	81.813,000	10.981,02	7.175,98	18.157,00
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	1,000	1,000	0,00	0,22	0,22
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300		6.850,000	6.850,000	0,00	1.520,24	1.520,24
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	52.610,000	42.959,000	95.569,000	11.675,90	9.534,02	21.209,91
Vendita acqua	Plurimi	0,05376500	494.411,000		494.411,000	26.582,01	0,00	26.582,01
Vendita acqua	Plurimi	0,14263700	192.228,000	519.282,000	711.510,000	27.418,83	74.068,83	101.487,65
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	3.332,000	3.887,000	7.219,000	739,48	862,65	1.602,13
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	3.785,000	1.265,000	5.050,000	840,02	280,75	1.120,76
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	3.545,000	3.242,000	6.787,000	786,75	719,51	1.506,26
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	3.233,000	1.054,000	4.287,000	717,51	233,92	951,43
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	301,000	502,000	803,000	66,80	111,41	178,21
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	2.032,000	1.956,000	3.988,000	450,97	434,10	885,07
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	20.537,000	6.676,000	27.213,000	4.557,84	1.481,62	6.039,46
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	421,000	230,000	651,000	93,43	51,04	144,48
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	3.685,000	792,000	4.477,000	817,82	175,77	993,59
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	69.197,000	94.621,000	163.818,000	15.357,10	20.999,52	36.356,62
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	2.379,000	2.174,000	4.553,000	527,98	482,48	1.010,46
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	165,000	648,000	813,000	36,62	143,81	180,43
Vendita acqua	Plurimi	0,05376500	20.638,000	1.614,000	22.252,000	1.109,60	86,78	1.196,38
Vendita acqua	Plurimi	0,05376500	0,000	2.267,000	2.267,000	0,00	121,89	121,89
Vendita acqua	Plurimi	0,05376500	95,000	73,000	168,000	5,11	3,92	9,03
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	1.183,000	526,000	1.709,000	262,55	116,74	379,28
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300		7.185,000	7.185,000	0,00	1.594,59	1.594,59
Vendita acqua	Plurimi	0,22193300	501,000	517,000	1.018,000	111,19	114,74	225,93
TOTALE			1.253.416,000	984.114,000	2.237.530,000	165.719,066	168.439,906	334.158,972



Quote fisse

Tipologia	Uso\Anno calendario	Prezzo\Anno calendario (€/anno)	Importo totale	Importo totale	Importo totale
			(€)	(€)	(€)
			2017	2018	Risultato globale
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	25,43		25,43
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,53	35,52	71,05
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	10,05	35,52	45,57
Quote fisse	Plurimi	2.96059900		21,69	21,69
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,20	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,21	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,20	426,41
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,53	9,46	44,99
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,53	35,53	71,06
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,19	426,39
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,20	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,20	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,20	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,20	426,40
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,21	426,42
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,20	426,40
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,21	426,41
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,20	426,40
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,53	35,52	71,05
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,21	213,21	426,42
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,20	426,40
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,21	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,21	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,21	426,41
Quote fisse	Plurimi	17.76703200	213,20	213,19	426,39
Quote fisse	Plurimi	2.96059900		26,02	26,02
Quote fisse	Plurimi	2.96059900	35,52	35,52	71,04
TOTALE			4.832,230	4.853,870	9.686,100




Costi e ricavi

Descrizione	Importo (€)
Ricavi Vendita	170.504,54
TOTALE RICAVI	170.504,54
Acquisto EE	33.202,21
Acquisto Materiale	4.173,80
Altre Materie Prime	7.037,00
Prestaz. Professionali	72
Imposte Sugli Immobili	5,76
Consumi Materiali di Magazzino	48,9
Retribuzioni Std Operai	20.065,30
Sub-totale Costi	64.604,97
Stima allocazione Costi Indiretti	13.977,49
TOTALE COSTI	78.582,46
Margine (Ricavi - Costi)	91.922,08



Uso plurimo tracciato






Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 28 del 29 giugno 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Integrazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia approvato con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 39/2019.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 29 giugno 2020



Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 15 luglio 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIANTE
**PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO
PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA
QUALE SARÀ AFFIDATA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (ex
*D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)***

Bologna, 24 maggio 2019

INDICE

INFORMAZIONI DI SINTESI	3
SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO	6
<i>Normativa UE</i>	6
<i>Normativa nazionale</i>	8
<i>Normativa regionale</i>	12
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE	13
<i>B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</i>	13
<i>B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE</i>	16
SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	21
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA	23

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio Idrico Integrato
Ente affidante	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ente di governo d'Ambito ex art. 3 bis, D.L. 138/2011 istituito dalla Regione Emilia-Romagna con LR n. 23/2011.
Tipo di affidamento	Procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 comma1, 61 e 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto l'attribuzione della qualità di socio privato operativo e l'affidamento di specifici compiti operativi nell'ambito dell'affidamento inconcessione a società mista del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.nonché dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016
Modalità di affidamento	La presente procedura assume ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • La qualificazione di socio operativo non stabile della costituenda società Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. (ARCA s.r.l.) • l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi degli artt. 60 e 164 e seguenti, D.Lgs. 50/2016, degli artt. 147 e 149-bis, D.Lgs.152/2006 e dell'art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali previsti nel Piano d'Ambito di ATERSIR, per il territorio della provincia di Reggio Emilia ad esclusione del Comune di Toano, tramite procedura ristretta alla citata ARCA S.r.l. e di specifici compiti operativi al socio privato individuato con la procedura medesima.
Durata del contratto	La concessione avrà durata di 20 anni, nel rispetto dell'art. 151, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data prevista dal Contratto di Servizio. Ai sensi del comma 3 dell'Art. 18 del D. Lgs. 175/2016 è parimenti correlata alla durata della concessione la qualificazione di socio del privato aggiudicatario della procedura nonché l'esecuzione dei connessi compiti operativi.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento ex D.L. n. 179/2012 art. 34, comma 20.
Territorio interessato dal servizio affidato o da	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa un bacino territoriale interno all'ATO individuato dall'ATERSIR, e

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

affidare	corrispondente all’intera provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano.
----------	--

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Marco Grana Castagnetti
Ente di riferimento	Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR
Area/servizio	Area servizio idrico integrato
Telefono	051 6373406
Email	marco.grana@atersir.emr.it
Data di redazione	Maggio 2019

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

**SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI
RIFERIMENTO**

NORMATIVA UE

Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di “*servizio di interesse economico generale*” (SIEG) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.

Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che “*nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea*”;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “*Accesso ai servizi d’interesse economico generale*” secondo cui “*al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea*”;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: art. 14 secondo cui “*..in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi*”. Art. 106 “*Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione...*”. A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di “Aiuti di Stato”, con particolare riferimento ai requisiti “cristallizzati” dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza “Altmark” della del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);
- le nuove direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la nuova direttiva concessioni pubblicate sulla

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

Gazzetta ufficiale della Comunità economica europea n. L.94/1IT del 28 marzo 2014. Si tratta in particolare:

- della Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- della Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

La vera novità è rappresentata dalla direttiva 23 in materia di contratti di concessione che pone alcuni aspetti innovativi fra cui la definizione sostanziale di concessione che è contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 *“l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi”*. Tale definizione è strettamente collegata al trasferimento in capo al privato concessionario di un rischio operativo necessariamente di natura economica avente potenziali riflessi sulla sostenibilità del piano economico finanziario della concessione che può riguardare sia il lato della domanda sia quello dell’offerta.

Con riferimento alla normativa comunitaria a livello di PPPI, la Commissione Europea è intervenuta nel 2008 con una comunicazione interpretativa di fondamentale importanza che descrive, prima fra gli atti regolatori, la c.d. procedura a doppio oggetto e la logica sottesa alla medesima. In particolare, la commissione chiarisce come il suo intervento, sviluppatosi a valle del Libro verde sul partenariato pubblico privato nasca dalla necessità di meglio qualificare lo specifico caso di partnership con creazione di soggetti giuridici di natura mista: *“L’incertezza giuridica che regna attorno alla partecipazione di partner privati ai PPPI può nuocere al successo della formula. Il rischio di dar vita a strutture basate su contratti che successivamente possono rivelarsi non conformi al diritto comunitario può anche dissuadere le autorità pubbliche e i soggetti privati dal costituire partenariati pubblico-privati istituzionalizzati”*. Come detto, in tale Comunicazione, la Commissione chiarisce la logica procedurale che ritiene più idonea per la creazione della società a capitale misto: *“Indipendentemente dalle modalità di costituzione del PPPI, le disposizioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni impongono all’amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato che, nell’ambito della sua partecipazione all’entità a capitale misto, fornisce beni, lavori o servizi, o quando procede all’aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a un’entità a capitale misto. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici non possono «ricorrere a manovre dirette a celare l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia mista». A questo riguardo, la Commissione ritiene che una doppia procedura (la prima per la selezione del partner privato del PPPI, e la seconda per*

¹ Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 91/02) <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:091:0004:0009:IT:PDF>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

l'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto) sia difficilmente praticabile. Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”.

Si ritiene utile citare un ulteriore passaggio di tale Comunicazione, che come si evince è di fondamentale importanza per la qualificazione della procedura di costituzione del PPI: *“I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire. Se l'amministrazione aggiudicatrice applica il dialogo competitivo o la procedura negoziata, è possibile che una parte di queste informazioni non debba essere stabilita in anticipo ma possa essere individuata nel corso del dialogo o della procedura negoziata con le imprese candidate. Il bando di gara dovrebbe contenere qualche informazione sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire. A parere della Commissione, il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. La documentazione di gara dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace. È opportuno che il contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato definisca sin dall'inizio la procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati. Secondo la Commissione, occorre formulare lo statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato. Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti.”*

NORMATIVA NAZIONALE

A livello interno, la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL) è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

referendari e pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso anche sulla disciplina del Servizio Idrico Integrato.

Per quanto attiene la **definizione del perimetro** delle attività oggetto dell’affidamento del SII le norme di primario rilievo sono le seguenti.

- il D.lgs. 152/2006, “T.U. Ambiente”, normativa quadro di riferimento in materia ambientale che agli artt. da 147 a 176 disciplina l’affidamento del servizio, definendolo come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Con riferimento alla **durata dell’affidamento** la stessa non può essere superiore comunque a trenta anni, per il disposto dell’art. 151 comma 2, lett. b, che sintetizza i contenuti minimi obbligatori da introdurre nella Convenzione di servizio per la gestione del SII.

Per quanto attiene alla **competenza all’affidamento della gestione del SII**, appare opportuno richiamare

- gli artt. 147 e 149-bis del TU Ambiente ai sensi dei quali la competenza suddetta rientra nelle funzioni esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l’ente di governo dell’ambito (EGATO);
- l’art 3 bis del D.L. 138/2011 prevede, per quanto in questa sede rileva che: *“A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...];
le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo [...]”.*

Con riferimento alle **modalità di affidamento del servizio**, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011, con sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012, la disposizione cardine è l’art. 34 D.L. 179/2012 che, al comma 20, richiama le forme di affidamento dall’ordinamento europeo: in house providing; società mista con socio selezionato con gara cd a doppio oggetto (Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato); procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.

In particolare, l’art. 34 comma 20 richiamato prevede *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

Il comma 1-bis del già richiamato art. 3-bis D.L. 138/2011 attribuisce la competenza alla redazione della Relazione ex comma 20 art. 34 agli Enti di Governo dell’Ambito e amplia i contenuti della stessa, prevedendo in particolare:

- *gli EGATO danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.*
- *Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.*
- *Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.*

In tema di concessioni di SPL occorre richiamare il D.Lgs. n. 50/2016 (modificato con D.lgs. n. 56/2017) c.d. Codice dei contratti pubblici, che ha recepito le Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, ove, agli art. da 164 a 178 per la prima volta compare nell’ordinamento italiano una compiuta disciplina della materia delle Concessioni.

In particolare gli articoli richiamati contengono la regolazione dei contratti di concessione, applicabili anche alla materia dei SPL, definendo compiutamente l’oggetto e la durata delle concessione, fornendo importanti precisazioni in tema di allocazione del rischio operativo e di equilibrio economico finanziario, dettando disposizioni specifiche per l’esecuzione dei contratti di concessione, talora anche in aperto contrasto con quanto previsto per gli appalti (come nel caso dell’art. 174 che detta una disciplina dell’istituto del subappalto specifica per le concessioni che si differenzia in maniera rilevante da quanto previsto in materia di appalti all’art. 105).

La regolazione in materia di concessioni risulta poi completata dalla previsione di chiusura dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

amministrazioni aggiudicatrici, disponendo che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, *relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.*

Nel caso oggetto della presente relazione assume a rilevanza anche la normativa nazionale applicabile alle c.d. società miste, anche denominate partenariati pubblico privati di tipo istituzionali.

Tale forma di affidamento, già prevista all’interno del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (TUEL) (art. 113, comma 5), non ha mai ricevuto una piena e compiuta codificazione in termini procedurali e descrittivi, così da essere oggetto di diversi interventi regolatori e giurisprudenziali, sia delle autorità nel settore degli appalti pubblici (AVCP prima e ANAC poi) che dei tribunali amministrativi di ogni grado. A meglio qualificare le procedure di affidamento a società miste è intervenuto il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016, che nell’ambito dell’Art. 17 descrive e qualifica i PPPI: “1. *Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista.*

2. *Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All’avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l’oggetto dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l’altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all’oggetto dell’affidamento o relativi all’innovazione.*

3. *La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.*

4. *Nelle società di cui al presente articolo:*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

- a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;*
- b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;*
- c) *gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;*
- d) *i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.*

5. *Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.*

6. *Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:*

- a) *la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
- b) *il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- c) *la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*

NORMATIVA REGIONALE

Conformemente a quanto disposto dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 138/2011 s.m.i., la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:

- individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale (ATO);
- istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) quale ente di governo d’ambito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione;
- disporre il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle soppresse forme di cooperazione (ex A.A.T.O. provinciali) e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- determinare gli organi dell’Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d’Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento,

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d’Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; e al secondo l’approvazione del Piano d’Ambito e l’assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi.

**SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO
PUBBLICO E UNIVERSALE**

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Per una descrizione puntuale delle caratteristiche del Servizio Idrico Integrato, oggetto dell’affidamento in parola, si rimanda agli atti di gara ed, in particolare, al Disciplinare Tecnico e ai suoi allegati.

In linea generale, la gestione del SII comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue; la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria straordinaria e programmata necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore.

Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di *unbundling* del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività, che il Gestore è tenuto a svolgere:

- a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l'adduzione, l'accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
- b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
- c) il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.) in base a quanto regolamentato dal Disciplinare Tecnico quadro per la gestione del servizio acque meteoriche, allegato al Disciplinare Tecnico;
- d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
- e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
- f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- g) l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

- h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
- i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
- j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;
- k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
- l) la riscossione della tariffa;
- m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un'apposita struttura organizzativa del Gestore;
- n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
- o) l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
- p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla condotta principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- s) le altre attività idriche e attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII individuate nel Disciplinare Tecnico;
- t) l'espressione dei pareri di competenza nell'ambito di procedimenti autorizzatori attivati dall'Autorità competente;
- u) l'espressione in merito alla fattibilità tecnico-economica delle opere funzionali al SII in occasione di modifiche ai sistemi insediativi, ai sensi di quanto previsto nella normativa regionale in materia;
- v) le attività indicate nel Disciplinare Tecnico volte a garantire la regolare conduzione da parte di ATERSIR delle concessioni a derivare acqua destinata al consumo umano secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001;
- w) l'attuazione di tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili;
- x) altre attività non presenti in questo elenco e ricomprese nel Disciplinare Tecnico.

Per quanto riguarda la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore deve attenersi alle direttive e metodologie generali e di

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre deve realizzare gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.

Per quanto attiene agli standard di qualità del servizio, il Gestore deve garantire nel periodo di affidamento l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII, mediante il controllo in continuo degli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d’Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.

In via esemplificativa e non esaustiva, tale funzionalità ed efficienza è data da:

- il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
- la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell’acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell’acqua recapitata in ambiente.

La gestione del SII deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore dovrà quindi mettere in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell’utenza e di qualità dell’acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA già AEEGSI) o dagli altri Enti ed Autorità preposti.

Nell’ambito della procedura di gara viene specificato che i compiti operativi affidati al socio privato sono individuati per esclusione alla luce della Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2018 che identifica quali attività la società mista non demanderà quali compiti operativi al socio privato.

Dal punto di vista societario la procedura di gara prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata da denominarsi Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua, in breve ARCA. Il socio privato selezionato con la procedura a doppio oggetto deterrà il 40% del capitale sociale della società in questione mentre AGAC Infrastrutture S.p.A, società patrimoniale degli Enti locali del bacino di affidamento, sarà il socio pubblico con il 60% delle quote. Le quote di partecipazione risultano coerenti con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016.

Nella procedura è inoltre previsto l’obbligo per il socio privato operativo di creare una società operativa territoriale detenuta al 100% per la gestione dei compiti operativi affidati con la procedura di gara. Tale società operativa territoriale (SOT) non avrà alcun rapporto societario con la società mista, ma solamente l’affidamento mediante apposita convenzione,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

da parte di quest’ultima degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara di competenza del privato.

Ai sensi di quanto disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2018, il socio privato operativo svolgerà, tramite la società operativa territoriale tutti i compiti operativi afferenti al servizio idrico integrato oggetto di affidamento ad eccezione di quelli identificati dalla medesima delibera quali di competenza della società mista cioè:

- I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT (società operativa territoriale), dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell’esercizio della concessione in coerenza con il piano d’ambito.
- III) Contabilità regolatoria e ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, ARCA dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l’attività di cui a precedente punto I).
- IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.

Poiché il gestore del SII sarà la società mista, i ricavi derivanti dal servizio saranno di titolarità di quest’ultima. Al gestore privato (SOT), gestore di tutti i compiti operativi del servizio spetterà un corrispettivo da parte di ARCA calcolato applicando una decurtazione ai ricavi tariffari pari ai costi da sostenere da parte di ARCA per i servizi succitati e delle quote tariffarie spettanti a terzi (AGAC Infrastrutture S.p.A. e Comuni quali concedenti le dotazioni funzionali al servizio anche in virtù del pagamento di finanziamenti per la realizzazione delle opere concesse). Negli atti allegati alla lettera di invito ed in particolare nella bozza di convenzione per l’esecuzione dei compiti operativi verranno puntualmente descritti i rapporti economici e finanziari fra ARCA S.r.l. titolare delle tariffe, la società operativa costituita dal socio privato ed il socio privato medesimo.

Si rimanda in tal senso all’allegato al capitolato d’oneri “Modello gestionale” per una miglior descrizione dei rapporti giuridici e societari fra i soggetti coinvolti nella concessione del servizio idrico integrato oggetto della presente relazione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

Il Servizio Idrico Integrato è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

Trattandosi di servizio pubblico in senso anche “soggettivo” del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti “servizi di pubblica utilità”) trovano definizione nella Convenzione di servizio, destinata a regolare i rapporti tra l’Agenzia e il concessionario affidatario, oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si riferisce in specie al Piano d’ambito, al Regolamento di gestione del servizio idrico, al Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano degli Interventi, al Piano Operativo degli Interventi, e allo Schema Regolatorio, attraverso i quali vengono specificamente indicati i livelli di servizio minimi e obiettivo e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo e di ricavo su base annua, nel rispetto della pianificazione d’ambito e della regolazione dell’Autorità nazionale (ARERA).

L’attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo deliberato dall’Agenzia.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l’erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella Carta.

1. Eguaglianza

Il gestore, nell’erogazione del SII, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d’ambito elaborato dall’Agenzia.

Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell’erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità nazionale ARERA e dell’Agenzia, con particolare riferimento al riconoscimento del cd bonus idrico.

2. Imparzialità

Il gestore ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l’erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. Continuità

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell’utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. Partecipazione

Il Servizio Idrico Integrato costituisce, come già detto, un’attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l’accessibilità, la disponibilità e l’universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento delle fatture).

In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

L’utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.

L’utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D. Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l’utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

5. Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

6. Cortesia

Il gestore garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l’efficacia.

8. Sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute

Il gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il gestore garantisce, per quanto connesso all’attività del servizio, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento continuo e la conformità alle norme di settore.

Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene agli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio limitando gli sprechi.

Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti potranno essere condotte anche con la collaborazione da ATERSIR e del Comitato Consultivo utenti e saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 “Sistemi di gestione della qualità”.

Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell’utenza che coinvolga anche l’operato delle riferite Associazioni.

9. Privacy

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento UE n. 2016/679 e di tutta la normativa vigente in materia.

Finanziamento degli oneri di servizio universale.

I costi del servizio pubblico di gestione del SII saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla tariffa, come determinata in applicazione della specifica disciplina regolatoria dell’ARERA, quale corrispettivo per lo svolgimento del SII svolto dal Gestore affidatario nel territorio interessato.

Pertanto non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte degli Enti Locali partecipanti a favore del soggetto affidatario.

Circa i flussi finanziari, gli utenti, verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario approvato dall’Agenzia predisposto secondo la disciplina regolatoria ARERA.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all’aggiornamento e/o alla variazione del Piano d’ambito eventualmente da riconoscersi secondo la disciplina contrattuale.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

SEZIONE C - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della scelta in merito alla modalità di affidamento prescelta, nonché all’osservanza dei requisiti europei, e descrizione dei relativi adempimenti.

Il modello gestionale per l’affidamento in concessione a terzi del Servizio Idrico Integrato tramite procedura a doppio oggetto per la selezione del socio privato con conseguente creazione di una società a capitale misto pubblico privato è stato oggetto della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 13 Luglio 2017 con cui è stata stata individuato *“l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 17 dicembre 2015”*.

Sono compresi nel bacino di affidamento tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano.

Il soggetto aggiudicatario della gara verrà individuato quale socio privato operativo non stabile della costituenda società a capitale misto pubblico privato “Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua S.r.l.”, in breve ARCA S.r.l., nonché quale affidatario dei compiti operativi afferenti al servizio concesso alla società mista medesima.

In particolare, ARCA S.r.l., per il tramite del socio operativo non stabile, che a sua volta sarà tenuto alla costituzione di una società operativa territoriale da esso interamente partecipata, dovrà svolgere le attività di seguito indicate:

- a) il Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e di cui all’art. 1, delibera AEGGSI 664/2015/R/Idr;
- b) i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’Ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.

Si è inoltre stabilito quali requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica devono possedere gli operatori economici per partecipare alla procedura di gara.

La modalità di affidamento in analisi prevede quindi la pubblicazione dei seguenti atti:

- a) **BANDO E CAPITOLATO D’ONER E RELATIVI ALLEGATI**

Il Bando e Capitolato d’oneri è l’atto con il quale ATERSIR manifesta all’esterno l’intenzione di aggiudicare il servizio e la qualifica di socio del costituendo PPPI per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano, in attuazione della delibera di Consiglio d’Ambito con cui si avvia la procedura di affidamento.

Data la peculiarità della procedura di affidamento, è previsto lo sviluppo di una procedura ristretta, con successiva trasmissione della lettera di invito ai soli ammessi a presentare offerta. Nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, oltre a richiedere la trasmissione delle domande di partecipazione viene fornita indicazione, tramite apposito allegato, del modello

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

gestionale del servizio previsto, nonché delle previsioni del Piano d’ambito che costituirà allegato specifico della procedura. Nel capitolato si indicano inoltre i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Ai soggetti invitati a presentare offerta saranno resi disponibili tutti i documenti utili a predisporre l’offerta comprensivi degli atti societari inerenti la costituenda società.

Il Bando è l’estratto del documento che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul sito internet di ATERSIR quale Stazione appaltante. Oltre a questo, il Bando è oggetto di comunicazione obbligatoria all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR).

Il Capitolato d’oneri è la parte del documento che completa il Bando di gara con tutte le informazioni inerenti la procedura e viene pubblicato sul sito dell’Agenzia.

In particolare, come previsto nel capitolato d’oneri saranno resi disponibili ai soggetti invitati i seguenti documenti:

- a) Schema di statuto e di patti parasociali di ARCA S.r.l.;
- b) Schema di convenzione per il servizio idrico integrato fra ATERSIR e ARCA S.r.l. nonché schema di convenzione per i compiti operativi fra ARCA S.r.l. e il socio privato/SOT comprensivi degli specifici disciplinari tecnici;
- c) Schema della convenzione fra IRETI S.p.A., AGAC Infrastrutture S.p.A. e ARCA S.r.l. per il trasferimento del debito e altre obbligazioni in fase di passaggio di gestione del SII;
- d) Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell’Art. 173 del D. Lgs. 152/2006;
- e) Elenco dei cespiti oggetto di trasferimento e relativo valore contenuti nella determina 80 del 24 Maggio 2019.

Volendo descrivere i principali documenti si specifica che:

- Lo schema di Statuto e i patti parasociali regoleranno i rapporti societari fra i soci di ARCA S.r.l., cioè AGAC Infrastrutture S.p.A. quale soggetto di parte pubblica e il socio privato individuato con gara. In virtù dell’Art. 17 del D. Lgs. 175/2016, lo statuto di ARCA S.r.l. prevedrà specifiche clausole tese a collegare il rapporto societario al rapporto di servizio e per escludere il socio privato in caso di rilevanti inadempienze contrattuali a lui addebitabili.
- La Convenzione di Gestione è il documento che regola i rapporti tra ATERSIR ed il Gestore affidatario, ed è stata redatta attenendosi allo schema-tipo predisposto da ARERA con deliberazione n. 665/2015/R/idr del 23/12/2015.
La maggior parte degli obblighi tra le parti sono stati definiti dalla normativa di ARERA, tuttavia sono stati introdotti alcuni elementi integrativi rispetto allo schema-tipo, in particolare quelli derivanti da norme regionali e quelli che consentono un maggiore controllo sulla realizzazione degli interventi, nonché sull’applicazione delle penalità (a titolo esemplificativo, la regolamentazione della programmazione quadriennale degli interventi, attraverso il Programma operativo degli interventi, nonché l’individuazione più dettagliata degli obblighi del Gestore).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

Sono allegati alla Convenzione di Gestione: le deliberazioni del Consiglio d’Ambito di ATERSIR relative alla scelta della forma di gestione e all’approvazione del Piano d’Ambito (aggiornamento 2018); il Disciplinare Tecnico e relativi allegati; la Carta del Servizio così come risulterà dall’offerta di gara; gli ulteriori documenti che risulteranno impegnativi per il Gestore successivamente all’aggiudicazione.

Trattandosi di affidamento a società mista è necessario predisporre anche l’atto con cui ARCA S.r.l. titolare del rapporto di servizio con ATERSIR e della conseguente convenzione di cui al presente punto, affida i compiti operativi al socio privato e alla società operativa territoriale dallo stesso costituita. Tale convenzione, in virtù della quasi totale esternalizzazione al socio privato, dei compiti del servizio sarà non dissimile dalla convenzione principale ma da stipularsi fra ARCA e il socio privato aggiudicatario.

- Come meglio descritto nella documentazione di gara, il modello gestionale, il PEF e il Piano d’ambito, prevedono l’accollo da parte della costituenda società mista della restituzione della liquidità connessa al fondo ripristino beni di terzi accantonato dal gestore uscenti IRETI S.p.A. Pertanto nella documentazione da consegnarsi ai soggetti invitati a presentare offerta vi sarà anche uno schema di convenzione regolante i rapporti fra le parti inerenti tale operazione.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il già richiamato art 34 comma 20 del D.Lgs. n. 179/2012 dispone che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

La presente sezione della relazione consente di esplicitare le ragioni sottese alla scelta effettuata avendo quale elemento conduttore “l’economicità della gestione” evidenziando la “motivazione economica – finanziaria” della scelta.

Come enunciato nelle sezioni precedenti, la scelta operata per l’affidamento del servizio idrico integrato nel Bacino territoriale di Reggio Emilia è stata a favore della gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato operativo non stabile di una costituenda società mista.

Dal punto di vista economico e finanziario, si evidenzia che:

- A. il Piano economico e finanziario posto a base di gara, non prevede costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di una società mista. Il Piano sviluppato sulla base delle previsioni ARERA, è costruito a partire dai costi storici del servizio e sullo sviluppo tariffario vigente. In tal senso, la procedura c.d. “a doppio oggetto”, se da una parte può permettere, e questo è l’auspicio dell’Agenzia, di sviluppare modelli di interazione e controllo più efficaci con il privato che gestirà il servizio, dall’altro è stata strutturata

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

per far sì che tali sinergie e tale potenziale maggior controllo non determinino un aggravio in termini di costi sul modello tariffario.

- B. Il Servizio Idrico Integrato, oggetto della presente relazione, è un servizio regolato, la cui tariffa è determinata da Atersir in applicazione di un metodo tariffario definito a livello nazionale dalla competente Autorità, ARERA, che individua espressamente quali tipologie di costo sono riconoscibili in tariffa e (fermo restando lo sconto eventualmente offerto in sede di gara) prevede l’attività di verifica e validazione dei costi di gestione a partire da fonti contabili obbligatorie. In tal senso, anche alla luce del ruolo di regolazione e controllo assunto da ARERA, non sussistono rischi connessi a sovracosti gravanti in tariffa derivanti dal modello di affidamento prescelto.

Del resto, come chiarito anche dalla già citata Comunicazione della Commissione sui PPPI, i principi di trasparenza, imparzialità e legalità soggiaceranno all’espletamento della procedura che sarà finalizzata a ricercare sul mercato la miglior offerta gestionale per il servizio. Si ricorda infatti in questo senso che l’onere per la partecipazione sociale alla società (40.000 € per sottoscrivere il 40% delle quote della costituenda Srl) è di così modesta entità da non incidere in maniera rilevante sul servizio affidato in concessione. Inoltre, attraverso il trasferimento della quasi totalità dei compiti al socio privato e tramite il sistema di remunerazione che prevedrà su di esso la traslazione del rischio operativo e di mercato, si è voluto massimizzare il beneficio della gara pubblica per il servizio anche in modello gestionale di PPPI.

Al servizio posto a base di gara dalla Stazione appaltante l’offerente potrà, infatti, solamente offrire un ribasso in termini economici e un miglioramento degli standard qualitativi di erogazione del servizio.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) posto a base di gara è quello corrispondente alla sezione D del Piano di Ambito approvato dai competenti organi dell’Agenzia, determinato sulla base di un progetto di dimensionamento ottimale del servizio, sia da un punto di vista economico, che qualitativo che individua le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto di gara. In particolare, per la determinazione del PEF è stata applicata la specifica disciplina regolatoria dell’ARERA. Si evidenzia che la presente relazione sarà aggiornata sulla base dei valori di effettiva aggiudicazione della procedura al termine della stessa riportando, pertanto, il PEF determinato sulla base dell’effettiva offerta del gestore.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

Conto Economico Ipotesi 1 finanziamento cd. “bullet”

Voce Conto Economico	UdM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da tariffe (al netto del FoNi)	euro	69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.838.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	4.061.562	4.213.362	4.387.004	4.530.095	4.741.297	4.913.780	4.997.405	5.153.125	5.307.049	5.452.359	5.586.797	5.764.643	5.937.750	6.046.413	6.209.922	6.339.474	6.467.937	6.596.223	6.725.813	6.700.837
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
Totale Ricavi	euro	74.258.468	74.906.426	75.325.636	76.465.756	76.223.422	76.895.733	77.388.582	77.808.386	78.063.801	78.152.368	77.864.536	78.100.509	78.272.632	78.289.288	78.448.202	78.767.653	78.924.636	79.155.698	79.090.329	78.946.189
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	38.468.276	37.684.123	37.310.645	37.157.690	35.894.939	35.990.182	36.090.787	36.097.356	36.119.373	36.024.622	35.641.339	35.718.725	35.757.274	35.639.437	35.496.233	35.706.961	35.837.718	36.019.794	36.170.735	36.175.161
Costo del personale	euro	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210	16.503.210
Totale Costi	euro	54.971.487	54.187.333	53.813.855	53.660.901	52.398.149	52.493.392	52.593.998	52.600.566	52.622.584	52.527.832	52.144.550	52.221.935	52.260.484	52.142.648	51.999.443	52.210.171	52.340.928	52.522.995	52.673.946	52.678.372
MOL	euro	19.287.002	20.719.093	21.511.781	22.804.856	23.825.273	24.402.341	24.794.585	25.207.822	25.441.218	25.624.536	25.719.986	25.878.573	26.012.148	26.146.640	26.448.759	26.557.461	26.583.708	26.632.703	26.416.383	26.287.817
Ammortamenti	euro	14.946.192	15.739.548	15.843.459	16.120.698	16.533.917	16.878.966	16.993.888	17.157.638	17.206.916	17.222.244	17.346.834	17.468.326	17.610.263	17.739.478	17.904.277	17.959.351	17.931.236	17.976.311	17.845.995	17.855.455
Reddito Operativo	euro	4.340.810	4.979.544	5.668.322	6.684.157	7.291.356	7.523.375	7.800.696	8.050.184	8.234.301	8.402.292	8.373.153	8.410.247	8.401.886	8.407.162	8.545.482	8.598.131	8.652.472	8.656.392	8.570.388	8.412.362
Interessi passivi	euro	2.936.352	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Risultato ante imposte	euro	1.404.458	3.051.902	3.740.680	4.756.515	5.363.714	5.595.733	5.873.054	6.122.542	6.306.659	6.474.650	6.445.510	6.482.604	6.474.243	6.479.520	6.617.840	6.670.488	6.724.829	6.728.750	6.642.746	6.484.720
IRES	euro	337.070	732.456	897.763	1.141.564	1.287.291	1.342.976	1.409.533	1.469.410	1.513.598	1.553.916	1.546.922	1.555.825	1.553.819	1.555.085	1.588.281	1.600.917	1.613.959	1.614.900	1.594.259	1.556.333
IRAP	euro	54.774	119.024	145.887	185.504	209.185	218.234	229.049	238.779	245.960	252.511	251.375	252.822	252.495	252.701	258.096	260.149	262.268	262.421	259.067	252.904
Totale imposte	euro	391.844	851.481	1.043.650	1.327.068	1.496.476	1.561.209	1.638.582	1.708.189	1.759.558	1.806.427	1.798.297	1.808.647	1.806.314	1.807.786	1.846.377	1.861.066	1.876.227	1.877.321	1.853.326	1.809.237
Risultato di esercizio	euro	1.012.614	2.200.421	2.697.030	3.429.447	3.867.238	4.034.523	4.234.472	4.414.353	4.547.101	4.668.222	4.647.213	4.673.959	4.667.929	4.671.734	4.771.462	4.809.422	4.848.602	4.851.428	4.789.420	4.675.483

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

Stato patrimoniale Ipotesi 1 finanziamento c.d. “bullet”

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Attivo																					
Immobilizzazioni	300.464.885	303.780.974	305.720.564	303.778.497	299.848.048	295.504.380	290.815.664	286.012.024	281.044.636	276.027.969	270.995.974	265.886.532	260.655.598	255.282.728	249.780.642	244.113.758	238.391.799	232.697.955	226.959.037	221.350.434	69.903.726
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	280.950.252	284.266.341	286.205.931	284.263.864	280.333.415	275.989.747	271.301.031	266.497.391	261.530.003	256.513.336	251.481.341	246.371.899	241.140.965	235.768.095	230.266.009	224.599.125	218.877.166	213.183.322	207.444.404	201.835.801	50.389.093
Immobilizzazioni in corso	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633	19.514.633
Attivo Circolante	-	25.853.042	32.405.471	31.181.830	23.239.776	19.442.210	20.606.549	25.402.068	29.104.498	28.072.993	23.352.597	19.658.006	20.712.293	25.339.184	28.886.141	27.798.776	23.219.180	19.708.387	20.878.345	25.538.780	19.649.222
Crediti vs clienti	-	19.088.192	19.228.191	19.294.797	19.565.224	19.442.210	19.577.785	19.688.775	19.760.403	19.787.931	19.772.540	19.658.006	19.673.772	19.673.506	19.648.550	19.647.575	19.698.811	19.706.546	19.734.422	19.681.543	19.649.222
Conguaglio VRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	-	6.764.851	13.177.280	11.887.034	3.674.552	-	1.028.764	5.713.293	9.344.095	8.285.062	3.580.057	-	1.038.521	5.665.678	9.237.591	8.151.201	3.520.369	1.841	1.143.922	5.857.237	-
Banca	46.504.661	23.476.596	10.358.575	8.779.631	17.051.263	22.078.146	22.863.267	20.410.040	19.349.930	23.118.094	30.658.986	37.166.640	39.038.830	37.430.427	37.025.349	41.418.971	49.469.644	56.442.392	58.760.441	57.359.145	139.403.187
Totale Attivo	346.969.546	353.110.611	348.484.610	343.739.959	340.139.087	337.024.736	334.285.480	331.824.132	329.499.064	327.219.056	325.007.557	322.711.179	320.406.722	318.052.339	315.692.132	313.331.505	311.080.623	308.848.734	306.597.823	304.248.359	228.956.135
Passivo																					
Patrimonio Netto	67.752.703	68.765.318	70.965.739	73.662.769	77.092.216	80.959.454	84.993.977	89.228.449	93.642.802	98.189.902	102.858.125	107.505.338	112.179.295	116.847.225	121.518.958	126.290.421	131.099.843	135.948.445	140.799.873	145.589.293	150.264.776
Patrimonio netto iniziale	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703	67.752.703
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	-	1.012.614	3.213.036	5.910.066	9.339.513	13.206.751	17.241.274	21.475.746	25.890.098	30.437.199	35.105.422	39.752.634	44.426.592	49.094.521	53.766.255	58.537.717	63.347.140	68.195.742	73.047.170	77.836.590	82.512.073
Fondi per rischi e oneri	129.125.544	122.926.936	116.728.328	110.529.721	104.331.113	98.132.505	91.933.897	85.735.289	79.536.681	73.338.073	67.139.466	60.940.858	54.742.250	48.543.642	42.345.034	36.146.426	29.947.818	23.749.211	17.550.603	11.351.995	5.153.387
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	129.125.544	122.926.936	116.728.328	110.529.721	104.331.113	98.132.505	91.933.897	85.735.289	79.536.681	73.338.073	67.139.466	60.940.858	54.742.250	48.543.642	42.345.034	36.146.426	29.947.818	23.749.211	17.550.603	11.351.995	5.153.387
Debiti vs banche	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	-
Finanziamenti pregressi	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	67.247.297	-
Nuovi Finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Cauzionale	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584	5.401.584
Debiti vs fornitori	-	11.643.088	11.368.879	10.536.360	10.162.519	9.909.277	9.928.377	9.948.554	9.949.871	9.954.287	9.935.284	9.867.872	9.883.392	9.891.123	9.867.491	9.838.771	9.881.033	9.907.256	9.943.769	9.974.042	4.301.596
Debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconti Passivi	82.234.163	81.918.134	81.564.527	81.153.973	80.696.103	80.166.364	79.572.092	79.054.704	78.512.574	77.879.657	77.217.546	76.539.975	75.744.649	74.913.213	74.103.512	73.198.751	72.294.793	71.386.687	70.446.442	69.475.893	68.626.537
Contributi a fondo perduto	82.234.163	81.918.134	81.564.527	81.153.973	80.696.103	80.166.364	79.572.092	79.054.704	78.512.574	77.879.657	77.217.546	76.539.975	75.744.649	74.913.213	74.103.512	73.198.751	72.294.793	71.386.687	70.446.442	69.475.893	68.626.537
Totale Passivo	351.761.291	357.902.356	353.276.354	348.531.703	344.930.831	341.816.480	339.077.225	336.615.877	334.290.809	332.010.800	329.799.302	327.502.923	325.198.466	322.844.083	320.483.877	318.123.250	315.672.368	313.640.479	311.389.567	309.040.104	233.747.880

Rendiconto finanziario Ipotesi 1 finanziamento “bullet”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	- 69.534.312	70.050.470	70.296.038	71.293.068	70.839.531	71.339.379	71.748.583	72.012.669	72.114.159	72.057.416	71.635.144	71.693.272	71.692.289	71.600.281	71.596.686	71.785.585	71.814.105	71.916.880	71.721.922	71.602.758	71.602.758
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749	198.749
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594	642.594
RICAVI OPERATIVI	euro	- 70.375.656	70.891.814	71.137.381	72.134.411	71.680.874	72.180.722	72.589.926	72.854.013	72.955.502	72.898.759	72.476.488	72.534.615	72.533.632	72.441.624	72.438.029	72.626.929	72.655.448	72.758.223	72.563.266	72.444.101	72.444.101
Costi operativi	euro	- 54.971.487	54.187.333	53.813.855	53.660.901	52.398.149	52.493.392	52.593.998	52.600.566	52.622.584	52.527.832	52.144.550	52.221.935	52.260.484	52.142.648	51.999.443	52.210.171	52.340.928	52.522.995	52.673.946	52.678.372	52.678.372
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 54.971.487	54.187.333	53.813.855	53.660.901	52.398.149	52.493.392	52.593.998	52.600.566	52.622.584	52.527.832	52.144.550	52.221.935	52.260.484	52.142.648	51.999.443	52.210.171	52.340.928	52.522.995	52.673.946	52.678.372	52.678.372
Imposte	euro	- 673.274	851.481	1.043.650	1.327.068	1.496.476	1.561.209	1.638.582	1.708.189	1.759.558	1.806.427	1.798.297	1.808.647	1.806.314	1.807.786	1.846.377	1.861.066	1.876.227	1.877.321	1.853.326	1.809.237	1.809.237
IMPOSTE	euro	- 673.274	851.481	1.043.650	1.327.068	1.496.476	1.561.209	1.638.582	1.708.189	1.759.558	1.806.427	1.798.297	1.808.647	1.806.314	1.807.786	1.846.377	1.861.066	1.876.227	1.877.321	1.853.326	1.809.237	1.809.237
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 14.730.895	15.853.000	16.279.877	17.146.443	17.786.249	18.126.121	18.357.347	18.545.257	18.573.360	18.564.500	18.533.641	18.504.033	18.466.834	18.491.190	18.592.209	18.555.691	18.438.293	18.357.908	18.035.994	17.956.493	17.956.493
Variazioni circolante commerciale	euro	- 7.445.104	- 414.207	- 899.126	- 644.268	- 130.228	- 116.474	- 90.813	- 70.312	- 23.112	- 3.612	47.122	- 247	7.997	1.324	- 27.744	- 8.975	18.487	8.637	83.152	- 5.640.125	- 5.640.125
Variazione credito IVA	euro	- 6.764.851	- 6.412.430	1.290.247	8.212.481	3.674.552	- 1.028.764	- 4.684.529	- 3.630.802	1.059.033	4.705.005	3.580.057	- 1.038.521	- 4.627.157	- 3.571.913	1.086.390	4.630.832	3.518.528	- 1.142.081	- 4.713.314	5.857.237	5.857.237
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 520.941	9.026.362	16.670.998	24.714.656	21.330.573	16.980.882	13.582.004	14.844.144	19.609.281	23.265.893	22.160.819	17.465.266	13.847.675	14.920.601	19.650.854	23.177.548	21.975.308	17.224.463	13.405.831	18.173.605	18.173.605
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671	4.932.671
Altri investimenti	euro	88.495.339	21.614.144	20.936.801	17.042.359	15.235.442	15.096.107	14.988.178	14.827.650	14.696.672	14.633.535	14.517.419	14.445.583	14.385.493	14.248.495	14.118.097	14.049.649	13.919.293	13.794.978	13.698.831	13.599.545	- 132.325.316
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 88.495.339	- 23.939.947	- 14.851.384	- 3.429.002	6.325.799	2.941.716	- 1.407.975	- 4.806.853	- 3.544.713	1.220.424	4.877.036	3.724.819	- 970.734	- 4.588.325	- 3.515.399	1.214.854	4.741.548	3.539.308	- 1.211.537	- 5.030.169	145.566.250
FoNI	euro	- 2.846.744	2.940.945	3.057.641	3.153.415	3.292.750	3.400.679	3.561.208	3.692.186	3.755.322	3.871.438	3.990.417	4.050.507	4.187.505	4.317.903	4.386.351	4.516.707	4.641.022	4.737.169	4.836.455	4.932.671	4.932.671
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	67.247.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060	720.060
Apporto capitale sociale	euro	67.247.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	45.999.255	- 20.373.143	- 11.190.378	348.699	10.199.274	6.954.526	2.712.764	- 525.585	867.533	5.695.807	9.468.534	8.435.297	3.799.832	319.240	1.522.564	6.321.285	9.978.315	8.900.390	4.245.692	526.347	151.218.981
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.247.297	67.247.297
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	1.927.642	69.174.939
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEI	euro	45.999.255	23.698.469	10.580.448	9.001.504	17.273.136	22.300.019	23.085.140	20.631.913	19.571.803	23.339.967	30.880.859	37.388.513	39.260.703	37.652.300	37.247.222	41.640.844	49.691.517	56.664.265	58.982.314	57.581.018	139.625.060

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO**

Valutata la presenza di diversi potenziali concorrenti, e che non sussistono rischi connessi a sovracosti gravanti in tariffa derivanti dal modello di affidamento prescelto, la scelta di rivolgersi al mercato mediante lo strumento del PPPI, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel bando, consente alla Stazione appaltante di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio prevedendo l’attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l’innalzamento degli standard di qualità.

Il Piano Economico Finanziario definitivo sarà quello presentato dal futuro aggiudicatario in sede di gara. La procedura, infatti, prevede che l’offerente offra un Piano Economico Finanziario migliorativo rispetto al PEF posto a base di gara, secondo quanto indicato dal Capitolato d’oneri ed in coerenza agli standard qualitativi offerti. La stazione appaltante potrà valutare la coerenza economica del prezzo offerto, in relazione al servizio progettato.

In conclusione si ritiene, per le motivazioni precedentemente espresse, che sussistano le condizioni economiche della scelta operata di rivolgersi al mercato mediante procedura a doppio oggetto per la costituzione di un PPPI per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Reggio Emilia, con esclusione del Comune di Toano.

ALLEGATO 6 - Schema di statuto e patti parasociali di Arca S.r.l.

Allegato "A" al n.

di Repertorio

STATUTO

CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1) Denominazione

É costituita una società a responsabilità limitata denominata **"Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l."**, abbreviabile in **"ARCA S.r.l."**.

La società opera quale società a partecipazione mista pubblica privata ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" quale gestore del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia in virtù della concessione aggiudicata tramite la "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C".

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e didepurazione delle acque reflue, nonché delle ulteriori attività idriche.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di affidamento di cui alla Delibera del Consiglio di Ambito di ATERSIR n.48 del 13 luglio 2017, quali a mero titolo esemplificativo:

- a. la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
- b. la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- c. lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- d. la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- e. l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che adessa concessi in uso;
- f. l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
- g. gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
- h. quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- i. comunicazioni e relazioni istituzionali;
- j. attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato;
- k. definizione di proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;
- l. rendicontazione ed informazione agli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso con specifico riferimento alle prestazioni del Socio Privato Operativo.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
4. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs.24 febbraio 1998 n.58.
5. Resta fermo che le attività e le prestazioni afferenti al servizio idrico integrato assegnate quali compiti operativi del Socio Privato nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C" saranno svolte dal Socio Privato operativo medesimo o dalla Società Operativa Territoriale dal medesimo costituita e totalmente partecipata in virtù del contratto di affidamento degli stessi. In particolare, sono assegnate al Socio Privato Operativo le attività relative ai punti da a) a g) del precedente comma 2.
6. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del Socio

Privato Operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C". Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse relative al bacino di Reggio Emilia.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Reggio Emilia (RE).
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto al bacino territoriale sul quale la società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.
5. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui

al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2040, e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
3. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata o interrotta anticipatamente dall'assemblea dei soci.

Articolo 5) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante il conferimento di qualsiasi bene e/o elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.
3. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 6) Soci

1. Il capitale sociale della Società è detenuto da uno o più Soci a capitale pubblico e un Socio a capitale privato allo scopo di qualificare la società come a partecipazione mista pubblico - privata ai sensi dell'art.17 D.L.175 del 19 agosto 2016.
2. In sede di costituzione della società, il Socio Pubblico è AGAC Infrastrutture S.p.A., società interamente partecipata dagli enti pubblici locali della Provincia di Reggio Emilia.
3. La partecipazione pubblica nella società potrà essere

trasferita ai soli Comuni soci della medesima o a trasformazione dei medesimi od a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. La partecipazione pubblica nella società non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nel bacino di attività della società o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.

Art 7) Socio Privato

1. La quota di partecipazione del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 D.Lgs. 175/2016, né superiore al 40% (quaranta per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, D.Lgs.50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 D.L.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la società.

Art 8) Esclusione del Socio Privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a. gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con il socio AGAC Infrastrutture S.p.A.;
 - b. sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della

procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c. sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d. grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e. risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nel bacino di Reggio Emilia da parte dell'Ente pro tempore concedente.

2. Il Socio Pubblico nell'ambito dei poteri di controllo di cui all'Art. 22 comma 7 del presente statuto può comunicare all'Organo Amministrativo l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, indirizzata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione se istituito.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dall'Organo Amministrativo, anche per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata al Socio Privato. L'Organo Amministrativo è obbligato a contestare i motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio Pubblico di cui al precedente comma 2.

3. Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale posta elettronica certificata di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta. Il Socio Privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione.
4. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 2287 del Codice Civile.
5. La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
6. Il Socio Privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto.
7. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Socio Pubblico. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

8. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro sei mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
9. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla società da regularsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Aumento riduzione del capitale sociale

1. L'aumento o la riduzione del capitale sociale è decisa dai Soci.
2. Il Socio Pubblico ha diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciare a favore del Socio Privato, fatte salve le competenze in materia di affidamento del servizio idrico integrato previste dalle normative vigenti, nonché i limiti previsti dal precedente Articolo 7 in riferimento alla quota minima e massima di partecipazione del Socio Privato.
3. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto dell'Art. 6 e dell'Art. 7 dello Statuto.

Articolo 10) Finanziamento soci

1. I Soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuati anche a titolo

completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

2. I crediti vantati dai soci per i finanziamenti dei soci medesimi alla società sono qualificati come postergati rispetto agli altri crediti della società medesima.

Articolo 11) Diritti sociali

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 12) Trasferimento quote

1. La quota di partecipazione dei Soci non è né divisibile né trasferibile, neppure parzialmente fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6 comma 3 del presente statuto.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio Privato di trasferire, cedere o conferire la propria partecipazione nella società anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio Privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti punti i soci possono trasferire le proprie quote agli altri soci della società o ai Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla società o a loro società interamente partecipate o alla Provincia di Reggio Emilia fatti salvi i limiti di partecipazione del Socio Privato di cui all'Articolo 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 6 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 13) Recesso

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.
4. Il Socio Privato che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.
5. Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.
6. Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.
7. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 e 7 dello Statuto.

Articolo 14) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. l'Organo Amministrativo;
 - c. l'Organo di Controllo.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.L. 175/2016

Articolo 15) Assemblea

1. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie

riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 16) Decisioni dei Soci

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, nonché la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
- b. la nomina, la revoca ed il compenso degli Amministratori;
- c. la nomina, la revoca ed il compenso dell'Organo di Controllo;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h. gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- i. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti

la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;

j. gli indirizzi all'Organo Amministrativo concernenti gli obiettivi strategici della società, nonché l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli ulteriori strumenti di governo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 175/2016;

k. l'esclusione dalla Società del Socio Privato;

l. l'approvazione del Piano industriale e del Piano strategico della società;

m. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato purché coerenti con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e procedure di scelta del socio privato operativo.

2. Chi riveste la qualità di Socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il proprio voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17) Assemblea

1. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;

b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del Socio Privato:

a. la composizione collegiale o monocratica dell'Organo Amministrativo;

b. distribuzione dell'utile d'esercizio;

c. modifiche dello Statuto;

- d.** trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;
 - e.** l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato fatte salve le deliberazioni conseguenti a gravi inadempienze da parte del Socio Privato medesimo;
 - f.** il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione;
 - g.** la cessione del ramo d'azienda di cui al contratto per i compiti operativi allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
 - h.** la stipula dell'atto di accollo allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
 - i.** la deliberazione in merito all'accensione o l'estinzione di mutui e finanziamenti anche da parte dei Soci comprensiva delle modalità e dei tempi di rimborso dei medesimi
3. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente se istituito il Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un Socio.
5. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati

(i) l'Organo Amministrativo e (ii) l'Organo di Controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

8. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se nominato, ovvero l'Amministratore Unico e, in mancanza, la persona indicata dal Socio Pubblico.

9. Il Segretario è indicato dal Socio Privato.

10. L'Assemblea può svolgersi in più luoghi audio-collegati o video-collegati purché:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;

b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18) Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, anche in fase di prima nomina, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.

3. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, 4° comma D.Lgs. 175/2016.

4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

6. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

7. l'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi e sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

8. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

9. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

10. Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 19) Organo Amministrativo

1. Laddove sia istituito il Consiglio di Amministrazione sarà

- riservata alla designazione del Socio Pubblico un numero di amministratori pari a 2 di cui uno con funzione di Presidente e alla designazione del Socio Privato un consigliere con funzioni di Amministratore Delegato;
2. La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. b) D.Lgs. 175/16.
 3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
 4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
 5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione conformandosi alle seguenti norme:
 - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
 - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
 - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
 - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
 6. Il Consiglio d'Amministrazione si incontra presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
 7. Il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti

norme:

- a. intervengono tutti gli Amministratori in carica;
 - b. interviene l'Organo di Controllo;
 - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.
8. Gli Amministratori nominano, per ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori in formato digitale.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità e il regolamento.

Articolo 20) Compensi

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale.
3. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il suo compenso è stabilito al momento della nomina.
4. La società non può corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli Amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 21) Poteri

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dell'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 22) Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico e, se istituito il Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 23) Controllo

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo su indicazione del Socio Pubblico, stabilendone un compenso onnicomprensivo.
2. L'Organo di Controllo è monocratico ed allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
3. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs. 175/2016.
4. La revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
5. La Società non può corrispondere all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale, se obbligatorio, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né un trattamento di fine mandato ulteriore rispetto al compenso onnicomprensivo stabilito all'atto della nominanel rispetto dei parametri di legge.
6. All'Organo di Controllo si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Al Socio Pubblico della società è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei servizi del Socio Privato.

Articolo 24) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.
5. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 25) Distribuzione degli utili

1. Gli utili che i soci intendano distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

Articolo 26) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 27) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

Articolo 28) Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente

statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove
la Società ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società

ARCA S.r.l.

Tra:

- AGAC Infrastrutture S.p.A., con sede in via _____ n. _____, _____ (___), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02153150350, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche **'AGAC Infrastrutture'** ovvero **"Socio Pubblico"**);

e

- IRETI S.p.A. con sede in Genova (GE) via Piacenza n. 54, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01791490343 (REA GE- 481595) _____, in persona del Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche **'Soggetto Privato'** ovvero **"Socio Privato"**);

il Socio Pubblico ed il Socio Privato definiti anche, indistintamente, "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso

- che è stata indetta procedura di selezione per l'individuazione di un Socio Privato con la finalità di costituire una società mista pubblico-privata cui affidare la gestione del servizio idrico integrato nel bacino individuato con Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017;
- che a conclusione della procedura il Soggetto Privato è stato individuato nella società IRETI S.P.A., parte nei predetti accordi;
- che con Atto del notaio _____ del _____ AGAC

- Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. hanno costituito la società Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. - inbreve ARCA S.r.l. quali unici soci della medesima;
- che in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della società ARCA S.r.l. le Parti sono tenute alla stipula di patti parasociali il cui schema ha costituito allegato alla procedura medesima ed è stato esplicitamente accettato dal Socio Privato in sede di partecipazione alla procedura;
- che la stipula dei presenti patti costituisce atto vincolante all'effettivo avvio del servizio per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia da parte di ARCA S.r.l. e che la mancata stipula dei medesimi comporta revoca dell'affidamento ad ARCA medesima del servizio;
- che in caso di cessione da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. delle partecipazioni detenute in ARCA S.r.l., anche in quota parte, ai sensi dell'Art. 6 comma 3 dello Statuto della medesima ARCA S.r.l., le Parti modificheranno i presenti patti per permettere la sottoscrizione dei medesimi agli ulteriori o diversi soci pubblici di ARCA S.r.l.

tutto ciò premesso

si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata alla data di scadenza della concessione in virtù della deroga all'Art. 2341bis di cui all'Art. 17 comma 4 lettera d) del D. Lgs.

175/2016 e, in virtù dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto di ARCA S.r.l., della conseguente data di termine della partecipazione del socio privato alla società ARCA S.r.l.

Art. 2 Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, nonché della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura del bene "ACQUA", con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento - a beneficio dell'ecosistema - dei reflui.
2. AGAC Infrastrutture S.p.A., in qualità di Parte Pubblica, ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento di tutte le procedure aziendali ai principi sopra esposti di sviluppo sostenibile.

Art. 3 Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 Variazione del Capitale Sociale

1. Come disciplinato dallo statuto il Socio Pubblico ha il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

Art. 5 Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione al Socio Pubblico e pertanto il Socio Privato è tenuto a farsi

unicogarante per ARCA S.r.l. a favore di soggetti terzi.

Art. 6 Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il Socio Privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata.

Art. 7 Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi, dell'atto di accollo e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra ARCA S.r.l., _____ [Socio Privato] e _____ [SOT].
2. In particolare, il Socio Privato si impegna, entro e non oltre 30 giorni dall'effettiva iscrizione a libro soci e comunque entro 15 giorni dalla data della determinazione dell'aggiornamento del valore di rimborso da parte di ATERSIR a finanziare la società per un importo pari a € _____ (____) per il finanziamento complessivo del trasferimento dei beni strumentali al servizio dal precedente gestore del medesimo come esplicitamente dichiarato e sottoscritto in sede di procedura a evidenza pubblica nonché a finanziare le opere per il rimborso del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.
3. Il Socio Privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi edel Piano d'ambito.

4. Quale unico e complessivo rimborso, comprensivo di quota capitale e quota interessi, dei finanziamenti alla società ARCA S.r.l., il Socio Privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari di competenza di ARCA S.r.l. che il metodo tariffario pro-tempore vigente determinerà quali funzionali al rimborso delle immobilizzazioni del gestore, calcolata con riferimento alla quota delle immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato, nonché la quota di valore di rimborso riconosciuta ad ARCA S.r.l. dall'affidatario del servizio al termine della concessione riferita a tali immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato.
5. Il Socio Privato accetta che il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato dalla società operativa territoriale dal medesimo controllata, quale mandatario di pagamento per conto di ARCA S.r.l.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Socio Pubblico si impegna ad approvare in seno all'Assemblea l'integrale rimborso del finanziamento di cui al presente articolo, con tempistiche conformi alla regolazione tariffaria di settore. Il rimborso del finanziamento avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 C.C.
7. Il Socio Privato si impegna inoltre ove necessario a costituire strumenti finanziari partecipativi postergati nelle perdite atti a controbilanciare eventuali fondi di svalutazione e/o fondi e oneri per spese future relativi ai beni trasferiti ad ARCA dal precedente gestore del servizio. L'effettivo esborso finanziario di suddetti strumenti sarà collegato al realizzo effettivo in termini finanziari di predetti fondi.
8. Il Socio Pubblico, accettando e prendendo atto di quanto disposto dal contratto per i compiti operativi, si

impegna con la stipula dei presenti patti ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in caso che il Socio Privato esercitasse il diritto di opzione di cui all'art.3 comma 5 del contratto per i compiti operativi. Il voto favorevole di AGAC Infrastrutture S.p.A. è tuttavia vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui al comma succitato del contratto per i compiti operativi ed all'ottenimento, e, prima del voto in assemblea, del nulla osta da parte di ATERSIR o Ente competente pro tempore vigente.

9. Il Socio Privato e il Socio Pubblico prendono atto ed accettano le condizioni e le implicazioni dell'atto stipulato fra AGAC Infrastrutture S.p.A., ARCA S.r.l. e IRETI S.p.A. inerente il trasferimento ad ARCA S.r.l. del debito maturato da IRETI S.p.A nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. Il Socio Privato accetta in particolare di finanziare la realizzazione delle opere ivi previste per la restituzione del citato debito a fondo perduto, rinunciando ora per tutta la durata della concessione a qualsiasi pretesa di rimborso, ristorno o indennizzo per tale finanziamento e tali opere realizzate destinate al soddisfacimento del creditovantato da AGAC Infrastrutture S.p.A. nei confronti di ARCA S.r.l.

10. Le Parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del Socio Privato.

Art. 8 Amministrazione

1. Il Socio Pubblico ed il Socio Privato, alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art. 18 dello Statuto, si impegnano a esprimersi in assemblea al fine di costituire l'organo amministrativo in composizione collegiale,

formato da tre membri, sin dalla costituzione della Società e per tutta la durata dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima.

2. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare due Amministratori di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Socio Privato ha diritto di nominare un amministratore con funzioni di Amministratore Delegato. Il Socio Privato, in relazione a tale designazione, si impegna a non nominare soggetti che ricoprano ruoli all'interno degli organi sociali del Socio Privato medesimo o della società operativa territoriale dallo stesso integralmente partecipata e controllata.
4. In caso di esclusione del Socio Privato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'amministratore nominato dal Socio Privato di cui al precedente comma si dovrà dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta esclusione.
5. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con le deleghe che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente attribuire al Presidente deleghe in materia di rapporti con gli Enti Locali e comunicazione;
7. Il Socio Pubblico ha il diritto di individuare una struttura che si occupi della gestione amministrativa e contabile della società, nonché del controllo interno della società medesima attraverso un contratto di servizio approvato con il parere favorevole del Socio Privato.
8. Il Socio Pubblico dovrà dare il suo assenso scritto per ciascuna assunzione di personale che la società effettuerà con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in

materia di assunzione per le società a controllo pubblico vigenti. Ove ricorrano gravi inadempimenti contrattuali attribuibili all'amministratore delegato nominato dal Socio Privato, il Socio Pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione dello stesso indicando imotivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 9 Organo di Controllo

1. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare l'Organo di Controllo e, laddove obbligatorio per legge, dell'Organo di Revisione.
2. Il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione deve essere determinato con il parere favorevole del Socio Privato.

Art. 10 Recesso del Socio Privato

1. Il Socio Privato ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ottenendo, quale rimborso, una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
2. Il Socio Privato che receda dovrà essere liquidato entro sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 Liquidazione della società

1. Al termine del periodo di affidamento si procederà alla liquidazione del Socio Privato operativo.
2. Al Socio Privato spetterà una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Restano salvi i diritti del Socio Privato sul rimborso


dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso o a società interamente controllata assegnati con il relativo contratto di servizio.

3. Il Socio Pubblico, liquidata la quota spettante al Socio Privato, potrà esercitare i suoi diritti di socio senza che il Socio Privato abbia nulla a che pretendere salvo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire in ordine al mantenimento o alla modifica della società.

4. Ove deliberato in tal senso da parte degli Enti competenti in materia definizione delle modalità di affidamento del servizio gestito dalla società, la liquidazione del Socio Privato potrà essere effettuata dal Socio Privato operativo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio idrico integrato di bacino successiva alla concessione di cui ARCA S.r.l. risulta titolare.

Art. 12 Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata della concessione.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE DI GESTIONE
(SCHEMA)**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - <u>Definizioni</u>	2
Art. 2 - <u>Oggetto</u>	7
Art. 3 - <u>Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale</u>	9
Art. 4 - <u>Regime giuridico per la gestione del SII</u>	9
Art. 5 - <u>Perimetro delle attività affidate</u>	10
Art. 6 - <u>Durata della Convenzione</u>	10
Art. 7 - <u>Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione</u>	11
Art. 8 - <u>Divieto di modificazioni soggettive</u>	12
Art. 9 - <u>Titolarità della risorsa idrica</u>	13
TITOLO II - PIANO D'AMBITO	13
Art. 10 - <u>Contenuto del Piano d'Ambito</u>	13
Art. 11 - <u>Aggiornamento del Piano d'Ambito</u>	14
Art. 12 - <u>Programma operativo degli interventi (POI)</u>	15
Art. 13 - <u>Attuazione degli interventi</u>	15
Art. 14 - <u>Offerta del Gestore</u>	15
Art. 15 - <u>Modifiche al Pdl</u>	15
Art. 16 - <u>Delega dei poteri espropriativi</u>	16
Art. 17 - <u>Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi</u>	16
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	17
Art. 18 - <u>Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 19 - <u>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 20 - <u>Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 21 - <u>Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio</u>	18
TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO	19
Art. 22 - <u>Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore</u>	19
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	20
Art. 23 - <u>Ulteriori obblighi di ATERSIR</u>	20
Art. 24 - <u>Ulteriori obblighi del Gestore</u>	20
Art. 25 - <u>Responsabilità del Gestore</u>	23
Art. 26 - <u>Personale coinvolto nella gestione</u>	23
Art. 27 - <u>Dotazioni in disponibilità del Gestore</u>	24
Art. 28 - <u>Obbligazioni verso terzi</u>	24

Art. 29 - <u>Determinazione della tariffa</u>	24
Art. 30 - <u>Articolazione tariffaria</u>	24
Art. 31 - <u>Livelli di servizio</u>	25
Art. 32 - <u>Carta dei Servizi</u>	25
Art. 33 - <u>Regolamento del SII e Regolamento del Gestore</u>	25
TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE	26
Art. 34 - <u>Revoca della concessione</u>	26
Art. 35 - <u>Risoluzione della Convenzione</u>	26
TITOLO VII - CONTROLLI	28
Art. 36 - <u>Rendicontazione della gestione</u>	28
Art. 37 - <u>Controlli</u>	28
Art. 38 - <u>Attivazione di sistemi di controllo integrativi</u>	29
Art. 39 - <u>Potere sostitutivo</u>	29
TITOLO VIII - PENALI E SANZIONI	29
Art. 40 - <u>Penali</u>	29
Art. 41 - <u>Sanzioni</u>	29
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 42 - <u>Garanzie</u>	30
Art. 43 - <u>Assicurazioni</u>	30
Art. 44 - <u>Imposte, tasse e canoni</u>	31
Art. 45 - <u>Modalità di aggiornamento della Convenzione</u>	31
Art. 46 - <u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	32
Art. 47 - <u>Elezione di domicilio</u>	32
Art. 48 - <u>Clausola interpretativa</u>	32
Art. 49 - <u>Legge applicabile e foro competente in via esclusiva</u>	32
Art. 50 - <u>Allegati</u>	32

Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Reggio Emilia

L'anno _____, il giorno ____ del mese di ____, a ____, l'Ente di Governo d'Ambito territoriale ottimale dell'Emilia-Romagna, **Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito denominato "**ATERSIR**"), con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, rappresentato dal sig./dott. _____, in qualità di ____ *pro tempore*, nato a ____, il ____, domiciliato a ____, C.F. _____,

premesse che

- *in data 3/12/2019 ATERSIR ha pubblicato il Bando di gara "procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016) per la selezione del socio privato della costituenda società ARCA s.r.l. alla quale sarà affidata la concessione del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. CIG: 812042852C (d'ora in poi anche "procedura di gara" o anche "gara")*
- *in data ____ è intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore di ____;*
- *in data ____ l'aggiudicatario [solo in caso di rti o altra forma di partecipazione plurima] ha costituito apposita società di scopo per l'assunzione della partecipazione ad ARCA S.r.l. e in data [in tutti i casi] ha costituito la società ____ quale società operativa territoriale, SOT, per l'espletamento degli specifici compiti operativi assegnati al socio privato tramite la procedura di gara;*
- *in data ____ con atto del Notaio ____ n. rep. ____ è stata costituita formalmente **Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l., denominata anche ARCA o ARCA S.r.l.**, con sede in ____, C.F. ____ e P. IVA _____, di seguito anche denominata anche il "Gestore"*
- *nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statuari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione per la gestione dei compiti operativi del socio privato, che costituisce Allegato alla presente convenzione principale.*

affida

all'**Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua** (di seguito denominata **ARCA**), con sede in ____, C.F. _____, rappresentata dal sig./dott. _____, in qualità di ____ *pro tempore*, nato a ____, il ____, domiciliato a ____, C.F. _____, di seguito anche denominata il "**Gestore**"

che accetta

la gestione del Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento della provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, così come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna tramite lo strumento del partenariato pubblico privato istituzionalizzato.

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in qualità di società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento della deliberazioni del Consiglio Locale

di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento e come deliberato con la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24/05/2019.

Il Gestore inoltre si impegna ad affidare la gestione dei compiti operativi individuati nella procedura di gara nei termini e nelle condizioni individuati nell'ambito della procedura medesima nonché nell'offerta dell'aggiudicatario alla società operativa territoriale, SOT, costituita dall'aggiudicatario per la gestione dei medesimi.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente.

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

AGAC infrastrutture S.p.A: (o anche "AGAC" o "AGAC Infrastrutture"): società patrimoniale detentrici di reti e impianti funzionali al SII affidato con la presente convenzione costituita ai sensi dell'Art. 113 comma 13 del TUEL, alla data di stipula della presente convenzione socio pubblico del gestore, nonché soggetto concedente le reti e le impianti di sua proprietà al Gestore

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) è il soggetto competente alla regolazione del servizio nel proprio ambito territoriale ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-bis e 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156, D.Lgs. 152/2006.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014 e successivamente modificato dall'art. 62, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.

Bacino di Affidamento è il territorio nel quale viene affidato il SII ai sensi dell'art. 4.4 della presente convenzione.

Bacino tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.

Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le modalità della loro fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.

Convenzione di gestione (Convenzione) è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SII.

Convenzione per la gestione dei compiti operativi è il documento contrattuale che regola i rapporti fra ARCA e la SOT affidataria degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara e rispetto ai quali l'affidatario ha formulato la propria offerta tecnica ed economica.

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

Disciplinare Tecnico è il documento allegato alla presente Convenzione, che regola nel dettaglio le attività che il Gestore, deve svolgere per la esecuzione del SII e le norme tecniche per l'esercizio. Il medesimo atto si trova inoltre allegato alla Convenzione per la gestione dei compiti operativi.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del SII affidato in gestione.

Equilibrio Economico-Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'Ambito.

Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del SII, Gestore o Concessionario è la società ARCA S.r.l. affidataria del servizio

Gestore degli specifici compiti operativi è la Società operativa territoriale SOT costituita dal socio privato operativo per la gestione dei compiti operativi affidati tramite la procedura di gara.

Gestore Subentrante è il gestore che sostituirà il Gestore nel SII.

Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli minimi di servizio sono i valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli di servizio obiettivo sono i valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla normativa vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII che il Gestore deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.

Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il sistema di norme che definisce le modalità di calcolo della tariffa del SII pro tempore vigente.

Mutui dei Proprietari (MT_p) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR in coerenza con il MTI vigente.

Offerta del Gestore è l'offerta presentata dal Socio Privato, in base alla cui valutazione è stata decisa l'aggiudicazione di cui alle premesse.

Perimetro del SII indica l'insieme delle attività affidate di cui all'art. 4 della Convenzione all'interno del bacino di affidamento.

Piano d'Ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

Piano economico-finanziario (PEF), a norma dell'art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Piano Tariffario è la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

Potabilizzazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Programma degli interventi (Pdl), a norma dell'art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Programma operativo degli interventi (POI) è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale più ristretto, corrispondente allo schema regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.

Regolamento del SII è la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata dall'Ente di Governo dell'ambito, che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Schema di Regolamento del SII di ATERSIR è lo schema di regolamento valido sul territorio regionale che sarà adottato dall'Agenzia ed in conformità al quale il Gestore e il Gestore degli specifici compiti operativi adotteranno il proprio regolamento del SII.

Regolamento del Gestore del SII è la disciplina che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali, adottata in conformità con lo Schema di Regolamento del SII di ATERSIR. Il Regolamento del Gestore del SII deve essere adottato dal Gestore ed è vincolante per il medesimo e per la SOT ed indica le obbligazioni specifiche per ciascun soggetto.

Schema regolatorio specifico è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente, ovvero: a) il Pdl; b) il PEF e c) la Convenzione.

Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";

- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.

Socio privato industriale, o Socio privato, è il concorrente selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), socio privato e operativo di Arca S.r.l. finanziatore delle opere da realizzarsi e dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio.

SOT (società operativa territoriale) come previsto dagli atti di gara, è la società costituita dal Socio privato industriale, da quest'ultima partecipata al 100%, la quale svolgerà operativamente sul territorio gli adempimenti relativi all'esecuzione del Servizio assegnato all'aggiudicatario.

Stato di consistenza delle infrastrutture è la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc.) afferenti il SII, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato al Capitolato d'Oneri di Gara.

Tariffa del SII è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la gestione del SII.

Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII, a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.

Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.

Valore di rimborso o Valore di subentro è l'ammontare del valore residuo così come definito dal metodo tariffario idrico *pro-tempore* vigente.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il SII del bacino di affidamento di Reggio Emilia definito al successivo art. 4.4, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna.

2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal Gestore, per il tramite della SOT, anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dal Gestore e dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione del SII purché preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.

2.3. Il Gestore s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.

2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, **ATERSIR si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità d'intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre o modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

2.6 ATERSIR inoltre con la stipula della presente Convenzione prende atto ed accetta le disposizioni dello schema di convenzione per gli specifici compiti operativi che dovrà essere stipulata dal Gestore, dalla SOT e dal socio privato. Le parti inoltre concordano che eventuali modifiche allo schema allegato, anche se necessarie in virtù del periodo temporale trascorso dall'indizione della procedura di gara all'affidamento del servizio dovranno essere approvate da ATERSIR, pena la risoluzione della presente convenzione.

2.7. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, **il Gestore si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del SII in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATERSIR in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, fatto salvo il trasferimento dei rischi afferenti alle attività di competenza della SOT a tale soggetto tramite la convenzione che ARCA stipulerà con la medesima nei termini previsti e il cui schema, allegato 1 alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- c) realizzare il Pdl e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità del servizio agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale

3.1. Come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA svolgerà direttamente le seguenti funzioni:

- I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT (società operativa territoriale), dovrà proporre alle Autorità competenti – in *primis* ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
- III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
- IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.

3.2. La gestione di tutte le ulteriori attività, funzioni, compiti afferenti al SII e alle altre attività idriche, affidate ad ARCA S.r.l. da parte di ATERSIR con la presente convenzione, saranno affidate da ARCA medesima alla, SOT, costituita dal socio privato operativo quale Gestore degli specifici compiti operativi, tramite la stipula di apposita convenzione per i compiti operativi del socio privato il cui schema è stato approvato dall'aggiudicatario, socio privato operativo di ARCA S.r.l., nell'ambito della procedura di gara e che costituisce Allegato ___ alla presente convenzione.

3.3. In particolare, ATERSIR e ARCA S.r.l. danno atto che alla stipula di tale atto la SOT diverrà responsabile nei confronti di ARCA S.r.l. per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da ARCA S.r.l. con il presente atto fatte salve quelle esplicitamente indicate come ricadenti in via definitiva su ARCA S.r.l. al precedente punto 3.1.

Art. 4 - Regime giuridico per la gestione del SII

4.1. Il Gestore provvede alla gestione del SII in qualità di società concessionaria a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento della deliberazioni del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazioni del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015 nonché alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 40 del 24/05/2020, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e del relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 - Perimetro delle attività affidate

5.1. ATERSIR è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al Gestore. Le parti convengono e concordano che l'attribuzione dei compiti operativi alla SOT, in conformità alle previsioni di gara ed alle deliberazioni degli organi e delle autorità preposte, non costituisce violazione di detto principio di unicità.

5.2. Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegato al Capitolato d'Oneri di gara.

5.3. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.

5.4. La gestione del SII si svolge all'interno del bacino di affidamento, individuato nella deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. n. 2 del 26 marzo 2013, e costituito dall'intero territorio della provincia di Reggio Emilia eccetto il Comune di Toano, ovvero dai comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Casadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Ventasso, Vetto d'Enza, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

5.5. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna.

5.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del PEF ad essa allegati.

Art. 6 - Durata della Convenzione

6.1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. al precedente affidatario del servizio. La data di effettivo subentro risulterà da apposito verbale fra ARCA S.r.l., e ATERSIR.

6.2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione dei seguenti avvenimenti:

- Avvenuto trasferimento del personale in forza al gestore uscente al Gestore e da questo alla SOT sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti, aggiornato alla data di subentro sulla base delle funzioni svolte dagli addetti;

- Avvenuto trasferimento delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali del gestore uscente IRETI S.p.A. al gestore e connesso pagamento del valore di indennizzo da parte di ARCA S.r.l., previo finanziamento di ARCA S.r.l. per tale pagamento da parte del socio privato operativo;
- Stipula della convenzione fra ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A., ARCA S.r.l., allegato 2 alla presente convenzione, il cui schema era allegato alla procedura di gara e accettato integralmente in tale sede dall'aggiudicatario, disciplinante diverse obbligazioni reciproche fra le parti;
- Stipula fra ARCA S.r.l., il Socio Privato e la SOT della convenzione disciplinante gli specifici compiti operativi di quest'ultima, allegato 1 alla presente convenzione.

6.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario del servizio, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme regolanti l'affidamento, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA;
- c) criticità in ordine al processo di liquidazione del socio privato e della SOT.

6.4. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad ATERSIR, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica e approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 7 - Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione

7.1. Al Gestore e alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII ciascuno per la propria attività di competenza, con le specificazioni di cui all'art. 3 e seguenti della presente Convenzione, in forza delle relative deliberazioni emesse dagli organi competenti, nonché in accordo con quanto previsto dagli atti di gara e come meglio previsto nella convenzione per la gestione dei compiti operativi, allegato1 alla presente.

7.2. La gestione del SII è affidata al Gestore e, in virtù della convenzione del medesimo con la SOT, è svolta da quest'ultima in via esclusiva per tutta la durata prevista dalla Convenzione. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 35 fatto salvo il rapporto giuridico intercorrente con il socio privato e con la SOT.

7.3. Il Gestore e la SOT, ferma restando la loro piena ed esclusiva responsabilità, potranno avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

7.4. Il regime di subaffidamento a cui è sottoposta la SOT è coerente con quanto previsto nella presente convenzione e nelle disposizioni di gara e disciplinato dalla convenzione relativa agli specifici compiti operativi stipulata da ARCA S.r.l. e la SOT.

7.5. E' fatto divieto ad ARCA di subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della convenzione con il socio privato operativo verrà trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.

7.6 Il Concessionario rimane comunque responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.

7.7 Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA, e dalla SOT. Il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto. Le parti danno atto reciprocamente che ARCA S.r.l. in qualità di società a controllo pubblico è soggetta alle disposizioni normative di cui al Codice dei Contratti pubblici.

7.8 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").

7.9 Il Concessionario procede all'affidamento a terzi delle attività strumentali all'erogazione del SII, non eseguite direttamente o in subappalto o tramite SOT, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù della sua natura di società a controllo pubblico.

7.10 La regolazione dei subaffidamenti, dei subappalti e delle subforniture relative ai lavori è rimandata alla convenzione relativa agli specifici compiti operativi in quanto attività di competenza della SOT. Il gestore si impegna a vigilare sul rispetto di tali disposizioni da parte della SOT.

7.10 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito vigente.

Art. 8 - Divieto di modificazioni soggettive

8.1. In virtù della natura di ARCA S.r.l. quale società di scopo a capitale misto pubblico-privato finalizzata esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione fino al termine di cui al precedente Articolo 6, la medesima non potrà subire modifiche societarie non previste nello statuto societario allegato alla procedura di gara.

8.2. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di esclusione del socio privato dal capitale sociale di ARCA, fatte salve le eventuali modificazioni soggettive del socio privato medesimo che comunque non può in alcun modo alienare o trasferire o conferire le proprie quote societarie ai sensi dello Statuto di ARCA S.r.l. fatta salva la cessione ai soci pubblici della stessa, nei limiti di partecipazione sociale del socio privato medesimo imposti dallo Statuto

8.3 Parimenti, la presente convenzione si risolverà di diritto in caso di cessione anche parziale da parte del socio privato di quote della SOT. Per cessione ai sensi del presente contratto si comprende ogni azione che abbia come conseguenza la modifica della compagine societaria della SOT comprese

operazioni di conferimento, cessione di rami d'azienda, scissioni e ogni altra operazione di natura ordinaria o straordinaria che abbia l'effetto di modificare la partecipazione totalitaria del socio privato nella SOT.

Art. 9 - Titolarità della risorsa idrica

9.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR. Le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi saranno progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.

9.2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Art. 10 - Contenuto del Piano d'Ambito

10.1. Il Piano d'Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'Art. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il PdI, commisurato all'intera durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore e il gestore degli specifici compiti operativi assicurano il servizio all'utenza e la realizzazione del PdI;
- d) il *Piano Economico-Finanziario* che – nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA – prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – deve

prevedere il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e in ogni caso il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

10.2. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

10.3. Le parti concordano e danno atto che il Piano economico e finanziario allegato al Piano d'ambito così come modificato in virtù dell'offerta dell'aggiudicatario riporta le condizioni di equilibrio relative alla gestione complessiva del SII rispetto alla quale verrà verificato il rispetto ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario. Nulla le parti avranno a che pretendere in termini di riequilibrio del PEF ove tale equilibrio del servizio complessivo non sia accompagnato da una condizione di equilibrio economico e finanziario dei singoli soggetti giuridici operanti nell'ambito del SII oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Aggiornamento del Piano d'Ambito

11.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, ATERSIR – all'inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti da ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA – di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Pdl, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità nonché le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del Gestore anche per il tramite del gestore degli specifici compiti operativi, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA, l'andamento dei costi di gestione e di investimento relativi al servizio nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti eventualmente necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.

11.2. ATERSIR assicura che, l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario come definito nella presente convenzione, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 12 - Programma operativo degli interventi (POI)

12.1. Il POI è definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'offerta tecnica ed economica.

12.2 La procedura di approvazione del POI è definita dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Attuazione degli interventi

13.1. Il Gestore, secondo il modello gestionale individuato in sede di gara, realizza gli interventi previsti nel Pdl e nel POI, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

13.2. Ai fini dell'attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal Disciplinare Tecnico.

13.3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione e pertanto escluse le opere oggetto di subentro all'avvio della gestione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute a AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

13.4. ATERSIR prende inoltre atto e accetta la previsione del diritto di opzione di cui allo schema di convenzione per gli specifici compiti operativi.

Art. 14 - Offerta del Gestore

14.1. ARCA si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.

14.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al Gestore, e alla SOT. ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

Art. 15 - Modifiche al Pdl

15.1. Le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

15.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.

15.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore resterà responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata e diretta della sua inerzia fatta salva la possibilità di rivalsa sulla SOT per inadempienza di quest'ultima.

Art. 16 - Delega dei poteri espropriativi

16.1. ATERSIR delega al Gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl. ATERSIR riconosce ed accetta che il Gestore si avvarrà della SOT per l'esercizio dei poteri espropriativi suddetti.

16.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

16.3. Gli estremi della presente Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

16.4. I Comuni (alla data di stipula della presente convenzione AGAC infrastrutture) sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

16.5. Il Gestore è tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.

Art. 17 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi

17.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.

17.2. Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.

17.3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Art. 18 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

18.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario relativo alla gestione unitaria del servizio richiamata al punto 10.3 per tutta la durata dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.

18.2. Il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario dovrà garantire:

- a) risultati economici positivi per il servizio nel suo complesso;
- b) la capacità di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi siano essi stati contratti da ARCA o dalla SOT, valutato anche il valore di subentro eventualmente spettante al Gestore e alla SOT al termine della concessione e fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;
- c) la capacità di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche stabilite contrattualmente.

Art. 19 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

19.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'Equilibrio economico-finanziario del servizio di cui all'art. 18, il Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.

19.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

19.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì nell'istanza, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 20 - Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

20.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità indicato di seguito, nel rispetto della normativa vigente, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione della cauzione definitiva;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Pdl, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento fatta salva la normativa vigente e non trovando applicazione l'Art. 175 comma 1 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 in merito al divieto di clausole estensive della durata delle concessioni, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

20.2. Le misure di cui al comma precedente possono essere richieste anche da ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.

Art. 21 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

21.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell'istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

21.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale ARERA può disporre misure cautelari.

21.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

21.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 22 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore

22.1. ATERSIR è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore subentrante. La valutazione è effettuata sia con riferimento ai beni del Gestore sia con riferimento ai beni della SOT.

22.3. ATERSIR individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore, l'eventuale valore di rimborso, fissandone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo le modalità e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.

22.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento della procedura di gara per la selezione del Gestore subentrante e comunica ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

22.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili.

22.7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente o della SOT, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

22.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore subentrante nel termine indicato, ATERSIR

- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto;
- avvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del maggior danno e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore di rimborso;
- avvia le procedure per l'individuazione di altro Gestore, previa revoca dell'aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.

22.9. Il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

22.10 Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e nelle modalità definite nello Statuto di ARCA. Per quanto attiene alle quote di competenza della SOT si richiama tutto quanto previsto nella Convenzione per gli specifici compiti operativi.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 23 - Ulteriori obblighi di ATERSIR

23.1. ATERSIR è obbligata a:

- a) provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo d'Ambito dalla regolazione di ARERA;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del Servizio nella qualità richiesta;
- e) verificare il rispetto da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. relativamente alla messa in disponibilità dei cespiti derivanti dal pagamento del debito da parte di ARCA S.r.l. e parimenti verificare l'avvenuto pagamento del debito medesimo da parte del Gestore;
- f) verificare la corretta corrispondenza della convenzione per gli specifici compiti operativi stipulata fra ARCA e la SOT con la versione allegata alla presente e costituente allegato della procedura di gara;
- g) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviati dal Gestore, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione di ARERA.

Art. 24 - Ulteriori obblighi del Gestore

24.1. Il Gestore anche tramite il Gestore degli specifici compiti operativi è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione anche tramite la trasposizione del presente;

- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alle Linee Guida approvate da ATERSIR, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA previa condivisione con la SOT;
- d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
- e) acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
- f) predisporre le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.lgs. 152/2006;
- g) trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
- h) prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi, che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- i) dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
- j) restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico fatto salvo che, con riferimento a penali o sanzioni afferenti gli specifici compiti operativi affidati alla SOT, ARCA si rivarrà sulla SOT come esplicitamente previsto nella convenzione per gli specifici compiti operativi;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;

- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, a un censimento completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all'esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;
- x) rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. di cui all'allegato 2 alla presente;
- y) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore Uscente ed eventuali altri soggetti;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall'Agenzia;

- dd) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- ee) pagare i mutui a favore delle Amministrazioni locali entro le scadenze individuate nel Disciplinare tecnico;
- ff) pagare i corrispettivi a favore di AGAC Infrastrutture entro le scadenze individuate nella Convenzione tra ATERSIR, AGAC Infrastrutture s.p.a., IRETI s.p.a. e ARCA s.r.l.;
- gg) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 25 - Responsabilità del Gestore

25.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

25.2. Il Gestore tiene sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.

Art. 26 - Personale coinvolto nella gestione

26.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:

- a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
- d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

26.2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.

26.3. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 27 - Dotazioni in disponibilità del Gestore

27.1. Le dotazioni in disponibilità del Gestore comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
- b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali;
- c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso al Gestore
- d) i beni e le opere realizzati nel corso della gestione in attuazione del Pdl e del POI.

27.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa agli Enti Locali che ne assumono la proprietà.

27.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

27.4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 28 - Obbligazioni verso terzi

28.1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dal Gestore e dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore.

Art. 29 - Determinazione della tariffa

29.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA.

29.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 30 - Articolazione tariffaria

30.1. L'articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita e approvata da ATERSIR, sulla base di quanto stabilito da ARERA.

30.2. La tariffa annua è applicata dal Gestore secondo le modalità definite da ARERA.

Art. 31 - Livelli di servizio

31.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

31.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.

31.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico fatto salvo il diritto di rivalsa successiva di ARCA sulla SOT per inadempienze relative a compiti ad essa affidati.

31.4. Al fine di garantire i livelli di servizio il Gestore è tenuto a predisporre e rendere operativi entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.

31.5. I documenti di cui al punto precedente dovranno essere adottati a firma congiunta dal Gestore e dal Gestore degli specifici compiti operativi e dovranno essere esplicitamente vincolanti per entrambi a seconda dei compiti afferenti al servizio affidati a ciascuno a seguito della procedura di gara.

31.6 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 32 - Carta dei Servizi

32.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.

32.2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.

32.3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.

32.4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore ed è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 33 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore

33.1. Per il territorio oggetto di affidamento, il rapporto tra il Gestore e la SOT, da un lato, e gli utenti, dall'altro, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per il medesimo e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 33.2, il Gestore e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio oggetto di affidamento come approvati da ATERSIR, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" n. 4 al

Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.

33.2. ATERSIR adotterà lo Schema di Regolamento del SII valido sull'intero territorio regionale, in conformità al quale il Gestore adotterà il Regolamento del SII per il territorio oggetto di affidamento che sarà vincolante per il medesimo Gestore e per la SOT.

33.3. Lo Schema di Regolamento del SII contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.

33.4. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente comma 33.3, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

33.5. Il Regolamento del SII del Gestore sarà trasmesso all'Agenzia per la verifica di conformità.

TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Art. 34 - Revoca della concessione

34.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

34.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016. La ripartizione di tali importi spettanti al Gestore e alla SOT è definita nella convenzione fra tali soggetti allegata alla presente.

Art. 35 - Risoluzione della Convenzione

35.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze del Gestore di particolare gravità, ossia:

- a) scioglimento o fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di uno fra Gestore, socio privato o SOT;
- b) violazione dell'Art. 8 della presente convenzione in materia di modifiche soggettive;
- c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. 7, comma 2 della Convenzione;
- d) perdita dei requisiti generali e/o speciali da parte del socio privato dichiarati in sede di procedura di affidamento.
- e) Esclusione del socio privato dalla compagine societaria del gestore;

35.2. Fermo restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., assegnando al

Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:

- a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte nella Convenzione, nella convenzione per gli specifici compiti operativi o nel Disciplinare Tecnico allegato a tali due convenzioni;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente da parte del Gestore o della SOT;
- c) mancata attuazione del Pdl, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- d) mancato adempimento delle obbligazioni assunte e di cui al precedente Articolo 6.2. entro i termini ivi indicati;
- e) mancato adempimento delle obbligazioni poste in capo al Gestore rispetto alla restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.;
- f) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 31, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'Art. 39 della Convenzione;
- g) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 42;
- h) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al Titolo IX - Penali.

35.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l'applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

35.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 35, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.

Titolo VII - CONTROLLI

Art. 36 - Rendicontazione della gestione

36.1. Al fine di permettere le attività di controllo di cui al successivo Art. 37 il Gestore è obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

36.2. ATERSIR ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.

36.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR nei modi e nei tempi stabiliti comporta l'applicazione delle penali previste nell'Art. 40 della Convenzione.

Art. 37 - Controlli

37.1. ATERSIR esercita l'attività di controllo sul Gestore e sulla SOT in merito al corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l'altro:

- a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) la corretta e puntuale attuazione del POI;
- e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.

37.2. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare e di far sottostare la SOT ai controlli sulla gestione del Servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del Gestore e della SOT, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente al Gestore e da questi alla SOT ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

37.3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire e di far fornire alla SOT tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Gestore è inoltre tenuto a conservare e a far conservare alla SOT i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR, qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

37.4. ATERSIR può procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni

conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 38 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi

38.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare e di far prestare alla SOT la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di dover attivare.

Art. 39 - Potere sostitutivo

39.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore o la SOT non siano, insieme o singolarmente, in grado di proseguire il Servizio, secondo le rispettive competenze, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.

39.2. In tale frangente il Gestore e la SOT saranno tenuti a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.

Titolo VIII - PENALI E SANZIONI

Art. 40 - Penali

40.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate al Gestore, salvo il diritto dello stesso di rivalersi sulla SOT laddove la penale sia legata ad inadempimenti di quest'ultima.

40.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.

40.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.

40.4. ATERSIR comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi precedenti, per le determinazioni di competenza.

Art. 41 - Sanzioni

41.1. ATERSIR è tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Garanzie

42.1. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari ad € 7.800.000/00 corrispondenti al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione, avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni intestata al Gestore medesimo e stipulata dal socio privato operativo. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il Gestore è tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione, il cui pagamento è a carico del socio privato di ARCA.

42.2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore ha provveduto a richiedere alla SOT e ha presentato ad ATERSIR copia della cauzione definitiva presentata dalla SOT i cui beneficiari sono rispettivamente ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00). All'inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.

42.3. Gli importi di cui al precedente punto 42.2 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.

42.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore e a quest'ultimo dalla SOT, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
- b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

42.5. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il Gestore, ed in particolare il socio privato per suo conto e la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

41.6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 43 - Assicurazioni

43.1. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

- a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro [];
- b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro [];
- c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio.
- d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 44 - Imposte, tasse e canoni

44.1. Sono a carico del Gestore sulla base di quanto disciplinato dalla specifica convenzione tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933.

44.2. Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

44.3. Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 45 - Modalità di aggiornamento della Convenzione

45.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10 della Convenzione.

45.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 46 - Tracciabilità dei flussi finanziari

46.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, Il Gestore è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 47 - Elezione di domicilio

47.1. ATERSIR, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna, Via Cairoli 8/F.

47.2. Il Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.

47.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 48 - Clausola interpretativa

48.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell'Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall'Agenzia.


Art. 49 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva

49.1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.

Art. 50 - Allegati

50.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti – formali e sostanziali – della Convenzione:

1. Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi
2. Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC Infrastrutture S.p.A. - IRETI S.p.A. – ARCA S.r.l.
3. Disciplinare tecnico
4. Offerta tecnica del socio privato
5. Offerta economica del socio privato
6. Schema di Carta dei servizi del bacino di affidamento di Reggio Emilia da adottarsi dal gestore in ossequio alle Linee Guida di ATERSIR ed alla regolazione di ARERA



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI COMPITI OPERATIVI
(SCHEMA)**

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BACINO DI REGGIO EMILIA

L’anno duemila___, il giorno ___ del mese di ___, a ___,

- **Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.**(di seguito **ARCA, ARCA S.r.l. o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o socio privato), con sede legali in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o SOT o società operativa territoriale), con sede legali in Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

premesse che

- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha deliberato l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell’istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’indizione della procedura di affidamento deliberata;
- Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le “Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato”, quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell’istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
- Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda

società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui lo Schema del presente atto convenzionale;

- Con comunicazioni n. ____ del ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione;
- Con determina n. ____ del ____ è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato ____
- Effettuati i controlli previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente, con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**);
- Nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione di affidamento del servizio idrico integrato ad ARCA e lo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l. Allegato 2 alla presente convenzione;
- La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
- Il socio privato e la SOT nonché i rappresentanti delle medesime che intervengono nel presente atto, in particolare:
 - Sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o

altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- o sono in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
 - a. Allegato 1: Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data ____ fra ATERSIR e ARCA;
 - b. Allegato 2: Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l.;
 - c. Allegato 3: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
 - d. Allegato 4: Piano d'ambito del Servizio idrico Integrato (SII) vigente alla data ____ per il territorio di riferimento;
 - e. Allegato 5: Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
3. Ai fini della corretta interpretazione della presente convenzione, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell'Articolo 1 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato "Allegato 1" alla presente convenzione.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula della presente convenzione, ARCA, in ottemperanza a quanto contenuto nella lex specialis della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, affida al socio privato e alla SOT, costituita e interamente partecipata dal medesimo, specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, della quale la medesima è affidataria in virtù della convenzione di gestione stipulata fra ARCA S.r.l. medesima ed ATERSIR, come previsto dalle disposizioni

contenute nella lex specialis della procedura di gara della quale il socio privato è risultato affidatario.

2. Il socio privato è tenuto al finanziamento di quanto descritto al successivo Articolo 4
3. I finanziamenti di cui al precedente punto sono erogabili dal socio privato anche tramite il pagamento diretto alla controparte di quanto dovuto da ARCA S.r.l. o dalla SOT.
4. Sono affidate alla SOT le funzioni e i compiti per la gestione del servizio idrico integrato così come definite e specificate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, fatta eccezione per le funzioni e le attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. In particolare, come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA S.r.l. svolgerà direttamente le seguenti funzioni:
 - I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
 - II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT, dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
 - III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui al precedente punto I).
 - IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.
5. Il servizio affidato alla SOT è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, dall'Elenco dei beni trasferiti ad ARCA di cui alla determinazione n. _____ che ARCA concede in uso alla SOT e dai beni di proprietà di AGAC Infrastrutture posti nella disponibilità di ARCA e da questa concessi in uso alla SOT.
6. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.
7. I servizi e le funzioni affidate alla SOT sono da esercire con riferimento al bacino di affidamento di Reggio Emilia, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013, come definito al punto 5.4 della Convenzione di gestione del SII Allegato 1 alla presente. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna. Ogni

eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione di gestione e del Disciplinare Tecnico.

8. Le Parti danno atto, e la SOT in particolare riconosce, che saranno svolte dalla medesima anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, purché preventivamente autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
9. La SOT s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII concesse in uso da ARCA S.r.l. così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
10. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
11. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, la SOT e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di gestione al punto 2.7.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. ARCA S.r.l., in qualità di gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso al gestore uscente IRETI S.p.A., nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'Articolo 2112 del Codice Civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 152/2006. In particolare ARCA provvederà al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA al netto delle poste compensative, così come previsto dallo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l. (Allegato 2) e dal PEF del Piano d'Ambito (Allegato 4), previo finanziamento del socio privato da erogarsi anche tramite il pagamento diretto del valore di cui al presente periodo.
2. La consistenza dei beni e delle dotazioni patrimoniali oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA e il corrispondente valore residuo sono definiti dalla determinazione ATERSIR n. ____ del _____. Il trasferimento di tali beni avverrà attraverso la predisposizione e la stipula di apposito verbale di consegna tra ATERSIR ed ARCA.
3. A seguito dell'acquisizione dei beni e del trasferimento dei rapporti giuridici di cui al precedente comma 1, ARCA cederà, nei termini di cui alla lettera di invito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del SII nella provincia di Reggio Emilia già citata,, con atto pubblico, alla SOT il ramo d'azienda riferito ai compiti operativi affidati alla medesima SOT, fatta eccezione per i

rapporti giuridici strettamente afferenti alle funzioni e alle attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. di cui al comma 4 Articolo 2 della presente Convenzione.

Sarà parte del ramo d'azienda ceduto alla SOT anche il fondo TFR maturato dal personale oggetto di cessione, nonché i fondi rischi e le ulteriori componenti patrimoniali passive afferenti al ramo d'azienda, che pertanto costituiranno componenti negative per il calcolo del valore di cessione del ramo d'azienda. Sono inoltre esplicitamente esclusi dal ramo d'azienda la titolarità del servizio idrico integrato e dei ricavi tariffari ad esso afferenti, le dotazioni patrimoniali di cui al precedente comma 2 ed il debito verso il socio privato per il finanziamento del valore residuo di detti beni, che rimangono in capo ad ARCA.

4. La determinazione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento alla società operativa territoriale dovrà avere a riferimento le funzioni svolte dalla stessa, nonché il costo massimo ammissibile per le funzioni di competenza di ARCA di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
5. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:
 - a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;
 - b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore;
 - c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;
 - d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento.
6. L'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5 è subordinata al voto favorevole dell'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in virtù dei compiti assegnati alla medesima dallo statuto societario e al preventivo assenso scritto di ATERSIR subordinato alla verifica delle condizioni di cui al precedente punto. L'assenza dell'assenso scritto di ATERSIR costituisce causa di risoluzione della concessione del Servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo Articolo 28, nonché l'avvio del processo di esclusione del socio privato dalla partecipazione in ARCA S.r.l. ai sensi dello statuto della medesima.

Articolo 4

(Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di ARCA S.r.l. si impegna al finanziamento della medesima con riferimento:
 - a. Al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA, al netto delle poste compensative, di cui all'Articolo 3 comma 1. In particolare, con la stipula della presente il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di ARCA S.r.l al pagamento diretto alla società IRETI S.p.A. o altra società destinataria dalla stessa individuata;
 - b. Al pagamento dell'eventuale valore da corrispondere alla SOT, per l'acquisto del ramo d'azienda di cui al precedente Art. 3 comma 3, di probabile valore negativo in virtù della consistenza dei fondi patrimoniali (TFR e fondi rischi ed oneri) facenti parte dello stesso;
2. Al pagamento delle opere funzionali alla restituzione del debito di ARCA S.r.l. nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. negli importi e secondo le modalità descritte nello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l., Allegato 2 al presente documento. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo alla SOT previsti nel Piano d'ambito e nel relativo PDI e di eventuali esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario come definite nel Piano economico e finanziario pro tempore vigente.
3. A fronte dei finanziamenti fruttiferi di cui ai commi precedenti, ARCA e la SOT riconosceranno al socio privato un rimborso di valore coerente con il valore del costo delle immobilizzazioni riconosciuto in tariffa secondo il metodo tariffario idrico pro-tempore vigente per quanto finanziato dal socio privato; resta fermo che, in virtù del rapporto societario fra socio privato e SOT, spetteranno a tale raggruppamento di società corrispettivi per i compiti operativi e per la realizzazione degli investimenti, nonché rimborsi da finanziamenti di valore pari a tutti i ricavi tariffari di competenza di ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA S.r.l. di cui all'Articolo 6 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
4. Il riconoscimento al socio privato per le attività di finanziamento a favore di ARCA di cui al comma 1, verrà effettuato per conto di ARCA dalla SOT in qualità di mandataria all'incasso delle tariffe e al pagamento per conto di ARCA come definito all'Articolo 5 del presente contratto.
5. Le parti ed in particolare il socio privato prendono atto e concordano che il rimborso del finanziamento del socio privato ad ARCA S.r.l. di cui al presente articolo, comma 1, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 5

(Funzioni della società operativa territoriale)

1. La società operativa territoriale costituita dal socio privato di ARCA S.r.l., parte del presente contratto, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere

alla data di stipula del presente atto, assume tutte le funzioni di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione fra ARCA S.r.l. e ATERSIR, Allegato 1 al presente contratto, ad eccezione delle funzioni attribuite ad ARCA. Le parti definiranno entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto, regolamenti, procedure e quanto necessario per definire le modalità di interazione e collaborazione per garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato.

2. La SOT è individuata da ARCA S.r.l., quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo Pdl. Spettano pertanto alla SOT tutte le attività previste dalla convenzione di gestione fra ATERSIR e ARCA S.r.l. afferenti i lavori previsti nel Piano d'Ambito e nel Pdl facente parte del Piano d'Ambito medesimo e la patrimonializzazione degli interventi realizzati, ad eccezione delle opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture, ai sensi dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto.
3. Poste le funzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono in particolare attribuite alla SOT le seguenti funzioni specifiche:
 - a. La SOT è individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA S.r.l. all'incasso dei ricavi afferenti al servizio idrico affidato alla medesima società. La SOT dovrà in particolare:
 - procedere in nome e per conto di ARCA S.r.l. all'incasso delle tariffe del servizio idrico integrato e all'attività di definizione della tariffa per ciascun utente, alla bollettazione e riscossione delle somme;
 - svolgere le attività di gestione e recupero del credito;
 - assumersi il rischio di morosità in merito all'incasso delle tariffe.
 - b. La SOT è inoltre formalmente individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA:
 - al pagamento nel corso della gestione al socio privato di ARCA di quota parte dei ricavi tariffari quale rimborso dei finanziamenti di cui all'Art. 4 comma 1;
 - al pagamento dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto secondo le scadenze individuate nel medesimo Allegato;
 - al pagamento dei corrispettivi di competenza degli Enti Locali e di altri soggetti proprietari dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico secondo le scadenze individuate, nel Disciplinare Tecnico;
 - al pagamento di ogni altro costo relativo al servizio idrico affidato non esplicitamente connesso ai compiti assegnati ad ARCA o funzionale al funzionamento della stessa, quale, a titolo meramente esemplificativo, la quota di spettanza di ATERSIR per le funzioni ad essa assegnate.
 - c. La SOT è formalmente individuata come rappresentante di ARCA per la gestione e restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., le cui entità e modalità di restituzione sono individuate nello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente contratto. In particolare, oltre alla realizzazione delle opere funzionali alla restituzione del suddetto debito, la società SOT è inoltre

delegata in nome e per conto di ARCA a svolgere in contraddittorio le attività di verifica, collaudo e consegna dei beni realizzati ad AGAC Infrastrutture S.p.A.

4. In virtù delle attribuzioni declinate ai commi precedenti, sono trasferiti alla SOT ed al socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni in capo ad ARCA di cui al precedente Articolo 2 comma 4. Il riconoscimento finanziario a copertura dei costi di ARCA S.r.l., come definito al successivo Articolo 6, dovrà pertanto essere assicurato indipendentemente dall'andamento degli incassi delle tariffe del servizio e pertanto anche in caso riduzione dei ricavi, in caso di aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.
5. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati alla SOT da parte di ARCA S.r.l. per lo svolgimento del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta di ATERSIR quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.
6. Le parti danno atto che i servizi e le funzioni attribuite a socio privato e SOT non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare ARCA S.r.l. Rimane facoltà di ARCA affidare alla SOT ulteriori servizi, lavori o forniture non previste dai precedenti commi e rientranti nelle competenze alla medesima assegnate, posta l'applicazione della normativa, anche in materia di appalti pubblici, pro tempore vigente e i limiti al subappalto applicabili a tali ulteriori affidamenti.
7. Con riferimento ai mandati irrevocabili di incasso e pagamento di cui al precedente comma 3, la SOT è tenuta a costituire un conto corrente dedicato in via esclusiva all'incasso delle tariffe e un conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei mandati di pagamento, con obbligo di fornire con cadenza mensile entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con riferimento al mese precedente, ad ARCA l'estratto conto e le movimentazioni di ciascuno di tali conti
8. Le componenti tariffarie a copertura dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto e dei Comuni, dovranno essere erogate ai soggetti interessati, in virtù del mandato irrevocabile di pagamento assegnato, secondo le scadenze individuate, rispettivamente, in Allegato 2 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 6

(Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA)

1. La SOT e il socio privato nel loro complesso, avranno diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, equivalente a tutti i ricavi tariffari la cui titolarità è in capo ad ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA di cui al successivo comma 3 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
3. I costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, sono come di seguito definiti:

$$Opex_{Art2c4_t} = Opex_{Art2c4_{t-2}} * (1 + I^2) * M$$

Dove:

- $Opex_{Art2c4_t}$ sono i costi operativi, nell'anno tariffario t, della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4;
 - $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ sono i costi operativi della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, come desumibili dal bilancio di esercizio dell'anno t-2, riferendosi, con tale definizione alla sommatoria dei costi inclusi nelle voci da B.6 a B.9, da B.11 a B.14 del conto economico, della quota della componente C.17 riferita agli oneri finanziari non connessi al finanziamento soci e della componente della voce B.10 riferita a cespiti che non rientrano nel perimetro dei beni oggetto del valore di subentro tra il gestore uscente ed ARCA S.r.l. e pertanto escluso dal computo della componente Capex dei ricavi tariffari, decurtati del corrispettivo pagato alla SOT per i compiti operativi assegnati ai sensi del presente contratto. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si assume, comunque un valore massimo ammissibile di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ pari a 450.000 € per ciascun esercizio. Per il primo e il secondo anno di gestione il valore di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ è definito forfaitariamente pari al valore massimo di cui sopra.
 - I^2 è il tasso di inflazione FOI senza tabacchi per la Provincia di Reggio Emilia registrato nell'anno t-1 elevato alla seconda per considerare il periodo intercorrente fra l'anno t e l'anno t-2 a cui si riferiscono i costi di ARCA da prendere a riferimento ai fini del calcolo;
 - M è il valore percentuale definito pari al 10% (dieci per cento) definito quale margine di utile ragionevole per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di ARCA S.r.l.
4. In virtù del necessario trasferimento del rischio operativo e di mercato alla SOT e al socio privato, l'importo di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, indipendentemente dalla causa generante tale morosità, non dovrà essere imputato nel calcolo dei costi di funzionamento di cui al precedente comma 3, e dovranno pertanto, essere assunte quale onere del socio privato e della SOT.
5. La società SOT è tenuta a fatturare ad ARCA S.r.l. il compenso calcolato ai sensi del precedente comma 3, in 4 rate trimestrali posticipate, il cui incasso avverrà tramite compensazione con le somme incassate in nome e per conto di ARCA S.r.l. in virtù del mandato all'incasso definito al precedente Articolo 5 comma 3 lett. a.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. prevista all'Art. 6 della convenzione di gestione Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della convenzione di gestione stipulata fra ATERSIR e ARCA costituiranno proroga anche della presente convenzione.

2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui all'Articolo 6 comma 2 della convenzione di gestione del SII (Allegato 1) ed inoltre all'avvenuto trasferimento da parte di ARCA alla SOT del ramo d'azienda dei rapporti giuridici attivi e passivi di ARCA di cui all'Articolo 3 comma 3 e dei compiti operativi affidati alla medesima SOT.
3. Ove insorgesse la necessità di presentare la motivata istanza ad ATERSIR di cui all'6 comma 4 della convenzione di gestione del SII, la SOT e il socio privato assumono l'onere di predisporre per conto di ARCA la medesima istanza e di trasmetterla ad ARCA che, previa verifica della medesima, provvederà a trasmetterla ad ATERSIR, con le conseguenze di cui alla convenzione di gestione All. 1 alla presente.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento)

1. Come previsto dalla convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento ad ARCA S.r.l., anche alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro del SII per la propria attività di competenza, in accordo con quanto previsto dagli atti di gara
2. La SOT, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le funzioni gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
3. Ai sensi dell'Art. 7 comma 5 della convenzione di gestione del SII, ARCA si impegna a non subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della presente convenzione viene trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.
4. Ai sensi dell'Art. 7 comma 7 della convenzione di gestione del SII, il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Le parti danno atto che, poiché tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA e dalla SOT ed il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto, ciascuna delle parti che interviene nel presente contratto dovrà comunicare alle altre la volontà di subappaltare parti dei compiti affidatigli, affinché ARCA possa comunicare tempestivamente ad ATERSIR i subappalti vigenti e verificare il limite di cui al periodo precedente.
5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").
6. La SOT ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito pro tempore vigente.

Art. 9

(Divieto di modificazioni soggettive – richiamo a quanto previsto nella convenzione di gestione del SII)

1. La presente convenzione si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle parti in caso di risoluzione della convenzione di gestione del SII tra ATERSIR ed ARCA che costituisce presupposto di diritto per la vigenza della presente.
2. Sono pertanto pienamente e interamente richiamati i divieti di modificazioni soggettive di cui all'Articolo 8 della convenzione di affidamento del SII ad ARCA quali cause di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

(Titolarietà della risorsa idrica)

3. Le parti si danno atto che, come previsto dalla convenzione di gestione, le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR.
4. Il socio privato e la SOT si impegnano a predisporre per conto di ARCA tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui *iter* sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel Pdl e nel POI)

1. Come previsto al precedente Articolo 5, e come previsto dal modello organizzativo del SII rappresentato nel Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato allegato al Capitolato d'oneri, la SOT è individuata come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel Pdl e nel POI di cui all'Articolo 12 della convenzione di gestione del SII. La SOT accetta espressamente con la stipula della presente convenzione tale ruolo operativo, in qualità di concessionario dei lavori previsti negli atti indicati, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria.
2. Le parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte della SOT è causa di risoluzione della presente convenzione e della convenzione di gestione del SII. La SOT assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo
3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute ad AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

Art. 12

(Offerta del gestore)

1. La SOT si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
2. La SOT, anche in virtù degli adempimenti imposti ad ARCA, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostantive non imputabili alla SOT stessa.
3. Come previsto dalla convenzione di gestione del SII, ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità della SOT in merito ai servizi e alle funzioni assunte in gestione, le eventuali penali comminate da ATERSIR saranno pienamente addebitate alla SOT e trattenute dalla fidejussione di cui al successivo Articolo 32 o, alternativamente saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante alla SOT.

Art. 13

(Modifiche al Pdl)

1. Poiché, ai sensi della convenzione di gestione del SII, Articolo 15, le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, la SOT si farà parte attiva nella definizione di eventuali istanze di modifica da presentare essendo in tal senso delegata, con la firma della presente convenzione, a comunicare direttamente con ATERSIR per conto di ARCA tali richieste.
2. In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dalla SOT dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte di ATERSIR, le parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico della SOT.
3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di ARCA quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le parti danno atto che ARCA si rivarrà sulla SOT per le inadempienze di quest'ultima.
4. Come meglio indicato al successivo Articolo 31 le parti danno atto, ed in particolare la SOT accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore ad ARCA, affinché questa le presenti ad ATERSIR per ottenere la mancata applicazione delle penali, tuttavia ove il procedimento di comminazione delle penali di ATERSIR su ARCA si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili alla SOT, la stessa non potrà rivalere alcuna pretesa o ulteriori casistiche di esenzione della rivalsa di ARCA sulla stessa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'Articolo 16 della convenzione in essere fra ATERSIR e ARCA per la gestione del SII, ARCA, con la stipula della presente convenzione, si avvale della SOT per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl che ATERSIR ha delegato ad ARCA medesima in qualità di gestore del SII.
2. In virtù della esplicita esclusione indicata al punto 16 della convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA (All.1), le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.
3. Gli estremi della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
5. La SOT fornisce, per conto di ARCA ed in quanto delegata di quest'ultima, ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi esercitati.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi)

1. La SOT per conto di ARCA prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
2. La SOT e ARCA congiuntamente provvedono all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il parere della SOT è vincolante per ARCA per l'esercizio della possibilità disciplinata dalla convenzione del SII di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate da ARCA, in qualità di gestore del SII, alla SOT e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'Art. 18 della convenzione di gestione del SII, la SOT, il socio privato e ARCA collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo Articolo.

2. Le parti danno atto ed accettano che la SOT e il socio privato collaboreranno con ARCA per presentare ad ATERSIR e/o al soggetto pro-tempore competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla convenzione di gestione del SII.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da ARCA, in nome e per conto proprio e della SOT e del socio privato, da parte di ATERSIR o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato e la SOT non potranno far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze ad ARCA e parimenti non potranno pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di ARCA.
4. ARCA potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio un referente della SOT o del socio privato quale delegato ai rapporti con ATERSIR.
5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra ARCA ed ATERSIR sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche alla presente convenzione.
6. Ai fini del riequilibrio e dell'eventuale attribuzione del riconoscimento del medesimo da parte di ATERSIR, le parti danno atto ed accettano che sono in capo alla SOT tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni residuali di cui al precedente Articolo 2 comma 4, pertanto la SOT e il socio privato non potranno avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di ARCA in caso di riduzione dei ricavi o aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di ARCA)

1. Posto quanto disciplinato dall'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII, al termine della convenzione ATERSIR o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nel bacino oggetto dell'affidamento ad ARCA. La SOT ed il socio privato, congiuntamente con ARCA, forniranno piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di tale attività ricognitoria.
2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente punto, ARCA al termine del servizio acquisirà dalla SOT i cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII di Reggio Emilia.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'Art. 3 comma 5 della presente convenzione, al termine della concessione ARCA acquisirà i cespiti oggetto del ramo d'azienda opzionato.
4. I beni saranno acquisiti da ARCA liberi da oneri, gravami o ipoteche, pertanto eventuali finanziamenti a valere su tali beni dovranno essere preventivamente estinti dalla SOT.
5. ARCA consegnerà i beni acquisiti dalla SOT ed i beni propri al gestore subentrante ai sensi dell'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII stipulata e allegata alla presente convenzione.

6. La SOT prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, la SOT è tenuta a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati da ATERSIR. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
7. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di ARCA.

Art. 18

(Ulteriori obblighi della SOT)

1. In ottemperanza a quanto previsto all'Art. 24 della convenzione di gestione fra ATERSIR ed ARCA, la SOT è obbligata per i servizi e le funzioni di propria competenza a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) predisporre la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente, alle Linee Guida approvate da ATERSIR e alla regolazione di ARERA e trasmetterla ad ARCA per la sua validazione e trasmissione ad ATERSIR;
 - d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
 - e) in qualità di delegato di ARCA, acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
 - f) in virtù dei compiti operativi assegnati predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
 - g) trasmettere ad ARCA, per la successiva trasmissione ad ATERSIR, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
 - h) prestare collaborazione ad ARCA e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - i) dare tempestiva comunicazione ad ARCA per la successiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;

- j) restituire ad ARCA alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Disciplinare tecnico e del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio e dei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;
- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa quale mandataria di ARCA all'incasso ai sensi delle norme di legge e della Convenzione di gestione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di ARCA, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di ARCA e, ai sensi della convenzione di gestione del SII, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far incassare ad ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di ARCA di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;

- x) adempiere, in qualità di delegata e rappresentante di ARCA a rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A. e ATERSIR di cui all'Allegato 2;
- y) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore uscente ed eventuali altri Soggetti, strettamente funzionali all'erogazione del servizio;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset per conto di ARCA, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento della stessa, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- dd) pagare, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro i termini indicati dal Disciplinare Tecnico e dello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l.;
- ee) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19

(Responsabilità della SOT)

1. La SOT è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. La SOT è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
2. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento ad ogni responsabilità connessa con la gestione relativa a servizi dalla stessa erogati.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. La SOT e il socio privato si obbligano, per sé e per gli altri operatori da esse incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.lgs. 50/2016, la SOT e il socio privato sono tenuti all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.
3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità della SOT)

1. Le dotazioni in disponibilità della SOT comprendono:
- a) i beni iscritti nel libro cespiti di ARCA a tal fine concessi in uso alla SOT per le funzioni ad essa affidati;
 - b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture ed altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - d) i beni e le opere realizzate dalla SOT in attuazione del Pdl e del POI.
2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate ad ARCA e da questa alla SOT per l'intera durata dell'affidamento. La SOT ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.
3. La SOT accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
4. La SOT si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad essa assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa ed ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione del SII e di conseguenza della presente convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi alla SOT.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico)

1. Le parti concordano e danno atto che ARCA è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATERSIR ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente.
2. La SOT si impegna, nell'ambito dei compiti di tariffazione e definizione della tariffa all'utenza ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATERSIR.
3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato e alla SOT non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa decurtati di quanto definito nella presente convenzione e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 24

(Livelli di servizio)

1. La SOT assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
2. ARCA, anche in virtù dei controlli di ATERSIR, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
3. Le penali eventualmente comminate ad ARCA da ATERSIR in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo, saranno addebitate interamente alla SOT senza che questa possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune, le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con ATERSIR per la determinazione della penale ad ARCA, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico della SOT.
4. In virtù di quanto previsto dalla convenzione di gestione del SII, la SOT dovrà predisporre per conto di ARCA e trasmettere a quest'ultima per la loro firma congiunta prevista dalla Convenzione di gestione del SII, entro undici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.
5. ARCA potrà avanzare osservazioni sui documenti inviati che dovranno essere modificati a seguito di confronto fra le parti entro il termine previsto dalla convenzione di gestione del SII.
6. Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati sia da ARCA che dalla SOT e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 25

(Carta dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.
4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore previa sua approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e della SOT e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato ad ARCA a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 26

(Regolamento del SII e Regolamento del gestore)

1. Il rapporto tra ARCA e la SOT e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per ARCA e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA, ARCA e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" Allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
2. La SOT predisporrà il Regolamento del SII in nome e per conto di ARCA e lo trasmetterà a quest'ultima per la firma dello stesso. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di affidamento del SII ad ARCA, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali le parti forniscono il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Art. 27

(Revoca della concessione da parte di ATERSIR)

1. In caso di revoca della convenzione del SII da parte di ATERSIR di cui all'art. 34.1 della Convenzione di gestione, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, posta la liquidazione ad ARCA delle somme previste dall'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016, la quota parte di tali somme spettanti alla SOT e al socio privato risultano essere le seguenti:
 - a. Al socio privato spetterà il rimborso del finanziamento erogato ad ARCA e non ancora rimborsato senza penali di alcun tipo e forma nei confronti di ARCA per lo scioglimento anticipato della concessione;
 - b. Alla SOT spetterà un valore di indennizzo pari a:

- i. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi ricevuti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- ii. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- iii. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale del corrispettivo di pertinenza della SOT, limitatamente alla quota a copertura dei soli costi operativi, prendendo a riferimento il valore ultimo disponibile e moltiplicandolo per gli anni residui di concessione, utilizzando, come tasso di attualizzazione il tasso equivalente al costo del capitale investito previsto dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

Art. 28

(Cause di risoluzione)

1. La presente convenzione è risolta in maniera automatica ove sia revocata o venga risolta la convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA per la gestione del servizio. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica della presente convenzione le cause di risoluzione di cui all'Articolo 35 della convenzione vigente fra ATERSIR e ARCA.
2. Nel caso in cui ATERSIR proceda ad inviare formale diffida ad adempiere ad ARCA ai sensi dei commi 35.2 e 35.3 della Convenzione, ARCA effettuerà conseguente diffida ad adempiere alla SOT e al socio privato con termini uguali a quelli definiti da ATERSIR.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove ATERSIR attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione di gestione del SII, ARCA provvederà di conseguenza ad attingere alla fidejussione in essere ai sensi del successivo Articolo 32.
4. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate alla SOT per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione i beni strumentali nella disponibilità o in proprietà della SOT torneranno nella piena disponibilità di ARCA.

Art. 29

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere ad ARCA di adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'Art. 36 della Convenzione di gestione, la SOT è obbligata a fornire ad ARCA le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

2. ARCA, in virtù di modifiche effettuate da ATERSIR, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, la SOT si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione ad ARCA delle penali previste dall'Art. 40 della Convenzione di gestione, per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, ARCA si rivarrà sullo SOT.
4. Al fine di permettere ad ATERSIR di svolgere l'attività di controllo di cui all'Articolo 37 della Convenzione di gestione, con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative della SOT e del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
5. Con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a fornire ad ARCA e ad ATERSIR tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. La SOT e il socio privato sono inoltre tenuti a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
6. La SOT e il socio privato accettano inoltre che ATERSIR possa procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
7. La SOT e il socio privato si impegnano a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di attivare.

Art. 30

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in virtù di quanto previsto nella Convenzione di gestione del SII, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui la SOT non sia in grado di proseguire il Servizio, ARCA ed ATERSIR adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
2. In tale frangente la SOT sarà tenuta a mettere a disposizione degli incaricati di ARCA e ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da ARCA e dall'Agenzia.

Art. 31

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte di ATERSIR ad ARCA di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, la SOT si farà parte attiva con ARCA per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di ATERSIR delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati alla SOT, ARCA si rivarrà completamente sulla SOT medesima rispetto a tali penali decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi alla SOT medesima, senza che la SOT possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa. In tal senso, la SOT è individuata quale mandataria al pagamento delle penali verso ATERSIR o verso gli utenti, mantenendo invariata la quota di incasso da riconoscersi ad ARCA ai sensi del precedente Articolo 6.
2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove la SOT richieda formalmente ad ARCA di procedere per via giudiziaria contro la decisione di ATERSIR, ARCA, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico della SOT.
3. Il medesimo procedimento di cui ai commi precedenti si applica con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 32

(Garanzie)

1. Il socio privato o la SOT, per quanto di competenza, hanno presentato ad ARCA, la quale ha provveduto a presentarla ad ATERSIR, le seguenti cauzioni:
 - a. cauzione definitiva intestata ad ARCA S.r.l., di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione (€7.800.000/00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni,;
 - b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, cauzione definitiva i cui beneficiari sono ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00).
2. ARCA, richiederà ad ATERSIR, beneficiario della garanzia di cui al punto a), la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione che il socio privato o la SOT dovranno provvedere a rinnovare.
3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b) del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione, il socio privato o la SOT sono tenuti alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
4. Gli importi di cui al precedente punto 1 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.
5. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a. l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
 - b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
 - c. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
6. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato o la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della SOT o del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 33

(Assicurazioni)

1. La SOT ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:
 - a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro ___;
 - b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro ___;
 - c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;
 - d. entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne ARCA, ATERSIR e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;
 - e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, la SOT presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 34

(Imposte tasse e canoni)

1. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento alle spese di stipula della presente convenzione e per gli oneri di cui all'art.44.1 della Convenzione per la gestione del SII.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 35

(Modalità di aggiornamento della convenzione)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali-modifiche apportate alla convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 36

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, la SOT e il socio privato sono tenuti ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 37


(Elezione di domicilio)

1. ARCA S.r.l., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della presente Convenzione, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.
2. La SOT, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
3. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
4. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 38

(Legge applicabile e foro competente)

5. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio del bacino di affidamento.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE TRA ATERSIR, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.,
IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.
(SCHEMA)**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A., IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **Atersir o Agenzia**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito _____ n. ___ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR;

AGAC Infrastrutture S.p.a. (di seguito **AGAC Infrastrutture o AGAC**), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA 02153150350, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

ARCA S.r.l. (di seguito **ARCA o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

IRETI S.p.A. (di seguito **IRETI**), per conto del gestore IREN S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza 54, iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01791490343, CF e P.IVA 01791490343, PEC: ireti@pec.ireti.it, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- Con atto dell'Assemblea dell'ex Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia (di seguito AATO3) n.136/10 del 19 dicembre 2002 l'Agenzia ha concesso ad AGAC S.p.a. la salvaguardia prevista dall'art.11 della L.R. n.25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, per una durata di 10 anni;
- In data 30 giugno 2003 tra AATO3 di Reggio Emilia ed AGAC S.p.A. è stata sottoscritta la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato";
- In seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a AGAC S.p.a. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario prima Enia S.p.A. (costituita nell'ambito di un'operazione di fusione tra AMPS S.p.a., TESA PIACENZA S.p.a. e AGAC S.p.a.) e successivamente Iren S.p.A. e le attività di gestione del servizio idrico sono passate alla società di primo livello "Iren Acqua Gas S.p.A", soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Reggio Emilia;
- Con efficacia dal 1.1.2016 Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.;
- La Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore IREN S.p.a. risulta scaduta il 19/12/2011;
- La gestione suddetta è proseguita a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

- Con atto di scissione stipulato in data 24 Febbraio 2005, AGAC S.p.A. ha effettuato lo scorporo delle reti degli impianti e delle dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato, mediante una scissione parziale proporzionale trasferendo ad AGAC Infrastrutture S.p.A., società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni relative alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue unitamente al godimento di beni demaniali in concessione d'uso ad AGAC S.p.A.;
- AGAC Infrastrutture è società a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;
- AGAC Infrastrutture ed Enia S.p.A. hanno stipulato, in data 1 Marzo 2005, un contratto di regolazione della concessione d'uso mediante affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti il Servizio Idrico Integrato finalizzato a regolare i rapporti giuridici ed economici fra le due società con riferimento all'utilizzo, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Enia S.p.A (ora IREN S.p.A.), delle reti e delle dotazioni di proprietà di AGAC Infrastrutture (di seguito indicato come **Contratto di Affitto**);
- L'Art. 7 del contratto di cui al punto precedente prevede che "Il contratto decorre dal 1 marzo 2005 e resterà in vigore sino alla scadenza degli affidamenti del Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve eventuali modificazioni derivanti dall'applicazione della normativa di settore vigente. La durata del contratto sarà modificata di diritto nel caso la normativa futura di settore preveda una diversa durata";
- L'Art. 9 del medesimo contratto di cui al precedente punto prevede che "Il gestore dovrà accantonare annualmente una somma, a titolo di fondo per ripristino impianti, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all'utilizzo degli stessi";
- Il medesimo Art. 9 disciplina inoltre come "Alla data di scadenza del presente contratto, o per qualsiasi risoluzione anticipata, il Gestore dovrà riconsegnare ad AGAC Infrastrutture o a persona o società da questa designata tutti i beni oggetto del presente contratto, nello stato di fatto in cui li ha ricevuti tenendo conto del deterioramento per il normale utilizzo del bene, nonché tutto quanto finanziato e realizzato direttamente dal Gestore ai sensi della convenzione ATO/Gestore. Al termine della gestione i beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) e gli interventi di manutenzione straordinaria (in quanto capitalizzati) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio saranno messi a disposizione del nuovo gestore a fronte dell'indennizzo che sarà corrisposto da quest'ultimo, al netto del fondo ripristino beni di terzi e che sarà determinato, ai sensi dell'Art. 113, comma 9 del D. Lgs. 267/2000, in misura pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, al netto dei contributi ricevuti";
- L'art. 8 del Contratto di Affitto stabilisce che "A fronte della concessione d'uso delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui agli elenchi Allegato A) e B), Enia Spa verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo secondo quanto riportato nell'Allegato D), in conformità ai criteri stabiliti dall'ATO3 con provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005";
- Il succitato provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005 determinava, con decorrenza 1 marzo 2005, il canone per la concessione d'uso dei beni summenzionati in 6.900.000 €/anno, precisando inoltre che:
 - tale importo era stato determinato avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale del mutuo trentennale intestato alla Società Patrimoniale, rappresentante la parte di debito attribuibile ai beni oggetto del Contratto di Affitto;

- il suddetto canone avrebbe dovuto essere pertanto corrisposto sino alla estinzione del mutuo (prevista nel 2035) e "...anche dagli eventuali gestori del servizio subentranti alla scadenza o alla risoluzione della convenzione in essere per la gestione del SII nel periodo transitorio";
- l'importo del canone non sarebbe dovuto essere inferiore ai 6.900.000€/anno nemmeno in caso di rinnovo della medesima convenzione;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (diventa prima Autorità per l'Energia elettrica e il gas e i servizi idrici, AEEGSI, poi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di seguito **ARERA**), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario idrico;
- Con Deliberazione dell'AEEGSI n.585 del 28 Dicembre 2012 è stato approvato il primo metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per le annualità 2012 e 2013 e con la Deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013, sono state approvate dalla medesima Autorità, le disposizioni di completamento del metodo tariffario ai fini della definizione delle tariffe per le annualità 2014 e 2015;
- Con Deliberazione dell'AEEGSI n. 664 del 28 dicembre 2015, è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), successivamente modificato e integrato con Deliberazione dell'AEEGSI n.918 del 27 dicembre 2017 recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019;
- Nelle manovre tariffarie predisposte in conformità alla metodologia ARERA in riferimento alle annualità del periodo 2012-2019, il canone di 6.900.000€ annui e l'accantonamento annuo summenzionati sono entrambi confluiti nella componente tariffaria Altri Corrispettivi (AC) definita da ARERA come segue:
- "il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente";
- La definizione di altri corrispettivi (AC) individuata da ARERA è contraddistinta da due elementi peculiari:
 - il primo è quella di condizionare l'ammissibilità in tariffa di tali corrispettivi, solo laddove deliberati dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - il secondo sancisce il principio per cui qualunque "forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente", ciò comportando la decadenza, o meglio, l'impossibilità di riconoscimento in tariffa a decorrere dalla rinegoziazione/rinnovo della convenzione/concessione, di tutti i corrispettivi precedentemente assentiti agli enti proprietari di beni del SII, aventi natura diversa dal rimborso delle rate dei mutui. In tale fattispecie, come precisato puntualmente dalla definizione di AC sopra riportata, rientra anche la "quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi";

CONSIDERATO CHE:

- Poiché il nuovo affidamento del servizio idrico comporta la necessaria rinegoziazione della Convenzione di gestione e di tutti i termini ed elementi della Concessione, connotandosi ai sensi della

definizione come “nuova deliberazione dell’Ente Competente”, alla data di avvio della nuova gestione decadono i presupposti per l’ammissibilità in tariffa:

- della quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Affitto, venendo meno pertanto la possibilità di continuare ad alimentare il fondo ripristino beni di terzi (d’ora in poi anche FRBT);
 - di tutti quei corrispettivi non determinati in misura esattamente corrispondente alle sole rate di rimborso e quota interessi di mutui ancora in essere presso gli enti proprietari degli assets del SII e pertanto anche del canone annuo di 6.900.000€ per la parte eccedente la rata di rimborso annuale del debito;
- Le criticità sopra evidenziate determinano la risoluzione del citato Contratto di Affitto, nonché la necessità, in riferimento al periodo di pertinenza del nuovo affidamento del servizio, di revisione dei rapporti contrattuali fra AGAC Infrastrutture e il Gestore del Servizio al fine di assicurare l’ammissibilità tariffaria delle componenti di costo afferenti ai cespiti concessi da AGAC Infrastrutture;
 - Ai fini della definizione dei corrispettivi spettanti agli enti proprietari di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, rilevano la definizione di Mutui dei Proprietari (MT) fornita da ARERA nei provvedimenti di regolazione tariffaria nonché quanto disciplinato dall’art. n. 153 del D.lgs. n.152/2006 che, in riferimento alle dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato prevede quanto segue: “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’Art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. (...)”;

RISULTA PERTANTO NECESSARIO:

- risolvere il citato Contratto di Affitto, con il conseguente rientro nella piena disponibilità di AGAC Infrastrutture dei beni oggetto di tale contratto, ciò determinando l’insorgenza di un debito di IRETI di importo pari al valore del FRBT, per un importo pari a Euro _____(diconsi ____/00);
- definire le modalità di restituzione di tale debito da parte di IRETI ad AGAC Infrastrutture;
- disciplinare le modalità di gestione del complesso dei beni oggetto del predetto Contratto di Affitto e i criteri di determinazione del relativo corrispettivo di pertinenza di AGAC Infrastrutture, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni regolatorie di settore, a fronte della messa a disposizione di tali beni al Gestore del Servizio;
- individuare i conseguenti rapporti intercorrenti tra il gestore uscente, il gestore subentrante ed AGAC Infrastrutture;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- L’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che “a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”;
- In ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;

- b) a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha deliberato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnico-economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento deliberata;
 - Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato", quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
 - Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui il presente "Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi";
 - In data ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione che l'operatore aggiudicatario della procedura ha dichiarato di accettare;
 - Con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
 - [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da

AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;

- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**), la quale prevede l'avvio della gestione a condizione di specifici adempimenti fra cui la stipula della presente convenzione fra AGAC Infrastrutture, IRETI, ATERSIR, ARCA;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento alle modalità di restituzione del summenzionato debito corrispondente al valore del FRBT accantonato dal gestore uscente in virtù del previgente Contratto di Affitto, sono stati presi a riferimento alcuni modelli di regolazione del servizio idrico adottati a livello regionale, ampiamente illustrati nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito, che hanno legittimato negli anni il ruolo delle società pubbliche degli asset quali soggetti finanziatori del Programma degli Interventi del servizio idrico integrato;
- Il Programma degli interventi (di seguito PDI), a norma dell'art. 149, comma 3, D.lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PDI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i relativi tempi di realizzazione;
- i predetti modelli di regolazione di finanziamento degli interventi del PDI da parte di società patrimoniali, tuttora presenti sul territorio regionale, attribuiscono la proprietà delle opere finanziate ai soggetti finanziatori e prevedono, in estrema sintesi, il riconoscimento alle società patrimoniali di un corrispettivo commisurato ai costi di capitale determinati secondo le regole tariffarie dettate dall'ARERA applicando decurtazioni ad alcune componenti tariffarie al fine di giustificarne la convenienza tariffaria per l'utenza (tenuto conto che lo stesso investimento realizzato con risorse proprie del gestore anziché col finanziamento della patrimoniale, rilevarebbe in tariffa con un costo di capitale pieno);
- il meccanismo sopra illustrato agisce in deroga ai principi regolatori tariffari stabiliti dall'ARERA ed è pertanto oggetto di periodica motivata istanza ad ARERA nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria;

RITENUTO pertanto di adottare il meccanismo sopra illustrato anche nel territorio di Reggio Emilia considerato che la Società AGAC Infrastrutture ha manifestato la propria disponibilità a finanziare nel periodo di riferimento della nuova concessione, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti del Piano degli Interventi previsti per il territorio della provincia di Reggio Emilia attraverso la liquidità derivante dalla restituzione del FRBT maturato dal gestore uscente fermo restando che, per quanto evidenziato, il riconoscimento in tariffa di tale meccanismo è condizionato all'approvazione da parte dell'ARERA dello specifico schema regolatorio proposto da ATERSIR nell'ambito della manovra di approvazione tariffaria da predisporre, ad oggi, con frequenza biennale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto della Convenzione e obbligazioni delle parti

1.1 Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.

Le parti accettano la risoluzione del Contratto di Affitto citato nelle premesse, per le motivazioni illustrate nelle medesime.

Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui alla convenzione di gestione del SII tra cui la stipula della presente Convenzione che, pertanto, dovrà avvenire preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

1.2 IRETI con la firma del presente atto, entro la data di avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA:

- a) si impegna a trasferire ad AGAC Infrastrutture i beni di proprietà della medesima oggetto del Contratto di Affitto citato nelle premesse, come individuati **nell'Allegato A** alla presente convenzione;
- b) si impegna, contestualmente al passaggio dei beni di cui al precedente punto a), a trasferire ad ARCA il debito maturato nei confronti di AGAC Infrastrutture, determinatosi nei confronti di quest'ultima a seguito della risoluzione del Contratto di Affitto, di importo pari al valore del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore in virtù di tale Contratto, pari a Euro ____ (diconsi Euro ____/00) come da attestazione della società di revisione **Allegato B** alla presente convenzione;
- c) accetta che l'importo di cui all'**Allegato B** venga utilizzato a parziale compensazione del Valore Residuo (VR) che ARCA dovrà corrispondere ad IRETI per il trasferimento dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, determinato in misura corrispondente a Euro ____ come da Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione e aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;
- d) si impegna a trasferire ad ARCA i beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato come riportati puntualmente nella Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione oggetto del Valore residuo aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;

1.3. ARCA con la firma del presente atto si impegna:

- a) ad accollarsi ai sensi dell'Art. 1273 del Codice Civile il debito trasferitogli da IRETI S.p.A. nei confronti di AGAC Infrastrutture, di cui al punto 1.2 lettera b), diventandone l'unico obbligato anche ai sensi della liberatoria di cui al successivo punto 1.4. lettera a);
- b) a corrispondere ad IRETI, preliminarmente all'effettivo avvio della gestione, il Valore Residuo (VR) di cui alla Determinazione _____ (**Allegato C alla presente Convenzione**), al netto del debito di cui al punto 1.2 lettera b) e delle ulteriori poste compensative individuate all'interno del PEF del Piano d'Ambito vigente, e ad accettare da IRETI, a seguito di tale pagamento, i beni riscattati destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia come individuati nella medesima Determinazione;
- c) a restituire ad AGAC Infrastrutture il debito di cui al precedente punto a) in un arco di tempo non superiore a quello di durata della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, tramite l'esecuzione, in ciascun anno, di opere inserite nel Piano degli Interventi (PDI) del Piano d'Ambito, per un valore annuo non inferiore a Euro 6.198.608, calcolato come un ventesimo del debito effettivamente trasferito da IRETI ad ARCA, e successivo trasferimento di tali opere nella proprietà ad AGAC Infrastrutture. AGAC Infrastrutture, ai sensi della lettera d) del successivo punto 1.4.), si impegna a mettere tali opere immediatamente nella disponibilità del Gestore del Servizio a fronte del riconoscimento di un corrispettivo disciplinato al successivo Articolo 4;
- d) a ricevere da AGAC Infrastrutture i beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'**Allegato A** alla presente convenzione a fronte del riconoscimento alla medesima società di un corrispettivo annuo come disciplinato all'Articolo 4;

ARCA potrà delegare all'adempimento delle obbligazioni a suo carico di cui alle lettere b), c) e d) sopra citate, il socio privato operativo individuato con la procedura di aggiudicazione della concessione del Servizio Idrico Integrato o la società di scopo costituita ai sensi della documentazione di gara di cui in premessa.

1.4. AGAC Infrastrutture con la firma del presente atto:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1273 del Codice Civile, aderisce all'accollo da parte di ARCA del debito trasferito alla medesima da parte di IRETI S.p.A. ai sensi del punto 1.2 lettera b), e, successivamente all'adempimento delle obbligazioni in capo ad IRETI di cui all'Articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, e libera espressamente quest'ultima da qualsiasi obbligazione riferita al debito relativo al FRBT a far data dall'adempimento da parte di IRETI dell'ultima delle obbligazioni ad essa imputabili ai sensi del punto 1.2 della presente Convenzione;
- b) si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione id ARCA, per tutta la durata della presente convenzione, i beni di sua proprietà afferenti al Servizio Idrico Integrato come individuati all'**Allegato A** alla presente convenzione, a fronte del riconoscimento in tariffa di un corrispettivo disciplinato all'Articolo 4.1;
- c) accetta che la restituzione del debito di cui al precedente punto a) avvenga attraverso l'esecuzione da parte di ARCA, nel corso di ciascuna annualità, di opere inserite nel Piano degli Interventi del Piano d'ambito approvato da ATERSIR, per un valore annuo complessivo non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c e il successivo trasferimento in proprietà di tali opere nel proprio libro cespiti;
- d) si impegna a mettere immediatamente a disposizione di ARCA le opere di cui alla precedente lettera c) a fronte del riconoscimento da parte di ARCA medesima, per il tramite della tariffa del servizio idrico, di un corrispettivo annuo determinato attraverso i criteri descritti all'Articolo 4.2.

Art. 2 Durata delle obbligazioni delle parti

2.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula e cessa i suoi effetti alla data di scadenza della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR.

In particolare IRETI si impegna ad adempiere alle obbligazioni a suo carico entro e non oltre la data di avvio del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

Art. 3 Vincoli delle parti

3.1 In caso di mancato trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture, entro la data del 30 novembre di ciascun anno, dei beni di cui al punto 1.3 lettera c), AGAC Infrastrutture avrà il diritto di acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per un importo pari al residuo ancora spettante alla stessa, tra i beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito e patrimonializzati dalla società operativa territoriale di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione per l'affidamento dei compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia, (Allegato 1 alla Convenzione di gestione).

3.2 Entro 15 gg, a semplice richiesta scritta di AGAC Infrastrutture senza che la medesima sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo ad essa spettante di cui al punto 3.1, ARCA si impegna a liquidarle un importo pari alla differenza tra l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed il valore dei beni acquisiti in proprietà di cui all'Articolo 3.1.

3.3 Il mancato adempimento da parte di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture dell'obbligazione di cui al precedente punto 3.2, costituisce causa di risoluzione della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR, come previsto dall'Articolo 35 della medesima Convenzione di gestione del SII.

3.4 Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 3.2, ovvero che AGAC Infrastrutture non sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed ARCA abbia dovuto liquidarle l'importo ad essa

spettante, a titolo di penale per l'inadempimento di cui all' articolo 1.3 lettera c), il Gestore dovrà corrispondere, annualmente, ad AGAC Infrastrutture la somma degli oneri finanziari e fiscali determinati secondo i criteri riportati all'Articolo 4.2, calcolata sul valore dell'importo liquidato di cui all'art. 3.2 ipotizzandone, ai fini meramente computazionali, l'entrata a cespite nell'anno di liquidazione.

La penale come sopra calcolata sarà esclusa dai costi ammissibili nel calcolo della tariffa idrica del bacino di Reggio Emilia.

3.5 Con apposito atto convenzionale da stipularsi fra AGAC Infrastrutture ed ARCA si definiranno i criteri di individuazione degli investimenti del PDI da inserire nell'apposito elenco di cui al successivo punto 3.6, da realizzarsi da parte di ARCA e da trasferire entro il 30 novembre di ciascun anno ad AGAC Infrastrutture ai sensi del punto 1.4 lettera d), nonché le modalità tecniche ed operative di tale trasferimento.

Tale atto convenzionale sarà stipulato fra le parti entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere formalmente approvato da ATERSIR.

3.6 Ogni anno ARCA ed AGAC Infrastrutture dovranno concordare, nell'anno (n-1) per l'anno (n), un elenco indicativo dei singoli interventi e/o dei titoli cumulativi di investimenti del PDI oggetto del predetto trasferimento (di seguito Elenco Annuale degli Interventi), del valore complessivo pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c. Tale elenco sarà oggetto di verifica trimestrale tra ARCA ed AGAC Infrastrutture al fine del relativo aggiornamento e di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore, fermo restando che:

- l'elenco suddetto ha mero carattere indicativo e non tassativo, pertanto all'atto dell'effettivo passaggio di beni e opere di cui al punto 1.4 lettera c), potranno essere trasferiti anche beni ed infrastrutture non presenti nel predetto elenco annuale e/o nei relativi eventuali aggiornamenti;
- nell'anno (n) dovranno essere trasferiti ad AGAC Infrastrutture opere e beni per cui è stata sostenuta dal gestore, nel corso della medesima annualità, una spesa annua complessiva non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c;
- in caso di trasferimento nell'anno (n) di opere e beni per un valore superiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c, il valore eccedente potrà essere stornato dal valore di riferimento per l'annualità successiva (sempre pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c).

Art. 4 Corrispettivi annui di AGAC INFRASTRUTTURE per la concessione d'uso dei beni di sua proprietà

4.1 A fronte della concessione d'uso al gestore delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui all'elenco **Allegato A**, ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo determinato in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni, della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale e di una ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento così come previsto nel PEF del Piano d'Ambito vigente_. In particolare, per la componente a copertura dei costi di gestione è previsto il recupero nelle annualità successive, al fine di azzerarne l'impatto nell'arco dell'intero periodo di affidamento.

Tale corrispettivo annuo sarà pertanto oggetto di periodica verifica e, se del caso, aggiornamento in funzione del valore consuntivo degli elementi che concorrono alla sua definizione; lo stesso sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico relativa al bacino tariffario di Reggio Emilia, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione.

4.2 A fronte della concessione d'uso al gestore delle opere realizzate in attuazione del Piano degli Interventi di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui al punto 1.4 lettera d), ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture il corrispettivo annuo ad essa spettante in quanto soggetto proprietario e finanziatore dei medesimi.

Tale corrispettivo sarà determinato in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al metodo tariffario idrico vigente al momento della sua applicazione, calcolate in base al valore dei beni ed opere trasferite da ARCA ad AGAC Infrastrutture ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto tariffario. Nello specifico, la somma degli oneri fiscali e finanziari sarà valorizzata in misura corrispondente al 2,31% del CIN regolatorio dei beni trasferiti di cui al punto 1.4 lettera c).

Tale corrispettivo sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico del Gestore, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione e sarà liquidato dal Gestore ad AGAC Infrastrutture nell'annualità di riconoscimento tariffario.

L'entità dei corrispettivi che AGAC Infrastrutture è autorizzata a fatturare al Gestore è periodicamente definita da ATERSIR, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AGAC Infrastrutture.

4.3 Per le opere del Piano degli Interventi di cui al punto 1.4 lettera c), ai fini del completo recupero da parte di AGAC Infrastrutture dei rispettivi costi del capitale investito come determinati al punto precedente, alla scadenza della Convenzione di Gestione del servizio, o in caso di sua anticipata cessazione, ATERSIR si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo ad ARCA, nascenti e derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 5 Poteri e Funzioni di ATERSIR

5.1 Ad ATERSIR spettano nei confronti delle parti stipulanti il presente atto, tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali nonché quanto disciplinato dalla Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato, ai quali integralmente le parti intendono riportarsi.

ATERSIR si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere nel calcolo della tariffa del servizio idrico del gestore del Servizio, i canoni di competenza di AGAC INFRASTRUTTURE di cui ai punti 4.1 e 4.2.

5.2 Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo ATERSIR procederà all'acquisizione della seguente documentazione, nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'ARERA per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza .

La Documentazione minima richiesta ad AGAC Infrastrutture consiste dei seguenti elementi informativi:

- ultimo bilancio di esercizio approvato;
- libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, contenente per ciascun cespite i principali dati patrimoniali (valore residuo, fondo ammortamento, ammortamento contabile, categoria contabile dell'ARERA), opportunamente distinto tra i beni di cui all'Allegato A (cui compete il corrispettivo di cui all'Art. 4.1) e gli investimenti di cui all'art. 1.4 lettera d), realizzati da ARCA e finanziati da AGAC Infrastrutture, cui compete il corrispettivo di cui all'Articolo 4.2.
Per i cespiti corrispondenti alla realizzazione di investimenti del PDI, la documentazione trasmessa dovrà evidenziare anche il codice ARSI del corrispondente intervento all'interno del PDI;
- dettaglio delle immobilizzazioni in corso con evidenza del codice ARSI;
- dati consuntivi relativi al mutuo (quota capitale e quota interessi complessiva) riferito alle opere oggetto della presente convenzione;
- dettaglio dei costi di gestione della Società.

Art. 6 Compiti e Responsabilità di ARCA relativamente alla realizzazione e rendicontazione degli interventi oggetto di trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture

6.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI finanziati oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera d), il gestore del servizio svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi e tutti gli atti comunque denominati necessari alla

corretta esecuzione delle opere, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità, le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori, la direzione lavori ed il collaudo delle opere, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, nonché attenendosi a quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.

6.2 Quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova pertanto applicazione nei confronti di ARCA anche per gli interventi finanziati da AGAC Infrastrutture, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

6.3 Le spese tecniche sostenute dal Gestore del servizio per la progettazione e la realizzazione delle opere previste saranno riconosciute in tariffa secondo le modalità specificate nel Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione.

Nell'ambito di tali spese, potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da AGAC Infrastrutture a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese nei limiti definiti nel Disciplinare Tecnico sulla base di specifici accordi tra AGAC Infrastrutture ed il Gestore.

6.4 Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Il Gestore si impegna a fornire ad AGAC Infrastrutture una relazione trimestrale contenente, per ciascun intervento dell'Elenco Annuale degli Interventi di cui all'Art. 3, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore.

Art. 7 - Collaudo delle Opere e affidamento al Gestore del Servizio

7.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI realizzati da ARCA ed oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c), ad avvenuto collaudo, sarà consegnata ad AGAC Infrastrutture la puntuale rendicontazione finale delle spese a vario titolo effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copie fatture, certificati di regolare pagamento e atti contabili, scheda comprovante i costi del personale interno sostenuti, dei mezzi e del materiale del magazzino del gestore del servizio), la denuncia di fine lavori presentata agli Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione, il verbale di collaudo, copia cartacea a firma del Direttore Lavori degli as build, la certificazione sugli impianti eseguiti, il certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e l'eventuale ulteriore documentazione amministrativa di pertinenza della proprietà-

7.2 Le opere realizzate saranno messe a disposizione del Gestore, mediante la sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna, il cui schema tipo sarà concordato tra le parti, e verranno gestite da ARCA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di Gestione; nello specifico quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la gestione dei beni e delle opere strumentali alla gestione del servizio, trova applicazione nei confronti di ARCA anche per i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c).

Art. 8 Utilizzo dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture

8.1 Il Gestore del servizio svolgerà le attività oggetto di affidamento utilizzando i beni e le opere di cui all'Allegato A alla presente Convenzione e i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'Articolo 1.4 lettera c), in conformità con le disposizioni della Convenzione di Gestione.

Art. 9 Termini di pagamento del corrispettivo per la concessione delle reti di proprietà della società patrimoniale

9.1 I corrispettivi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.1 saranno ripartiti in n. 4 rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro 2/01 – 1/04 – 1/07 – 1/10;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.-

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

9.2 Gli importi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.2, in considerazione del ritardo temporale con cui vengono riconosciuti in tariffa e conseguentemente corrisposti dal Gestore alla medesima società, saranno richiesti attraverso un'unica rata da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione della fattura il 2/01;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

Le parti danno atto e accettano che ARCA conferirà mandato irrevocabile di pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 9.1 e 9.2 alla società operativa territoriale di cui in premessa.

Art. 10 Ammortamenti

10.1 Per tutta la durata della presente Convenzione, AGAC Infrastrutture provvederà all'ammortamento dei cespiti beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c) e messi a disposizione del Gestore.

10.2 L'ammortamento dei beni finanziati da AGAC Infrastrutture ed oggetto di trasferimento di cui all'Articolo 1.4 lettera c), potrà essere effettuato da AGAC Infrastrutture, applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione anche in deroga agli Articoli 2562 e 2562 del Codice Civile.

10.3 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Gestore sui beni di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 11 Dismissioni

11.1 La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata da AGAC Infrastrutture ad ATERSIR.

Art. 12 Controlli

12.1 AGAC Infrastrutture ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c).

Art. 13 Restituzione dei beni

13.1 Alla scadenza della presente convenzione o in caso di sua cessazione anticipata, fatte salve successive proroghe anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), inizialmente affidate al Gestore, saranno restituite ad AGAC Infrastrutture in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 14 – Modifiche alla Convenzione

14.1 Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 15 – Trattamento dei Dati / Codice Etico

15.1 Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 16 – Rinvio

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione di Gestione e nei relativi allegati, citati in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 17 – Foro Competente

17.1 Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna

E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 18 – Spese Contrattuali

18.1 Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Comunicazioni

19.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale di ciascuna delle Parti, via Pec, via fax, o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 – Allegati

20.1 Costituiscono parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati:

- **Allegato A:** Elenco dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture spa oggetto del previgente Contratto di Affitto tra IRETI ed AGAC Infrastrutture;
- **Allegato B:** Attestazione della società di revisione del debito maturato da IRETI nei confronti di AGAC Infrastrutture;
- **Allegato C:** Determinazione del valore di riscatto (VR);


Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

IRETI S.p.A

ATERSIR

AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A.

ARCA S.r.l.



CLRE 2018/2 del 30 luglio 2018

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

LA COORDINATRICE

F.to Tania Tellini

CLRE/2018/2

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2018** il giorno trenta del mese di luglio alle ore 14,30 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG.AT/2018/0004743 del 25/07/2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.


Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Casali Paola	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Piccinini Vanessa	Assessore	SI'	0,7471
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO	Benassi Matteo	Vice Sindaco	SI'	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Mori Claudio	Assessore	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI			NO	0,8685
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	3,1321
CASINA			NO	0,9242
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI'	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO	Corradi Stefano	Vice Sindaco	SI'	1,7328
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI'	4,1013
FABBRICO	Vioni Dario	Assessore	SI'	1,2627
GATTATICO			NO	1,1379



Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GUALTIERI	Monticelli Luca	Assessore	SI'	1,2538
GUASTALLA	Lanzoni Chiara	Assessore	SI'	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Golinelli Daniele	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA			NO	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Mirco Tutino	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO			NO	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Allegretti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA	Cavallari Emanuele	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Assessore	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Mammi Alessio	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO			NO	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Leoni Alessandra	Assessore	SI'	0,8741
VIANO			NO	0,7430
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Moretti Marcello	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 31 quote 84,73 Assenti n. 12 quote 15,27



Riconosciuta la validità della seduta Tania Tellini, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesse che:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) svolta da IREN S.p.A. nella provincia di Reggio Emilia, affidata da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risulta il 20/12/2011 e prosegue a tutt’oggi in regime di proroga trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione per assicurare la continuità del servizio pubblico;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 29 settembre 2015 è stato approvato il Piano d’Ambito per il territorio di Reggio Emilia;
- con deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 il Consiglio d’Ambito aveva deliberato l’avvio della procedura di affidamento del SII per l’intero territorio provinciale, secondo il regime in house providing, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa verifica da parte del Consiglio Locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015;
- stanti gli obblighi di accantonamento previsti a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie, e ancor più in caso di affidamento di servizi pubblici tramite *in house providing*, che avrebbero generato riflessi negativi sui bilanci degli enti locali soci, il Consiglio Locale di Reggio Emilia con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 aveva deliberato:
 1. di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013, l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblico-privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
 2. di predisporre il progetto di nuovo affidamento secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;
- con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito ha poi deliberato:



1. l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell'*in house providing*, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015 sopra richiamata;
2. di dare mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento di cui al punto 1;


considerato che:

- ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento prescelta, si rende necessario strutturare il modello di gestione in PPPI maggiormente aderente alle esigenze di organizzazione e gestione del servizio specifiche del territorio di Reggio Emilia e a tal fine è stato coinvolto anche il gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giuseppe Caia del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna;
- i Comuni del territorio hanno promosso a tal fine un confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei diversi soggetti interessati dal futuro affidamento, quali il Forum Provinciale dell'acqua e i Sindacati di settore maggiormente rappresentativi,
- ad esito del confronto così svoltosi - anche ricorrendo alla struttura tecnica di ATERSIR per il chiarimento e, ove possibile, la risoluzione di singole problematiche di natura giuridica e tecnica - è stato prodotto un documento (allegato alla presente) contenente la proposta del modello di PPPI che concretamente si intende realizzare, che detta i necessari indirizzi politici, tenendo conto degli elementi di tutela dell'interesse pubblico che risultano di maggiore interesse, i quali devono orientare la struttura tecnica nella redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;
- a seguito dell'approvazione dell'allegato documento la struttura tecnica di ATERSIR potrà procedere al completamento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti organizzativi del servizio, alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione per tutto il periodo di affidamento ipotizzato ed alla elaborazione della documentazione tecnica ed industriale da porre a base della redazione del Disciplinare tecnico da allegare agli atti di gara.

ritenuto dunque di approvare l'allegato documento recante "*Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato*" che assumerà il nome di ARCA (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua), affinché lo stesso possa orientare l'Agenzia nello svolgimento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;



visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi e favorevoli n. 31 (quote 84,73), contrari n 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento recante "*Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato*", affinché lo stesso possa orientare l'Agenzia nello svolgimento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



IL PROGETTO “ARCA” - AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA

LINEE GUIDA DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA FUTURA SOCIETA' MISTA A CONTROLLO PUBBLICO TITOLARE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

1) Premessa: l'affidamento del servizio.

Nel dicembre 2015 i Sindaci reggiani hanno deliberato il modello gestionale con il quale sarà gestito il servizio idrico integrato. La scelta arriva dopo quattro anni di un approfondito confronto, che ha coinvolto anche il Forum Provinciale per l'Acqua (composto da tutti i portatori di interesse e dall'associazionismo del settore), finalizzato a comprendere i meccanismi che regolano la gestione dell'acqua e proporre una formula gestionale capace di aumentare il livello di territorialità e di controllo pubblico nella gestione di questi servizi.

I rappresentanti degli Enti Locali reggiani hanno scelto di costituire una società mista, dopo aver escluso l'iniziale ipotesi – fondata su uno studio di fattibilità – per un affidamento in house, ritenuto dai sindaci troppo rischioso, per l'incertezza normativa in merito alle possibili ripercussioni dell'indebitamento, intrinseco alla gestione del servizio idrico integrato, sulle finanze degli Enti Locali stessi.

Questa società avrà la titolarità della concessione, mentre sarà prevista l'assegnazione della prevalenza delle funzioni inerenti il servizio quale contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto, in conformità al modello della società mista le cui caratteristiche sono state descritte ed esaminate dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giuseppe Caia del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, ove si prevede che il socio operativo svolga l'interezza delle funzioni operative relative al servizio.

In questa logica il nuovo assetto del servizio dovrebbe prevedere quindi:

- una società mista, che come meglio evidenziato in seguito, sarà soggetta al controllo degli Enti Locali mediante AGAC Infrastrutture quale “socio pubblico”, che sarà titolare della concessione di servizio pubblico ed avrà anche un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato operativo in modo tale da ancorare la gestione al territorio ed incrementare il livello di trasparenza sulle scelte strategiche ed operative riguardanti la distribuzione dell'acqua potabile e la depurazione;

- un partner privato, scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che entrerà come socio privato industriale di minoranza nella società mista ed avrà i compiti riconosciuti dalla legge al gestore integrale (incasso delle tariffe, gestione operativa del servizio, realizzazione degli investimenti). Il gestore integrale – per scelta dei Sindaci – dovrà essere un veicolo locale (di seguito anche SOT quale società veicolo esclusivamente dedicata al servizio, una SPV



special purpose vehicle) costituito e partecipato dal socio privato industriale di ARCA per l'espletamento del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di Reggio Emilia.

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il Servizio Idrico ed i Rifiuti (ATERSIR) sarà il committente pubblico che dovrà gestire la fase di selezione del soggetto e che – sulla base della legge regionale n°23 del 2011 – dovrà regolare il titolare della concessione una volta espletato il nuovo affidamento.

In questo schema dovranno quindi essere redatti tutti gli atti che definiranno il nuovo assetto: lo statuto della società mista, i patti parasociali interni alla stessa società, il contratto di servizio relativo alla gestione affidata.

Risulta quindi fondamentale fornire alla struttura tecnica ed al Consiglio d'Ambito di ATERSIR tutti gli elementi utili per poter indirizzare gli atti e redigere – nei prossimi mesi – i documenti necessari al nuovo affidamento. Con questo sintetico documento si elencheranno gli aspetti che gli enti locali ritengono importanti per rispettare gli orientamenti già assunti, demandando alla struttura di ATERSIR ed ai relativi consulenti una verifica di fattibilità tecnico-giuridica propedeutica alla traduzione delle indicazioni all'interno dei diversi atti formali, nel rispetto della normativa, della regolazione di settore e degli orientamenti giurisprudenziali di riferimento.

2) La Società Mista: il progetto ARCA.

Nel corso del dibattito fatto negli scorsi anni, emerse un nome che può essere utile riprendere e riproporre per tradurre in quattro lettere il valore che si attribuisce alla società mista che sarà titolare della concessione.

Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua: ARCA.

Il nome evoca nella nostra cultura lo strumento con il quale si conduce attraverso un ambiente tempestoso qualcosa di prezioso. Il titolo di “azienda” nasce dalla volontà di chiarire la concretezza del nuovo soggetto e la sua ambizione ad avere un ruolo rilevante nella titolarità della concessione. L'utilizzo del termine “reggiano” chiarisce il profilo circoscritto alla gestione del servizio in un determinato territorio, superando l'assetto interregionale dell'attuale gestore. La parola “cura” è utilizzata per descrivere con un unico sintetico concetto sia una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile che il successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

ARCA avrà il ruolo di concessionario del servizio idrico integrato, nonché di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale, e supporterà altresì gli enti locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell'acqua e del sistema idrico, conservando sul tema quel patrimonio culturale e conoscitivo storico proprio del sistema Reggiano.

ARCA dovrà essere controllata dal pubblico. Si ipotizza quindi una governance con queste caratteristiche:



1. proprietà al 60% pubblica detenuta dalla società degli assets del servizio idrico di esclusiva proprietà degli enti locali reggiani: AGAC Infrastrutture.

2. CDA composto da tre membri: due di designazione di AGAC Infrastrutture, e quindi degli Enti locali soci della medesima società ed uno nominato dal socio privato detentore del 40%; la nomina dei due componenti espressione degli enti locali dovrà avvenire mediante lo svolgimento di procedure trasparenti e non discriminatorie: si dovrà procedere con avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto avviso pubblico.

Il responsabile delle attività operative della SOT dovrà essere nominato mediante l'espletamento di una procedura selettiva esperita da parte della SOT stessa nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, aspetti da prevedersi ex ante in sede di procedura di selezione, unitamente ai requisiti minimi che tale figura dovrà possedere.

Ad ARCA si chiederà di svolgere le seguenti funzioni:

I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.

II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, la società mista, insieme alla SOT dovrà proporre alle autorità competenti (in primis ATERSIR) i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con piano d'ambito.

III) Contabilità regolatoria ed ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, la società mista dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli enti locali e per le occasioni di confronto pubblico sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui al precedente punto I).

IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli enti locali

L'esatta definizione delle unità di personale dovrà essere effettuata, in sede preliminare, da ATERSIR in fase di redazione degli atti di gara. Le funzioni appena elencate sono necessarie per poter garantire un maggior raccordo fra gli Enti locali, che tramite AGAC Infrastrutture saranno soci di maggioranza della mista, e la fase operativa di gestione in capo al socio privato in via principale, in modo da accrescere il ruolo degli stessi e il controllo sulla qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Tutte le altre funzioni saranno gestite dal socio privato industriale, previa verifica della coerenza con la normativa e la regolazione di settore.



3) Il socio privato industriale operativo

Come già anticipato, le funzioni attinenti la gestione operativa del servizio dovranno essere assegnate al socio privato.

Negli atti di gara per la scelta del socio privato industriale di ARCA è necessario prevedere l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di costituire una società operativa territoriale (il cui capitale sarà detenuto al 100% dall'aggiudicatario della procedura in caso di operatore singolo, o cumulativamente dai membri del raggruppamento o altra forma di partecipazione associata in caso di aggiudicazione a una forma di raggruppamento permessa dall'ordinamento o dalla lex specialis di gara) per l'espletamento materiale delle funzioni assegnate al socio privato ed individuare i compiti operativi di cui sarà investita la SOT.

Per garantire inoltre la qualità del servizio si richiede particolare attenzione all'Ente affidante, ATERSIR, nella definizione di standard di qualità nel rispetto di quanto regolato dall'ARERA.

Gli enti locali hanno identificato alcune funzioni per le quali si chiede prevedere limitazioni all'outsourcing verso soggetti terzi ovvero a società collegate alla SOT allo scopo di garantire nella gestione del servizio tre principi irrinunciabili nel garantire la qualità del servizio:

- controllo
- territorialità
- efficienza

Le funzioni inerenti la gestione del servizio idrico integrato in capo al socio privato sulle quali i Sindaci Reggiani richiedono di verificare l'inserimento in gara di limitazioni all'outsourcing¹⁰ - motivate dalla necessità di poter radicare sul territorio le funzioni aventi maggior impatto sull'ecosistema locale - previa verifica di legittimità da parte della struttura di ATERSIR per garantire il rispetto della libertà d'impresa previsto dall'art.41 della Costituzione sono i seguenti:

I) Realizzazione delle opere di manutenzione e dei nuovi investimenti, comprensive delle attività di progettazione e direzione lavori, permessi ed autorizzazioni relativi ad estensioni e appalti;

II) Attività di controllo e di cura delle reti e degli impianti, comprensive delle attività elettriche e di telecontrollo, ricerca perdite, gestioni reti ed impianti, disinfezione e trattamento, gestione fogne e depuratori, smaltimento fanghi;

III) Area tecnica, comprensiva dei servizi tecnici e laboratoriali, cartografia e geologia territoriale;

IV) Servizi in relazione con l'utenza, comprensivi degli sportelli per l'utenza, utenza posa e subentro, autorizzazione agli scarichi industriali;



4) Aspetti inerenti la qualità del lavoro.

Se il servizio idrico reggiano ha standard di qualità tra i più elevati in Italia è necessario riconoscere la professionalità di chi lavora all'interno dei servizi. Riteniamo quindi fondamentale individuare alcune linee guida che dovranno caratterizzare gli atti di gara e di regolazione in vista del nuovo affidamento.

La selezione delle imprese di gestione del servizio dovrà essere svolta attraverso l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il criterio del massimo ribasso. La componente economica dell'offerta dovrà avere un'incidenza percentuale minoritaria, e comunque non superiore al 30%, al fine di valorizzare adeguatamente la qualità delle offerte.

Il socio privato dovrà essere in possesso di specifiche capacità e competenze per il miglioramento dei servizi, nonché l'impegno ad intervenire sui processi di organizzazione del lavoro in modo da migliorarne la qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sarà fondamentale inserire già in fase di selezione del socio privato l'elencazione delle casistiche di risoluzione del contratto ed una reversibilità rispetto ad una sua eventuale uscita dalla compagine societaria di ARCA.

In previsione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio su materie quali: subappalti, continuità dei rapporti di lavoro in essere, applicazioni contrattuali, clausola sociale, viene prevista la definizione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 30 luglio 2018



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Reggio Emilia
F.to Tania Tellini

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sua stessa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 settembre 2018

ALLEGATO 9 - PEF di ARCA

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Ricavi</u>									
Ricavi da tariffa	-	84.122.014	87.234.529	90.462.206	85.655.023	88.824.259	90.508.561	92.267.369	93.765.468
RA_Ricavi da prestazioni accessorie	-	263.990	273.757	310.304	301.449	319.167	331.723	344.933	357.544
Rb_Ricavi da altre attività idriche	-	1.170.902	1.214.226	1.376.324	1.337.048	1.415.636	1.471.329	1.529.919	1.585.855
Totale Ricavi	-	85.556.906	88.722.512	92.148.834	87.293.520	90.559.062	92.311.614	94.142.221	95.708.866
<u>Costi</u>									
Costi di personale ARCA	-	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Costi operativi di ARCA (diversi dal personale)	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Riversamento ricavi tariffari a SOT	-	84.987.423	88.201.434	91.632.821	86.778.522	90.044.064	91.796.616	93.627.223	95.193.868
Totale Costi	-	85.473.423	88.687.434	92.118.821	87.264.522	90.530.064	92.282.616	94.113.223	95.679.868
Margine	-	83.483	35.077	30.013	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998
Ammortamenti	-	1.750	4.071	5.214	6.357	7.500	7.071	6.643	7.786
EBIT	-	81.733	31.006	24.799	22.641	21.498	21.927	22.355	21.212
Utile Ante Imposte	-	81.733	31.006	24.799	22.641	21.498	21.927	22.355	21.212
Totale Imposte	-	22.804	8.651	6.919	6.317	5.998	6.118	6.237	5.918
Utile	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- Materiali	-	15.750	19.679	22.464	24.107	24.607	25.036	26.393	26.607
Immobilizzazioni	-	15.750	19.679	22.464	24.107	24.607	25.036	26.393	26.607
<i>Ricavi</i>	-	85.556.906	88.722.512	92.148.834	87.293.520	90.559.062	92.311.614	94.142.221	95.708.866
<i>Aliquota IVA</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
IVA	-	8.555.691	8.872.251	9.214.883	8.729.352	9.055.906	9.231.161	9.414.222	9.570.887
<i>gg incasso</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Incassi</i>	-	94.112.597	97.594.763	101.363.717	96.022.872	99.614.968	101.542.775	103.556.443	105.279.753
- Disponibilità Liquide	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
- <i>Incassi Commerciali</i>	-	94.112.597	97.594.763	101.363.717	96.022.872	99.614.968	101.542.775	103.556.443	105.279.753
- <i>Pagamenti Commerciali</i>	-	85.442.224	88.697.777	92.126.821	87.272.522	90.538.064	92.290.239	94.121.100	95.687.868
- <i>IVA</i>	-	8.555.691	8.872.251	9.214.883	8.729.352	9.055.906	9.231.161	9.414.222	9.570.887
- <i>Imposte</i>	-	22.804	8.651	6.919	6.317	5.998	6.118	6.237	5.918
Attivo Circolante	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
Totale Attivo	100.000	207.628	227.641	245.521	261.845	277.345	293.031	309.272	324.566
- Capitale Sociale	100.000	100.000	158.930	181.285	199.165	215.489	230.989	246.798	262.916
- Utile	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294
Patrimonio Netto	100.000	158.930	181.285	199.165	215.489	230.989	246.798	262.916	278.210
- Commerciali	-	48.699	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356
- <i>Costi di esercizio</i>	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- <i>Costi di personale</i>	-	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
- <i>Costi di Investimento</i>	-	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	8.000	8.000
<i>Costi</i>	-	503.500	494.000	494.000	494.000	494.000	493.500	494.000	494.000
<i>gg pagamento</i>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<i>Pagamenti</i>	-	454.801	496.342	494.000	494.000	494.000	493.623	493.877	494.000

- Commerciali riversamento ricavi tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pagamenti</i>	-	84.987.423	88.201.434	91.632.821	86.778.522	90.044.064	91.796.616	93.627.223	95.193.868
Debiti	-	48.699	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356
Totale Passivo	100.000	207.628	227.641	245.521	261.845	277.345	293.031	309.272	324.566
Rendiconto Finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(A) Flussi Finanziari derivanti da Attività Op	-	109.378	24.084	23.094	22.681	23.000	22.757	22.884	23.080
Utile (perdita) d'esercizio	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294
Ammortamenti e Svalutazioni	-	1.750	4.071	5.214	6.357	7.500	7.071	6.643	7.786
Incremento/(decremento) debiti commerciali	-	48.699 -	2.342 -	0	0 -	0 -	123	123 -	0
(B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'	-	17.500 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000 -	8.000
Incremento/(decremento Disponibi	100.000	91.878	16.084	15.094	14.681	15.000	15.257	14.884	15.080
- di cui Disponibilità a inizio esercizio	-	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879
- di cui Disponibilità a fine esercizio	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
<i>check</i>	-	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0

CONTO ECONOMICO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<u>Ricavi</u>									
Ricavi da tariffa	95.584.350	94.756.155	96.274.169	98.257.868	98.512.470	98.601.334	98.823.051	98.830.908	98.875.394
RA_Ricavi da prestazioni accessorie	371.769	375.919	389.580	405.560	414.743	423.419	424.371	424.405	424.596
Rb_Ricavi da altre attività idriche	1.648.950	1.667.356	1.727.948	1.798.823	1.839.554	1.878.038	1.882.261	1.882.410	1.883.258
Totale Ricavi	97.605.069	96.799.430	98.391.697	100.462.251	100.766.767	100.902.790	101.129.683	101.137.724	101.183.248
<u>Costi</u>									
Costi di personale ARCA	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Costi operativi di ARCA (diversi dal persona	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Riversamento ricavi tariffari a SOT	97.090.071	96.284.432	97.876.699	99.947.253	100.251.769	100.387.792	100.614.685	100.622.726	100.668.250
Totale Costi	97.576.071	96.770.432	98.362.699	100.433.253	100.737.769	100.873.792	101.100.685	101.108.726	101.154.250
Margine	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998
Ammortamenti	8.357	8.357	7.786	7.214	7.786	8.357	8.357	7.786	7.214
EBIT	20.641	20.641	21.212	21.784	21.212	20.641	20.641	21.212	21.784
Utile Ante Imposte	20.641	20.641	21.212	21.784	21.212	20.641	20.641	21.212	21.784
Totale Imposte	5.759	5.759	5.918	6.078	5.918	5.759	5.759	5.918	6.078
Utile	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706

STATO PATRIMONIALE	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
- Materiali	26.250	25.893	25.607	26.393	26.607	26.250	25.893	25.607	26.393
Immobilizzazioni	26.250	25.893	25.607	26.393	26.607	26.250	25.893	25.607	26.393
<i>Ricavi</i>	97.605.069	96.799.430	98.391.697	100.462.251	100.766.767	100.902.790	101.129.683	101.137.724	101.183.248
<i>Aliquota IVA</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<i>IVA</i>	9.760.507	9.679.943	9.839.170	10.046.225	10.076.677	10.090.279	10.112.968	10.113.772	10.118.325
<i>gg incasso</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Incassi</i>	107.365.576	106.479.373	108.230.867	110.508.476	110.843.444	110.993.070	111.242.652	111.251.496	111.301.573
- Disponibilità Liquide	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
- <i>Incassi Commerciali</i>	107.365.576	106.479.373	108.230.867	110.508.476	110.843.444	110.993.070	111.242.652	111.251.496	111.301.573
- <i>Pagamenti Commerciali</i>	- 97.584.071	- 96.778.432	- 98.370.323	- 100.441.130	- 100.745.769	- 100.881.792	- 101.108.685	- 101.116.349	- 101.162.126
- <i>IVA</i>	- 9.760.507	- 9.679.943	- 9.839.170	- 10.046.225	- 10.076.677	- 10.090.279	- 10.112.968	- 10.113.772	- 10.118.325
- <i>Imposte</i>	- 5.759	- 5.759	- 5.918	- 6.078	- 5.918	- 5.759	- 5.759	- 5.918	- 6.078
Attivo Circolante	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
Totale Attivo	339.448	354.330	369.501	385.331	400.625	415.507	430.389	445.559	461.389
- Capitale Sociale	278.210	293.092	307.974	323.268	338.974	354.268	369.150	384.033	399.327
- Utile	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706
Patrimonio Netto	293.092	307.974	323.268	338.974	354.268	369.150	384.033	399.327	415.033
- Commerciali	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356
- <i>Costi di esercizio</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- <i>Costi di personale</i>	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
- <i>Costi di Investimento</i>	8.000	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	8.000
<i>Costi</i>	494.000	494.000	493.500	494.000	494.000	494.000	494.000	493.500	494.000
<i>gg pagamento</i>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<i>Pagamenti</i>	494.000	494.000	493.623	493.877	494.000	494.000	494.000	493.623	493.877

- Commerciali riversamento ricavi tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pagamenti</i>	97.090.071	96.284.432	97.876.699	99.947.253	100.251.769	100.387.792	100.614.685	100.622.726	100.668.250
Debiti	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356
Totale Passivo	339.448	354.330	369.501	385.331	400.625	415.507	430.389	445.559	461.389
Rendiconto Finanziario	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
(A) Flussi Finanziari derivanti da Attività Op	23.239	23.239	22.956	23.044	23.080	23.239	23.239	22.956	23.044
Utile (perdita) d'esercizio	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706
Ammortamenti e Svalutazioni	8.357	8.357	7.786	7.214	7.786	8.357	8.357	7.786	7.214
Incremento/(decremento) debiti commerciali	0 -	0 -	123	123 -	0	0 -	0 -	123	123
(B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000
Incremento/(decremento Disponibi	15.239	15.239	15.456	15.044	15.080	15.239	15.239	15.456	15.044
- di cui Disponibilità a inizio esercizio	297.959	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952
- di cui Disponibilità a fine esercizio	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
<i>check</i>	0 -	0 -	0	0	0 -	0 -	0 -	0	0

ALLEGATO 10

ASSUNZIONI ALLA BASE DELL'AGGIORNAMENTO DEI RICAVI TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO DI COMPETENZA DI ARCA S.r.l.

Lo sviluppo dei ricavi tariffari del servizio idrico nell'arco della nuova concessione in capo ad ARCA, è stato predisposto in applicazione dell'ultimo metodo tariffario idrico dell'ARERA (MTI3) a partire dall'ultima manovra tariffaria di aggiornamento biennio 2022-2023, relativa al sub-ambito di Reggio Emilia, così come approvata dall'ARERA. Tale aggiornamento recepisce i dati economici di Bilancio 2020 e i dati patrimoniali relativi ai cespiti di consuntivo 2020 e 2021: esso pertanto tiene conto della consistenza patrimoniale degli assets strumentali e funzionali allo svolgimento del servizio idrico realizzati dal gestore dal 2005 fino al 2021.

Il Conto Economico di ARCA è stato sviluppato su un arco di temporale superiore ai 5 anni decorrente dall'1.1.2024.

Più specificatamente, per lo sviluppo della previsione dei ricavi a partire dall'annualità 2024 sono state assunte le seguenti ipotesi:

- a. per ciò che riguarda gli indici inflattivi attraverso cui aggiornare la componente tariffaria Opex end, stante il contesto geo-politico mondiale venutosi a concretizzare nell'anno appena trascorso, non si è ritenuto di poter mantenere ai fini previsionali il medesimo dato di inflazione assunto dall'ARERA in riferimento al 2023 (0%): per la crescita dei costi operativi endogeni si è tenuto conto degli indici riportati in tabella; dal 2027 al 2035 è stata mantenuta costante l'inflazione del 2% e dal 2036 al 2040 è stata considerata una inflazione pari allo 0%.



Tabella degli Indici inflattivi implementati nel modello di calcolo dei ricavi tariffari

- b. per i costi di energia elettrica, i costi di gestione dei fanghi di depurazione, i ricavi da altre attività idriche, i ricavi da prestazioni accessorie sono stati considerati dati previsionali ad hoc;
- c. per gli importi relativi alle entrate in esercizio degli investimenti, rilevanti ai fini del calcolo dei capex:
 - nel biennio 2022 e 2023 sono stati assunti, rispettivamente, un dato di pre-consuntivo e un dato previsionale;
 - dal 2024 in avanti è stata considerata la medesima dinamica degli investimenti assunta nel PEF offerto per il periodo 2021-2040, ma traslata di 3 anni dal 2021 al 2024. Gli importi degli investimenti considerati ai fini dello sviluppo del PEF offerto, corrispondono al valore lordo degli investimenti offerti in ciascuna singola annualità, nettati delle scontistiche offerte sul prezziario della CCIA di Reggio Emilia e sulle spese tecniche;
- d. sul VRG di ogni anno calcolato in applicazione degli elementi di cui sopra, è stato applicato lo sconto offerto del 7,3%, azzerando in prima istanza la componente tariffaria FONI e portando in detrazione la rimanente parte dello sconto dalla componente Oneri Finanziari.



Reggio Emilia, 27 Marzo 2023
Prot. **RT004113-2023-P**

Spett.le AGAC Infrastrutture Spa
Piazza Prampolini 1
42121 Reggio Emilia
Inviato tramite PEC:
agacinfrastrutture@legalmail.it
All'Attenzione dell'Amministratore Unico Dott. Alessandro Verona

Oggetto: Aggiudicazione GARA RE Determina ATERSIR n.343/2022: comunicazione preventiva dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art.3 c.5 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi.

Con **Determinazione n. 343 del 28 dicembre 2022** di Atersir è stata disposta l'aggiudicazione a favore di IRETI Spa in esito all'esperimento della procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società mista per l'affidamento della concessione del servizio idrico integrato nella Provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la gestione, l'avvio del servizio entro la scadenza indicata è vincolato alla realizzazione di una serie di avvenimenti, tra cui:

- a. la costituzione di ARCA srl (di seguito ARCA) e della Società Operativa Territoriale (di seguito SOT) controllata al 100% da IRETI spa (di seguito IRETI);
- b. la stipula fra ARCA ed ATERSIR della convenzione di gestione;
- c. la stipula fra ARCA, IRETI e la SOT della convenzione disciplinante gli specifici compiti operativi della SOT;
- d. il trasferimento del personale in forza al gestore uscente IRETI e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di IRETI riferibili al servizio idrico di Reggio Emilia, rispettivamente, ad ARCA ed alla SOT sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti;
- e. il trasferimento dal gestore uscente IRETI ad ARCA delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato esistenti alla data dell'avvio del servizio - i cosiddetti beni afferenti al Valore Residuo (VR).

Tale trasferimento comporterebbe, come evidenziato nell'allegato 7 alla Lettera di Invito del bando di gara (CIG: 812042852C) recante i prospetti economici in arco piano, rispettivamente, di ARCA e del gruppo societario Socio privato/SOT, la rappresentazione a Conto Economico di ARCA dell'ammortamento dei beni del VR e del debito esistente associato a tali beni.

L'ammortamento dei beni e delle opere realizzate dal Gestore nell'arco del nuovo periodo concessorio e le rispettive voci debitorie, troveranno invece rappresentazione nel Conto Economico della SOT secondo le previsioni contrattuali.

In riferimento al punto e) dell'elenco sopra indicato, l'art.3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi, stabilisce quanto segue:

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

"5. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:

a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;

b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore

c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;

d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento."

In riferimento a tale previsione contrattuale, IRETI in qualità di Socio Privato di ARCA, comunica con la presente l'intenzione di avvalersi dell'esercizio dell'opzione sopra menzionata richiedendo, fin dall'avvio della concessione, il trasferimento alla SOT o il mantenimento nella disponibilità del Socio Privato (IRETI) del ramo d'azienda consistente nei beni oggetti del Valore Residuo e nelle relative passività. La titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico sarà mantenuta in capo ad ARCA e pertanto esclusa dal predetto trasferimento come previsto dalla Convenzione.

A seguito dell'esercizio di tale opzione, sin dalla data di avvio della nuova gestione da parte di ARCA, i beni del VR potranno risultare iscritti a patrimonio della SOT o a patrimonio del Socio Privato (IRETI) e, pertanto, l'ammortamento dei beni del VR e le rispettive posizioni debitorie, non graveranno in alcuna misura sul Bilancio di ARCA, diversamente da quanto oggi rappresentato nell'Allegato 7 "PEF scomposto" della Lettera di Invito.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi, la scrivente presenterà uno studio di fattibilità che evidenzi come l'iscrizione contabile dei beni del VR a patrimonio della SOT o del Socio Privato (IRETI) non incida negativamente sul piano tariffario e non risulti lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di ARCA e della SOT e del servizio nel suo complesso.

Una volta costituita la società ARCA sarà cura della scrivente trasmettere formale comunicazione secondo le modalità e previsioni degli atti di gara.

Ing. Fabio Giuseppini
Amministratore Delegato